



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro

Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo

Prov. N.ro 103/2025

Prot. N.ro 2756/2025

DECRETO DI ADOZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO PER IL QUADRIENNIO 2026-2029

(art. 12, comma IX, Circolare del 03 luglio 2024, così come modificata con delibere del 09/10/2024, 23/10/2024 e 02/07/2025)

IL PROCURATORE DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA

Letto il Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per il quadriennio 2026-2029 che si intende adottare, per come comunicato, con nota num. 2616/2025 del 21 luglio 2025, ai Signori Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, Presidente del Tribunale di Catanzaro, Procuratori Aggiunti della Repubblica, Magistrati professionali, Magistrati onorari, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

Ritenuto che risultano correttamente completate le relative fasi di adozione del progetto organizzativo, con osservanza dei termini di rito, ai sensi dell'art. 12 della Circolare del Consiglio superiore della magistratura sull'organizzazione degli Uffici di Procura del 03 luglio 2024, così come modificata con delibere del 09/10/2024, 23/10/2024 e 02/07/2025, per come desumibile dalla specifica scansione del procedimento di seguito riassunta:

- **06 maggio 2025:** Con atto Prot. Int. n. 280/2025 del 06 maggio 2025, comunicato in pari data a mezzo mail istituzionale @giustizia, *convocazione dell'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio*, ai sensi dell'art. 12, primo e secondo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024, del 23.10.2024 e del 02.07.2025) e contestuale invito ai Sigg. Procuratori Aggiunti e i Magistrati tutti a formulare, anche per il tramite di preliminari incontri con i gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo.
- **12 maggio 2025:** *Assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio*, ai sensi dell'art. 12, primo e secondo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024, del 23.10.2024 e del 02.07.2025) e rinnovazione invito ai Sigg. Procuratori Aggiunti e i Magistrati tutti a



formulare, anche per il tramite di preliminari incontri con i gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo (v. relativo verbale).

- **22 maggio 2025:** Trasmissione *contributo scritto* recante proposte della dott.ssa Graziella Viscomi, Sostituto Procuratore della Repubblica.
- **16 giugno 2025:** *Riunione con i Vice Procuratori Onorari dell'Ufficio* nel corso della quale è stata discussa la proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 nella parte relativa. Allegate proposte dei V.P.O. comunicate sulla mail istituzionale @giustizia.it in data 17 giugno 2025 (v. relativo verbale).
- **26 giugno 2025:** Comunicazione (prot. num. 2303/2025) della *proposta di progetto organizzativo* per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ai Signori Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, Presidente del Tribunale di Catanzaro, Procuratori Aggiunti della Repubblica, Magistrati professionali, Magistrati onorari.
- **30 giugno 2025:** Con atto Prot. Int. n. 417/2025 del 30 giugno 2025, comunicato in pari data a mezzo mail istituzionale @giustizia, *convocazione dell'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio*, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024, del 23.10.2024 e del 02.07.2025) per l'esame della proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.
- **02 luglio 2025:** Con note, rispettivamente, nn. 2376 e 2377/2025 di prot., trasmesse in pari data a mezzo mail istituzionale @giustizia, veniva *richiesta la riunione ex art. 12, 5° e 6° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura*, al Sig. Presidente del Tribunale di Catanzaro ed al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro.
- **07 luglio 2025:** *Riunione con il Sig. Presidente del Tribunale di Catanzaro*, ai sensi dell'art. 12, 5° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (v. relativo verbale).
- **08 luglio 2025:** *Riunione con i Sigg. Procuratore Generale della Repubblica ed Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro*, ai sensi dell'art. 12, 6° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (v. relativo verbale).
- **14 luglio 2025:** In via preliminare all'assemblea generale e prima del suo inizio, trasmissione *contributo scritto* recante proposte del dott. Saverio Sapia, Sostituto Procuratore della Repubblica.
- **14 luglio 2025:** *Assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio*, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024, del 23.10.2024 e del 02.07.2025) per l'esame della proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (v. relativo verbale).



- **21 luglio 2025:** *Comunicazione del Progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro che si intende adottare ai Signori Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, Presidente del Tribunale di Catanzaro, Procuratori Aggiunti della Repubblica, Magistrati professionali, Magistrati onorari, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro.*
- **22 luglio 2025:** Prot. 0036174.U del 22.07.2025, *Contributo e parere del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.*

Rilevato che, oltre alle interlocuzioni con il Procuratore Generale della Repubblica ed il Presidente del Tribunale di Catanzaro, alle proposte dei dottori Viscomi e Sapia, nonché al contributo e parere del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, non risultano formulate ulteriori proposte e/o contributi.

Evidenziato che non sono pervenute osservazioni da parte dei Procuratori Aggiunti e dei Magistrati dell'Ufficio entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del progetto organizzativo che si intende adottare (21 luglio 2025, scad. 31 luglio 2025), per come attestato dalla Segreteria generale (prot. int. n. 483/2025).

Tutto ciò premesso e ritenuto,

Letto l'art. 12 della Circolare del Consiglio superiore della magistratura sull'organizzazione degli Uffici di Procura del 03 luglio 2024, così come modificata con delibere del 09/10/2024, 23/10/2024 e 02/07/2025.

DISPONE

l'adozione del Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per il quadriennio 2026-2029 Provv. num. 97/2025-Prot. num. 2616/2025 di data 21 luglio 2025.

Dispone, altresì, che il presente decreto sia allegato al Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Provv. num. 97/2025-Prot. num. 2616/2025 di data 21 luglio 2025, per il quadriennio 2026-2029, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto, in uno col Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per il quadriennio 2026-2029 (Provv. num. 97/2025-Prot. num. 2616/2025 di data 21 luglio 2025), sia immediatamente comunicato ai Magistrati dell'Ufficio e venga trasmesso, con separata nota di trasmissione, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro per il parere di rito ed il successivo inoltro al Consiglio superiore della magistratura.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Catanzaro, 01 agosto 2025

IL PROCURATORE DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA

SALVATORE M. CURCIO



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo

Prov. num. 97/2025

Prot. num. 2616/2025

PROGETTO ORGANIZZATIVO



QUADRIENNIO

2026 - 2029

FASI DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE

- A. **06 maggio 2025**: Con atto Prot. Int. n. 280/2025 del 06 maggio 2025, comunicato in pari data a mezzo mail istituzionale @giustizia, convocazione dell'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 12, primo e secondo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024, del 23.10.2024 e del 02.07.2025) e contestuale invito ai Sigg. Procuratori Aggiunti e i Magistrati tutti a formulare, anche per il tramite di preliminari incontri con i gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo.
- B. **12 maggio 2025**: Assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 12, primo e secondo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024 e del 23.10.2024) e rinnovazione invito ai Sigg. Procuratori Aggiunti e i Magistrati tutti a formulare, anche per il tramite di preliminari incontri con i gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo (v. relativo verbale).
- C. **22 maggio 2025**: Trasmissione contributo scritto recante proposte della dott.ssa Graziella Viscomi, Sostituto Procuratore della Repubblica (allegato al verbale dell'assemblea generale dei magistrati del 14 luglio 2025).
- D. **16 giugno 2025**: Riunione con i Vice Procuratori Onorari dell'Ufficio nel corso della quale è stata discussa la proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 nella parte relativa. Allegate proposte dei V.P.O. comunicate sulla mail istituzionale @giustizia.it in data 17 giugno 2025 (v. relativo verbale).
- E. **26 giugno 2025**: Comunicazione (prot. num. 2303/2025) della proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ai Signori Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, Presidente del Tribunale di Catanzaro, Procuratori Aggiunti della Repubblica, Magistrati professionali, Magistrati onorari.
- F. **30 giugno 2025**: Con atto Prot. Int. n. 417/2025 del 30 giugno 2025, comunicato in pari data a mezzo mail istituzionale @giustizia, convocazione dell'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024, del 23.10.2024 e del 02.07.2025) per l'esame della proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.
- G. **02 luglio 2025**: Con note, rispettivamente, nn. 2376 e 2377/2025 di prot., trasmesse in pari data a mezzo mail istituzionale @giustizia, veniva richiesta la riunione ex art. 12, 5° e 6° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura al Sig. Presidente del Tribunale di Catanzaro ed al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro.
- H. **07 luglio 2025**: Riunione con il Sig. Presidente del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 12, 5° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (v. relativo verbale).
- I. **08 luglio 2025**: Riunione con i Sigg. Procuratore Generale della Repubblica ed Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 12, 6° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (v. relativo verbale).

- J. **14 luglio 2025**: In via preliminare all'assemblea generale e prima del suo inizio, trasmissione contributo scritto recante proposte del dott. Saverio Sapia, Sostituto Procuratore della Repubblica (allegato al verbale dell'assemblea generale dei magistrati del 14 luglio 2025).
- K. **14 luglio 2025**: Assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024, del 23.10.2024 e del 02.07.2025) per l'esame della proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (v. relativo verbale).
- L. **21 luglio 2025**: Comunicazione del Progetto organizzativo che si intende adottare per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ai Signori Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, Presidente del Tribunale di Catanzaro, Procuratori Aggiunti della Repubblica, Magistrati professionali, Magistrati onorari, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro.
- M. **22 luglio 2025**: Prot. 0036174.U del 22.07.2025, Contributo e parere del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.
- N. **01 agosto 2025**: Decreto di adozione del Progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (Provv. num. 103/2025-Prot. num. 2756/2025).
- O. **01 agosto 2025**: Comunicazione (prot. num. 2757/2025) del Progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e del relativo Decreto di adozione al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Catanzaro per il prescritto parere, ai sensi dell'art. 12, 10° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura.

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

I.A. Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

I.A.1. Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	0
Procuratori aggiunti	3	0
Sostituti Procuratori	26	2

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica	Curcio Salvatore Maria	Coordinamento DDA Area Ionica (Crotone in via esclusiva) in collaborazione con il P.A. Novelli – Coordinamento DDA Area Tirrenica (Vibo Valentia e Cosenza in via esclusiva) in collaborazione con P.A. Luberto e Pantano – Coordinamento Procura Ordinaria (2° Sezione in collaborazione con P.A. Pantano) – Coordinamento p.p. ex art. 11 cpp (in collaborazione con i PP.AA. Novelli e Pantano), Banca Dati SIDNA/SIDDA, Intercettazioni e rapporti con autorità straniere (in collaborazione con il P.A. Novelli) – Coordinamento trattazione dei p.p. in materia di terrorismo, Misure di Prevenzione, rapporti con i VPO (in collaborazione con P.A. Pantano) – Coordinamento indagini sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza (in collaborazione con P.A. Pantano)
Procuratore Aggiunto	Novelli Giancarlo (Vicario)	Ruolo di Vicario; Collabora con il Procuratore della Repubblica nell'attività della DDA relativamente alla macroarea "Jonica" del Distretto come individuata nel programma, ad eccezione del circondario di Crotone; Collaborazione col Procuratore nei rapporti con le Autorità giudiziarie straniere; Collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti penali ex art. 11 c.p.p., per i reati di competenza della D.D.A.; Collaborazione col Procuratore nella trattazione degli affari relativi alle intercettazioni, anche preventive; Collaborazione col Procuratore nella cura e vigilanza del servizio relativo alla banca dati SIDDA/SIDNA; Cura delle problematiche attinenti al SICP e al rilascio di certificazioni ex art. 335 c.p.p., di concerto con il Procuratore della Repubblica; Coordinamento della materia delle esecuzioni e la vigilanza sul casellario

		giudiziario, nonché dell'ufficio demolizioni; Coordinamento diretto della Sezione numero 5 della Procura Ordinaria.
Procuratore Aggiunto	Luberto Vincenzo	Collaborazione col Procuratore della Repubblica nel coordinamento della trattazione degli affari della D.D.A. relativamente al Circondario di Lamezia Terme della macroarea Tirrenica; Diretto coordinamento della Sezione 3 della Procura Ordinaria; Coordinamento della materia degli affari civili limitatamente alle competenze del P.M. relative alla gestione della crisi di impresa; Collaborazione con il Procuratore della Repubblica nei rapporti con EPPPO; Cura della vigilanza sull'Ufficio corrispondenza e sull'Ufficio Ricezione Atti; Predisposizione dei turni di udienza e dei turni esterni di reperibilità e di disponibilità dei magistrati della Sezione DDA; Cura dell'aggiornamento dell'elenco dei consulenti tecnici e controllo sui provvedimenti di liquidazione emessi dai Sostituti; Cura della sicurezza dei lavoratori di cui al D. L.vo 626/94 e succ. modif.; Cura delle problematiche relative alla sicurezza interna degli uffici della Procura; Collaborazione con il Procuratore della Repubblica nella gestione del parco automezzi e in ordine ai rapporti con l'ufficio manutenzione.
Procuratore Aggiunto	Pantano Giulia	Collaborazione col Procuratore della Repubblica nel coordinamento della trattazione degli affari della D.D.A. relativamente al Circondario di Paola della macroarea Tirrenica; Diretto coordinamento della Sezione 4 della Procura Ordinaria e collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti penali afferenti alla Sezione Ordinaria numero 2; Collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti penali ex art. 11 c.p.p. per i reati di competenza ordinaria; Collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti per i reati contro la personalità dello Stato ed in materia di terrorismo di competenza della Procura Distrettuale Antiterrorismo, sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza; Collaborazione col Procuratore della Repubblica nel coordinamento della trattazione degli affari relativi alle Misure di Prevenzione; Collaborazione con il Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con i Vice Procuratori Onorari ed al loro coordinamento, alla vigilanza sull'espletamento delle loro funzioni, alla predisposizione dei turni di servizio dei V.P.O. in relazione agli affari da questi trattati e del Calendario delle relative udienze; Predisposizione dei turni di udienza e dei turni esterni di reperibilità e di disponibilità dei magistrati della

		Procura Ordinaria; Coordinamento dell'Ufficio Studi e cura della gestione della biblioteca, acquisto di riviste e pubblicazioni; Direzione e coordinamento dell'Ufficio Definizione Affari Semplici; Coordinamento della Sezione VII in materia degli affari civili (con esclusione delle competenze del P.M. relative alla gestione della crisi di impresa affidate al P.A. coordinatore del Settore III) e della volontaria giurisdizione, rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Sostituti Procuratore SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 1</i> MacroArea Tirrenica	Frustaci Annamaria	Circondario di Vibo Valentia <i>Gruppo di lavoro 3: Trattazione p.p. in materia di terrorismo</i>
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 1</i> MacroArea Tirrenica	Buzzelli Andrea Giuseppe	Circondario di Vibo Valentia
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 1</i> MacroArea Tirrenica	Crea Irene	Circondario di Vibo Valentia Designazione per progetto di scambio europeo con la FISCALIA DE HOSPITALET DE LLOBREGAT
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 1</i> MacroArea Tirrenica	Gallo Romano	Circondario di Lamezia Terme
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 1</i> MacroArea Tirrenica	Cubellotti Corrado	Circondario di Cosenza
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 1</i> MacroArea Tirrenica Magistrato in uscita	Valerio Vito	Circondario di Cosenza
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 1</i> MacroArea Tirrenica Magistrato in uscita	Reale Anna Chiara	Circondario di Paola Designazione per progetto di scambio europeo con la FISCALIA DE HOSPITALET DE LLOBREGAT
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 2</i> MacroArea Jonica	Romano Elio	Circondario di Crotona
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 2</i> MacroArea Jonica	Mandolfino Pasquale	Circondario di Crotona
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 2</i> MacroArea Jonica	Riello Alessandro	Circondario di Castrovillari <i>Gruppo di lavoro 3: Trattazione p.p. in materia di terrorismo</i>
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 2</i> MacroArea Jonica	Paparazzo Stefania	Circondario di Castrovillari
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 2</i>	Calcagno Veronica	Circondario di Catanzaro Designazione per progetto di scambio europeo con la

MacroArea Jonica		FISCALIA DE HOSPITALET DE LLOBREGAT
SEZIONE I DDA <i>Gruppo di lavoro 2</i> MacroArea Jonica	Rizza Debora	Circondario di Catanzaro
Sostituti Procuratore Procura Ordinaria	Assumma Domenico	Sezione 2° (Reati contro la P.A.) Sezione 7° Affari Civili: SICID e querele di falso
	Caldarelli Stefania	Sezione 2° (Reati contro la P.A.) Sezione 7° Affari Civili: SICID e querele di falso
	Delcogliano Francesca	Sezione 2° (Reati contro la P.A.) Sezione 7° Affari Civili: SICID e querele di falso
	Peru Silvia	Sezione 2° (Reati contro la P.A.) Sezione 7° Affari Civili: SICID e querele di falso
	Sapia Saverio	Sezione 3° (Reati economici) Trattazione dei procedimenti penali in materia di reati di criminalità informatica e di reati a tutela della riservatezza. <i>Gruppo di lavoro 4:</i> SICID e fallimento, concordato preventivo e interventi del PM nel settore societario e delle procedure concorsuali.
	Ravizza Francesca	Sezione 3° (Reati economici) Trattazione dei procedimenti penali in materia di reati di criminalità informatica e di reati a tutela della riservatezza. <i>Gruppo di lavoro 4:</i> SICID e fallimento, concordato preventivo e interventi del PM nel settore societario e delle procedure concorsuali.
	Viscomi Graziella	Sezione 4° (Fasce Deboli) Sezione 7° Affari Civili: SICID e Iniziative in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e in materia di famiglia pervenute in Procura
	Cacciaguerra Sarah	Sezione 4° (Fasce Deboli) Sezione 7° Affari Civili: SICID e Iniziative in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e in materia di famiglia pervenute in Procura
MAGISTRATI IN ENTRATA	Cozzolino Giuseppe Francesco	Sezione I D.D.A. (con area da assegnare)
	Aliberti Filomena	Sezione I D.D.A. (con area da assegnare)
Lomurno Roberta M.O.T.		Sezione 3° (Reati economici) Trattazione dei procedimenti penali in materia di reati di criminalità informatica e di reati a tutela della riservatezza. <i>Gruppo di lavoro 4:</i> SICID e fallimento, concordato preventivo e interventi del PM nel settore societario e delle procedure concorsuali.
Petillo Marco M.O.T.		Sezione 4° (Fasce Deboli) Sezione 7° Affari Civili: SICID e Iniziative in materia

		di amministrazione di sostegno, interdizione e in materia di famiglia pervenute in Procura
Caracciolo Maria M.O.T.		Sezione 4° (Fasce Deboli) Sezione 7° Affari Civili: SICID e Iniziative in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e in materia di famiglia pervenute in Procura

I.A.2. Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	Organico	Vacanti
Vice Procuratore Onorario	28	10

Funzione	VPO	Unità organizzativa
Vice Procuratore Onorario	Agnellini Giovanna Claudia	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Campise Marisa	UDAS – Udienze
	Ceravolo Rosamaria	Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Comito Maria	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Cottu Pinuccia	Udienze – Ufficio esecuzioni penali
	Elevato Vincenzo	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Filosa Lorella	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Lombardo Rosetta	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Maletta Elisabetta	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Mancuso Giovanni	Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Renda Letizia Maria	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Russo Vittoria	Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Santo Cinzia	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
Scalzi Tommaso	Udienze – Attività di supporto ai magistrati	
Serafini Rosanna	Udienze – Attività di supporto ai magistrati	

	Stillo Antonio Domenico	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Sutera Sardo Edmondo	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Zicchinella Anna Cinzia	UDAS – Udienze

I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo

Inquadramento	Organico	Vacanti
Direttore	6	2 (applicati)
Funzionario Giudiziario	15	0
Funzionario Informatico	1	1
Funzionario Contabile	1	1
Cancelliere Esperto	16	0
Assistente Informatico	2	2 (applicati)
Assistente Contabile	1	0
Assistente Giudiziario	26	9
Operatore Giudiziario	28	0
Operatore Data Entry	13	
Operatore a Tempo parziale	21	
Conducente di automezzi	15	8
Ausiliario	12	7

I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie

La Procura di Catanzaro si è trasferita presso una nuova sede, in un immobile della superficie lorda di circa 6.000 mq (Palazzo storico – ex Monastero del 1400- dislocato su tre livelli e un corpo esterno, con giardini, parcheggi delle autoblindate e archivi) con una impiantistica complessa e all'avanguardia.

Nell'anno 2021 si è proceduto al rinnovo inventariale degli arredi che sono confluiti nel nuovo sistema unico integrato, denominato INIT.

L'Ufficio ha contestualmente curato la dismissione degli arredi non più utilizzabili o riusabili.

Alla data odierna, per la categoria arredi, risultano 444 beni mobili, per un valore netto residuo pari ad €. 157.860,92 (valore di capitalizzazione €. 683.290,06), e 2610 beni durevoli per un valore netto residuo pari ad €. 225.367,35 (valore di capitalizzazione €. 705.192,48).

Per ciò che concerne, invece, le dotazioni informatiche, presso i magistrati, i Vice Procuratori Onorari, gli uffici e le segreterie, sono inventariati 419 personal computer (di cui 25 in attesa di eliminazione), 101 scanner (di cui 6 in attesa di eliminazione) e 206 stampanti (di cui 6 in attesa di eliminazione).

Tutti i Magistrati dell'Ufficio hanno a disposizione un pc portatile ed apparecchi di video-ripresa, di facile utilizzo.

I Vice Procuratori Onorari sono assegnatari di 2 soli pc desktop per mancanza di disponibilità; l'Ufficio, pertanto, in data 5-5-2025 (prot. 1691/2025) ha richiesto al Ministero la fornitura di n. 18 computer da assegnare ai Vice Procuratori Onorari.

L'Ufficio ha, inoltre, in uso n. 45 fotoriproduttori, tutti installati in rete e con funzione di stampante e scanner, disponibili per il tramite di apposita convenzione di noleggio stipulata dal Ministero della Giustizia.

La inadeguatezza delle dotazioni è stata più volte segnalata al CISIA di Napoli che ha fatto pervenire, negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, le seguenti forniture:

Anno 2021

N. 24 PC PORTATILI – LATITUDE 5300
N. 17 PC PORTATILI – MOD. THINBOOK 15-IML
N. 17 PC PORTATILI – ACER TRAVEL MATE 215 52
N. 8 WEBCAM EN-DB-HD02 E 8 CASSE VULTECH – MOD SP 340

Anno 2022

N. 1 PC PORTATILE + MONITOR 23,8 LENOVO + MASTER DISK + MINI USB (RETE POTENTE)
N. 39 MONITOR HANNSPREE
N. 1 TABLET MICROSOFT SURFACE 7+
N. 3 SCANNER BROTHER ADS4300N

FORNITI DAL MINISTERO PER SALA CONFERENZE

- 5 TV SALA CONFERENZE
- 6 CASSE ACUSTICHE
- 4 MICROFONI
- 3 TELECAMERE

Anno 2023

N. 8 PC PORTATILI + MONITOR + MASTER DISK + MINI DOCK USB (PER MAGISTRATI ORDINARI)
N. 6 MONITOR 32'' HANNSPREE
N. 5 PC PORTATILI LENOVO THINKBOOK 14S-G2 + MONITOR
N. 27 SCANNER PANASONIC MOD.KV SL 1056
N. 1 PC PORTATILE LENOVO THINKPAD (PER LA SALA DI VIDEOCONFERENZA)
N. 1 STAMPANTE – BROTHER – MFC L6800DW (PROGETTO EDC)
N. 13 PC PORTATILI LENOVO THINKBOOK 14S-G2 + MONITOR + DOCKING STATION
N. 1 PC DESKTOP LENOVO M75T-G2 + MONITOR

Anno 2024

N. 1 PC PORTATILI LENOVO THINKBOOK 13S-G2 + MONITOR
N. 1 SCANNER KODAK MOD.S3100F
N. 1 PC PORTATILI LENOVO THINKBOOK 13S-ITL + MONITOR + DOCKING STATION

SISTEMA VIDEO CONFERENZA "CISCO"

N. 2 SERVER CISCO UCS C220 M6 (VERSIONE PRECONFIGURATA CMS 1000 M6)
N. 32 DISPOSITIVI PERSONALI: CISCO DESK PRO CS-DESKPRO-K9
N. 12 DISPOSITIVI DA SALA CON MONITOR INTEGRATO CISCO BOARD PRO75 G2
N. 3 DISPOSITIVI DA SALA SENZA MONITOR INTEGRATO CISCO ROOM KIT PRO

I Pc forniti nel corso degli anni non hanno, tuttavia, permesso la sostituzione di tutti gli apparecchi obsoleti o non più performanti.

Gli apparecchi portatili forniti, poi, non risultano sempre funzionali alle esigenze di ufficio, mancando di lettore dvd e presentando un numero insufficiente di porte USB. Gli apparecchi, inoltre, presentano problemi di memoria e di compatibilità con altro materiale hardware e le batterie spesso vanno in avaria.

Tra le risorse tecnologiche a disposizione della Procura vi sono, altresì:

a) la Rete Ponente, allocata presso la segreteria della DDA, che è una rete di comunicazione "protetta" utilizzata per la trasmissione di comunicazioni riservate indirizzate al Centro Comunicazioni Classificate istituito presso la Segreteria di Sicurezza del Ministero della Giustizia o indirizzate ad altri uffici del Ministero della Giustizia muniti di postazione CIS- Rete Ponente (Corti di Appello, Procure Generali, Procure Distrettuali, DAP e, recentemente, anche diverse Case di Reclusione).

La strumentazione tecnica è costituita da un PC portatile Lenovo, da un Monitor Thinkvision (a supporto e in ausilio per problemi al Monitor del portatile) al quale viene collegata una chiavetta contenente una scheda denominata KD03-TS, da una stampante Kyocera ECOSIS P13150DN dedicata e da uno scanner Fujitsu. La scheda KD03-TS permette di criptare il messaggio di posta elettronica;
b) il sistema criptato EDC (Enciphering/Deciphering Code), allocato presso la Segreteria della D.D.A.

Si tratta di un sistema per la trasmissione di materiale classificato fino a 'Riservato' attraverso i canali di comunicazione ordinari.

Il sistema criptato EDC garantisce la riservatezza delle comunicazioni con il Servizio Centrale di Protezione e la Commissione centrale ex art. 10 I. 82/1991 afferenti a collaboratori e testimoni di giustizia.

Nella rete E.D.C. sono inseriti, oltre al Servizio di Protezione, la D.N.A., la Commissione Centrale, le Procure Distrettuali, i N.O.P., il Ministero dell'Istruzione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza, la Direzione Centrale Anticrimine, la Direzione Investigativa Antimafia.

La strumentazione tecnica è costituita da un PC portatile Dell, da un Monitor Hannspree 32", da un PC portatile Lenovo Thinkbook, corredato da una Pen Drive da 126 GB e una stampante multifunzione Brother L6800DW dedicata, nonché da un lettore CD/DVD da esterno Hewlett Packard Enterprise contenente un software che consente la cifratura e la decifrazione dei documenti trasmessi e ricevuti;

c) il sistema di videoconferenza criptata CISCO, attivato da giugno 2024, mediante dispositivi CISCO forniti ad ogni Procura Distrettuale. Alla Procura di Catanzaro sono stati consegnati due dispositivi. Attraverso l'apparecchiatura fornita è possibile tenere riunioni in videoconferenza tra la DNA e le DDA o tra le singole DDA con elevati livelli di sicurezza ed efficienza, con l'aggiunta di un ulteriore PC.

Per quanto attiene le risorse finanziarie, si riportano, di seguito, le assegnazioni relative alla Procura della Repubblica ed alla Direzione Distrettuale Antimafia per l'esercizio finanziario 2024.

PROSPETTO RISORSE FINANZIARIE ANNO 2024

CAPITOLO DI SPESA	ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	ESERCIZIO FINANZIARIO	SOMMA RESIDUA
1451.22 - SPESE DI UFFICIO	12.416,37 €	12.413,50 €	2024	2,87 €
1451.21 - CARTA	14.334,08 €	14.326,33 €	2024	7,75 €
1451.14 - TONER E DRUM	8.663,79 €	8.651,02 €	2024	12,77 €
1451.14 - MAT. IGIENICO SANITARIO	2.310,34 €	2.295,78 €	2024	14,56 €
1451.19 - SPESE POSTALI	0,00 €	0,00 €	2024	0,00 €
1402.03 - STRAORDINARIO ART. 11 D.L. 320/87	30.000,00 €	ANCORA DA PAGARE	2024	ANCORA DA PAGARE
1402.03 - STRAORDINARIO ART. 37 D.L. 98/2011	6.348,19 €	6.333,24 €	2024	14,95 €
1402.03 - STRAORDINARIO ELETTORALE	1.735,36 €	ANCORA DA PAGARE	2024	ANCORA DA PAGARE
1451.20 - ESERCIZIO AUTOMEZZI	0,00 €	0,00 €	2024	0,00 €
1451.30 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	760,27 €	760,27 €	2024	0,00 €
7211 - MANTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00 €	0,00 €	2024	0,00 €

PROSPETTO RISORSE FINANZIARIE D.D.A. ANNO 2024

CAPITOLO DI SPESA	ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	ESERCIZIO FINANZIARIO	SOMMA RESIDUA
1451.43 - SPESE DI UFFICIO	48.000,00 €	39.000,79 €	2024	9,64 €
1451.43 - SPESE MATERIALE INFORMATICO		8.989,57 €		
1451.43 - CARTA	22.000,00 €	21.988,06 €	2024	11,94 €
1451.43 - TONER E DRUM	0,00 €	0,00 €	2024	0,00 €
1451.43 - PUBBLICAZIONI	2.500,00 €	2.479,50 €	2024	20,50 €
1402.03 - STRAORDINARIO	110.000,00 €	106.583,77 €	2024	3.416,23 €
1451.20 - ESERCIZIO AUTOMEZZI	64.000,00 €	38.712,71 €	2024	25.287,29 €
1451.30 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	34.000,00 €	29.726,58 €	2024	4.273,42 €

7211 - MANTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	6.080,64 €	6.080,64 €	2024	0,00 €
--	------------	------------	------	--------

Per quanto riguarda le **banche dati**, l'Ufficio è così organizzato:

1. ANPR:

L'Anagrafe Nazionale della popolazione residente è la banca dati costituita dal Ministero dell'interno nella quale confluiscono i dati degli Uffici Anagrafe, ad oggi della quasi totalità dei Comuni Italiani. L'accesso è concesso al personale amministrativo, per l'estrazione di dati rilevanti per il processo penale ovvero per gli adempimenti amministrativi di competenza di singoli uffici della Procura. Le utenze vengono attivate previa designazione del personale autorizzato con decreto dal Capo dell'Ufficio.

2. Banca dati SIDDA – SIDNA:

La Banca Dati della Procura distrettuale di Catanzaro, istituita ai sensi dell'art. 117, comma 2- bis, c.p.p., costituisce articolazione funzionale della Banca Dati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. In essa sono inseriti gli atti e le informazioni relativi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., ai procedimenti di prevenzione di cui agli artt. 4 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché alle segnalazioni dei cd. "reati spia" di fenomeni di criminalità organizzata e terroristica trasmesse anche da altri Uffici giudiziari e dai servizi di polizia giudiziaria rilevanti per la completezza e la tempestività delle investigazioni e l'efficacia del coordinamento investigative.

La responsabilità e la direzione della Banca Dati sono del Procuratore della Repubblica, che può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al Procuratore Aggiunto che collabora alle funzioni di coordinamento della D.D.A., anche ai fini della responsabilità per il trattamento dei dati ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dal D.P.R. 26 luglio 1995 n. 319. In tal caso, il Procuratore aggiunto delegato alla Banca Dati opera nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e delle direttive date dal Procuratore della Repubblica.

L'esercizio da parte del Procuratore della Repubblica del potere di delega non preclude il diretto esercizio delle funzioni delegate, previa informazione al Procuratore Aggiunto delegato alla Banca Dati.

Alla Banca Dati sono preposti agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria della Procura, i quali provvedono, secondo le direttive e il controllo del Procuratore distrettuale della Repubblica alle attività di inserimento delle informazioni, alla loro analisi ed all'attività di ricerca rilevante ai fini dell'esercizio delle attribuzioni processuali dell'Ufficio.

I Magistrati della Direzione distrettuale antimafia sono collegati in rete alla Banca Dati, mediante apposita stazione di lavoro, a soli fini di consultazione degli atti in essa contenuti.

Con decreto del Procuratore della Repubblica n. 32/2024 del 14 marzo 2024 è stato istituito il 2° gruppo di lavoro intersezionale "sui delitti di cui all'art. 371 – bis, comma 4-bis c.p.p." (divenuto con il presente programma organizzativo "gruppo sui reati di criminalità informatica e a tutela del diritto alla riservatezza) a cui è associata una partizione della Banca Dati SIDDA-SIDNA denominata "Circuito Cybersicurezza" a cui sono abilitati ad accedere i magistrati facenti parte del gruppo competente a trattare tali fattispecie di reato e i relativi analisti.

Sono abilitati all'accesso alla Banca dati SIDDA-SIDNA, oltre al Procuratore della Repubblica:

- il Procuratore Aggiunto che, unitamente al Procuratore della Repubblica, collabora nella cura e vigilanza del servizio relativo alla banca dati SIDDA/SIDNA;
- i Procuratori Aggiunti che collaborano al coordinamento delle rispettive aree della Direzione Distrettuale Antimafia;

- il Procuratore Aggiunto che cura la trattazione dei procedimenti per i reati contro la personalità dello Stato ed in materia di terrorismo di competenza della Procura Distrettuale Antiterrorismo, nonché dei reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza (*Cyber-security*);
- i magistrati assegnati alla Direzione Distrettuale Antimafia;
- i magistrati assegnati alla trattazione dei procedimenti per i reati contro la personalità dello Stato ed in materia di terrorismo di competenza della Procura Distrettuale Antiterrorismo;
- i magistrati assegnati alla trattazione dei procedimenti per reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza (*Cyber-security*).

Gli analisti (Personale di Polizia Giudiziaria) assegnati alla Banca Dati sono:

- n. 4 analisti presso la Struttura centrale della Banca Dati (tutti appartenenti alla Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica);
- n. 1 assistente tecnico applicativo (ATEA) presso la Struttura centrale della Banca Dati.

L'attivazione o la revoca delle credenziali di accesso alla Banca Dati SIDDA/SIDNA viene richiesta dal Procuratore della Repubblica alla Direzione Nazionale Antimafia che procede altresì ad una verifica semestrale delle stesse.

3. SIDET (Servizio Informativo Detenuti):

È l'applicativo, gestito dall'Amministrazione Penitenziaria, attraverso il quale è possibile acquisire una certificazione sull'attuale stato di detenzione di un soggetto e sui periodi di detenzione sofferti in precedenza, in uso all'Ufficio Esecuzioni penali ed alle Segreterie P.M.

Le singole abilitazioni vengono concesse con provvedimenti individuali a firma del Procuratore della Repubblica.

Tutti i magistrati hanno inoltre accesso agli strumenti di ricerca giuridica ed in particolare modo alle banche dati **Italgjureweb** e **DeJure**, tramite le quali è possibile consultare le massime, sentenze e relazioni civili e penali della Cassazione - massime e sentenze della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, - schede bibliografiche di dottrina giuridica - sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo - leggi statali, regionali ed europee.

I.A.5 Accesso alle banche dati

Rinviando a quanto già indicato nel § I.A.4, va aggiunto che l'accesso ai sistemi informatici presenti nei data center in uso alla Procura della Repubblica avviene tramite profili caratterizzati da username e password (password con i previsti criteri di complessità e non ripetibilità), che sono registrati nel dominio nazionale ADN del Ministero della Giustizia; l'utenza ADN prevede il cambio della password obbligatoriamente ogni 180 giorni.

L'autenticazione dell'utente avviene direttamente su Active Directory e ad ogni utente è associato un profilo definito all'interno dell'applicativo stesso. Tutti gli accessi agli applicativi vengono tracciati e registrati in appositi files, c.d. "log applicativi", sottoposti a copia e archiviazione.

L'accesso ai documenti avviene unicamente tramite gli applicativi e le politiche di profilazione degli utenti adottate dall'ufficio.

Ogni applicativo informatico è accessibile solo mediante l'inserimento delle credenziali ADN (nome utente e password) rilasciate al personale abilitato; i PC sono collegati con la rete del dominio giustizia e sono installati appositi programmi antivirus secondo le indicazioni della DGSIA

Le singole abilitazioni vengono concesse con provvedimenti individuali a firma del Procuratore della Repubblica. Per la PG, di regola la richiesta viene formulata dal PM di riferimento in calce al decreto di assegnazione, si procede poi a predisporre la modulistica che viene trasmessa al Procuratore per la firma.

Con riferimento alle profilature degli applicativi informatici SICP, CONSOLLE Penale e TIAP Document@, le misure attualmente vigenti sono improntate ad una stretta sinergia tra l'attività svolta e la relativa abilitazione dell'applicativo di riferimento.

Con specifico riferimento al Sistema informativo della Cognizione Penale SICP, sono previsti i seguenti profili:

- 1) profilo Procuratore (consente di visualizzare tutti i procedimenti dell'ufficio, compresi quelli totalmente o parzialmente segreti e gli "inattivi", cioè i fascicoli per i quali vi sia stata una riunione o un trasferimento) che spetta al Procuratore della Repubblica;
- 2) profilo Magistrato Ufficio (consente di visualizzare tutti procedimenti dell'ufficio, compresi gli inattivi e quelli per i quali è stato disposto un cambio delega, con esclusione di quelli segreti e degli elementi segreti di procedimenti delegati ad altro magistrato) che spetta ai Procuratori Aggiunti ed ai Sostituti Procuratori;
- 3) Profilo Segreterie (consente la visibilità e la gestione del ruolo del Magistrato cui l'unità di personale amministrativo è assegnata, inclusi i fascicoli in co-assegnazione e gli inattivi) che spetta al personale amministrativo assegnato alla Segreteria dei Magistrati;
- 4) Profilo di Registro Generale (consente la gestione e la visibilità di qualsiasi procedimento tranne i segreti) che spetta alle segreterie del Procuratore della Repubblica, dei Procuratori Aggiunti, al personale addetto al Registro generale, al personale dell'U.S.P.D., all'Ufficio Ricezione Atti, all'Ufficio Dibattimento, al Funzionario responsabile dell'U.C.I. e ad un funzionario dell'Ufficio Liquidazioni;
- 5) Profilo All, (consente la massima operatività e la stessa manutenzione dell'intero registro delle notizie di reato) che spetta ai funzionari dell'Ufficio REGE.

In particolare, quanto alla profilazione SICP del personale amministrativo:

- il personale delle Segreterie dei Sostituti Procuratori, sia per la Procura Ordinaria che per la DDA, è profilato per l'Applicativo SICP con "Profilo Magistrato" che consente di visualizzare i procedimenti dei quali il Magistrato risulti assegnatario o co-assegnatario, anche segreti.

- il personale delle Segreterie Centralizzate di supporto ai P.M. della Procura Ordinaria, appartenente al profilo del Funzionario Giudiziario e del Cancelliere Esperto è profilato in SICP con associazione ai ruoli di tutti i magistrati della Procura Ordinaria;

- il personale delle Segreterie Centralizzate di supporto ai P.M. della Procura Ordinaria, appartenente al profilo dell'assistente e dell'operatore giudiziario è profilato in SICP con associazione ai ruoli di tutti i magistrati di riferimento della Segreteria Centralizzata.

Per quanto riguarda il sistema Tiap-document@, le attuali profilature, consentono la visibilità del fascicolo al Magistrato assegnatario o coassegnatario del procedimento ed ai componenti della segreteria allo stesso assegnati.

La visibilità è consentita senza limitazioni (salvo che per quanto riguarda la partizione riservata all'Archivio Riservato Intercettazioni), a tutti coloro che abbiano l'accesso al sistema, all'esito dell'inserimento nel fascicolo informatico di uno degli atti, c.d. liberalizzanti, tra i quali l'avviso ex art. 415 -bis c.p.p., il decreto di archiviazione e gli atti di esercizio dell'azione penale.

Per il personale delle Segreterie Centralizzate, è previsto un profilo di gestione dei fascicoli assegnati a tutti i magistrati della centralizzata.

Per il personale delle Segreterie dei singoli Sostituti, con riferimento sia all'Applicativo TIAP-document@ che alla partizione Archivio Riservato@, è previsto un profilo di gestione dei fascicoli assegnati al magistrato di riferimento.

Con riferimento, invece, alle profilature relative all'applicativo Consolle Area Penale, i criteri sono i seguenti:

- 1) Profilo Procuratore (consente di visualizzare tutti i procedimenti dell'ufficio): spetta al Procuratore della Repubblica;
- 2) Profilo Procuratore Aggiunto (consente di visualizzare tutti i procedimenti assegnati ai Sostituti Procuratori dei gruppi di lavoro coordinati): spetta ai Procuratori Aggiunti;

3) Profilo Magistrato Ruolo (consente di visualizzare i soli procedimenti dei quali risulti assegnatario): spetta ai Sostituti Procuratori della Repubblica.

4) Profilo Segreteria Ruolo (consente di visualizzare i soli procedimenti dei quali risulti assegnatario il magistrato di riferimento, tanto con riferimento al modulo statistico che al modulo Giada2): spetta al personale amministrativo assegnato alle Segreterie

5) Profilo Segreteria Sezione (consente di visualizzare i procedimenti dei quali risulti assegnatari i Magistrati appartenenti ai gruppi di lavoro coordinati dal Procuratore Aggiunto, tanto con riferimento al modulo statistico che al modulo Giada2): spetta al personale amministrativo assegnato alle Segreterie dei Procuratori Aggiunti.

Per quanto riguarda l'applicativo APP, con decreto del Procuratore della Repubblica, si è disciplinata la profilazione degli utenti con associazione dei modelli di utenza standard proposti dal DGSIA al personale della Procura della Repubblica di Catanzaro.

In particolare:

- per il Procuratore della Repubblica ed i Procuratori Aggiunti si è utilizzato il profilo standard "procuratore";
- per i Sostituti Procuratori, il profilo standard "magistrato";
- per il personale di P.G. presso le Segreterie dei P.M. e presso l'Ufficio UCI, il profilo "Utenti di segreteria o collaboratore del magistrato" (incluse le funzioni relativi alle intercettazioni);
- per il personale Amministrativo, il profilo "Utenti di segreteria o collaboratore del magistrato";
- per il Personale Amministrativo addetto al casellario, profilo "Operatore di sportello".

Con decreto si è disciplinata la prima profilazione delle utenze di magistrati, segreterie e polizia giudiziaria

Analogamente, si è disposta la profilazione dei Vice Procuratore Onorari, con profilo non collegato ad utenza SICP e abilitazione delle funzioni standard di "collaboratore del magistrato", con collegamento del profilo ai ruoli dei Procuratori Aggiunti per la materia PRONTA DEFINIZIONE.

Con riferimento alle profilazioni APP assegnate al personale di segreteria è stata prevista:

- l'associazione degli utenti in servizio presso le segreterie dei Sostituti Procuratori al solo ruolo del PM di riferimento;
- l'associazione degli utenti in servizio presso le segreterie centralizzate a tutti i ruoli dei PM che afferiscono a detta segreteria.

I.B Analisi del contesto esterno

I.B.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)

Deve rilevarsi che la Procura di Catanzaro ha competenza su un territorio molto vasto, storicamente sede di agguerrite e pericolose associazioni di tipo mafioso a matrice 'ndranghetistica dedite principalmente ad attività estorsiva, controllo degli appalti, narcotraffico internazionale su scala mondiale, omicidi, traffici, anche internazionali, di armi.

Le indagini finora svolte hanno dimostrato peraltro che la criminalità organizzata controlla largamente il territorio, imponendo vessazioni e taglieggiamenti, inquinando le attività economiche-produttive e condizionando l'azione amministrativa degli enti pubblici, vanificando ed ostacolando i programmi di sviluppo e di progresso dell'economia e della società civile.

Ne consegue l'analisi secondo la quale buona parte di quella che viene definita "criminalità comune" agisce, spesso, nella commissione di singoli reati (furti, estorsioni, rapine, danneggiamenti, incendi, avvertimenti intimidatori) sotto il diretto controllo o comunque con il consenso tacito della c.d criminalità organizzata, sicchè chi si rende responsabile delle predette azioni delittuose viene a

collocarsi in un rapporto di soggezione/vassallaggio o di ausiliarietà rispetto alla criminalità organizzata.

Alla luce di ciò, molti dei reati commessi nel circondario, assumono la veste dei c.d “reati spia”, quelli cioè che, sulla base di elementi concreti, risultano sintomatici di condotte ed attività con finalità mafiose.

Il primo spunto di riflessione che la realtà catanzarese offre, quindi, attiene alla pervasiva presenza della criminalità organizzata di tipo ndranghetistico.

Il quadro delineato depone univocamente per un territorio che necessita di un costante controllo delle molteplici manifestazioni di criminalità e di un impegno assiduo sul piano del controllo della legalità, nelle materie di competenza della Procura ordinaria, con inevitabili effetti positivi che si risolvono in una azione di sostegno indiretto dell’iniziativa della Dda.

In questo contesto, i rapporti con la Sezione della Direzione Distrettuale Antimafia devono essere sempre improntati alla massima collaborazione, nel reciproco rispetto delle rispettive attribuzioni, anche attraverso la disponibilità dei magistrati della Procura ordinaria ad essere eventualmente applicati in procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dall’art 51 comma 3 bis c.p.p., con riferimento a notizie di reato di pertinenza del distretto.

Una particolare attenzione è stata riservata alla Sezione dei reati contro la pubblica amministrazione ed altri, spesso connessi con l’azione o omissione di quest’ultima, quali urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli appalti pubblici.

Peraltro, nel circondario di Catanzaro, è localizzata la sede della Regione oltre che degli Enti pubblici territoriali e in particolare della Giunta Regionale e degli Enti strumentali della Regione Calabria.

In questa Sezione, caratterizzata anche da elevato tecnicismo, si è operato sensibilizzando massimamente la polizia giudiziaria operante sul territorio, affinché si acquisissero profili di competenza, in punto di qualità delle indagini, in modo da conseguire risultati importanti di controllo della legalità nell’azione della pubblica amministrazione.

Sono state svolte indagini in tema di assenteismo, abuso in atti di ufficio (fino alla sua abrogazione) e sulla gestione di appalti e concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego da parte degli enti locali, sulla gestione degli immobili dell’Aterp, su vari Comuni in relazione al rilascio di permessi di costruire e concessioni; in ordine al reato di peculato nell’accaparramento di denaro pubblico distratto dai fini per i quali esso risultava erogato o di beni dell’Amministrazione (che sono aumentate negli anni di riferimento).

Svariati sono stati i procedimenti di corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio) e concussione, diffuse nel territorio catanzarese, come in altre aree di Italia, ma con caratteristiche più marcate per combinazione di fattori culturali, strutturali e criminali, che rendono il territorio particolarmente vulnerabile a questo tipo di reati.

Nel territorio catanzarese, poi, è un problema serio e diffuso soprattutto lungo le coste, quello delle occupazioni demaniali abusive che riguarda l’utilizzo illegale di aree pubbliche in particolare le spiagge dei litorali. Non sono stati rari i casi in cui privati, aziende o enti hanno utilizzato beni pubblici senza autorizzazione, senza concessione legale o oltre i limiti concessi. La Guardia Costiera è stata sollecitata a segnalare le situazioni di illegalità, tanto che la repressione è stata sempre attuata con l’adozione di misure cautelari reali ovvero il sequestro di aree del demanio marittimo abusivamente occupate da titolari di concessioni balneari. In qualche circostanza è anche emerso che le amministrazioni comunali addirittura abbiano assecondato le condotte che costituivano patente violazione degli obblighi connessi alle concessioni demaniali.

Può poi confermarsi il dato investigativo che la Calabria è tra le regioni interessate dal maggiore numero di reati ambientali, dalla gestione illecita di rifiuti, all’inquinamento idrico e scarichi abusivi¹,

¹ Iscrizioni per art 137 decreto legislativo 156/2006: nel periodo 4 ottobre 2021- 4 ottobre 2022 nr 28 procedimenti, di cui nr 25 a mod 21 e nr 3 a mod 44; nel periodo 4 ottobre 2022-4 ottobre 2023, nr 45 di cui nr 43 a mod 21 e nr 2 a mod 44; nel periodo 4 ottobre 2023-4 ottobre 2024, nr 63 di cui nr 59 a mod 21 e nr 4 a mod 44.

agli incendi boschivi, soprattutto durante la stagione estiva. Sono stati molto intensificati infatti gli sforzi della polizia giudiziaria per combattere tali tipologie di reati, attraverso sequestri e arresti.

Non può poi essere sottaciuto il rilievo distrettuale delle competenze della 3° Sezione (reati economici: reati fallimentari, societari, finanziari e contro il patrimonio limitatamente a usura, estorsioni, riciclaggio e rapine, truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, reati informatici), soprattutto per quanto attiene ai reati informatici che ha comportato un impressionante aumento del numero dei procedimenti iscritti.

Alto e costante è stato il numero dei procedimenti iscritti per accessi abusivi a sistema informatico o telematico, in qualche occasione anche da parte di pubblici ufficiali e esercenti servizi pubblici e, in questi casi, all'esito delle stesse sono stati adottati provvedimenti cautelari.

Nella gestione di queste indagini spessissimo si è fatto ricorso alla competenza specifica della Polizia Postale.

Elevato è stato il contrasto all'evasione fiscale, diffusa in Calabria, perché il reddito medio non è elevato ed il tasso di disoccupazione resta alto, spingendo molti a non dichiarare i propri guadagni, essendo percepite spesso le tasse come peso, ma anche perché la 'ndrangheta gestisce e controlla molte attività economiche in nero e spesso favorisce ed impone l'evasione fiscale come parte del sistema, con la conseguenza che molte imprese, che operano fuori dalle regole fiscali, ottengono vantaggi competitivi.

Sono stati perseguiti i reati di dichiarazione infedele, i reati di emissione e uso di fatture per operazioni inesistenti, l'illecito conseguimento di crediti di imposta, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ed indebite compensazioni.

Peraltro, nel territorio catanzarese, per la presenza della 'ndrangheta (che esercita un potere sull'economia locale), per le difficoltà connesse all'accesso al credito legale e per la sfiducia nutrita verso lo Stato che viene percepito come distante e anche inefficace nel sostegno economico ai cittadini, per la crisi economica e per le poche opportunità, molti cercano denaro in modo urgente e fuori dai canali legali, rivolgendosi a usurai (talvolta legati alla criminalità) che si presentano come una "soluzione rapida" ai problemi finanziari. Anche verso l'usura, forma di illegalità odiosa, l'Ufficio ha esercitato forme di contrasto.

Inoltre, l'economia di Catanzaro presenta una struttura imprenditoriale diversificata, con una predominanza del settore terziario ed una significativa presenza nei settori manifatturiero e agricolo. La maggior parte delle imprese, poi, come nella Regione, sono ditte individuali. Svitati sono stati i procedimenti in cui sono stati contestati reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, che derivano da comportamenti intenzionalmente illeciti messi in atto da soci, amministratori o dirigenti di azienda, con l'obiettivo di trarne un vantaggio personale o di occultare una crisi imminente, attraverso la sparizione di beni (talvolta ceduti ad aziende amiche o familiari a prezzi irrisori) per evitare di pagare i creditori, bilanci truccati, operazioni fittizie, fatturazioni false, creazione di passività fittizie, prelievi illeciti (sotto forma di stipendi eccessivi, rimborsi non giustificati, prestiti mai restituiti), operazioni compiute poco prima della dichiarazione di fallimento per svuotare le aziende.

Intensa è stata ancora l'attività di contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, il cui numero di procedimenti è aumentato negli anni, tanto da riconsiderare l'assegnazione alla Sezione III della fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p., in precedenza assegnata "a pioggia" (Sezione V).

Hanno registrato, nel corso del quadriennio, invece una diminuzione i reati di rapina ed estorsione; in leggero, ma costante, aumento i furti in abitazione e in deflessione, limitatamente all'ultimo anno, i furti aggravati.

Non si è trascurato il contrasto verso i reati di esercizio abusivo del gioco e delle scommesse, privi dell'autorizzazione dello Stato o in violazione delle regole previste, attraverso centri scommesse non autorizzati collegati a piattaforme estere, sale giochi illegali con slot machine manomesse o scommesse clandestine su eventi sportive o corse. Atteso che i giochi d'azzardo illegali producono profitti enormi e rapidi, spesso non tracciabili e che in molti piccoli centri c'è una forte richiesta di gioco, anche per disperazione economica, la ndrangheta è fortemente coinvolta nel settore delle scommesse, sia legali che illegali, perché utilizza i canali per riciclare il denaro sporco, controllare il territorio economicamente e infiltrarsi nell'economia legale

Si è registrato poi un particolare attenzionamento verso le situazioni di maltrattamenti e/o reati contro fasce deboli che, sono aumentate complessivamente. L'incremento dei procedimenti della IV Sezione (reati c.d. fasce deboli, che si caratterizza, oltre che per il rilievo distrettuale, anche per l'urgenza degli adempimenti connessa ai reati attribuiti, con vittime vulnerabili, di genere, in ambito domestico e contro i minori.) è dimostrativo della peculiare attenzione ai reati contro le c.d. "vittime vulnerabili", anche da parte delle forze dell'ordine, nonché della maggiore inclinazione alla denuncia da parte delle persone offese.

La polizia giudiziaria è stata fortemente sensibilizzata sul tema: sia attraverso l'adozione della direttiva protocollo nr 1425 protocollo del 15 aprile 2022, sia attraverso conferenze presiedute dal P.A. coordinatore del Settore IV, che si sono svolte in data 24 maggio 2023 e 20 maggio 2025, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro sul tema "istruzioni operative per la polizia giudiziaria" con la finalità di rendere tendenzialmente uniforme l'operato della polizia giudiziaria sin dal primo intervento, assicurando un adeguato inquadramento probatorio della vicenda, al momento della richiesta di aiuto della vittima -o di altri soggetti- e di accesso al luogo del fatto²), sicché sia i Carabinieri che la Polizia di Stato non solo danno sistematicamente priorità alle indagini urgenti in materia di "fasce deboli", ma trasmettono in tempi ristrettissimi una notizia di reato tendenzialmente "completa", così consentendo all'Ufficio di dare risposte cautelari molto più efficaci perché estremamente rapide

L'introduzione della nuova normativa (e delle sue successive modifiche), in uno con il lavoro di sensibilizzazione operato in ausilio ai vari sportelli anti violenza, con i servizi sociali, da parte sia delle Forze dell'Ordine che della Procura, ha consentito di attuare un efficace contrasto del fenomeno perché si è assistito ad un aumento delle denunce da parte delle vittime di tali reati, cui è indubbiamente conseguita una larga applicazione di misure cautelari, garantendo effettiva tutela alle vittime di violenza di genere.

Sono state poi emanate specifiche direttive di indagine ai sostituti procuratori (in materia di reati di violenza domestica e di genere, anche con riguardo alla scelta della misura da adottare recependo e "codificando" l'adozione del protocollo Sara) e a seguito dell'emanazione della legge 168/2023, entrata in vigore in data 9 dicembre 2023, il cui art 7, introducendo l'art 362 bis c.p., è intervenuto sulla fase di applicazione della misura cautelare nei procedimenti di violenza domestica e di genere. Sono state collaudate le tecniche di investigazione e ciò ha consentito una maggiore repressione ed una efficace prevenzione di fatti più gravi contro le persone offese che, nella quasi totalità dei casi, sono donne.

L'azione posta in essere a tutela delle cd "fasce deboli" da parte dell'Ufficio è stata intensa e quotidiana per fare fronte alle richieste di intervento e di repressione di comportamenti prevaricatori in ambito familiare e non solo. Talvolta, episodi estremi sono stati scongiurati e tuttavia numerosi sono i casi in cui è stata richiesta ed ottenuta la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e, nei casi più gravi, la misura degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere.

² All'incontro hanno preso parte il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, tutti i Comandanti di Compagnia e i Comandanti di tutte le Stazioni dei Carabinieri del Distretto catanzarese.

In diverse occasioni, si è fatto ricorso al nuovo strumento legislativo del decreto del p.m di allontanamento in via di urgenza dalla casa familiare, in relazione ad ipotesi di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori che, per la loro gravità non consentivano di attendere il provvedimento del giudice e le relative richieste di convalida e applicazione di misura.

Trattasi di provvedimenti promossi per rappresentare una costante presenza a tutela di chi subisce atti di violenza domestica o comunque legata alla sfera privata.

In considerazione del fatto che è assolutamente centrale la tutela delle vittime di violenza di genere e domestica (ancor più se minorenni) - tanto nella veste di vittime che di testimoni - si è avvertita l'esigenza di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, in particolare tra procure ordinarie, tribunale civile e magistratura minorile. Costante e proficuo è stato pertanto il coordinamento investigativo che si è instaurato con la Procura per i minorenni attraverso un'interlocazione tempestiva e diretta tra i magistrati assegnati alla 4^a Sezione della Procura ordinaria e quelli della procura minorile nonché tra il Procuratore della Repubblica per i minorenni di Catanzaro ed il Procuratore Aggiunto della Sezione IV.

Nella medesima ottica, si è ritenuta fondamentale la collaborazione tra la magistratura penale e civile, soprattutto nei casi in cui parallelamente ad un procedimento penale (per maltrattamenti, abusi sessuali o atti persecutori) sia instaurato tra le parti un procedimento di separazione e divorzio o una causa relativa ai figli minori di età.

La collaborazione che si è promossa è stata finalizzata ad evitare che un giudice civile, solo per fare un esempio, pervenga ad assumere provvedimenti di affido condiviso del minore, finendo, incolpevolmente, per vanificare le cautele adottate in sede penale.

Si è richiamata l'attenzione dei magistrati componenti la Sezione IV "fasce deboli" sulla formulazione del nuovo art 64-*bis* disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e si è assicurato il flusso informativo tra uffici attraverso la produzione al giudice civile dei provvedimenti cautelari e dei provvedimenti definitivi (archiviazioni, avvisi conclusioni delle indagini preliminari e sentenze) adottati nelle materie del "codice rosso".

E' stato molto incentivato il ricorso allo strumento dell'incidente probatorio.

Va, infine, evidenziata la stipula del Protocollo investigativo Prot. num. 11022 del 19 dicembre 2023 in materia di violenza domestica e di genere tra le Procure del Distretto di Corte d'appello di Catanzaro, la Procura generale della Repubblica e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. Al fine di conseguire una uniforme e penetrante efficienza investigativa, indispensabile per un'utile e pronta risposta ai reati di "Codice rosso", le Procure del Distretto di Catanzaro hanno inteso concordare strumenti operativi e specifiche ed uniformi direttive alla polizia giudiziaria, nella condivisa prospettiva di rendere omogenei i moduli investigativi assunti in tutto il territorio del distretto, elaborando comuni modalità di intervento che favoriscano il più possibile gli obiettivi di tutela della persona e della comunità, nell'ottica di potenziare l'efficacia della risposta giudiziaria in una prospettiva non solo repressiva, ma di tutela preventiva delle vittime dirette di violenza e dei minori vittime di violenza assistita, inseriti nei contesti familiari nei quali si sviluppano le condotte illecite ricadenti nell'ambito attenzionato.

I.C) Analisi del contesto interno

II.C.1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nella Sezione delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure).

Di seguito si riportano i flussi di lavoro del quadriennio 2021 – 2024:

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI**

CATANZARO

AFFARI PENALI E AFFARI CIVILI

nel periodo dal **01/01/2021** al **31/12/2024**

ANNI	2021	2022	2023	2024			
------	------	------	------	------	--	--	--

PROCEDIMENTI PENALI

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A

Pendenti iniziali	4.969	5.900	5.161	4.610	-		
Sopravvenuti	6.170	5.810	5.903	5.753			
Esauriti	5.239	6.549	6.454	4.503			
Pendenti finali	5.900	5.161	4.610	5.860			

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M

Pendenti iniziali	444	360	244	98	-		
Sopravvenuti	356	294	390	385			
Esauriti	440	410	536	362			
Pendenti finali	360	244	98	121			

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI

Pendenti iniziali	5.413	6.260	5.405	4.708	=		
Sopravvenuti	6.526	6.104	6.293	6.138			
Esauriti	5.679	6.959	6.990	4.865			
Pendenti finali	6.260	5.405	4.708	5.981			

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B

Pendenti iniziali	3.082	3.526	3.066	2.597	-		
Sopravvenuti	8.047	6.561	6.664	6.849			
Esauriti	7.603	7.021	7.133	5.553			
Pendenti finali	3.526	3.066	2.597	3.893			

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C

Pendenti iniziali	1.473	1.245	1.206	1.220			
Sopravvenuti	4.312	2.791	2.398	2.540			
Esauriti	4.540	2.830	2.384				

Pendenti finali	1.245	1.206	1.220				
-----------------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Modalità di definizione dei procedimenti penali iscritti a Mod. 21

PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 - MODALITA' DEFINIZIONE PROCEDIMENTI				
REGISTRO NOTI				
	2021	2022	2023	2024
AZIONE PENALE	1966	2779	2446	1346
ARCHIVIAZIONE	2226	2735	2997	2360
ALTRO MODO	978	986	960	777
TOTALE	5170	6500	6403	4483

PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 - MODALITA' DEFINIZIONE PROCEDIMENTI				
PERCENTUALE PER SINGOLA MODALITA'				
REGISTRO NOTI				
	2021	2022	2023	2024
AZIONE PENALE	38	43	38	30
ARCHIVIAZIONE	43	42	47	53
ALTRO MODO	19	15	15	17
TOTALE	100	100	100	100

Modalità di esercizio dell'azione penale e numero richieste data udienza e convalide per il registro Mod. 21

Attività di definizione - dettaglio esercizio azione penale - periodo 01/01/2021 - 31/12/2024				
Attività di definizione	2021	2022	2023	2024
Richieste rinv. Giudizio (art. 416 e L. 47/99 per monocratico)	527	464	468	394
Decreto Penale	404	417	513	448
Giudizio immediato	43	103	112	114
Applicazione pena su richiesta	9	14	14	25
Giud. Direttissimo	97	89	85	71
Giud. Ordinario (artt. 550, 552)	885	1692	1254	294
Richiesta data udienza	1163	1093	1343	1567
Convalida fermo arresto	44	54	56	96

Numero di procedimenti esauriti suddivisi per durata

ANNO 2021

SEZIONE K - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richiesta archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste definitive	Totale
P8	entro 6 mesi	1516	627	848	2991
P9	da 6 mesi a 1 anno	389	237	64	690
P10	da 1 a 2 anni	215	519	39	773

P11	oltre 2 anni	171	582	32	785
P12	Totale	2291	1965	983	5239
P13	Durata media	224	523	105	314

ANNO 2022

SEZIONE K - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richiesta archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste definitive	Totale
P8	entro 6 mesi	1601	841	827	3269
P9	da 6 mesi a 1 anno	513	488	78	1079
P10	da 1 a 2 anni	380	724	42	1146
P11	oltre 2 anni	282	729	44	1055
P12	Totale	2776	2782	991	6549
P13	Durata media	275	499	114	346

ANNO 2023


SEZIONE K - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richiesta archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste definitive	Totale
P8	entro 6 mesi	1695	939	784	3418
P9	da 6 mesi a 1 anno	491	483	74	1048
P10	da 1 a 2 anni	430	568	46	1044
P11	oltre 2 anni	427	461	56	944
P12	Totale	3043	2451	960	6454
P13	Durata media	322	402	135	324

ANNO 2024

SEZIONE K - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richiesta archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste definitive	Totale
P8	entro 6 mesi	1301	658	633	2592
P9	da 6 mesi a 1 anno	410	200	60	670
P10	da 1 a 2 anni	454	237	61	752
P11	oltre 2 anni	209	257	23	489
P12	Totale	2374	1352	777	4503
P13	Durata media	273	379	115	277

DURATA MEDIA PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI A MOD. 21 NEL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2024

ANNO	DURATA MEDIA (GG)
2021	254
2022	377
2023	295
2024	86



**Percentuale di fascicoli trattati dall'U.S.P.D.
ANNO 2021**

FASCICOLI MODELLO 21		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
6170	486	7,88
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
5239	338	6,45

FASCICOLI MODELLO 44		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
8047	3997	49,67
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
7603	4078	53,64

FASCICOLI MODELLO 45		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
4312	1	0,02
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
4540	1	0,02

TOTALE FASCICOLI MOD. 21, 44, 45		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
18529	4484	24,2
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
17382	4417	25,4

ANNO 2022

FASCICOLI MODELLO 21		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
5810	504	8,67
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
6549	602	9,19

FASCICOLI MODELLO 44		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
6561	2778	42,34
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
7021	3149	44,85

FASCICOLI MODELLO 45		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
2791	5	0,18
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
2830	4	0,14

TOTALE FASCICOLI MOD. 21, 44, 45		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
15162	3287	21,68
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
16400	3755	22,9

ANNO 2023

FASCICOLI MODELLO 21		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
5903	955	16,18
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
6454	743	11,51

FASCICOLI MODELLO 44		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
6664	3374	50,63
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
7133	3233	45,32

FASCICOLI MODELLO 45		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
2398	2	0,08
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
2384	2	0,08

TOTALE FASCICOLI MOD. 21, 44, 45		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
14965	4331	28,94
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
15971	3978	24,91

ANNO 2024

FASCICOLI MODELLO 21		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
5753	1149	19,97
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
4503	534	11,86

FASCICOLI MODELLO 44		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
6849	3111	45,42
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
5553	3027	54,51


FASCICOLI MODELLO 45		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
2540	7	0,28
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
2125	7	0,33

TOTALE FASCICOLI MOD. 21, 44, 45		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
15142	4267	28,18
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
12181	3568	29,29

I tempi medi di definizione dei procedimenti per l'U.S.P.D. sono i seguenti:

**DURATA MEDIA PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI A
MOD. 21
UFFICIO SPOGLIO E PRONTA DEFINIZIONE - U.S.P.D.
NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024**

ANNO	DURATA MEDIA (GG)
2021	152
2022	257
2023	163
2024	153



Distribuzione delle iscrizioni tra i Settori

I seguenti dati statistici indicano la ripartizione dei procedimenti iscritti a Mod. 21, 44 e 45 tra i Settori in considerazione della materia specialistica trattata da ciascuna. Il dato tiene conto delle modifiche della competenza specialistica introdotte con decreto n. 79/2020 entrato in vigore il 15/9/2020.

REGISTRO NOTI					
ISCRIZIONI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024					
	ANNO				
SETTORI	2021	2022	2023	2024	Totale procedimenti
II SEZIONE	448	438	459	354	1699
III SEZIONE	433	424	413	265	1535
IV SEZIONE	885	922	839	1004	3650
V SEZIONE	3272	2970	2590	2374	11206
DDA	374	279	375	334	1362
ART. 11	86	89	83	79	337
TERRORISMO	3	4	6	3	16
UDAS	456	484	934	1149	3023

REGISTRO IGNOTI					
ISCRIZIONI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024					
	ANNO				
SETTORI	2021	2022	2023	2024	Totale procedimenti
II SEZIONE	542	349	301	265	1457
III SEZIONE	710	959	841	808	3318
IV SEZIONE	229	161	145	200	735
V SEZIONE	2133	1906	1515	1993	7547
DDA	182	178	201	182	743
ART. 11	100	64	89	63	316
TERRORISMO	1	1	2	1	5
UDAS	3987	2770	3364	3128	13249

REGISTRO FATTI NON COSTITUENTI REATO					
ISCRIZIONI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024					
	ANNO				
SETTORI	2021	2022	2023	2024	Totale procedimenti
GENERICA	4312	2791	2398	2540	12041

Dati statistici relativi ai procedimenti ex art. 11

La tabella seguente aggrega i dati relativi ai procedimenti iscritti ex art. 11 cpp, anticipati per singoli registri nei prospetti precedenti.

PERIODO 1/1/2021 - 31/12/2024				
ANNO	NOTI	IGNOTI	FNCR	Totale complessivo
2021	86	100	124	310
2022	89	64	88	241
2023	83	89	70	242
2024	79	63	84	226
Totale complessivo	337	316	366	1019

Misure di prevenzione

PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI

		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2021	TOTALI	17	178	0	0
Personali	69	16	53	0	0
Patrimoniali	9	0	9	0	0
Personale e Patrimoniali	117	1	116	0	0
TOTALE SOPRAVVENUTI	195				

		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2022	TOTALI	15	206	0	0
Personali	83	15	68	0	0
Patrimoniali	19	0	19	0	0
Personale e Patrimoniali	119	0	119	0	0
TOTALE SOPRAVVENUTI	221				

		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2023	TOTALI	23	102	0	0
Personali	66	22	44	0	0
Patrimoniali	26	1	25	0	0
Personale e Patrimoniali	33	0	33	0	0
TOTALE SOPRAVVENUTI	125				

		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2024	TOTALI	10	112	0	0
Personali	51	10	41	0	0
Patrimoniali	20	0	20	0	0
Personale e Patrimoniali	51	0	51	0	0
TOTALE SOPRAVVENUTI	122				

PROCEDIMENTI DEFINITI

		ARCHIVIAZIONI				IMPROCEDIBILITA'				INCOMPETENZA				PROPOSTE				RIUNIONE			
		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2021	TOTALI	3	7	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	8	70	0	0	0	6	0	0
PATRIMONIALE		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0
PERSONALE		6	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	58	8	50	0	0	0	0	0
PERSONALE E PATRIMONIALE		4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	0	6	0	6
TOTALE		12				0				3				78					6		

		ARCHIVIAZIONI				IMPROCEDIBILITA'				INCOMPETENZA				PROPOSTE				RIUNIONE			
		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2022	TOTALI	1	39	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	11	71	0	0	0	0	6	0
PATRIMONIALE		17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	1	0	1
PERSONALE		16	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	11	51	0	0	4	0	4
PERSONALE E PATRIMONIALE		8	1	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	1	0	1
TOTALE		41				1				0				82					6		

		ARCHIVIAZIONI				IMPROCEDIBILITA'				INCOMPETENZA				PROPOSTE				RIUNIONE			
		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2023	TOTALI	2	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	87	0	0	0	0	2	0
PATRIMONIALE		5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
PERSONALE		11	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	20	57	0	0	2	0	2
PERSONALE E PATRIMONIALE		23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29	0	0	0	0	0
TOTALE		39				0				0				107					2		

		ARCHIVIAZIONI				IMPROCEDIBILITA'				INCOMPETENZA				PROPOSTE				RIUNIONE			
		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro	Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2024	TOTALI	4	54	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	12	56	0	0	0	0	1	0
PATRIMONIALE		30	2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	10	0	0	0	0	0
PERSONALE		5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	11	24	0	0	1	0	1
PERSONALE E PATRIMONIALE		24	0	23	0	2	0	2	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0
TOTALE		59				2				0				68					1		

PROCEDIMENTI PENDENTI

		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2021	TOTALI	12	328	0	16
Personali	160	6	153	0	1
Patrimoniali	28	5	23	0	0
Personale e Patrimoniali	168	1	152	0	15
TOTALE PENDENTI	356				

		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2022	TOTALI	15	417	0	15
Personali	161	10	151	0	0
Patrimoniali	24	5	19	0	0
Personale e Patrimoniali	262	0	247	0	15
TOTALE PENDENTI	447				

		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2023	TOTALI	16	393	0	15
Personali	137	10	127	0	0
Patrimoniali	44	6	38	0	0
Personale e Patrimoniali	243	0	228	0	15
TOTALE PENDENTI	424				

		Ordinarie	Antimafia	Antiterrorismo	Altro
2024	TOTALI	10	392	0	14
Personali	147	7	140	0	0
Patrimoniali	23	3	20	0	0
Personale e Patrimoniali	246	0	232	0	14
TOTALE PENDENTI	416				

Dati relativi agli “Affari Civili” – periodo 01/01/2021 – 31/12/2024

Pareri afferenti alla materia II Sezione:

	ANNO	2021	2022	2023	2024
Attività in materia civile - Materie di competenza della II Sezione					
Pareri e visti apposti in materia societaria e di concordati preventivi		27	37	14	149

Pareri afferenti alla materia III Sezione:

	ANNO	2021	2022	2023	2024
Attività in materia civile - Materie di competenza della III Sezione					
Pareri e visti apposti in altre materie		8345	7829	10925	10937
Cause civili promosse		30	45	19	32
Risoluzione di quesiti in materia di stato civile (posti dai cittadini o ufficiali stato civile)		0	0	0	0
N.B. LA VOCE "PARERI E VISTI APPOSTI IN ALTRE MATERIE" COMPRENDE LE AUTORIZZAZIONI ED I NULLA OSTA APPOSTI SUGLI ACCORDI RAGGIUNTI A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - LEGGE N° 162 DEL 10/11/2014 ED I VISTI APPOSTI SULLE AUTORIZZAZIONI EX ART. 21 D.LGS. N° 149/2022					

Altra attività in materia civile:

	ANNO	2021	2022	2023	2024
SEZIONE D - Attività in materia civile					
Partecipazione del PM alle udienze civili		39	59	53	42
Numero complessivo di postille e legalizzazioni		338	368	213	170

Esecuzione penale

	2021	2022	2023	2024
ESECUZIONI				
Provvedimenti di cumulo pena (art. 663)	112	129	95	147
Provvedimenti di fungibilità (art. 657)	14	15	24	18
Altri provvedimenti emessi per esecuzione pena detentiva (art. 656)	1605	1584	1508	2616
Provvedimenti emessi per esecuzione pena pecuniaria (art. 660)	118	141	202	410
Provvedimenti emessi per misure di sicurezza	159	146	188	230
Provvedimenti emessi per sanzioni sostitutive (art. 661)	0	0	0	3

Esecuzione in materia di demolizioni

Numero delle procedure di demolizione iscritte e concluse nel periodo 01/1/2021 – 31/12/2024

MOTIVO ARCHIVIAZIONE							
ANNO	Demolizione coattiva	Demolizione da parte del comune	Demolizione spontanea	Revoca Giudice Esecuzione per sanatoria	Revoca Giudice Esecuzione per altri motivi [1]	Altri motivi [2]	Totale archiviati
2021	1	0	7	6	1	0	15
2022	0	0	16	23	0	0	39

2023	0	0	8	23	0	0	31
2024	0	1	6	8	0	0	15
Totale archiviati	1	1	37	60	1	0	100

¹ revoca dell'ordine di demolizione da parte del giudice dell'esecuzione per ragioni diverse dalla concessione del permesso di costruire in sanatoria, demolizioni e simili.

² incompetenza, sentenze già iscritte, trasmissione atti per competenza, sentenze non irrevocabili ecc.

NUMERO DELLE PROCEDURE DI DEMOLIZIONE ISCRITTE E CONCLUSE NEL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024				
Anno	Pendenti inizio periodo	Procedure iscritte	Procedure concluse	Pendenti fine periodo
2021	1058	5	15	1048
2022	1048	3	39	1012
2023	1012	6	31	987
2024	987	9	15	981
TOTALE		23	100	

Di seguito si riporta, infine, il numero di fascicoli sopravvenuti nel periodo 01.01.2021/31.12.2024, con l'indicazione del primo reato iscritto:

NUMERO DI FASCICOLI SOPRAVVENUTI NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 CON INDICAZIONE DEL PRIMO REATO ISCRITTO (DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE)

	NOTI				NO TI TOT ALE	IGNOTI				IGN OTI TOT ALE	TOTAL E COMPL ESSIVO
	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		
DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE											
Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato											
Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato											
art. 270 bis	2	2	4	2	10		2	3	1	6	16
art. 270 quinquies		1			1	1			1	2	3
Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello stato											
art. 278		2	1		3					0	3
art. 290	1		1		2					0	2
art. 290 C2	1				1					0	1
Capo III - Dei delitti contro i diritti politici del cittadino					0					0	0
Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti											
art. 302	1	1			2	1				1	3
Titolo II											
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione											
art. 314	5	6	12	11	34	3	1	3	6	13	47
art. 314 - CP81C2	1				1					0	1
art. 316 bis					0			2		2	2
art. 316 ter	14	9	13	7	43			1	1	2	45
art. 317	3	3	1	2	9		1	1		2	11
art. 317 - CP art. 112 N2 - CP110			2		2					0	2
art. 318	2				2	1				1	3
art. 318 - CP110 - CP81C2		2			2					0	2
art. 319	8		4	5	17	5	1		1	7	24
art. 319 - CP art. 416 BIS.1 - CP110		3			3					0	3
art. 319 ter - CP art. 321 - CP art. 416 BIS.1 - CP56					0				1	1	1
art. 319 quater			1	2	3				1	1	4
art. 319 quater - CP81	1				1					0	1
art. 319 ter	5		1		6	1	3			4	10
art. 319 ter - CP art. 321 - CP110 -		5			5					0	5

CP81											
art. 321	3				3					0	3
art. 321 - CP art. 319 TER - CP art. 416 BIS.1			1		1					0	1
art. 321 - CP110		1			1					0	1
art. 322	1				1					0	1
art. 322 - CP110					0		1			1	1
art. 323	71	71	77	36	255	19 1	13 8	11 0	61	500	755
art. 326	13	3	10	5	31	18	8	10	12	48	79
art. 326 - CP art. 110 - CP art. 416 BIS.1		1			1					0	1
art. 326 - CP art. 416 BIS.1		2			2					0	2
art. 326 - CP art. 416 BIS.1 - CP110		1			1					0	1
art. 328	56	52	34	41	183	31 7	14 6	14 3	13 5	741	924
art. 331		4	3		7	5	7	1	5	18	25
art. 334	22	11	19	30	82		2	1		3	85
art. 335	10	3	8	5	26		1			1	27
Capo II											
art. 336	111	95	19 5	23 4	635	13	2	3	6	24	659
art. 337	56	49	17 6	99	380	1		3		4	384
art. 338	1		1		2	2		1	1	4	6
art. 338 c2				1	1					0	1
art. 339		2	2	1	5					0	5
art. 339 - CP art. 612					0	1				1	1
art. 339 C1	1				1					0	1
art. 340	4	13	8	7	32	13	8	7	2	30	62
art. 340 - CP110	2				2					0	2
art. 341				1	1					0	1
art. 341 bis	31	20	13	14	78	1				1	79
art. 342	2	2			4	2		1		3	7
art. 343	2	8	3	5	18	2	2			4	22
art. 343 C1		2			2					0	2
art. 345					0			1		1	1
art. 346 bis - CP art. 416 BIS.1			2		2					0	2
art. 348	6	9	7	4	26	1	2		1	4	30
art. 348 - CP110		1			1					0	1
art. 349	12	13	11	8	44	3	4	2	2	11	55

art. 351	1				1					0	1
art. 353		7	3	9	19	1	8	4	2	15	34
art. 353 - CP art. 416 BIS.1 - CP110	3				3					0	3
art. 353 bis	2	3	2	1	8	1		1		2	10
art. 355			2		2	1			2	3	5
art. 355 - CP110				1	1					0	1
art. 356	4	1	2	2	9	4	2	2		8	17
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti					0					0	0
Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia											
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria											
art. 361	1	1	1		3	1	1			2	5
art. 365					0	1				1	1
art. 366	1	1			2					0	2
art. 366 c3			1		1					0	1
art. 367	14	17	12	8	51		1			1	52
art. 368	117	100	85	109	411	17	15	18	21	71	482
art. 56 - CP art. 369	1				1					0	1
art. 371		1		2	3					0	3
art. 371 bis	2			1	3					0	3
art. 371 bis - CP art. 416 BIS.1		1	1		2					0	2
art. 371 ter			1	1	2					0	2
art. 371 ter - CP art. 416 BIS.1	1				1					0	1
art. 372	22	26	25	30	103	4	2	4		10	113
art. 372 - CP art. 416 BIS.1 - CP110					0				2	2	2
art. 373	4	6	2	5	17	7	3	4	2	16	33
art. 374	7	6		4	17	3	3	2	1	9	26
art. 374 bis	2	4	3	1	10					0	10
art. 375					0	1				1	1
art. 377		2			2	3		1		4	6
art. 377 - CP art. 416 BIS.1	2		2		4					0	4
art. 377 c1 c3 - CP art. 372 - CP81C2				2	2					0	2
art. 377 bis - CP art. 416 BIS.1 - CP110	1		1		2	1	2			3	5
art. 378	62	50	67	66	245	14	4		2	20	265
art. 378 - CP art. 416 BIS.1					0			2		2	2
art. 379 - CP art. 416 BIS.1	1	1		1	3					0	3

art. 379 - CP110		1			1					0	1
art. 380	6	3	9	6	24	5	4	3	6	18	42
art. 381					0	1				1	1
art. 383			1		1					0	1
Capo II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie											
art. 385	108	78	92	54	332					0	332
art. 385 c1 c3					0	1				1	1
art. 386 - CP110	1				1					0	1
art. 387 bis	9	15	13	26	63					0	63
art. 388	67	70	56	51	244	6	5	4		15	259
art. 388 c1					0				6	6	6
art. 388 bis					0			1		1	1
art. 390	1				1					0	1
art. 390 - CP art. 416 BIS.1		1		1	2		4	1		5	7
art. 390 - CP art. 416 BIS.1 - CP110			2		2					0	2
art. 390 - CP81C2					0				1	1	1
art. 391	2				2				1	1	3
art. 391 bis					0	1				1	1
art. 391 ter	14	35	32	45	126	4	15	11	12	42	168
Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni											
art. 392	41	28	29	28	126	5	6	6	8	25	151
art. 393	17	25	19	14	75	6	3	4	4	17	92
Capo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (artt. 402-413)											
Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose											
art. 403			1		1					0	1
art. 405 - CP art. 416 BIS.1				1	1					0	1
Capo II - Dei delitti contro la pietà dei defunti											
art. 407					0	1				1	1
art. 408		1			1	5		7	4	16	17
art. 408 - CP110	1		1		2					0	2
art. 410					0		1			1	1
art. 411					0		1			1	1
art. 412					0			1		1	1
Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume											

Capo I - Dei delitti contro la libertà sessuale					0					0	0
Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale											
art. 527	6				6	2				2	8
art. 527 C1				4	4					0	4
art. 527 C2		5	2		7		3			3	10
art. 531	1				1					0	1
art. 535 - CP art. 416 BIS.1			1		1					0	1
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti											
art. 540					0			1		1	1
art. 544					0				1	1	1
Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali											
Capo III											
art. 544 bis	3	3			6	42	18	15	13	88	94
art. 544 ter	9	7	14	5	35	11	6	8	6	31	66
art. 544 ter - CP110		1			1					0	1
Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico											
art. 414	1			5	6	1				1	7
art. 414 - CP art. 416 BIS N1					0				2	2	2
art. 415 - CP art. 416 BIS.1	1				1	1				1	2
art. 416	12	19	10	16	57		3		6	9	66
art. 416 c1 c2 c4					0			3		3	3
art. 416 c1 c4					0	2				2	2
art. 416 bis	43	42	55	48	188	12	7	12	8	39	227
art. 416 ter		1			1					0	1
art. 416 ter - CP110	1				1					0	1
art. 418 - CP art. 416 BIS.1 - CP81C2			1		1					0	1
art. 420					0		2			2	2
Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica											
Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza											
art. 422 c1 c2 - CP art. 416 BIS.1 - CP art. 112 - CP art. 61 C1 N1 - CP110 - CP81C2				1	1					0	1
art. 423	15	10	12	19	56	53	53	43	62	211	267
art. 423 bis		4	3	3	10	75	56	46	61	238	248
art. 423 bis - CP81C2	2				2					0	2

art. 423 ter					0	1				1	1
art. 424	17	17	15	13	62	147	120	94	85	446	508
art. 424 bis					0	1				1	1
art. 426					0		1	1		2	2
art. 427		1			1					0	1
art. 428		1			1		1		1	2	3
art. 432	1	1			2	7	1		4	12	14
art. 433		1			1	1				1	2
art. 434	1				1					0	1
art. 434 - CP56			1		1					0	1
art. 435					0			1		1	1
art. 437				3	3				1	1	4
Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode											
art. 438		1			1					0	1
art. 440					0			1		1	1
art. 443	4	4	2	1	11		1	1		2	13
art. 443 - CP56					0				1	1	1
art. 444	1	1	2	4	8	1		3	6	10	18
Capo II - Dei delitti colposi di comune pericolo											
art. 449	5	2	10	5	22	6	11	1	10	28	50
art. 450		2	2		4	3	1	3		7	11
art. 452					0	2				2	2
art. 452 - CP art. 81 - CP110				1	1					0	1
Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente											
Capo I											
art. 452 bis	4	3	2	3	12	7	11	10	3	31	43
art. 452 quaterdecies	9	6	8		23				1	1	24
art. 452 quaterdecies - CP110 - CP81					0	1				1	1
art. 452 quaterdecies - CP art. 40 C2 - CP110				2	2					0	2
art. 452 sexies - CP art. 416 BIS.1			1		1			1		1	2
art. 452 terdecies		1			1					0	1
art. 452 terdecies - CP110	1				1					0	1
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica											
Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo											

Art. 453	2				2		6	4		10	12
Art. 453 n3					0				1	1	1
Art. 455	3	1		1	5				1	1	6
Art. 457				1	1	1	1			2	3
Art. 459			1		1			1		1	2
Art. 459 - CP56	2				2					0	2
Art. 460					0	1				1	1
Art. 464			1	1	2					0	2
Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento											
Art. 467					0				1	1	1
Art. 468					0		1			1	1
Art. 468 - CP art. 482		1			1					0	1
Art. 468 - CP110	1				1					0	1
Art. 469			1		1	1		5	1	7	8
Art. 471			1		1		1			1	2
Art. 473		2	1	2	5	2			3	5	10
Art. 473 - CP art. 474 - CP 517 TER					0		1			1	1
Art. 473 - CP110	1				1					0	1
Art. 474	12	10	8	6	36	6	4	3	7	20	56
Capo III - Della falsità in atti											
Art. 476	9	4	10	8	31	9	12	9	3	33	64
Art. 477	6	5	4	2	17	2	5	1	3	11	28
Art. 478		1			1	1				1	2
Art. 479	12	13	13	14	52	13	11	9	13	46	98
Art. 480	2		1	2	5			1		1	6
Art. 480 - CP110		1			1					0	1
Art. 481	2	5	8	1	16	3	1	2		6	22
Art. 482	16	10	16	21	63	12	11	8	15	46	109
Art. 483	51	39	55	79	224	6	4	4	5	19	243
Art. 484			1		1					0	1
Art. 485	1	1			2					0	2
art. 489	9	10	5	10	34	1	3	1		5	39
art. 490	1				1	2			4	6	7
art. 491	3	1	3	1	8	3	2	2	2	9	17
art. 493					0	18	1	2	1	22	22
art. 493 ter	22	11	17	12	62	11 65	27 7	46	50	1538	1600
art. 493 ter - CP110		2			2					0	2

art. 493 ter - CP81C2		1			1					0	1
Capo IV - Della falsità personale											
art. 494	50	49	33	30	162	16 3	23 9	17 4	23 2	808	970
art. 494 ter					0				1	1	1
art. 495	10	2	11	9	32	1		2		3	35
art. 495 ter					0		1			1	1
art. 496	8	2	3	2	15					0	15
art. 497 bis		3	3	2	8					0	8
art. 497 bis - CP art. 416 BIS.1		1			1					0	1
art. 497 bis c2 - CP61N2 - CP81C2		1			1					0	1
art. 497 ter	1	1	1	2	5		2	1		3	8
art. 498	1		1		2	1		3		4	6
Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio											
Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica											
art. 500 - CP110	1				1					0	1
art. 501 bis	1				1	1				1	2
art. 512 - CP art. 416 BIS.1	1				1					0	1
art. 512 bis	17		11	8	36					0	36
art. 512 bis - CP art. 416 BIS.1		5			5		2		2	4	9
art. 512 bis - CP art. 416 BIS.1 - CP81					0	1				1	1
art. 512 bis - CP art. 416 BIS.1 - CP110		2			2					0	2
art. 512 bis - CP110		1			1					0	1
art. 512 bis - CP61N2 - CP110 - CP81		1			1					0	1
Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio											
art. 513			1	1	2					0	2
art. 513 bis - CP art. 416 BIS.1		1		1	2		1		3	4	6
art. 513 bis - CP art. 416 BIS.1 - CP110 - CP81C2			1		1					0	1
art. 513 bis - CP110	1				1					0	1
art. 515	2		1	5	8		1			1	9
art. 515 - CP art. 416 BIS.1					0				1	1	1
art. 515 - CP56		1			1					0	1
art. 516				1	1			1		1	2
art. 517 - CP110	1				1					0	1
Titolo VIII bis - Dei delitti contro il patrimonio culturale											

Capo I											
art. 518 bis			2		2			1		1	3
art. 518 duodecies - CP110				1	1					0	1
art. 518 quater				2	2					0	2
Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia											
Capo I - Dei delitti contro il matrimonio					0					0	0
Capo II - Dei delitti contro la morale familiare					0					0	0
Capo III - Dei delitti contro lo stato di famiglia											
art. 566 C2				1	1					0	1
art. 567		1			1					0	1
art. 567 - CP art. 624					0			1		1	1
Capo IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare											
art. 570	26	30	20	24	100		2		1	3	103
art. 570 c2 n2			1		1					0	1
art. 570 bis	50	50	47	38	185	1				1	186
art. 571	1	9	8	6	24	8	1	7	11	27	51
art. 571 C1 C2		1			1					0	1
art. 572	162	21 3	18 6	25 3	814	10	12	13	12	47	861
art. 572 bis		2		1	3					0	3
art. 573	3	1	2	5	11	4				4	15
art. 574	16	7	10	9	42	2	1	3		6	48
art. 574 - CP art. 577 - CP art. 416 BIS.1					0				1	1	1
art. 574 bis	1			1	2					0	2
Titolo XII - Dei delitti contro la persona											
Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità personale											
art. 575		10			10		9		10	19	29
art. 575 - CP art. 40 - CP56		10			10					0	10
art. 575 - CP art. 416 BIS.1	16		20	30	66	7		13		20	86
art. 575 - CP art. 416 BIS.1 - CP56	3		9		12	6	8	3	5	22	34
art. 577			3		3					0	3
art. 577 N1		1			1					0	1
art. 580	1			1	2	9	6	9	58 0	604	606
art. 581	13	27	17	25	82	4	11	8	18	41	123

art. 581 - CP art. 61 N10			4		4					0	4
art. 581 - CP art. 416 BIS.1 - CP110	1				1					0	1
art. 581 - CP art. 582	1				1					0	1
art. 582	132	96	93	81	402	30	50	31	38	149	551
art. 583			1		1					0	1
art. 584	1				1	1			1	2	3
art. 585	1			1	2					0	2
art. 586			1	2	3	10	2	2	4	18	21
art. 586 - CP110	1				1					0	1
art. 588	11	15	12	8	46		3	1		4	50
art. 589	11	10	21	10	52	41	27	22	18	108	160
art. 589 - CP art. 590 sexies	2				2	8		5	8	21	23
art. 589 c1 c3 - CP art.41				2	2					0	2
art. 589 bis	11	7	5	13	36		2	3	4	9	45
art. 589 sexies					0	3				3	3
art. 590	29	34	24	25	112	92	53	50	74	269	381
art. 590 - CP art. 590 sexies			2		2			1		1	3
art. 590 - CP art. 590 sexies - CP81C2	2				2					0	2
art. 590 c1					0		25			25	25
art. 590 bis	26	27	24	22	99	19	7	16	20	62	161
art. 590 sexies	2	3	3	2	10	10	10	4	12	36	46
art. 591	10	10	8	9	37	4	5	6	9	24	61
art. 591 C3		1			1					0	1
art. 593	4	1	5	3	13	11	9	3	4	27	40
art. 593 - art. 1					0			1		1	1
art. 593 C3		1			1					0	1
Capo I bis - Dei delitti contro la maternità											
art. 593 bis		1			1		1			1	2
Capo II - Dei delitti contro l'onore											
art. 594	1			1	2	1				1	3
art. 595	146	10 7	74	10 8	435	11 0	71	60	61	302	737
art. 595 ter c3					0		1			1	1
art. 596 c3					0				2	2	2
art. 596 c3 - CP110			1		1					0	1
art. 596 bis		1			1		2			2	3
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione 1 - Dei delitti contro la personalità											

individuale											
art. 600		1			1			1		1	2
art. 600 - CP110	1				1					0	1
art. 600 bis	3			6	9		2		1	3	12
art. 600 bis - CP110		1			1					0	1
art. 600 bis - CP56 - CP81C2		1			1					0	1
art. 600 quater	18	19	19	20	76	16	6	3	11	36	112
art. 600 ter	55	20	14	22	111	17	12	8	10	47	158
art. 601					0		2			2	2
art. 601 - CP art. 602 - CP110					0				1	1	1
art. 601 - CP art. 602 TER					0			1		1	1
art. 601 - CP110		2			2					0	2
art. 603 bis	2	2	3		7	1	1	2	2	6	13
art. 603 bis - CP 110				1	1					0	1
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione 1 bis - Dei delitti contro l'eguaglianza											
art. 604 bis				1	1					0	1
art. 604 ter		1			1		1			1	2
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione 2 - Dei delitti contro la libertà personale											
art. 605	3	1	2	1	7	3	2	2		7	14
art. 605 - CP110		1			1					0	1
art. 605 - CP56 - CP110		1			1					0	1
art. 606	1	1		1	3	2				2	5
art. 609			1		1		1		1	2	3
art. 609 bis	19	21	31	31	102	9	10	15	14	48	150
art. 609 octies					0		2	3		5	5
art. 609 octies - CP110 - CP81C2	1				1					0	1
art. 609 quater	4	5	1	3	13	3				3	16
art. 609 quinquies		2	1		3		1			1	4
art. 609 ter			4	3	7	1				1	8
art. 609 undecies	20	8	9	11	48	12	7	11	16	46	94
art. 609 undecies - CP56		1			1					0	1
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale											
art. 610	68	51	80	99	298	14	22	27	21	84	382
art. 611	4				4	1				1	5

art. 611 - CP art. 416 BIS.1					0		1			1	1
art. 612	298	68	75	68	509	12 6	11 7	13 9	11 4	496	1005
art. 612 c1		8	7	18 3	198					0	198
art. 612 c2		19 2	17 1		363					0	363
art. 612 bis	149	17 7	16 4	15 8	648	26	23	24	23	96	744
art. 612 ter	8	5	3	9	25	6	2	1	9	18	43
art. 613 bis			1	1	2			1	1	2	4
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio											
art. 614	16	16	21	10	63	11	20	12	10	53	116
art. 614 - CP110		2			2					0	2
art. 614 - CP56		1			1					0	1
art. 614 c1 c2 c4 - CP61N2		1			1					0	1
art. 614 c4		1			1					0	1
art. 615					0		3	1	1	5	5
art. 615 bis	12	14	13	17	56	11	5	7	12	35	91
art. 615 quater	7	6	7		20	36	40	29	16	121	141
art. 615 quinquies					0				1	1	1
art. 615 ter	49	45	33	42	169	34 1	51 4	43 8	51 0	1803	1972
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti											
art. 616	3	2	2		7	12	9	7	5	33	40
art. 617	1				1					0	1
art. 617 bis		1		1	2		1	1	1	3	5
art. 617 bis c2			1		1					0	1
art. 617 quater	1	3		1	5		2			2	7
art. 619					0	2		1		3	3
art. 622	1		1		2			1	1	2	4
Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 bis) Capo 0											
art. 635 bis			1	5	6	2	2	1	1	6	12
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone											
art. 624	22	26	25	12	85	63	68	63	83	277	362
art. 624 - CP art. 625	144	14	14	11	559	12	90	11	11	4478	5037

		9	7	9		76	5	61	36		
art. 624 bis	24	23	28	15	90	14 1	12 9	14 6	15 8	574	664
art. 624 bis - CP 56					0			1		1	1
art. 624 ter					0			1		1	1
art. 624 ter - CP art. 625 - CP art. 493 TER					0				1	1	1
art. 628	14	15		20	49	7	12	9	11	39	88
art. 628 - CP art. 416 BIS.1			20		20					0	20
art. 629	96	83	89	91	359	95	10 1	10 4	73	373	732
art. 630 - CP61N1		1			1					0	1
art. 630 - CP61N11QQ - CP110 - CP81C1	2				2					0	2
art. 630 - CP110			3	2	5					0	5
art. 631					0	1		1		2	2
art. 632	1				1	1		1	2	4	5
art. 632 - CP art. 639 BIS		2	1		3					0	3
art. 632 c2					0			1		1	1
art. 633	50	46	54	37	187	34	32	36	45	147	334
art. 633 bis		1			1					0	1
art. 634		1	2		3			1	1	2	5
art. 635	87	98	12 0	84	389	94 7	88 4	86 8	81 9	3518	3907
art. 635 quater					0	1				1	1
art. 635 quinquies				2	2	1				1	3
art. 635 ter c2					0	1				1	1
art. 636	4	3	3		10	7	3	3	9	22	32
art. 636 - CP art. 416 C1				2	2					0	2
art. 636 c1 c2					0				1	1	1
art. 637		1			1	3		1		4	5
art. 638					0		1		1	2	2
art. 639		1	1		2	12	12	8	9	41	43
art. 639 c2 - CP110		1			1					0	1
art. 639 bis	4	1	2		7		1			1	8
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode											
art. 640	434	44 8	47 1	49 1	1844	48 0	55 5	57 1	77 0	2376	4220
CP art. 640 - 56 CP		1			1					0	1
art. 640 bis	20	15	10	11	56	10	11	12	9	42	98

art. 640 ter	99	65	78	74	316	74 5	84 6	11 37	10 32	3760	4076
art. 640 quater					0	1	2	1		4	4
art. 641	3	7	6	7	23	2	1	2	1	6	29
art. 641 - CP110		3			3					0	3
art. 642	6	1	8	3	18	1	7	2	2	12	30
art. 642 c1 c2 n1 - CP61N7		1			1					0	1
art. 642 c2		1			1					0	1
art. 643	3	8	14	12	37	2	1	8	6	17	54
art. 644	15		11	7	33	6	3	4	2	15	48
art. 644 - CP art. 416 BIS.1		10			10					0	10
art. 646	71	83	92	83	329	33	32	26	36	127	456
art. 646 - CP art. 61 N11 - CP81C2		1			1					0	1
art. 646 - CP110		3			3					0	3
art. 646 - CP61N11 - CP81		1			1					0	1
art. 646 - CP61N11 - CP81C2		1			1					0	1
art. 646 - CP61N7 - CP61N11		1			1					0	1
art. 646 - CP81C2		3			3					0	3
art. 646 c1		1			1					0	1
art. 648	65	59	26	31	181	7	13	18	12	50	231
art. 648 c1				1	1					0	1
art. 648 bis	17	23	37	34	111	7	7	43	12	69	180
art. 648 ter	4		4		8					0	8
art. 648 ter - CP art. 416 BIS.1					0			1		1	1
art. 648 ter - CP art. 416 BIS.1 - CP110 - CP81		3			3					0	3
art. 648 ter 1				3	3					0	3
Totale complessivo					1552 3					26393	41916

NUMERO DI FASCICOLI SOPRAVVENUTI NEL PERIODO 1/1/21 - 31/12/24 CON INDICAZIONE DEL PRIMO REATO ISCRITTO (CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE)

	NOTI				NO TI TOT ALE	IGNOTI				IGN OTI TOT ALE	TOTAL E COMPL ESSIVO
	20 21	20 22	20 23	20 24		20 21	20 22	20 23	20 24		
CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE											
Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia											
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza - Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica											
art. 650	44	43	34	34	155	3		3	1	7	162
art. 650 - CP110		1			1					0	1
art. 651	10	3	2	3	18					0	18
art. 658	4	9		3	16	1	2	1	1	5	21
art. 659	19	17	17	13	66	12	9	11	6	38	104
art. 660	55	44	24	32	155	45	34	31	44	154	309
art. 660 - CP81C2		4			4					0	4
art. 663 bis		1			1	1	1			2	3
art. 666	1				1					0	1
art. 669 bis				1	1					0	1
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza - Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica											
art. 672	2	2			4		1	1		2	6
art. 672 c1		2			2					0	2
art. 673				1	1				1	1	2
art. 674	7	15	7	1	30	7	9	4	7	27	57
art. 676 c2					0				1	1	1
art. 677	3	1	3	3	10			1		1	11
art. 677 - CP110		1			1					0	1
art. 677 - CP81C2		1			1					0	1
art. 677 c1					0		1			1	1
art. 677 c3		1			1					0	1
art. 677 c3 - CP113	1				1					0	1
art. 678		1	6	6	13			1		1	14
art. 678 - CP110		1			1					0	1
art. 679		1	1	1	3					0	3

art. 681	3	4	2	4	13					0	13
Capo I -Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza - Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati											
art. 682 - CP art. 416 BIS.1			1		1					0	1
art. 684		1			1		1			1	2
art. 689	1		1		2					0	2
art. 689 - CP110				1	1					0	1
art. 693					0	1			1	2	2
art. 695		1	1		2	1				1	3
art. 697	20	17	26	14	77	10		10	10	30	107
art. 697 c1				2	2		1			1	3
art. 699	3	1			4		1			1	5
art. 703		1	4	1	6	2			2	4	10
art. 703 - CP110		1			1					0	1
art. 703 c2		1			1					0	1
art. 707	5	5	2	4	16					0	16
art. 707 - CP110		1			1					0	1
art. 707 bis				1	1					0	1
art. 712		1	1		2					0	2
Capo II -Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale - Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi											
art. 718		1			1					0	1
art. 718 ter	1				1					0	1
art. 726				1	1					0	1
art. 727		1	2	2	5		1		3	4	9
art. 727 c2				1	1					0	1
Titolo II -Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731-734)											
art. 731			1		1	2	1			3	4
art. 733	2				2	1	2	1		4	6
art. 733 - CP art. 416 BIS.1		1			1					0	1
art. 733 bis			1		1					0	1
art. 734			2	2	4					0	4
Totale complessivo					635					291	926

REATI PREVISTI DA LEGGI PENALI SPECIALI	NOTI				NOT I TOT ALE	IGNOTI				IGN OTI TOT ALE	TOTAL E COMPL ESSIVO
	202 1	20 22	20 23	20 24		2 02 1	20 22	20 23	20 24		
CC art. 2627		2			2					0	2
CC art. 2634 - CP110	1				1					0	1
CN art. 1161	12	10	9	28	59		3			3	62
CN art. 1161 - CN art. 54					0			3		3	3
CN art. 1231					0			1		1	1
CC art. 2638 C2	5	1			6	3				3	9
CC art. 388 C2		1			1					0	1
CC art. 2621			1		1				1	1	2
CC art. 2621 - CP art. 416 BIS.1					0		1			1	1
CM art. 215 - CM art. 47 N2			1		1					0	1
CM art. 234 - CM art. 47 N2 - CP81C2			1		1					0	1
CN art. 45 BIS - CP110			1		1					0	1
CN art. 793					0				1	1	1
CM art. 215				1	1					0	1
CN art. 1164 - CN art. 56				1	1					0	1
CP nr. 1 art. 640 C2					0	1				1	1
DL del 1942 nr. 267 art. 223	1				1					0	1
DL del 1975 nr. 110 art. 4				2	2					0	2
DL del 1975 nr. 110 art. 4 C2 C3			1		1					0	1
DL del 1983 nr. 463 art. 2				2	2					0	2
DL del 1983 nr. 463 art. 2 C1 BIS		2	1		3					0	3
DL del 1983 nr. 463 art. 2 C1 BIS - CP81C2			1		1					0	1
DL del 1983 nr. 463 art. 2 C1 C1 BIS			1		1					0	1
DL del 1983 nr. 638 art. 2			2	7	9					0	9
DL del 1983 nr. 638 art. 2 C1 C1 BIS - CP81C2				1	1					0	1
DL del 1983 nr. 683 art. 2				1	1					0	1
DL del 1990 nr. 309 art. 73 - CP110		1			1					0	1
DL del 1992 nr. 285 art. 116 C15 C17	1			1	2					0	2
DL del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C3				1	1					0	1
DL del 1992 nr. 285 art. 186 C2				1	1					0	1
DL del 1992 nr. 285 art. 186 C2 BIS LC				1	1					0	1
DL del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LB				2	2					0	2

DL del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LB C2 LC				1	1					0	1
DL del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LB C2 SEXIES	1				1					0	1
DL del 1992 nr. 285 art. 186 C7 C2 SEXIES				1	1					0	1
DL del 1992 nr. 306 art. 12 QUINQUIES - CP art. 416 BIS.1 - CP110			1		1					0	1
DL del 2002 nr. 13 art. 3 C3					0				1	1	1
DL del 2003 nr. 196 art. 167					0	2				2	2
DL del 2006 nr. 152 art. 137				1	1					0	1
DL del 2006 nr. 152 art. 256			1		1					0	1
DL del 2008 nr. 41 art. 1 C1 C4		1			1					0	1
DL del 2008 nr. 49 art. 1		2			2					0	2
DL del 2008 nr. 81 art. 125 C3				1	1					0	1
DL del 2008 nr. 81 art. 18			1		1					0	1
DL del 2008 nr. 96 art. 1		1			1					0	1
DL del 2011 nr. 159 art. 75		2			2					0	2
DL del 2011 nr. 159 art. 75 C2		2	7	1	10					0	10
DL del 2011 nr. 159 art. 76 C4	1				1					0	1
DL del 2018 nr. 113 art. 25					0	1				1	1
DL del 2019 nr. 26 art. 7	2				2					0	2
DL del 2019 nr. 26 art. 7 - CP81	1				1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 2			1		1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 3		1			1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7	46	73	41	15	175					0	175
DL del 2019 nr. 4 art. 7 - CP art. 99		1			1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 - CP81		1			1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 - CP81C2		9	4		13					0	13
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1		12	29	1	42			1		1	43
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - CP81		2			2					0	2
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - CP81C2		4	1		5					0	5
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DL del 2019 nr. 26 art. 2 C2 LB N1		1			1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DL del 2019 nr. 4 art. 2 C1 LA			1		1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DL del 2019 nr. 4 art. 2 C1 LA .2			1		1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DL del 2019 nr. 4 art. 2 C1 LA N1		3	1		4					0	4
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DL del 2019 nr. 4 art. 2 C1 LA N1 - CP81C2		1	2		3					0	3

DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DL del 2019 nr. 4 art. 2 C2 LB N1		1	1		2					0	2
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DL del 2019 nr. 4 art. 2 C2 LB N1 - CP81C2			1		1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 C2 C3		1			1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 C3		1			1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 LA N1 N2			1		1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C1 TER - CP81C2		1			1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C2		3	5		8					0	8
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C2 - CP81C2		1			1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C2 - DL del 2019 nr. 4 art. 2 C1 LC BIS		1	1		2					0	2
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C2 - DL del 2019 nr. 4 art. 3 C13			1		1					0	1
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C2 C3		2			2					0	2
DL del 2019 nr. 4 art. 7 C5				2	2					0	2
DL del 2020 nr. 19 art. 4					0	1				1	1
DL del 2020 nr. 33 art. 1 C6 - DL del 2020 nr. 33 art. 2 C3 - RD del 1934 nr. 1265 art. 260 - CP81C2		1			1					0	1
DL del 2020 nr. 34 art. 82		1			1					0	1
DL del 2023 nr. 48 art. 8 C1				1	1					0	1
DLCPS del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LB	1				1					0	1
DLCPS del 2006 nr. 152 art. 256				1	1					0	1
DLG art. 186 C2 LB - DLG art. 186 C2 SEXIES	1				1					0	1
DLG del 1192 nr. 285 art. 187 C1 C1 BIS		1			1					0	1
DLG del 159 art. 73				1	1					0	1
DLG del 159 nr. 2011 art. 75 C2			1		1					0	1
DLG del 1942 nr. 267 art. 216	1				1					0	1
DLG del 1942 nr. 327 art. 1216 - CP110 - CP81C2			1		1					0	1
DLG del 1948 nr. 66 art. 1				1	1			1		1	2
DLG del 1948 nr. 66 art. 1 - CP110		1	1		2					0	2
DLG del 1948 nr. 66 art. 1 C1 - CP110		1			1					0	1
DLG del 1948 nr. 66 art. 1 C1 C3			1		1					0	1
DLG del 1981 nr. 81 art. 18		1			1					0	1
DLG del 1982 nr. 265 art. 186 C2 LB				1	1					0	1
DLG del 1982 nr. 285 art. 116 C15 C17		1			1					0	1
DLG del 1982 nr. 285 art. 186 C2 LB	1				1					0	1
DLG del 1982 nr. 285 art. 186 C2 LC		1			1					0	1

DLG del 1990 nr. 309 art. 73	1				1					0	1
DLG del 1990 nr. 309 art. 73 C2 - CP110				1	1					0	1
DLG del 1990 nr. 309 art. 73 C5	2			1	3					0	3
DLG del 1992 art. 116 C15 C17		1			1					0	1
DLG del 1992 art. 186 C1 C2 LB C2 BIS C2 SEXIES		1			1					0	1
DLG del 1992 art. 186 C1 C2 LC C2 SEXIES	1				1					0	1
DLG del 1992 art. 186 C2 LC	1	1			2					0	2
DLG del 1992 art. 186 C2 LC C1		1			1					0	1
DLG del 1992 art. 189				1	1					0	1
DLG del 1992 nr. 245 art. 116 C15 C17		1			1					0	1
DLG del 1992 nr. 245 art. 186 C1 C2 LB		1			1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 100 C14		1			1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 116	1				1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 116 C15	8	5	2	30	45					0	45
DLG del 1992 nr. 285 art. 116 C15 - DLG del 1992 nr. 285 art. 116 C17			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 116 C15 C16	1				1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 116 C15 C17	17	14	33		64					0	64
DLG del 1992 nr. 285 art. 116 C15 C17 - CP81		1			1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 116 C15 N17			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C1 C2 LB C2 BIS C2 SEXIES	77				77					0	77
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C1 LA		1			1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C1 LA - DLG del 1992 nr. 285 art. 187 C1		1			1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C1 LA C3		2			2					0	2
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C2			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C2 LB				106	106					0	106
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C3			2		2					0	2
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C3 - DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LB			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C3 - DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LC			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C3 - DLG del 1992 nr. 285 art. 186 SEXIES C2 LB		1			1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C6			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 BIS C7			1		1					0	1

DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C1 C2 LB			2		2				0	2
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C1 C2 LB C2 BIS C2 SEXIES		64			64				0	64
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C1 C2 LB C2 SEXIES			2		2				0	2
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C1 C2 LC			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C1 C2 LC C2 BIS C2 SEXIES			2		2				0	2
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C1 C2 LC C2 SEXIES			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C1 LC			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2			2		2				0	2
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 BIS C2 SEXIES C7			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 BIS LC			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LB			13		13				0	13
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LB C2 BIS			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LB C2 BIS - CP81			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LB C2 SEXIES			4		4				0	4
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LB N2 SEXIES			3		3				0	3
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LC			7		7				0	7
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LC C2 BIS			2		2				0	2
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LC C2 BIS C2 SEXIES			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LC C2 SEXIES			2		2				0	2
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LC N2 SEXIES			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C3 LC C2 BIS			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C7			8		8				0	8
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C7 C2 SEXIES			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 LB C1 C2 SEXIES			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 N1 N2 C2 LC C2 BIS			1		1				0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 SEXIES C1 C2 LB			2		2				0	2
DLG del 1992 nr. 285 art. 186 SEXIES C2 LB			1		1				0	1

DLG del 1992 nr. 285 art. 186 SEXIES C2 LC			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 187	19	1	3	24	47					0	47
DLG del 1992 nr. 285 art. 187 C1		2	6		8					0	8
DLG del 1992 nr. 285 art. 187 C1 BIS		2	1		3					0	3
DLG del 1992 nr. 285 art. 187 C1 BIS.1			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 187 C1 C1 BIS		1	2		3					0	3
DLG del 1992 nr. 285 art. 187 C1 C1 BIS C1 QUATER		3	1		4					0	4
DLG del 1992 nr. 285 art. 187 C1 C1 BIS C2 SEXIES			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 187 C1 LC N2 SEXIES			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 187 C8		4	1		5					0	5
DLG del 1992 nr. 285 art. 187 C8 - DLG del 1992 nr. 285 art. 186 C7			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 189	1			3	4				3	3	7
DLG del 1992 nr. 285 art. 189 C1 C6		4	3		7				1	1	8
DLG del 1992 nr. 285 art. 189 C1 C6 C7	3				3					0	3
DLG del 1992 nr. 285 art. 189 C6			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 189 C6 C7			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 285 art. 189 C7			2		2					0	2
DLG del 1992 nr. 285 art. 9 TER			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 286 art. 186 BIS C2 LB C2 LC			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 295 art. 186 C1 C2 LC C2 BIS		1			1					0	1
DLG del 1992 nr. 295 art. 186 C2 LB			1		1					0	1
DLG del 1992 nr. 385 art. 116 C15 C17	1				1					0	1
DLG del 1993 nr. 385 art. 132	1	1			2					0	2
DLG del 1995 nr. 504 art. 40 C1			2		2					0	2
DLG del 1995 nr. 504 art. 40 C1 LB - CP110		1			1					0	1
DLG del 1995 nr. 504 art. 40 C1 LC C4 - CP110 - CP81C2				1	1					0	1
DLG del 1998 nr. 256 art. 1 - CP110		1			1					0	1
DLG del 1998 nr. 256 art. 12					0		1			1	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 10 BIS	3	2	1	3	9					0	9
DLG del 1998 nr. 286 art. 10 BIS C1		1		1	2					0	2
DLG del 1998 nr. 286 art. 12			2	2	4	3	2	2	6	13	17
DLG del 1998 nr. 286 art. 12 - CP art. 416					0				1	1	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 12 - CP110	1				1	1	1			2	3

DLG del 1998 nr. 286 art. 12 C1		1			1	1			1	2
DLG del 1998 nr. 286 art. 12 C1 C3 LA LB LC LD C3 TER LB - CP110	1				1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 12 C1 C5				1	1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 12 C3					0	1			1	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 12 C3 C3 TER - CP110			1		1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 12 C3 LA					0	1			1	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 12 C3 LD - CP110 - CP81C2				1	1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 12 C3 LD C3 TER LB - CP110 - CP81C2				1	1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 12 C5				1	1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 13 C5 C2				1	1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 13 C5 N2		1			1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 14	1			1	2				0	2
DLG del 1998 nr. 286 art. 14 C5	2			1	3				0	3
DLG del 1998 nr. 286 art. 14 C5 TER			1	2	3				0	3
DLG del 1998 nr. 286 art. 14 QUATER C5	1			1	2				0	2
DLG del 1998 nr. 286 art. 14 TER C5	1		1		2				0	2
DLG del 1998 nr. 286 art. 22 C12	2	2	3	12	19				0	19
DLG del 1998 nr. 286 art. 22 C12 C12 BIS			1		1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 5 C8			1		1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 5 C8 BIS	1	2	7	7	17				0	17
DLG del 1998 nr. 286 art. 5 TER		1			1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 6				1	1				0	1
DLG del 1998 nr. 286 art. 6 C3	3			7	10				0	10
DLG del 1998 nr. 98 art. 12			1		1				0	1
DLG del 2000 nr. 1974 art. 10 QUATER				1	1				0	1
DLG del 2000 nr. 1974 art. 2	1			1	2				0	2
DLG del 2000 nr. 1974 art. 5				1	1				0	1
DLG del 2000 nr. 72 art. 4				1	1				0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 10	10				10				0	10
DLG del 2000 nr. 74 art. 10 - DLG del 2000 nr. 74 art. 5		1			1				0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 10 BIS	2	11	8	1	22				0	22
DLG del 2000 nr. 74 art. 10 QUATER	2	1	2	4	9				0	9
DLG del 2000 nr. 74 art. 10 QUATER C2	2	2	3	1	8				0	8
DLG del 2000 nr. 74 art. 10 QUATER C2 - CP110 - CP81C2		1			1				0	1

DLG del 2000 nr. 74 art. 10 QUATER C2 - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 10 TER	2		9	2	13					0	13
DLG del 2000 nr. 74 art. 11			1	1	2					0	2
DLG del 2000 nr. 74 art. 18			1		1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 2	8	13	17	11	49		1			1	50
DLG del 2000 nr. 74 art. 2 - CP art. 416 BIS.1 - CP110 - CP81C2			1		1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 2 - CP81	2				2					0	2
DLG del 2000 nr. 74 art. 2 - CP81C2		2			2					0	2
DLG del 2000 nr. 74 art. 2 - DLG del 2000 nr. 74 art. 5		1			1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 2 C1			1		1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 3 - CP81C2		1			1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 4	1	1	3		5					0	5
DLG del 2000 nr. 74 art. 4 - DLG del 2000 nr. 74 art. 5			1		1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 5	5	4	8	5	22			1		1	23
DLG del 2000 nr. 74 art. 5 - CP81C2	2	2	1		5					0	5
DLG del 2000 nr. 74 art. 5 C1	1				1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 74			1		1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 74 - CP art. 416 BIS.1					0			1		1	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 8	2	2	2	6	12	1				1	13
DLG del 2000 nr. 74 art. 8 - CP art. 416 BIS.1		1			1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 8 - CP art. 416 BIS.1 - CP61N7 - CP110 - CP81	2				2					0	2
DLG del 2000 nr. 74 art. 8 - CP art. 81 - CP110				1	1					0	1
DLG del 2000 nr. 74 art. 8 - CP110	1		1		2					0	2
DLG del 2000 nr. 74 art. 8 - CP110 - CP81	2			1	3					0	3
DLG del 2000 nr. 74 art. 8 - CP110 - CP81C2	1	1			2					0	2
DLG del 2001 nr. 159 art. 75			1		1					0	1
DLG del 2001 nr. 165 art. 55 QUINQUIES	1				1					0	1
DLG del 2001 nr. 165 art. 55 QUINQUIES - CP art. 61 N2 - CP110 - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2001 nr. 231 art. 25 QUINQUIES DECIES		1			1					0	1
DLG del 2001 nr. 231 art. 5			1		1					0	1

DLG del 2001 nr. 380 art. 44			1		1			1		1	2
DLG del 2002 nr. 115 art. 95		1		1	2					0	2
DLG del 2003 nr. 196 art. 107					0		1			1	1
DLG del 2003 nr. 196 art. 167	3	1	1	1	6	6	2	1	1	10	16
DLG del 2003 nr. 196 art. 167 BIS					0			1	1	2	2
DLG del 2003 nr. 196 art. 171	1	1	8	1	11					0	11
DLG del 2003 nr. 209 art. 13 C1 - DLG del 2003 nr. 209 art. 6 C2	1				1					0	1
DLG del 2003 nr. 209 art. 6	1				1					0	1
DLG del 2003 nr. 209 art. 6 C2	1				1					0	1
DLG del 2003 nr. 276 art. 30				1	1					0	1
DLG del 2003 nr. 276 art. 4				1	1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 13 - DLG del 2004 nr. 42 art. 14				1	1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 142		1		1	2	1			1	2	4
DLG del 2004 nr. 42 art. 142 - CP art. 110	1				1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 142 - DLG del 2004 nr. 42 art. 146 - DLG del 2004 nr. 42 art. 181				1	1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 142 C1 LA	1				1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 142 C1 LC				1	1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 142 C1 LG - DLG del 2004 nr. 42 art. 146 C1 - DLG del 2004 nr. 42 art. 181 C1 - CP110			1		1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 169					0				1	1	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 169 - DLG del 2004 nr. 42 art. 21 C4 - CP110	1				1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 169 C1 - CP110				1	1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 175					0			1		1	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 175 - CP art. 416 BIS.1			1	1	2					0	2
DLG del 2004 nr. 42 art. 175 - CP110	1				1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 178		1			1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 180	1				1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 181		1		3	4		1			1	5
DLG del 2004 nr. 42 art. 181 - DLG del 2004 nr. 42 art. 146 - DLG del 2004 nr. 42 art. 142 LA LC - CP110 - CP81C1			1		1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 181 BIS	1				1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 181 C1			1		1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 181 C1 - DLG del 2004 nr. 42 art. 142				1	1					0	1

DLG del 2004 nr. 42 art. 181 C1 - DLG del 2004 nr. 42 art. 142 C1 LC - DLG del 2004 nr. 42 art. 146 - CP110		1			1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 181 C1 - DLG del 2004 nr. 42 art. 142 C1 LG - CP110		1			1					0	1
DLG del 2004 nr. 42 art. 44 LB	1				1					0	1
DLG del 2005 nr. 206 art. 107 C2 LC - DLG del 2005 nr. 206 art. 112	1				1					0	1
DLG del 2005 nr. 206 art. 112	2				2					0	2
DLG del 2005 nr. 206 art. 112 C2	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 139 art. 20	1				1	1				1	2
DLG del 2006 nr. 139 art. 20 - CP110	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 139 art. 20 C1	1	1			2			1		1	3
DLG del 2006 nr. 152 art. 103		1	1		2		1			1	3
DLG del 2006 nr. 152 art. 103 C11 - CP110 - CP81	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 112				2	2					0	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 113 - CP art. 124		1			1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 124		1		1	2			1		1	3
DLG del 2006 nr. 152 art. 124 - DLG del 2006 nr. 152 art. 125			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 124 - DLG del 2006 nr. 152 art. 137		4	4	1	9					0	9
DLG del 2006 nr. 152 art. 124 C1 C2			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 137			1	7	8	2	3		1	6	14
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 - CP art. 81 C1			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 - CP81C1			2		2					0	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 - DLG del 2006 nr. 152 art. 124			1	1	2					0	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 - DLG del 2006 nr. 152 art. 124 - CP110				1	1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C1		2	14	6	22				1	1	23
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C1 - CP110		1			1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C1 - DLG del 2006 nr. 152 art. 124				1	1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C1 - DLG del 2006 nr. 152 art. 124 - DLG del 2006 nr. 152 art. 125			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C1 - DLG del 2006 nr. 152 art. 124 C1 C2			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C1 C14			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C1 C5			2		2					0	2

DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C11				3	3			1		1	4
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C11 - CP110				6	6					0	6
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C11 - DLG del 2006 nr. 152 art. 103 - DLG del 2006 nr. 152 art. 104					0			1		1	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C14	1	3	3	1	8					0	8
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C5			3	1	4					0	4
DLG del 2006 nr. 152 art. 137 C6 - CP110	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 182	1				1			1		1	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 183 C1			2	1	3					0	3
DLG del 2006 nr. 152 art. 185 BIS C2		1			1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 188 - CP110		1			1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 192				1	1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 192 - CP art. 256 - CP110			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 192 - CP110			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 192 - DLG del 2006 nr. 152 art. 255 C1				1	1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 192 C1				1	1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 192 C1 - CP110	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 192 C1 C2		1			1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 192 C3		1			1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 208	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 227 C1		1			1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 254 C1					0			1		1	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 255			1	3	4	2	2	1	9	14	18
DLG del 2006 nr. 152 art. 255 C1			1	3	4		1	1	10	12	16
DLG del 2006 nr. 152 art. 255 C1 - DLG del 2006 nr. 152 art. 192 C1 C2 C3				1	1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 255 C3	2			1	3					0	3
DLG del 2006 nr. 152 art. 255 C3 - DLG del 2006 nr. 152 art. 192 C3 - CP110			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256	17	76	19	59	171	36	28	27	17	108	279
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 - CP110	3		2		5					0	5
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 - CP81	1				1			1		1	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 - DLG del 2006 nr. 152 art. 192	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 BIS	4	7	4	6	21	2	2	2	8	14	35
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 BIS -	1		4		5					0	5

CP110											
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 BIS C1	1				1		1		1	2	3
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 BIS C1 C3 - CP110	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1	4		3		7	1	1			2	9
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 - CP110	2				2					0	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 C2	1		4		5				1	1	6
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 C2 - CP110	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 C2 - DLG del 2006 nr. 152 art. 185 BIS			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 C2 - DLG del 2006 nr. 152 art. 212			2		2					0	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 C2 C3 - CP110 - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 C2 C5			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 C2 LA - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LA	2		4		6					0	6
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LA - CP110	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LA C2			2		2					0	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LA C2 - CP110	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LA LB			1		1			1		1	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LA LB - CP110			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LA LB - DLG del 2006 nr. 152 art. 192 C1 - CP110	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LA LB C2			3		3					0	3
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LA LB C2 C5			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LB			1		1		1			1	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LB C2	1		2		3					0	3
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LB C2 C3 - CP110			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C2	5		8		13		1		1	2	15
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C2 - CP110			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C2 - DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C1 LA			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C2 C1					0	1		1		2	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C2 C1 -			1		1					0	1

DLG del 2006 nr. 152 art. 212											
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C2 C5			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C3	3				3	2	1	1	1	5	8
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C3 - CP110	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C3 - DLG del 2006 nr. 152 art. 192	1		1		2					0	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C5			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 256 C5 - DLG del 2006 nr. 152 art. 187 C1			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 265			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 152 art. 269		1		2	3					0	3
DLG del 2006 nr. 152 art. 269 - DLG del 2006 nr. 152 art. 279				2	2					0	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 279 - CP110	1		1		2					0	2
DLG del 2006 nr. 152 art. 279 C1		1	1		2				1	1	3
DLG del 2006 nr. 156 art. 256					0	2				2	2
DLG del 2006 nr. 156 art. 256 BIS	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 156 art. 256 C3					0	1				1	1
DLG del 2006 nr. 2006 art. 192 C1	1				1					0	1
DLG del 2006 nr. 219 art. 147 C1			1		1					0	1
DLG del 2006 nr. 219 art. 55				1	1					0	1
DLG del 2007 nr. 193 art. 6 C1				1	1					0	1
DLG del 2007 nr. 231 art. 55		1			1	1				1	2
DLG del 2007 nr. 231 art. 55 C9					0	1				1	1
DLG del 2007 nr. 30 art. 20 C14			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 181 art. 18 C1	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 21 art. 112 C1	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 49 art. 1	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 80 art. 80 C1			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 100 C3	2		1		3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 108 C1		2		1	3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 109	5	7	4	7	23					0	23
DLG del 2008 nr. 81 art. 109 - CP81		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 109 - DLG del 2008 nr. 81 art. 118 C1		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 109 - DLG del 2008 nr. 81 art. 159 C2 LC	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 109 C1		1		1	2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 111 C1	3	4	1		8					0	8
DLG del 2008 nr. 81 art. 111 C1 LA	2	1	1		4					0	4

DLG del 2008 nr. 81 art. 111 C1 LA - DLG del 2008 nr. 81 art. 115 C1 - DLG del 2008 nr. 81 art. 122	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 111 C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 112 C1	2	12	2	2	18					0	18
DLG del 2008 nr. 81 art. 113		1	1		2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 113 C1		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 113 C1 - DLG del 2008 nr. 81 art. 159 C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 113 C1 C4			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 113 C4	2				2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 113 C4 - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 113 C5	4	2	5	2	13					0	13
DLG del 2008 nr. 81 art. 113 C6	2	1		2	5					0	5
DLG del 2008 nr. 81 art. 115 C1	9	16	1	4	30					0	30
DLG del 2008 nr. 81 art. 118	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 118 C2		1	1	3	5					0	5
DLG del 2008 nr. 81 art. 118 C3	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 120	1	1			2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 122	10	4	3	7	24					0	24
DLG del 2008 nr. 81 art. 122 - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 122 - DLG del 2008 nr. 81 art. 159 C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 122 C1		2	5	2	9					0	9
DLG del 2008 nr. 81 art. 122 C2			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 124 C1	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 125 C3	1		3	1	5					0	5
DLG del 2008 nr. 81 art. 125 C6	5	1	1		7					0	7
DLG del 2008 nr. 81 art. 126	12	8	2	4	26					0	26
DLG del 2008 nr. 81 art. 126 C1	2			1	3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 126 C2 LA		2			2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 129 C3	3	2	1	1	7					0	7
DLG del 2008 nr. 81 art. 130 C1	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 130 C1 - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 130 C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 133 C1		2			2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 134			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 134 C1	4	1	1		6	1				1	7
DLG del 2008 nr. 81 art. 134 C2	1	4		2	7					0	7

DLG del 2008 nr. 81 art. 136		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 136 C4		1		3	4					0	4
DLG del 2008 nr. 81 art. 136 C5				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 136 C6	1			2	3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 138 C2		2	1	3	6					0	6
DLG del 2008 nr. 81 art. 139				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 139 C1	1	1			2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 14 C15		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 146	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 146 C1	4	7	3	3	17					0	17
DLG del 2008 nr. 81 art. 146 C1 - DLG del 2008 nr. 81 art. 146 C3 - DLG del 2008 nr. 81 art. 113 C5 - DLG del 2008 nr. 81 art. 43 C1 LB - DLG del 2008 nr. 81 art. 45 C1 - DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LB BIS - DLG del 2008 nr. 81 art. 37 C1 - DLG del 2008 nr. 81 art. 96 C1 LG				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 146 C3		2		4	6					0	6
DLG del 2008 nr. 81 art. 147 C1	2		2	2	6					0	6
DLG del 2008 nr. 81 art. 154 C2 LB			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 157	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 157 - DLG del 2008 nr. 81 art. 90 C4 C5				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 159	5				5					0	5
DLG del 2008 nr. 81 art. 159 C2		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 159 C2 LA	1	1			2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 159 C2 LA - DLG del 2008 nr. 81 art. 126	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 159 C2 LB		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 159 C2 LC	2				2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 159 LB C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 163	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 163 C3				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 17 - DLG del 2008 nr. 81 art. 28 - DLG del 2008 nr. 81 art. 29		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 17 C1 LA	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 17 C1 LA - DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 C2 - DLG del 2008 nr. 81 art. 28 C1 - DLG del 2008 nr. 81 art. 29 C1 - DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C1		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 17 C1 LA - DLG del 2008 nr. 81 art. 28 C2 LA - DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C4		1			1					0	1

DLG del 2008 nr. 81 art. 18	2	3	4		9					0	9
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 - DLG del 2008 nr. 81 art. 10	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 - DLG del 2008 nr. 81 art. 55					0	1				1	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1	15	27	30	40	112					0	112
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 - DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C5		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LB			1	1	2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LB BIS		2		2	4					0	4
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LD		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LD - CP81C2		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LE				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LF	3			3	6					0	6
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LF LG				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LG	8	6	27	36	77					0	77
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LG - CP81C2		1	2		3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LG - DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C5		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LG - DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C5 LE				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C5		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 19 C1	1	1		6	8					0	8
DLG del 2008 nr. 81 art. 19 C1 LA	1		1	1	3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 20 C1 LB			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 20 C2	1	1	1	8	11					0	11
DLG del 2008 nr. 81 art. 20 C2 LC			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 20 C2 LD				3	3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 21	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 21 C1	2	1		3	6					0	6
DLG del 2008 nr. 81 art. 21 C1 LA			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 21 C1 LB				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 225 C1			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 24 C1		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 249 C1	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 252	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 252 C1			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 26 C1				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 26 C2		1			1					0	1

DLG del 2008 nr. 81 art. 28 C2	1	1		1	3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 29 C1		1	1		2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 37 C1		2	5	7	14					0	14
DLG del 2008 nr. 81 art. 37 C1 - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 37 C1 - DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LG - DLG del 2008 nr. 81 art. 146 C3				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 37 C7				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 43			1	1	2			1		1	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 43 C1 LE BIS			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 45 C1	1			5	6					0	6
DLG del 2008 nr. 81 art. 46		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 46 C2		2		1	3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C5	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C5 LC	1	1			2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C5 LC - DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LG	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C5 LE		1	1		2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C5 LE - DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LG	1	1		1	3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 63		2			2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 63 C1	1	2	1	3	7			1		1	8
DLG del 2008 nr. 81 art. 64	2	1	3	1	7					0	7
DLG del 2008 nr. 81 art. 64 C1	6	12	9	5	32					0	32
DLG del 2008 nr. 81 art. 64 C1 - DLG del 2008 nr. 81 art. 68 C1			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 64 C1 LA	2	2	4	5	13					0	13
DLG del 2008 nr. 81 art. 64 C1 LA - DLG del 2008 nr. 81 art. 18 C1 LG			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 64 C1 LA LC			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 64 C1 LA LC LD				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 64 C1 LA LE			1	1	2					0	2
DLG del 2008 nr. 81 art. 64 C1 LB	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 64 LE - DLG del 2008 nr. 81 art. 68 C1 LB C2		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 68	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 68 C1			2	1	3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 68 C1 LB - CP art. 64	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 68 C2	1	1	1		3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 70 C1		2			2					0	2

DLG del 2008 nr. 81 art. 70 C2				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 71				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 71 C1	3		1	2	6					0	6
DLG del 2008 nr. 81 art. 71 C2 LC			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 71 C3				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 71 C4	1			2	3					0	3
DLG del 2008 nr. 81 art. 71 C4 LA	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 71 C4 LA - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 71 C4 LA - DLG del 2008 nr. 81 art. 87 C2	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 71 C7		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 71 C8			1	3	4					0	4
DLG del 2008 nr. 81 art. 77 C4				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 80 C1	1		8	1	10					0	10
DLG del 2008 nr. 81 art. 83	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 90	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 90 C4				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 90 C4 C5			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 90 C9	5	2		1	8					0	8
DLG del 2008 nr. 81 art. 90 C9 LA	1		1	2	4					0	4
DLG del 2008 nr. 81 art. 90 LA - DLG del 2008 nr. 81 art. 157 C1 LB	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 91 C1		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 91 C1 LA			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 92				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 92 C1	3	2		1	6					0	6
DLG del 2008 nr. 81 art. 92 C1 LA	2			2	4					0	4
DLG del 2008 nr. 81 art. 92 C1 LB	1				1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 93 C2				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 94				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 94 C9		1			1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 96 C1	1		4	1	6					0	6
DLG del 2008 nr. 81 art. 96 C1 LA			1		1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 96 C1 LB LC LF				1	1					0	1
DLG del 2008 nr. 81 art. 96 C1 LG	1		1	3	5					0	5
DLG del 2008 nr. 81 art. 97 C1	1	2		1	4					0	4
DLG del 2008 nr. 81 art. 97 C3		1			1					0	1
DLG del 2009 nr. 81 art. 112 C1			1		1					0	1

DLG del 2010 nr. 58 art. 17				1	1					0	1
DLG del 2011 nr. 156 art. 76 C3	1				1					0	1
DLG del 2011 nr. 158 art. 75			1		1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 2	5	2	3		10					0	10
DLG del 2011 nr. 159 art. 2 - DLG del 2011 nr. 159 art. 76	1				1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 2 - DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C3	3			8	11					0	11
DLG del 2011 nr. 159 art. 2 C3 - DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C3				1	1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 73	2	2	17	54	75					0	75
DLG del 2011 nr. 159 art. 73 C2			1	1	2					0	2
DLG del 2011 nr. 159 art. 73 C3		1	1		2					0	2
DLG del 2011 nr. 159 art. 74 C2				1	1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 75	16	20	33	24	93					0	93
DLG del 2011 nr. 159 art. 75 - CP81C2		1			1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 75 C1	3	2			5					0	5
DLG del 2011 nr. 159 art. 75 C2	14	17	20	19	70					0	70
DLG del 2011 nr. 159 art. 75 C2 - CP art. 81			1		1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 75 C2 - CP art. 99	2				2					0	2
DLG del 2011 nr. 159 art. 75 C2 - CP81C2		3	4	2	9					0	9
DLG del 2011 nr. 159 art. 75 C3				1	1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 76	17	11	5	11	44	2	1			3	47
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 - CP110				1	1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C2	1		2		3					0	3
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C2 C3	1				1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C3	235	23 2	19 0	10 4	761	2				2	763
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C3 - CP art. 101				1	1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C3 - CP art. 81		1	1	1	3					0	3
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C3 - CP110	1		1		2					0	2
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C3 - CP81	1				1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C3 - CP81C2	1	2	4		7					0	7
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C3 - DLG del 2011 nr. 159 art. 2	4	16	28	12	60					0	60
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C3 - DLG del 2011 nr. 159 art. 2 - CP81C2		2			2					0	2

DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C4	5	5	10	2	22					0	22
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C5 - CP art. 416 BIS.1 - CP81C2					0	1				1	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C7				1	1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 C7 - DLG del 2011 nr. 159 art. 80 - CP81C2			1		1					0	1
DLG del 2011 nr. 159 art. 76 TER	1				1					0	1
DLG del 2011 nr. 1597 art. 76 C3		1			1					0	1
DLG del 2011 nr. 195 art. 76 C3		1			1					0	1
DLG del 2015 nr. 151 art. 23 C1	2	1		1	4					0	4
DLG del 2015 nr. 204 art. 10 C3 - CP110			1		1					0	1
DLG del 2015 nr. 204 art. 3				3	3					0	3
DLG del 2015 nr. 81 art. 38 BIS	3			3	6					0	6
DLG del 2016 nr. 8 art. 3 C6					0	1				1	1
DLG del 2017 nr. 92 art. 8				1	1					0	1
DLG del 2018 nr. 101 art. 101	1				1					0	1
DLG del 2019 nr. 14 art. 322				1	1					0	1
DLG del 2019 nr. 14 art. 322 C1 LB				1	1					0	1
DLG del 2019 nr. 14 art. 323 C2				1	1					0	1
DLG del 2019 nr. 14 art. 327				1	1					0	1
DLG del 2019 nr. 4 art. 7	14	2	2	1	19					0	19
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C1	17				17					0	17
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - CP61N2	1				1					0	1
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - CP81C2	2				2					0	2
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DLG del 2019 nr. 4 art. 2 .2 C1 LA	1				1					0	1
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DLG del 2019 nr. 4 art. 2 C1 LA	3				3					0	3
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DLG del 2019 nr. 4 art. 2 C1 LA - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DLG del 2019 nr. 4 art. 2 C1 LA .1 .2				1	1					0	1
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DLG del 2019 nr. 4 art. 2 C1 LA .2	1				1					0	1
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DLG del 2019 nr. 4 art. 2 C1 LA .2 - CP81C2	1				1					0	1
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C1 - DLG del 2019 nr. 4 art. 2 C5 LB	1				1					0	1
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C2	10				10					0	10
DLG del 2019 nr. 4 art. 7 C2 - DLG del 2019 nr. 4 art. 3 C8	1				1					0	1
DLG del 2020 nr. 74 art. 2	2				2					0	2
DLG del 92 art. 116 C15 C17 - CP art.		1			1					0	1

336 - CP art. 337											
DLG del 92 nr. 285 art. 186 BIS C1 C2 LC C2 BIS		1			1					0	1
DLG nr. 285 art. 116 C15 C17		1			1					0	1
DLGPR del 2011 nr. 159 art. 76 C3	1				1					0	1
DPCM del 1990 nr. 309 art. 73					0			1		1	1
DPR del 1934 nr. 1265 art. 260	1				1					0	1
DPR del 1952 nr. 328 art. 24		1			1					0	1
DPR del 1960 nr. 570 art. 86	1	1			2					0	2
DPR del 1960 nr. 570 art. 88		1			1					0	1
DPR del 1960 nr. 570 art. 90					0			1		1	1
DPR del 1973 nr. 43 art. 291 BIS		1			1					0	1
DPR del 1973 nr. 600 art. 316 TER				1	1					0	1
DPR del 1988 nr. 286 art. 12 - CP110		1			1					0	1
DPR del 1990 nr. 103 art. 73					0	3 71				371	371
DPR del 1990 nr. 309 art. 103					0		1	1		2	2
DPR del 1990 nr. 309 art. 44 LB - CP110	1				1					0	1
DPR del 1990 nr. 309 art. 73	255	17 0	17 0	18 5	780		30 4	28 0	32 2	906	1686
DPR del 1990 nr. 309 art. 73 BIS C1		1			1					0	1
DPR del 1990 nr. 309 art. 74	20	13	27	21	81	2	3	6	3	14	95
DPR del 1990 nr. 309 art. 75		1	1	1	3	5	1	1	5	12	15
DPR del 1990 nr. 309 art. 75 C5			2		2					0	2
DPR del 1990 nr. 309 art. 80 C1 LA LB C2 - CP110			1		1					0	1
DPR del 1990 nr. 309 art. 82				1	1					0	1
DPR del 1990 nr. 380 art. 44 LB - CP110 - CP81C2		1			1					0	1
DPR del 1992 nr. 285 art. 116 CP C15 C17			1		1					0	1
DPR del 1992 nr. 285 art. 187 C1	2				2					0	2
DPR del 2000 nr. 445 art. 483 - DPR del 2000 nr. 445 art. 76				1	1					0	1
DPR del 2000 nr. 445 art. 76	1	5	3	2	11					0	11
DPR del 2000 nr. 445 art. 76 - CP art. 483		1		1	2					0	2
DPR del 2000 nr. 445 art. 76 C1 C2	1				1					0	1
DPR del 2000 nr. 74 art. 4	1				1					0	1
DPR del 2001 nr. 308 art. 44	182				182					0	182
DPR del 2001 nr. 380 art. 20 C13			1	1	2					0	2
DPR del 2001 nr. 380 art. 22 - DPR del 2001 nr. 380 art. 44 C1				1	1					0	1

DPR del 2001 nr. 380 art. 31			2	4	6					0	6
DPR del 2001 nr. 380 art. 31 - CP art. 44				1	1					0	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 31 - DPR del 2001 nr. 380 art. 44	1		1		2					0	2
DPR del 2001 nr. 380 art. 33					0				1	1	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 34			1		1					0	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 37		2	1		3					0	3
DPR del 2001 nr. 380 art. 37 - DPR del 2001 nr. 380 art. 44	1				1					0	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 44		10 6	12 5	85	316	2 3	16	27	18	84	400
DPR del 2001 nr. 380 art. 55				1	1					0	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 64 - CP110	1				1					0	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 71		1	4	1	6					0	6
DPR del 2001 nr. 380 art. 73 C5 - DPR del 2001 nr. 380 art. 80 C1 LA	1				1					0	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 75					0				1	1	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 93		2	4	1	7					0	7
DPR del 2001 nr. 380 art. 93 - CP110			1		1					0	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 93 - DPR del 2001 nr. 380 art. 94	1				1					0	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 93 - DPR del 2001 nr. 380 art. 94 - DPR del 2001 nr. 380 art. 94 BIS	1	2			3					0	3
DPR del 2001 nr. 380 art. 93 - DPR del 2001 nr. 380 art. 94 - DPR del 2001 nr. 380 art. 95	2				2					0	2
DPR del 2001 nr. 380 art. 94			1		1					0	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 95		3	3	1	7					0	7
DPR del 2001 nr. 380 art. 95 - DPR del 2001 nr. 380 art. 93	1				1					0	1
DPR del 2001 nr. 380 art. 96 C2				1	1					0	1
DPR del 2001 nr. 44 art. 380				1	1					0	1
DPR del 2002 nr. 112 art. 95				1	1					0	1
DPR del 2002 nr. 115 art. 125	2	12	1		15					0	15
DPR del 2002 nr. 115 art. 125 C1 C2	1				1					0	1
DPR del 2002 nr. 115 art. 76				1	1				1	1	2
DPR del 2002 nr. 115 art. 79	10	6	9	1	26					0	26
DPR del 2002 nr. 115 art. 79 - CP art. 95				1	1					0	1
DPR del 2002 nr. 115 art. 79 - DPR art. 95				1	1					0	1
DPR del 2002 nr. 115 art. 79 - DPR del 2002 nr. 11 art. 95	13			1	14					0	14

DPR del 2002 nr. 115 art. 79 - DPR del 2002 nr. 115 art. 95		2	1	6	9				0	9
DPR del 2002 nr. 115 art. 79 - DPR del 2002 nr. 115 art. 95 - CP art. 99	3				3				0	3
DPR del 2002 nr. 115 art. 79 C1			3		3				0	3
DPR del 2002 nr. 115 art. 79 C1 - DPR del 2002 nr. 115 art. 95	1				1				0	1
DPR del 2002 nr. 115 art. 79 C1 LC			6		6				0	6
DPR del 2002 nr. 115 art. 95	128	16 2	79	87	456		5		5	461
DPR del 2002 nr. 115 art. 95 - CP art. 483	3	3		1	7				0	7
DPR del 2002 nr. 115 art. 95 - CP81C2	1	1		1	3				0	3
DPR del 2002 nr. 115 art. 95 - DPR del 2002 nr. 115 art. 79		5		1	6				0	6
DPR del 2002 nr. 115 art. 95 - DPR del 2002 nr. 115 art. 79 - CP art. 99	1				1				0	1
DPR del 2002 nr. 115 art. 95 - DPR del 2002 nr. 115 art. 79 C1	2	5		3	10				0	10
DPR del 2002 nr. 115 art. 95 - DPR del 2002 nr. 115 art. 79 C1 LC				3	3				0	3
DPR del 2002 nr. 115 art. 95 C3				1	1				0	1
DPR del 2004 nr. 42 art.142			1		1				0	1
DPR del 2006 nr. 139 art. 20 C1	1				1				0	1
DPR del 2006 nr. 152 art. 256					0		1	2	3	3
DPR del 2011 nr. 159 art. 75			1		1				0	1
DPR del 2011 nr. 380 art. 44 LB		1			1				0	1
DPR del 2017 nr. 120 art. 6 - CP110			1		1				0	1
DPR del 2021 nr. 380 art. 44				1	1				0	1
DPR del 2022 nr. 115 art. 95				2	2				0	2
DPR del 90 nr. 309 art. 74					0		1		1	1
DPR nr. 309 art. 73 C5			1		1				0	1
L art. 223					0		1		1	1
L del 1925 nr. 475 art. 1	1	1			2				0	2
L del 1941 nr. 633 art. 171 OCTIES		1			1		1		1	2
L del 1941 nr. 633 art. 171 TER	2	1			3				0	3
L del 1941 nr. 633 art. 171 TER C1 LF		1			1				0	1
L del 1941 nr. 933 art. 171 TER	2				2				0	2
L del 1942 nr. 267 art. 216	1				1	1			1	2
L del 1942 nr. 267 art. 217	2				2				0	2
L del 1942 nr. 267 art. 224	1				1				0	1
L del 1948 nr. 47 art. 16		1			1		1		1	2
L del 1948 nr. 47 art. 16 C2 - CP81C2		1			1				0	1

L del 1957 nr. 110 art. 4				1	1					0	1
L del 1958 nr. 75 art. 3	1	3	1	3	8		1	1		2	10
L del 1958 nr. 75 art. 3 - CP110		3		3	6					0	6
L del 1958 nr. 75 art. 3 - CP56					0		1			1	1
L del 1958 nr. 75 art. 3 .1 N8 - CP110 - CP81	1				1					0	1
L del 1958 nr. 75 art. 3 C1 C2 - CP110 - CP81C2		1			1					0	1
L del 1958 nr. 75 art. 3 C4 C5 C8					0			1		1	1
L del 1961 nr. 628 art. 4 C7	5	3		1	9					0	9
L del 1962 nr. 283 art. 5			1		1	1				1	2
L del 1962 nr. 283 art. 5 - DL del 1962 nr. 283 art. 6					0		1	1		2	2
L del 1962 nr. 283 art. 5 - L del 1962 nr. 283 art. 6					0		1			1	1
L del 1962 nr. 283 art. 5 C1 LD - L del 1962 nr. 283 art. 6	1				1					0	1
L del 1962 nr. 283 art. 5 LB			1		1					0	1
L del 1962 nr. 283 art. 5 LB - CP110	1				1					0	1
L del 1962 nr. 283 art. 5 LB - L del 1962 nr. 283 art. 6		1			1					0	1
L del 1962 nr. 283 art. 5 LB - L del 1962 nr. 283 art. 6 C4		1	1		2					0	2
L del 1962 nr. 283 art. 5 LB LD - L del 1962 nr. 583 art. 6		1			1					0	1
L del 1962 nr. 283 art. 5 LD - L del 1962 nr. 283 art. 6				1	1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 - CP81C2 - CP110	1				1					0	1
L del 1967 n. 895 art. 2 - L del 1991 n. 203 art. 7	2				2	1				1	3
L del 1967 nr. 1150 art. 41 SEXIES					0	1				1	1
L del 1967 nr. 865 art. 4 - L del 1967 nr. 865 art. 7			1	1	2					0	2
L del 1967 nr. 895 art. 1 - CP art. 416 BIS.1		1	1		2	1	1			2	4
L del 1967 nr. 895 art. 1 - L del 1967 nr. 895 art. 4 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP art. 416 BIS.1 - CP110 - CP81C2			1		1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 1 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP110 - CP81C2			3		3					0	3
L del 1967 nr. 895 art. 2	3	2		3	8	2		2	2	6	14
L del 1967 nr. 895 art. 2 - CP art. 416 BIS.1	1	1		2	4	1	1			2	6
L del 1967 nr. 895 art. 2 - CP art. 416 BIS.1 - CP110	1		1		2					0	2

L del 1967 nr. 895 art. 2 - CP art. 416 BIS.1 - CP110 - CP81	1				1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 - CP art. 416 BIS.1 - CP61N2 - CP110 - CP81C2				1	1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 - CP art. 416 BIS.1 - CP81C2				1	1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 - CP110	1	1			2					0	2
L del 1967 nr. 895 art. 2 - L del 1967 nr. 895 art. 4 - CP art. 416 BIS.1					0	2				2	2
L del 1967 nr. 895 art. 2 - L del 1967 nr. 895 art. 4 - CP art. 416 BIS.1 - CP61N1 - CP61N2 - CP110 - CP81C2		1			1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 - L del 1967 nr. 895 art. 4 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP art. 416 BIS.1 - CP110					0	1				1	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 - L del 1967 nr. 895 art. 4 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP art. 61 C1 N2 - CP art. 416 BIS.1 - CP110 - CP81C2			1		1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 - L del 1967 nr. 895 art. 4 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP110	1				1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 - L del 1967 nr. 895 art. 7	2	3	3	3	11		2		1	3	14
L del 1967 nr. 895 art. 2 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP art. 270 BIS.1 - CP110				1	1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP art. 416 BIS.1	1	2		2	5		1	2		3	8
L del 1967 nr. 895 art. 2 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP art. 416 BIS.1 - CP art. 61 C1 N2 - CP81C2		1			1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP art. 416 BIS.1 - CP110					0			1		1	1
L del 1967 nr. 895 art. 2 C7 - L del 1967 nr. 895 art. 7					0			1		1	1
L del 1967 nr. 895 art. 4	1		2		3		1			1	4
L del 1967 nr. 895 art. 4 - CP art. 112 N1 - CP art. 416 BIS.1 - CP61N2 - CP110	1				1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 4 - CP art. 416 BIS.1 - CP110 - CP81	1				1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 4 - L del 1967 nr. 895 art. 7					0	1				1	1
L del 1967 nr. 895 art. 4 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP art. 416 BIS.1				1	1			1		1	2
L del 1967 nr. 895 art. 4 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP art. 416 BIS.1 - CP110 - CP81C2			1		1					0	1
L del 1967 nr. 895 art. 7		1			1					0	1
L del 1967 nr. 896 art. 2 - CP art. 416 BIS.1					0	1				1	1

L del 1967 nr. 977 art. 26 C2 C6	1				1					0	1
L del 1967 nr. 977 art. 3	1		1		2					0	2
L del 1970 nr. 300 art. 38	1				1					0	1
L del 1970 nr. 300 art. 38 C1	3	1	3		7					0	7
L del 1970 nr. 300 art. 4	5	4	3	2	14					0	14
L del 1970 nr. 300 art. 4 C1	6	3	5	8	22					0	22
L del 1970 nr. 300 art. 4 C1 - L del 1970 nr. 300 art. 38	1				1					0	1
L del 1970 nr. 390 art. 38 C1				1	1					0	1
L del 1974 n. 497 art. 10 - CP110	2				2					0	2
L del 1974 n. 497 art. 10 - L del 1991 n. 203 art. 7 - CP61N2 - CP81C2 - CP110				1	1					0	1
L del 1974 n. 497 art. 10 - L del 1991 n. 203 art. 7 - L del 1965 n. 575 art. 7 - CP61N2 - CP81C2 - CP110		1			1					0	1
L del 1974 nr. 497 art. 10			1	1	2			1		1	3
L del 1974 nr. 497 art. 10 - CP art. 416 BIS.1 - CP110	1		2		3					0	3
L del 1974 nr. 497 art. 10 - L del 1974 nr. 497 art. 12 - L del 1974 nr. 497 art. 14			1	1	2	1				1	3
L del 1974 nr. 497 art. 10 - L del 1991 nr. 203 art. 7				1	1					0	1
L del 1974 nr. 497 art. 10 - L del 1991 nr. 203 art. 7 - CP art. 112 N1 - CP art. 81 - CP art. 61 N2 - CP110			1		1					0	1
L del 1974 nr. 497 art. 10 - L del 1991 nr. 203 art. 7 - CP61N2 - CP110	1		1		2					0	2
L del 1974 nr. 497 art. 12 - L del 1974 nr. 497 art. 14			1		1					0	1
L del 1974 nr. 497 art. 14 - L del 1991 nr. 203 art. 7	1			1	2					0	2
L del 1974 nr. 694 art. 2		1			1					0	1
L del 1975 nr. 100 art. 4			1		1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 10 - CP art. 416 BIS.1					0			1		1	1
L del 1975 nr. 110 art. 2 - CP art. 416 BIS.1	1				1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 20	1	2	1	3	7					0	7
L del 1975 nr. 110 art. 20 - L del 1975 nr. 110 art. 20 BIS			1		1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 20 BIS	2	2	8	9	21			1		1	22
L del 1975 nr. 110 art. 20 BIS C1 C2		1	1		2					0	2
L del 1975 nr. 110 art. 20 BIS C2	2		3		5					0	5
L del 1975 nr. 110 art. 20 BIS C2 LN		1			1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 20 C1 C2	1				1					0	1

L del 1975 nr. 110 art. 23	2	1	1		4	2	2	1		5	9
L del 1975 nr. 110 art. 23 - CP art. 416 BIS.1 - CP110		2			2					0	2
L del 1975 nr. 110 art. 23 C1					0		1			1	1
L del 1975 nr. 110 art. 23 C1 C2			1		1			1		1	2
L del 1975 nr. 110 art. 23 C1 C3				1	1			1		1	2
L del 1975 nr. 110 art. 23 C2		1			1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 23 C3		1			1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 23 C3 - CP art. 416 BIS					0		1			1	1
L del 1975 nr. 110 art. 23 C3 - CP art. 416 BIS.1 - CP110			1		1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 4	52	40	30	35	157	2	2	1	1	6	163
L del 1975 nr. 110 art. 4 - CP art. 416 BIS.1		1			1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 4 - CP110	1			3	4					0	4
L del 1975 nr. 110 art. 4 - CP61N2		1	1		2					0	2
L del 1975 nr. 110 art. 4 - CP81C2	1		1		2					0	2
L del 1975 nr. 110 art. 4 C1	1	1	1		3					0	3
L del 1975 nr. 110 art. 4 C1 C2	2	1		1	4					0	4
L del 1975 nr. 110 art. 4 C2	14	9	7	11	41					0	41
L del 1975 nr. 110 art. 4 C2 - CP110				1	1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 4 C2 C3	1	7	3		11					0	11
L del 1975 nr. 110 art. 4 C2 C4	1				1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 4 C3			1		1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 4 C3 C2	1				1					0	1
L del 1975 nr. 110 art. 4 C4	1				1					0	1
L del 1975 nr. 152 art. 4			2	2	4				1	1	5
L del 1976 nr. 895 art. 1 - L del 1976 nr. 895 art. 7 - CP art. 416 BIS.1					0	1				1	1
L del 1978 nr. 194 art. 17					0				1	1	1
L del 1982 nr. 17 art. 2 - CP art. 416 BIS.1					0			1		1	1
L del 1982 nr. 646 art. 21 - CP art. 416 BIS.1					0	1			1	2	2
L del 1982 nr. 646 art. 21 - CP art. 416 BIS.1 - CP110		1	2		3					0	3
L del 1982 nr. 646 art. 21 - CP110	1	1			2					0	2
L del 1982 nr. 646 art. 30 - CP art. 416 BIS.1 - CP81C2	1				1					0	1
L del 1982 nr. 646 art. 30 - L del 1982 nr. 646 art. 31				1	1					0	1
L del 1982 nr. 646 art. 31				1	1					0	1

L del 1983 nr. 638 art. 2		3	18	49	70					0	70
L del 1983 nr. 638 art. 2 C1 BIS				2	2					0	2
L del 1983 nr. 638 art. 2 C1 C1 BIS				10	10					0	10
L del 1983 nr. 638 art. 2 C1 C1 BIS - CP81C1			1		1					0	1
L del 1983 nr. 638 art. 2 C1 C1 BIS - CP81C2			2	21	23					0	23
L del 1984 nr. 638 art. 2				1	1					0	1
L del 1986 nr. 898 art. 2	1	1			2					0	2
L del 1989 nr. 401 art. 1 C1 C2 C3					0			1		1	1
L del 1989 nr. 401 art. 4	2				2					0	2
L del 1989 nr. 401 art. 4 BIS		1			1					0	1
L del 1989 nr. 401 art. 4 BIS C4 BIS - CP110	1				1					0	1
L del 1989 nr. 401 art. 4 C1 C4 BIS C4 TER				1	1					0	1
L del 1989 nr. 401 art. 4 C1 C4 BIS TER				1	1					0	1
L del 1989 nr. 401 art. 4 C4 BIS	1	1	1	1	4					0	4
L del 1989 nr. 401 art. 4 C4 BIS - CP110 - CP81C2	1				1					0	1
L del 1989 nr. 401 art. 6	1			4	5					0	5
L del 1989 nr. 401 art. 6 BIS		1			1			1		1	2
L del 1989 nr. 401 art. 6 BIS C1	2				2					0	2
L del 1989 nr. 401 art. 6 BIS C2				2	2					0	2
L del 1989 nr. 401 art. 6 C3		1			1					0	1
L del 1989 nr. 401 art. 6 C6	1	1	1		3					0	3
L del 1989 nr. 401 art. 6 C6 - CP81C2	1				1					0	1
L del 1989 nr. 401 art. 6 C6 - L del 1989 nr. 401 art. 6 C1 C2 - CP81C2	1				1					0	1
L del 1989 nr. 401 art. 6 TER					0			1	1	2	2
L del 1990 n. 309 art. 74	2				2					0	2
L del 1990 n. 309 art. 74 - CP81C2 - CP110			1		1					0	1
L del 1990 nr. 309 art. 73	1	1			2					0	2
L del 1990 nr. 309 art. 73 C5			1		1					0	1
L del 1990 nr. 309 art. 75					0			1		1	1
L del 1990 nr. 386 art. 1			2		2					0	2
L del 1990 nr. 386 art. 7	5	1	10	3	19					0	19
L del 1990 nr. 386 art. 7 - CP art. 81			1		1					0	1
L del 1990 nr. 386 art. 7 - CP art. 99			1		1					0	1
L del 1990 nr. 386 art. 7 LC			1		1					0	1

L del 1990 nr. 85 art. 8				1	1					0	1
L del 1991 nr. 362 art. 3 - CP110		1			1					0	1
L del 1991 nr. 394 art. 6			1		1					0	1
L del 1992 n. 306 art. 12 QUINQUIES		1			1					0	1
L del 1992 n. 356 art. 12 QUINQUIES - L del 1991 n. 203 art. 7	1		1		2					0	2
L del 1992 nr. 150 art. 1 - L del 1992 nr. 150 art. 2					0		1			1	1
L del 1992 nr. 150 art. 1 C1				1	1					0	1
L del 1992 nr. 150 art. 1 C1 LF			1		1					0	1
L del 1992 nr. 150 art. 1 C1 LF - CP110		1			1					0	1
L del 1992 nr. 150 art. 6 C4	1				1					0	1
L del 1992 nr. 157 art. 17 C1	1				1					0	1
L del 1992 nr. 157 art. 18 - L del 1992 nr. 157 art. 30		1			1					0	1
L del 1992 nr. 157 art. 18 C1 LD - CP110		1			1					0	1
L del 1992 nr. 157 art. 2 C1 LC	1				1					0	1
L del 1992 nr. 157 art. 21 C1 LE			1		1					0	1
L del 1992 nr. 157 art. 30		1			1					0	1
L del 1992 nr. 157 art. 30 C1 LB LH					0			1		1	1
L del 1992 nr. 157 art. 30 C1 LH			1	1	2	1		1		2	4
L del 1992 nr. 285 art. 186 C2 LC N2 SEXIES			1		1					0	1
L del 1997 nr. 110 art. 20 BIS	1				1					0	1
L del 1998 nr. 40 art. 6		1			1					0	1
L del 2000 nr. 376 art. 9 C7		1			1					0	1
L del 2002 n. 306 art. 12 QUINQUIES C1 - CP110	1				1					0	1
L del 2004 nr. 40 art. 12 C6			1		1					0	1
L del 2010 nr. 201 art. 4					0		1			1	1
L del 2012 nr. 3 art. 16				1	1					0	1
L del 2019 nr. 26 art. 7	5	1			6					0	6
L del 2019 nr. 26 art. 7 - CP110	1				1					0	1
L del 2019 nr. 4 art. 7	2	1			3					0	3
L del 2019 nr. 4 art. 7 C1		1			1					0	1
L del 75 nr. 110 art. 23 C3				1	1					0	1
RD art. 159 - RD art. 118 - CP art. 122			1		1					0	1
RD art. 38				1	1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 109 C3 C1	1				1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 110		1		1	2					0	2

RD del 1931 nr. 773 art. 134				2	2					0	2
RD del 1931 nr. 773 art. 136			1		1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 140			1		1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 163		1			1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 17	1		3	1	5					0	5
RD del 1931 nr. 773 art. 17 - CP110	1				1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 17 - RD del 1931 nr. 773 art. 38		1			1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 17 C1		1			1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 18	1	4	1		6					0	6
RD del 1931 nr. 773 art. 18 - CP110	3	1			4					0	4
RD del 1931 nr. 773 art. 221 C2			1		1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 34	1				1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 38	2	2		1	5			1		1	6
RD del 1931 nr. 773 art. 38 - RD del 1931 nr. 773 art. 17				1	1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 38 C5		1			1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 38 C5 C17				1	1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 8				1	1					0	1
RD del 1931 nr. 773 art. 88				1	1			1		1	2
RD del 1931 nr. 773 art. 99			1		1					0	1
RD del 1934 nr. 1265 art. 260	10	6			16					0	16
RD del 1934 nr. 1265 art. 260 - CP81C2	1				1					0	1
RD del 1934 nr. 1265 art. 260 - DL del 2020 nr. 19 art. 4 C6 C7	1				1					0	1
RD del 1940 nr. 635 art. 38			1		1					0	1
RD del 1942 nr. 247 art. 223 C1 C2 N2	1				1					0	1
RD del 1942 nr. 247 art. 223 C1 C2 N2 - CP110		1			1					0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216	17	1		1	19		1	1		2	21
RD del 1942 nr. 267 art. 216 - RD del 1942 nr. 267 art. 223 C1 - CP110		1			1					0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 - CP110		1		2	3					0	3
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 - RD del 1942 nr. 267 art. 223			1		1					0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 C2		1	1		2	1				1	3
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 C2 - CP110			1		1					0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 C2 - RD del 1942 nr. 267 art. 219			1		1					0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N1 - CP110			1		1					0	1

RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N1 - RD del 1942 nr. 267 art. 223 C1 - CP art. 416 BIS.1			1		1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N1 - RD del 1942 nr. 267 art. 223 C1 - RD del 1942 nr. 267 art. 219 C2 N1 - CP110			1	1	2				0	2
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N1 N2		3	1		4				0	4
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N1 N2 - CP110			1		1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N1 N2 - RD del 1942 nr. 267 art. 219 C1 C2			1		1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N1 N2 - RD del 1942 nr. 267 art. 219 C2 N1			1		1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N2			3		3				0	3
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N2 - CP110			2		2				0	2
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N2 - RD del 1942 nr. 267 art. 219 C1 C2 N1			1		1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N2 - RD del 1942 nr. 267 art. 223 C1		1			1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 C2 N2			1		1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 216 N1 - RD del 1942 nr. 267 art. 219 C1 C2 N1 - RD del 1942 nr. 267 art. 223 - CP art. 40 - CP110				1	1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 217	2			1	3				0	3
RD del 1942 nr. 267 art. 217 - CP110	2				2				0	2
RD del 1942 nr. 267 art. 217 - RD del 1942 nr. 267 art. 223			1		1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 217 - RD del 1942 nr. 267 art. 224		1			1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 217 C1 - RD del 1942 nr. 267 art. 223			1		1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 217 C1 N4	1				1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 220				1	1		1		1	2
RD del 1942 nr. 267 art. 222 - RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N1 - RD del 1942 nr. 267 art. 219 C1 C2 N1	1				1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 223	2		1		3				0	3
RD del 1942 nr. 267 art. 223 - CP110			1		1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 223 - RD del 1942 nr. 267 art. 216 - CP110		1			1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 223 - RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N1 - RD del 1942 nr. 267 art. 219 C1 C2				1	1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 223 - RD del 1942 nr. 267 art. 216 C1 N1 - RD del 1942 nr. 267 art. 219 C1 C2 N1 - CP110	1				1				0	1
RD del 1942 nr. 267 art. 223 - RD del 1942 nr. 267 art. 223			1		1				0	1

RD del 1942 nr. 327 art. 54	1		1		2				1	1	3
RD del 1942 nr. 327 art. 54 - RD del 1942 nr. 327 art. 1161		2		1	3					0	3
RD del 1942 nr. 327 art. 54 - RD del 1942 nr. 327 art. 1161 - CP110	1	1			2					0	2
RD del 1942 nr. 327 art. 54 - RD del 1942 nr. 327 art. 1161 - RD del 1942 nr. 327 art. 36		1			1					0	1
RD del 1942 nr. 327 art. 55 - RD del 1942 nr. 327 art. 1161		1			1					0	1
RD del 1942 nr. 347 art. 1161 - RD del 1942 nr. 347 art. 54			1		1					0	1
RD del 1992 nr. 327 art. 54					0	1				1	1
TU art. 17				1	1					0	1
TU art. 17 - TU art. 38				1	1			1		1	2
TU del 1931 nr. 773 art. 17 - TU del 1931 nr. 773 art. 110 C1 C2		1			1					0	1
TU del 1990 nr. 309 art. 73					0	1				1	1
					6700					1754	8454

L'analisi dei dati statistici consente di verificare un aumento delle pendenze nel registro modello 21, passati da nr 4.969 a 5.860 e delle pendenze nel registro modello 44, passate da nr 3.802 a nr 3.893.

In controtendenza sono stati i procedimenti penali iscritti a mod. 21-*bis* passati da 444 a nr 121.

Per quanto concerne le modalità di definizione dei procedimenti, risultano aumentate le richieste di archiviazione, passate da 2.226 a nr 2.360, mentre sono diminuiti i casi di esercizio dell'azione penale da nr 1.966 a nr 1.346.

Significativo è l'aumento delle definizioni dei procedimenti mediante richiesta di decreto penale (passati da nr 404 a nr 448), di richieste di giudizio immediato (da nr 43 a nr 114) e notevolmente aumentate sono state le richieste di convalida di fermo o arresto, da nr 44 a nr 96. Anche le definizioni dei procedimenti mediante applicazione della pena su richiesta delle parti sono aumentate da nr 9 a nr 25.

In diminuzione sono state anche le richieste di rinvio a giudizio, passate da nr 527 a nr 394.

Riflette la situazione in cui versa il Tribunale di Catanzaro (con elevata scopertura della pianta organica) la circostanza che vi sia stato un crollo delle fissazioni delle udienze per i giudizi ordinari (da nr 885 a nr 294) con correlativo aumento delle richieste di fissazione di data udienza (da nr 1.163 a 1.567).

E' invece diminuita la durata media dei procedimenti, passando da nr 314 giorni a nr 277.

Entrando nello specifico dei flussi inerenti ai settori in cui si articola la Procura di Catanzaro, è possibile affermare che:

- sono diminuite le iscrizioni per i reati contro la pubblica amministrazione (Sezione 2), passando da nr 448 a nr 354;
- sono diminuite le iscrizioni in relazione ai reati di criminalità economica (Sezione 3), passando da nr 433 a nr 265;

- sono aumentate le iscrizioni per i reati contro i soggetti deboli (4° Sezione) passando da nr 885 a nr 1.004 procedimenti;
- sono diminuite le iscrizioni afferenti alla materia generica (5° Sezione), passando da nr 3.272 a nr 2.374;
- in leggera flessione anche i procedimenti di criminalità organizzata (passati da 374 a nr 334) e quelli ex art 11, le cui iscrizioni sono passate da nr 86 a nr 79.

Aumentata è la percentuale dei procedimenti definiti dall'Ufficio Udas (Ufficio Definizione Affari Semplici) passando dalla percentuale del 25,4% a quella del 29,29%, a fronte di un impercettibile aumento della durata media degli stessi ovvero da nr 152 giorni a 153 giorni.

Il numero delle iscrizioni dei procedimenti Udas si è quasi triplicato passando da nr 456 procedimenti a nr 1149, frutto della strategia dell'Ufficio di sgravare i Sostituti Procuratore dell'Ordinaria attraverso un ampliamento delle fattispecie di competenze dell'Udas, per controbilanciare il fatto che la sezione ordinaria, nel quadriennio, non è mai stata ad organico completo, mancando di 1 o 2 unità e, per un certo periodo, quasi di 3 atteso che il dr Bordonali fruiva di esonero parziale in quanto genitore affidatario di minore degli anni 3, con sgravio dalle udienze innanzi al Tribunale Collegiale, solo parzialmente compensato dal correlativo aumento di notizie di reato della Sezione 5.

Anche per i procedimenti iscritti a modello 44, sono aumentate le pendenze, passando da nr 3.082 procedimenti a nr 3.893.

Al riguardo risultano:

- diminuite le iscrizioni per i reati della 2° Sezione (reati contro la pubblica amministrazione), passando da nr 542 procedimenti a nr 265 procedimenti;
- risultano aumentate le iscrizioni per i reati della 3° Sezione, passando da nr 710 a nr 808 procedimenti;
- risultano diminuite le iscrizioni per i reati della 4° Sezione, passando da nr 2133 a nr 1933
- risultano diminuite le iscrizioni afferenti alla materia generica, passando da nr 2133 a nr 1993 procedimenti;
- identiche le iscrizioni di procedimenti Dda (nr 182)
- in diminuzione le iscrizioni per reati ex art 11 c.p.p., passando da nr 100 a nr 63
- in diminuzione le iscrizioni di notizie di reato Udas (da nr 3987 a nr 3128).

Significativa è la riduzione dei procedimenti di prevenzione passati da nr 195 a nr 122. L'analisi dei dati statistici consente di rilevare un leggero incremento delle notizie di reato iscritte a mod. 21 e 44 e ai fatti non costituenti reato (mod. 45) rispetto al precedente quadriennio, con il conseguente aumento delle pendenze finali, anche a fronte di una notevole definizione dei relativi procedimenti penali.

Significativo è il fatto che la Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro ha competenza sul territorio di quattro province (Catanzaro, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia) in cui operano sette Tribunali Circondariali, territori ad altissima densità di criminalità di tipo mafioso di matrice 'ndranghetistica che conta un numero di 2.303 affiliati (secondo i dati diramati tempo addietro dal sistema "Ma.Cr.O" del Ministero dell'Interno).

La Procura Ordinaria, articolata in Sezioni specializzate, ha visto incrementato il numero delle notizie di reato anche a fronte dello spostamento in sede distrettuale della competenza per alcune particolari categorie di reati (si pensi, ad esempio, a quelli in materia di reati informatici, di trattamento dei dati riservati e *Cybersecurity*).

Una riduzione delle pendenze alla fine del periodo considerato si è avuta per i procedimenti iscritti a mod. 21 bis, anche a seguito dell'aumento dell'organico dei VPO.

Si rileva, altresì, quanto alle modalità di definizione dei procedimenti, un leggero incremento della percentuale delle archiviazioni e, in misura minore, un decremento dei casi di esercizio dell'azione penale.

Appare significativa, nell'ambito delle azioni penali, la diminuzione dei casi di definizione dei procedimenti innanzi al giudice del dibattimento, passati da 1.455 dell'anno 2021 a 802 per l'anno 2024.

Corrispondente è stato l'incremento delle definizioni con decreto penale di condanna, passati da 404 a 448.

Oltremodo significativa è l'intensificazione dell'attività di indagine della Direzione Distrettuale Antimafia, evidenziata dal numero di assoluto rilievo di misure cautelari richieste ed accolte per i delitti rientranti nella relativa sfera di attribuzioni e di cui si dirà *infra*.

La durata media dei procedimenti ha mantenuto il medesimo *trend* dal 2021 al 2024 (152-153 gg.).

I dati statistici dell'U.D.A.S., al quale è affidata la trattazione dei procedimenti di "pronta definizione", consentono di rilevare come la relativa Sezione abbia trattato una percentuale di procedimenti oscillante tra il 28% (del 2024) ed il 24% (del 2021) del totale dei fascicoli iscritti nel registro generale.

Relativamente alle pendenze in materia di misure di prevenzione si è passati da 356 (nel 2021) a 416 (nel 2024), con un incremento significativo delle proposte negli anni 2020/2023 (per quest'ultimo anno, si è registrato un incremento pari a 107 proposte).

Per ciò che riguarda l'attività civile della Procura, si è passati da 30 cause civili promosse nell'anno 2021 a 32 cause civili promosse nell'anno 2024, con un significativo aumento nell'anno 2022 (45 cause civili promosse).

L'andamento delle pendenze delle procedure di demolizione è in costante miglioramento, atteso che si è passati da 1.058 pendenti nell'anno 2021 a 987 pendenti nell'anno 2024.

I.C.2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 11 co. 3 n. 3 Circ. Procure)

Il precedente programma organizzativo si proponeva, in primo luogo, il miglioramento dell'efficacia dell'azione giudiziaria della Procura della Repubblica attraverso un'accelerazione (obiettivo primario) nella trattazione dei procedimenti (ragionevole durata del processo); il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme del giusto processo ed efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie.

Peraltro si era evidenziato che l'organizzazione dell'Ufficio presupponesse l'individuazione di priorità di intervento, il crescente miglioramento della qualità dell'azione investigativa del singolo magistrato, che va messo in condizioni di operare in celerità, con un carico di lavoro perequato a quello dei colleghi e concretamente esigibile e soprattutto con riferimenti sicuri nella dirigenza, nonché l'effettività del coinvolgimento della dirigenza (Procuratori Aggiunti) dell'Ufficio nello svolgimento dell'attività giudiziaria, non solo mediante la diretta trattazione di una parte degli affari, ma anche mediante l'attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia - affidata alla sua esclusiva

responsabilità e della Procura Ordinaria - con la partecipazione alla distribuzione degli affari ed alla diretta trattazione di una parte di essi in cooperazione, nei termini specificati nell'ambito dei criteri di distribuzione degli affari, con il Procuratore della Repubblica coordinatore della Sezione.

Rinviando al paragrafo precedente per quanto attiene alla durata media dei procedimenti oltre che per quanto attiene alla differenziazione dei modi di esercizio dell'azione penale, va evidenziato come tali risultati siano stati accompagnati da una razionalizzazione del carico di lavoro e come, successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, non si sia verificato alcun decorso dei cd. "termini di riflessione" di cui all'art. 407-bis, comma 2, c.p.p.

Tali risultati sono stati altresì ottenuti grazie alla riorganizzazione dell'ufficio dibattimento della Procura Ordinaria -cui è demandata la cura degli adempimenti prodromici alla celebrazione delle udienze dibattimentali, monocratiche e collegiali- e alla massiccia presenza dei Sostituti Procuratore in udienza (che hanno tenuto 8.500 udienze nel quadriennio 2021/2024).

Orbene, come già rimarcato, la durata media dei procedimenti è senz'altro diminuita passando da nr 314 giorni a nr 277 giorni.

Analogamente risultano essere state rispettate le priorità di intervento (procedimenti Dda e di Sezione 4) e risulta avere ben funzionato il meccanismo di coinvolgimento dei Procuratori Aggiunti in un ampio numero di affari, attraverso l'ampliamento dei reati di competenza Udas (cui sono addetti appunto i Procuratori Aggiunti), con conseguente sgravio per i Sostituti Procuratori (soprattutto con riferimento alle assegnazioni di 5° Sezione). I Procuratori Aggiunti, poi su richiesta dei colleghi, sono stati coassegnati ai procedimenti più delicati, svolgendo attività istruttoria e contribuendo, all'esito dell'attività investigativa, alla redazione di misure cautelari e allo svolgimento delle successive udienze, anche dibattimentali.

L'efficace funzionamento dell'apposita articolazione dell'Ufficio destinata alla trattazione degli affari di pronta definizione, che ha trattato nel quadriennio una percentuale di procedimenti oscillante passati dal 25,4% al 29,29% dell'intera sopravvenienza annuale, ha consentito altresì ai magistrati di dedicarsi alle investigazioni più complesse

Significativi risultati sono stati così raggiunti nel contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, alla criminalità economica e, in particolare, alla criminalità organizzata, anche di tipo mafioso.

Le attività investigative svolta dalla Direzione distrettuale antimafia hanno consentito di assestare colpi importanti a molte cosche operanti sull'immenso territorio del Distretto di Catanzaro, coincidente con il territorio di ben 7 Tribunali Circondariali.

Sono state emesse misure cautelari ed ottenute sentenze di condanna sulle cosche del vibonese (in primis la famiglia mafiosa Mancuso), su quelle del Crotonese, del Cosentino ed è stata per la prima volta accertata giudiziariamente che la comunità rom stanziata a Catanzaro opera con modalità mafiose.

Peraltro, altre indagini su diversi ed ulteriori gruppi sono in corso di svolgimento.

Anche in materia di traffico di stupefacenti, particolarmente diffuso, si è riusciti a ricostruire le interazioni della 'ndrangheta operante nel distretto con i Cartelli colombiani, la camorra, i Locali di 'ndrangheta del reggino, la mafia albanese, con un significativo miglioramento qualitativo rispetto alla situazione precedente alla adozione del programma organizzativo 2019-2022.

Tutti tali dati, approfonditi nel corso di numerose investigazioni, sono stati adeguatamente proiettati in attività dibattimentali ed appartengono al nostro patrimonio

giudiziario: il ruolo di *brokers* degli esponenti calabresi stabilmente presenti in area colombiana e venezuelana, collettori dei finanziamenti "pro-quota" di ciascun Locale nelle ingenti partite di cocaina da importare (quintali e tonnellate), alla cui spartizione parteciperà in ragione della quota-denaro conferita; la compartecipazione di più cosche calabresi alle sistematiche importazioni di narcotico, secondo il modello contrabbandiero delle *quote* o *carati*; la diffusione in altri Paesi europei od altre aree continentali, come l'Australia, di radicate filiazioni 'ndranghetiste; le tecniche di riciclaggio e di reimpiego di proventi che investono pericolosamente il mondo economico e finanziario legale; l'interazione con le principali organizzazioni mondiali del settore, rispecchiano una "globalizzazione criminale" che, giocoforza, richiede manovre investigative di respiro altrettanto ampio.

E' questo l'ambito in cui nasce una maggiore consapevolezza dell'importanza di una risposta altrettanto "globale" sul piano investigativo.

Tutte tali considerazioni inducono l'inquirente a profondi mutamenti nello stesso approccio investigativo rispetto a simili associazioni, sempre più *deregionalizzate*, sempre più vicine a vere e proprie *joint-venture* criminali operanti in tutto il mondo.

Nell'ambito delle attività della Direzione distrettuale antimafia si è altresì proceduto all'allineamento della banca dati SIDNA-SIDDA, oggi puntualmente alimentata, attraverso l'inserimento di n. 342 verbali di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di n. 209 richieste di misura cautelare e ordinanze cautelari che non erano stati in essa inseriti.

Estremamente significativi appaiono i risultati raggiunti in punto di informatizzazione dell'Ufficio, attraverso il pressoché integrale rinnovo delle dotazioni assegnate ai Magistrati ed al personale amministrativo ed attraverso l'implementazione della digitalizzazione del fascicolo.

La Procura di Catanzaro, infatti, gestisce in formato digitale il 100% degli atti dei fascicoli di indagine, non rilasciando conseguente più alcuna copia in formato cartaceo. L'Ufficio, del resto, riceve attraverso il Portale N.d.r. tutti gli atti della polizia giudiziaria, che peraltro pervengono già in formato digitale senza alcuna attività di scansione ed esclusivamente in formato digitale gli atti provenienti dagli avvocati. I Sostituti Procuratori ed i Vice Procuratore Onorari sono abilitati al collegamento agli applicativi TIAP-document@, S.I.C.P. e ad APP da remoto ed analoghe modalità di accesso sono previste per gli avvocati limitatamente al TIAP.

Grazie a numerosi protocolli intercorsi con il Tribunale si è proceduto, altresì, alla digitalizzazione dello stesso fascicolo per il dibattimento, attraverso il modulo TIAP SAD.

I Magistrati utilizzano tutti gli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia ed in particolare la Consolle civile del Pubblico Ministero, attraverso la quale interagiscono con il Tribunale.

Con riguardo agli obiettivi che col Nuovo Progetto Organizzativo l'Ufficio si prefigge di conseguire, si confermano quelli precedenti e si aggiunge quello relativo all'abbattimento delle pendenze, atteso il loro aumento nel quadriennio precedente, giustificato in parte dalla perdurante sofferenza che ha afflitto la procura ordinaria, che è rimasta a lungo priva di unità (mediamente 2), e dal gravoso carico di lavoro dei magistrati, impegnati sia nell'attività di udienza che nella redazione di articolate e complesse richieste cautelari

Ciò si reputa possibile attraverso un rafforzamento della sezione ordinaria della Procura, con l'aumento dei magistrati in pianta organica da nr 10 a nr 11 e, atteso l'aumento dei flussi con riguardo alla Sezione 4, con l'aumento di una unità (da nr 3 a nr 4 sostituiti) per il gruppo di lavoro "fasce deboli" e con l'ulteriore previsione di assicurare che il loro

numero non scenda mai sotto le 2 unità. Opportuno appare altresì l'aumento di un'unità lavorativa alla Sezione III (Criminalità economica), in ragione della qualità degli affari penali in trattazione, spesso indici rivelatori di particolari interessi delle organizzazioni di 'ndrangheta.

La coesistenza dei risultati consistenti nella riduzione progressiva del carico di lavoro riversato sul giudice del dibattimento e della riduzione della pendenza è stata resa possibile anche dal miglioramento della qualità e della completezza delle investigazioni, che ha consentito al magistrato assegnatario del procedimento una più efficace prognosi della possibilità di condanna dell'imputato.

Significativi risultati sono stati raggiunti:

- nel contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, segnatamente per le fattispecie penali ascrivibili ai reati di peculato, di indebita percezione di erogazione pubblica e di violazione dei sigilli a causa del flusso di affari derivanti anche in ragione della localizzazione, nel Circondario della sede istituzionale, oltre che degli Enti pubblici territoriali, e in particolare della Giunta Regionale, di molti enti strumentali della Regione Calabria;
- nel contrasto ai reati di criminalità economica nel rilievo distrettuale delle competenze della Sezione per quanto riguarda i reati informatici;
- nel contrasto ai reati di criminalità organizzata di tipo 'ndranghetistico operante in tutto il Distretto, con articolazioni di strutture criminali di primaria importanza operanti in ogni Circondario, dal territorio della sibaritide, al territorio dell'alto tirreno cosentino, al territorio dell'alto jonio cosentino, al territorio crotonese, al territorio lametino, al territorio vibonese, al territorio del basso Jonio catanzarese.

La Dirigenza dell'Ufficio ha continuato, nel corso del quadriennio, a contrastare, sul piano investigativo e processuale, attraverso un'azione mirata al monitoraggio costante delle 'ndrine e dei locali di 'ndrangheta, la criminalità organizzata di tipo 'ndranghetistico, operante nel territorio del Distretto, nella convinzione che individuare e colpire la stessa contribuisca, certamente, a metterne in crisi la forza intimidatrice e l'efficienza operativa nei territori di insediamento, essendo cosa ben nota che la 'ndrangheta fonda la sua forza sull'asfissiante controllo degli stessi e sul mix potenza militare-ricchezza patrimoniale.

Va, infatti, evidenziata la gravissima situazione della criminalità organizzata di tipo 'ndranghetistico operante in tutto il distretto di Catanzaro, con articolazioni di strutture criminali di primaria importanza operanti in ogni Circondario e diramazioni in ogni parte d'Europa e del mondo.

Va ricordato che la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha competenza sul territorio di quattro Province in cui operano sette Tribunali Circondariali davanti ai quali si svolgono i processi nella fase dibattimentale, con un ragguardevole numero delle udienze che gravano sui singoli sostituti anche presso Tribunali posti nel territorio di un Distretto estremamente vasto e con una rete viaria assolutamente precaria.

Si tratta di Circondari che presentano una estensione territoriale considerevole, con una diffusa presenza di criminalità organizzata di tipo 'ndranghetista, particolarmente insidiosa e invasiva.

A fronte della gravità della situazione criminale mafiosa della Regione, corrisponde il massimo impegno dell'Ufficio, con il conseguimento dei risultati che registrano la sempre maggiore attenzione in tutti i Circondari del Distretto.

Anche nel periodo in esame le richieste di misure cautelari personali e l'aggressione ai patrimoni illeciti in tutte le loro forme e modi consentiti dall'ordinamento (di cui sono testimonianza le misure adottate all'interno del processo penale e quello di prevenzione)

testimoniano l'intensificazione dell'attività attraverso tecniche adeguate all'emersione dei fenomeni di criminalità organizzata 'ndranghetistica.

Volendo tracciare un quadro di sintesi, limitato ai procedimenti penali di maggiore rilevanza suddivisi per Area e Circondario, si evidenzia quanto segue:

SEZIONE I D.D.A. – Gruppo di lavoro 1 MacroArea Tirrenica

Circondario di Vibo Valentia

La disamina delle attività non può che prendere le mosse dal procedimento penale n. **2239/14** mod. 21 DDA, convenzionalmente denominato op. **“RINASCITA - SCOTT”**, che hanno consentito di aggiornare l'operatività della cosca di 'ndrangheta denominata **“MANCUSO”**, egemone sui comuni di Limbadi, Nicotera, Joppolo, Ricadi e sulla fascia costiera della provincia vibonese, operante su tutto il territorio provinciale, attraverso una serie di 'ndrine satellite, federate e/o comunque collegate localmente operative (LA ROSA in Tropea, ACCORINTI-BONAVITA in Briatico, GRANDE in Parghelia e LOIACONO – RUSSO in Zambrone), oltre che in varie zone del territorio nazionale e con investimenti oltre frontiera.

L'indagine “Rinascita” sintetizza un vastissimo e particolarmente complesso lavoro investigativo volto a contrastare le attività criminose poste in essere dalle organizzazioni criminali operanti sul territorio di Vibo Valentia, compendiato in plurime informative di tre diversi “filoni” di indagini, ognuno dei quali affidato a tre diversi reparti dei Carabinieri, al cui proficuo coordinamento si sono dedicati i colleghi con una costante attività che ha consentito di mettere a sistema le conoscenze acquisite dai diversi investigatori con riguardo alle complesse organizzazioni criminali, articolate nel nucleo centrale della famiglia MANCUSO, e nella varie famiglie e 'ndrine radicate nella città di Vibo Valentia nonché nei territori dell'interland vibonese, sia delle aree interne che di quelle costiere.

Come già ricordato in precedenti relazioni l'indagine è culminata nella OCC emessa dal GIP di Catanzaro (eseguita in data 19.12.2019) nei confronti di 330 indagati, tra i quali figuravano soggetti appartenenti alle istituzioni che - secondo la ricostruzione investigativa - hanno svolto il ruolo di cerniera con la 'ndrangheta vibonese: si tratta in particolare di professionisti, uomini politici, amministratori locali, di un alto Ufficiale dei Carabinieri ed altri appartenenti alle Forze dell'Ordine. Successivamente in data 18.6.2020 veniva eseguita una ulteriore OCC per delitti di narcotraffico, nei confronti ulteriori 11 indagati.

Nel p.p. veniva esercitata l'azione penale nei confronti di nr. 479 indagati, in relazione a 438 capi di imputazione, a seguito della quale 91 imputati venivano giudicati con il rito abbreviato conclusosi in primo grado con la sentenza del GUP del 6 novembre 2021, depositata il 6 maggio 2022, con la condanna di 70 imputati; rispetto alle decisioni assolutorie questo ufficio ha proposto appello, in data 20 giugno 2022, avverso la decisione del GUP in relazione a nr. 5 posizioni soggettive.

Dal 19 giugno 2023 al 5 luglio 2023 è stato discusso il giudizio abbreviato in sede di gravame, dinnanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro da parte dei rappresentati della pubblica accusa cui ha partecipato anche un magistrato di questo Ufficio applicato alla Procura generale, proseguendo, quindi, con le discussioni delle difese. In data 30 ottobre 2023, è stata emessa la sentenza, nei confronti di 75 imputati, con conferma della condanna emessa dal GUP distrettuale per 70 imputati e rigetto dell'appello proposto dal

P.M. in relazione a 5 imputati. Le motivazioni della sentenza sono state depositate il 28 aprile 2024.

Parallelamente proseguiva con il rito ordinario il procedimento principale, dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia (per nr. 343 imputati), il procedimento dinnanzi alla Corte d'Assise di Catanzaro per i reati di omicidio e di sequestro di persona a scopo di estorsione e il procedimento pendente dinnanzi al Tribunale collegiale di Cosenza per altri imputati.

Nel processo dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per n. 337 imputati (dopo lo stralcio di n. 6 posizioni, n. 5 per morte del reo e una per accertare la capacità dell'imputato a stare in giudizio) dall'11 maggio 2023 al 16 ottobre 2023 si è svolta la discussione delle parti, è stata emessa sentenza in data 20 novembre 2023, con condanna di nr. 207 imputati, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e sentenza di assoluzione per i restanti 130 imputati.

Le motivazioni della sentenza sono state depositate il 16 maggio 2024 e, in data 28 giugno 2024 è stato proposto appello del P.M. in relazione a nr. 67 assoluzioni.

Il 1 dicembre 2023 veniva altresì emessa sentenza di condanna del Tribunale di Vibo Valentia, in relazione ai due imputati stralciati a seguito di accoglimento della ricusazione: ACCORINTI Giuseppe Antonio e MANCUSO Luigi: le motivazioni venivano depositate in data 30 maggio 2024

Il 28 novembre 2023 si concludeva altresì il segmento processuale dinnanzi alla Corte d'Assise di Catanzaro, in relazione a 5 fatti omicidiari e ad un sequestro di persona a scopo di estorsione: la sentenza con la quale veniva pronunciata condanna a carico di 8 imputati e assoluzione per n. 3 imputati (due su richiesta del P.M.) stata depositata il 17 maggio 2024.

Si segnala, altresì, il p.p. **4823/2020 R.G. notizie di reato, DDA, mod. 21** (convenzionalmente denominato "*Dedalo-Rinascita 2*"), che ha preso le mosse proprio dagli esiti della attività tecnica svolta nel procedimento di cui al p.p. 2239/2014 R.G. notizie di reato, DDA, mod. 21. (c.d. *Rinascita Scott*)

Tale procedimento riguarda tre differenti associazioni: - una, prevista e punita dall'art. 416 bis c.p. con riguardo alla adesione, alle articolazioni territoriali oggetto del p.p. c.d. *Rinascita Scott*, di altri indagati operanti in particolare in contesti imprenditoriali, nonché la consumazione di taluni specifici reati-scopo; - le altre due, previste e punite dagli artt. 416, 416 bis.1 e 61 bis c.p. che vedevano, rispettivamente, il coinvolgimento di numerosi indagati, molti dei quali anche residenti in Sicilia, ovvero strettamente connessi/intranei ad associazioni di criminalità organizzata attive in Campania, Calabria e Sicilia, stabilmente dedite alla evasione dell'IVA e delle accise dovute sugli scambi di prodotti petroliferi destinati al consumo, con i relati reati fine e strumentali al perseguimento del programma associativo. L'indagine ha consentito di evidenziare come i delitti relativi al traffico e contrabbando di carburanti siano, quantomeno nei territori della Campania, della Calabria e della Sicilia, ad appannaggio delle locali consorterie criminali, che, investendo in tale settore commerciale, ricavano enormi guadagni con rischi assolutamente contenuti. Lo sviluppo delle investigazioni, e la convergenza dei profili d'indagine, ha comportato una intensa attività di coordinamento con altri Uffici di Procura (in particolare Napoli, Roma, Reggio Calabria).

Dopo l'esercizio dell'azione penale per 85 imputati, all'esito dell'udienza preliminare, in data 20.10.2021, interveniva richiesta di applicazione della pena concordata per nr. 8 imputati, mentre nr. 21 imputati venivano ammessi al giudizio abbreviato e per nr. 58

imputati veniva disposto il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Vibo Valentia.

Il **giudizio abbreviato** si è concluso con **sentenza di condanna a carico di 18 imputati**, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Catanzaro del 5 ottobre 2022, mentre la sentenza di Appello, che ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, è stata pronunciata il 02 luglio 2024 dalla Corte di Appello di Catanzaro

Il “troncone ordinario” del processo, invece, è stato definito in primo grado con sentenza in data 01.12.2023 del Tribunale di Vibo Valentia, che ha in gran parte accolto l’impianto accusatorio. È stato proposto appello avverso la pronuncia assolutoria nei confronti di alcuni imputati (attualmente pende il giudizio di gravame dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro).

Nel periodo di interesse va segnalato il procedimento **n. 4183/2018 dda, convenzionalmente denominato “Dusty”**.

Il procedimento si è incentrato su vari episodi estorsivi, aggravati dal metodo mafioso, commessi in Vibo Valentia fra l’anno 2009 e l’anno 2022, a carico di 12 soggetti e si è giovato dell’apporto dichiarativo di alcuni collaboratori di giustizia.

L’indagine ha permesso di appurare la persistente operatività delle ‘ndrine radicate sul territorio vibonese e ricostruito nello specifico: – un’estorsione commessa nel 2009 ai danni un’impresa edile impegnata in lavori di movimento terra e riqualificazione urbana, per un ammontare di € 20.000; – un’estorsione commessa tra il 2015 e il 2017 all’impresa aggiudicataria della raccolta dei rifiuti urbani, per una cospicua somma di denaro (nel medesimo contesto il 20.04.2016 la ditta ha subito l’incendio di autocompattatore il cui autista veniva minacciato con una pistola); – 4 tentate estorsioni in danno di altrettante ditte (una delle quali aggiudicataria nel 2018 della raccolta dei rifiuti urbani di Vibo Valentia; una impegnata nel 2020 nei lavori di costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia; mentre le altre impegnate dal 2021 al 2022 in lavori di riqualificazione di edifici - c.d. ecobonus 110%).

L’attività investigativa ha offerto uno spaccato sul controllo esercitato dalla criminalità organizzata nel settore della raccolta dei rifiuti nel comune di Vibo Valentia e le estorsioni subite dalle ditte incaricate, la ASED srl e la DUSTY srl

Il procedimento si è poi diviso in due tronconi:; si sono già svolti sia il primo grado che l’appello del rito abbreviato (ammesso per **nr. 1 imputato**), mentre il “troncone ordinario” del processo è attualmente in corso davanti al Tribunale di Vibo Valentia.

Altro procedimento di rilievo è stato quello contrassegnato dal nr. **4191/2020 dda (convenzionalmente denominato “Assocompari”)**

L’indagine - sviluppata in un articolato contesto di cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria con autorità ungheresi, cipriote, francesi, danesi e britanniche e giudiziaria con il coordinamento di Eurojust - si è avvalsa inoltre della collaborazione dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia e del supporto finanziario dal progetto @ON.

L’operazione costituisce prosecuzione dell’indagine RINASCITA-SCOTT, eseguita il 19.12.2019 dal ROS che - oltre a fornire ulteriore conferma dell’unitarietà della ‘ndrangheta, al cui interno le articolazioni territoriali (locali/‘ndrine) godono di un’ampia autonomia operativa, seppur nella comunanza delle regole e nel riconoscimento dell’autorità del Crimine di Polsi (RC) - aveva consentito di ricostruire gli assetti della ‘ndrangheta presenti nel vibonese, attingendo 334 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione

di beni, riciclaggio, detenzione di armi, traffico di stupefacenti, truffe, turbativa d'asta, traffico di influenze e corruzione.

L'attività investigativa condotta - corroborata da intercettazioni e propalazioni di diversi collaboratori di giustizia - ha documentato l'appartenenza all'articolazione territoriale di 'ndrangheta attiva su Sant'Onofrio (VV) di quattro soggetti uno dei quali, per agevolare le attività di riciclaggio in favore della cosca, ha costituito una serie di società di diritto italiano, ungherese e cipriota, fittiziamente intestate a terzi soggetti. In tale contesto è stato colpito da Mandato d'Arresto Europeo un avvocato ungherese risultato intestatario del 50% delle quote societarie di una delle predette società.

Si evidenzia, altresì, che nel p.p. n. **9601/2015 r.g.n.r./21/dda c.d. operazione "Maestrale-Carthago"**, In data 10.05.2023, veniva eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dall'Ufficio nei confronti di **61** soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, scambio elettorale politico mafioso, violazione della normativa sulle armi, traffico di stupefacenti, corruzione, estorsione, ricettazione, turbata libertà di incanti, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e altri reati, tutti aggravati dal "metodo mafioso". L'attività, convenzionalmente denominata "Maestrale-Carthago", ha consentito di disarticolare i sodalizi di 'ndrangheta di Mileto e Zungri nonché le 'ndrine di Briatico e Cessaniti, andando a colpire inoltre le strutture di "comando e controllo" e l'"ala militare e imprenditoriale" delle rispettive organizzazioni, i cui esponenti erano già detenuti per altra causa e per questo non colpiti dal provvedimento di fermo.

Nell'ambito dello stesso procedimento, in data 7 settembre 2023 è stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale a carico, complessivamente, di 84 destinatari, di cui 29 arrestati in carcere, 52 arrestati ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ulteriore procedimento di rilievo è il n. **6633/2016 dda convenzionalmente denominato "Olimpo"**.

All'esito delle articolate indagini, in data 26.01.2023 veniva data esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari disposte dal Gip di Catanzaro a carico di **56 soggetti**, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, sequestro di persona, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con violenza e minaccia e traffico di influenze illecite, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, nonché di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione ed al riciclaggio di macchine agricole, aggravate dalla transnazionalità e dall'agevolazione mafiosa.

L'indagine ha riscontrato la piena operatività delle articolazioni di 'ndrangheta egemoni sulla "*Costa degli Dei*" e federate all'organizzazione mafiosa dei "MANCUSO" nonché ha consentito di focalizzare, in particolare, l'operatività della '*ndrina LA ROSA*, attiva prevalentemente nell'*hinterland* di **Tropea**, documentando il pervasivo controllo del territorio e la consolidata prassi estorsiva avviata dal gruppo in danno di strutture ricettive e di cantieri di edilizia pubblica e privata.

Il predetto procedimento è stato riunito al procedimento penale n. 9601/2015 R.G.N.R./21/DDA c.d. operazione “Maestrale-Carthago” e al p.p. 4598/2016 R.G.N.R./21/DDA c.d. operazione “Imperium”.

Di rilevanza è stato anche il proc nr **4598/2016 r.g.n.r./21/d.d.a** convenzionalmente denominato “Imperium”

In data 7 luglio 2023 è stato eseguito un provvedimento di **fermo di indiziato di delitto** nei confronti di nr. 4 esponenti di spicco della famiglia MANCUSO (MANCUSO Francesco alias “Bandera”, MERCURIO Paolo, CUPITO’ Domenico, MEGNA Assunto).

Successivamente, a seguito di richiesta cautelare in sede di rinnovazione, veniva emessa l’ordinanza del 27 luglio 2023, eseguita il 1 agosto 2023 nei confronti di nr. 32 indagati, colpendo l’ala imprenditoriale della cosca MANCUSO ed in particolare, la frangia dedicata al controllo delle attività operanti nel settore turistico-alberghiero.

Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dello storico villaggio turistico “Sayonara” di Nicotera Marina (VV), della società di gestione del Villaggio Green Garden di Briatico (VV), di diverse ditte individuali, di fabbricati, terreni, quote di partecipazioni, complessi aziendali e autoveicoli, per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro.

Il procedimento è stato riunito al procedimento penale n. 9601/2015 dda c.d. operazione “Maestrale-Carthago” e al p.p. 6633/2016 dda c.d. operazione “Olimpo”

Sempre nell’ambito del territorio **vibonese**, di rilievo è stato il **procedimento nr 4598/19 dda** avente ad oggetto **l’omicidio di COVATO Francesco**, avvenuto in data 23 gennaio 1990 e originariamente archiviato presso la Procura territoriale come un caso di scomparsa, atteso che il veicolo fu ritrovato qualche giorno prima in stato di abbandono. Grazie alle convergenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, l’omicidio è stato ascritto quale omicidio di ‘ndrangheta, per la metodologia utilizzata, per i soggetti coinvolti e per le causali sottese.

Per tale delitto, il Gip presso il Tribunale di Catanzaro ha applicato custodia cautelare per uno dei due indagati, in data 14.07.2021.

E’ stata esercitata l’azione penale ed il procedimento pende attualmente dinnanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro.

Sempre sul territorio di Nicotera deve segnalarsi il **proc nr 1732/2017 dda (convenzionalmente denominata “Ossessione”)**.

Il procedimento ha avuto ad oggetto l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico operante in diverse regioni italiane che operava sotto la “regia” di narcotrafficienti vibonesi collegati al clan Mancuso di Limbadi e in affari anche con i Mazzaferro di Maria di Gioiosa Ionica da anni trapiantati nel Milanese e nel Comasco, dimostrando come i vertici del sodalizio fossero in grado di disporre di diretti canali di approvvigionamento di cocaina dalla Colombia, dal Venezuela e dalla Repubblica Dominicana, oltreché dall’Olanda, dalla Spagna e dal Marocco.

Con riferimento al comune di Nicotera, deve essere segnalato il procedimento **nr 1707/2023 dda** che ha avuto ad oggetto l’omicidio di MUZZUPAPPA Giuseppe,

perpetrato in data 26 novembre 2022 ed aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di rafforzare la cosca Mancuso, imperante nei territori di Nicotera e Limbadi, si è originato dalla trasmissione di altro procedimento iscritto presso la Procura di Vibo Valentia, a seguito della collaborazione con la giustizia intrapresa da Megna Pasquale Alessandro. Le indagini svolte hanno permesso di ascrivere il grave fatto delittuoso ai dissapori insorti tra la famiglia Megna (in precedenza legata a Mancuso Pantaleone cl' settembre '61, nonché imparentata con Mancuso Pantaleone cl agosto '61) e la famiglia Campisi e di addebitarlo a Megna Pasquale Alessandro, che tese un agguato alla vittima nell'occasione insieme al cugino Campisi Francesco Pio, colpendola a colpi d'arma da fuoco all'esterno di un esercizio commerciale. Nell'ottobre 2023 è stata esercitata l'azione penale ed il procedimento pende attualmente dinnanzi alla Corte d'Assise di Catanzaro

Quanto al territorio di Pizzo, si segnala il procedimento n. **2150/17 dda**, che ha avuto ad oggetto l'omicidio di Belsito Domenico commesso il 18 marzo 2004.

Si segnala ancora il procedimento n. **2455/2017 r.g.n.r dda** convenzionalmente denominato "Porto Salvo"

Il procedimento ha permesso di ricostruire quattro gravissimi fatti di sangue verificatisi tra il 2008 ed il 2012, tutti strettamente collegati tra loro e che ha visto coinvolti una serie di soggetti collocati ai vertici di almeno quattro articolazioni 'ndranghetistiche.

E' stata fotografata più precisamente la stretta alleanza tra i Locali dei Tripodi e dei Piscopisani che erano entrati in faida con gruppi alleati alle cosche dai Patania e Mancuso. In data 6 maggio 2024 è stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro nei confronti, complessivamente, di 14 soggetti.

Si segnala infine il **procedimento. n. 4977/2015 r.g.n.r dda convenzionalmente denominato "Habanero"**

L'indagine ha consentito di delineare il protrarsi, nonostante precedenti provvedimenti giudiziari, dell'operatività, nell'area delle "Preserre" vibonesi, della cosca di 'ndrangheta ricompresa nel "*locale dell'Ariola*", con proiezioni economico-criminali in Piemonte, Abruzzo, Svizzera e Germania, del quale è stato delineato l'attuale assetto dopo un cruento scontro con altro gruppo, nell'alternanza degli equilibri criminali, anche con riti di affiliazione avvenuti durante lo stato di detenzione, dimostrando in tal modo la perseverante capacità di penetrazione della 'ndrina all'interno degli istituti carcerari.

In particolare, dei 14 indagati, n. 13 sono stati raggiunti dalla misura di custodia cautelare in carcere e n. 1 è destinatario della misura degli arresti domiciliari.

L'indagine ha altresì reso necessaria l'attivazione degli strumenti della cooperazione internazionale, tra cui la *Squadra Investigativa Comune* con le autorità elvetiche, e con il coordinamento di EUROJUST e quello di EUROPOL.

Circondario di Lamezia Terme

Il Circondario di Lamezia Terme si è distinto negli ultimi anni per il crescente numero di soggetti appartenenti alle cosche che, a seguito di applicazione di misura cautelare

personale e/o di condanna, hanno deciso di collaborare con la giustizia. Le relative dichiarazioni, oltre a dare ulteriori riscontri a quanto già accertato e a rafforzare la portata probatoria delle innumerevoli provalazioni raccolte, hanno assunto importanza anche in relazione alle attività di altre cosche di 'ndrangheta.

Con riferimento al circondario di Lamezia Terme va segnalato il procedimento **3341/2020 RGNR mod. 21**, nell'ambito del quale veniva emessa dal GIP di Catanzaro o.c.c. a carico di 23 persone ritenute responsabili a vario titolo di traffico illecito di rifiuti.

Il procedimento **5474/18 RGNR mod. 21 (Svevia)**, indagini condotte con il Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, che ha avuto un primo sito nella emissione di ordinanze di custodia cautelare a carico di 54 persone, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione detenzione di armi, anche da guerra, e ricettazione, sulla base di 181 ipotesi di reato.

Pende dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, dopo l'emissione di numerose misure cautelari, il **p.p. 2690/18 RGNR mod. 21 (Warehouse)**, nel quale è contestata un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, facente capo a CADORNA Felice e PAGLIUSO Antonio, operante in Lamezia Terme e con importanti contatti, quanto ai rapporti di fornitura del narcotico, con altre realtà criminali calabresi, in particolare dell'area vibonese e reggina. Il gruppo poteva contare su un'ampia rete di sodali, ciascuno con un ruolo ben definito nella filiera del traffico della cocaina (sostanza maggiormente smerciata). Le complesse attività di indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, consistenti prevalentemente in intercettazioni, hanno altresì consentito di ricostruire alcuni episodi intimidatori e danneggiamenti verificatisi a Lamezia Terme nello stesso periodo ovvero negli anni precedenti a danno di esercizi commerciali o persone fisiche di cui, fino ad ora, si sconosceva l'identità degli autori. Le persone imputate sono 90.

È stata emessa O.C.C. dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di cinquantanove indagati, nell'ambito del proc. pen. **4914/21 RGNR mod. 21, "Arthemis"**, per vari delitti, tra cui associazione di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche aggravata dalle modalità e finalità mafiose, nonché altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. È stata eseguita occ nei confronti di 60 persone. Le persone indagate sono, allo stato, 86.

Circondario di Cosenza

In merito al quadro complessivo della situazione criminale inerente al territorio della città di Cosenza e della relativa provincia, rilievo preminente assumono le investigazioni svolte nell'ambito **del p.p. 3804/17 RGNR – DDA** che hanno fatto emergere l'esistenza di una complessa associazione di tipo 'ndranghetistico, imperante sul territorio della città di Cosenza e della relativa provincia.

L'azione di tale associazione risulta caratterizzata da una pervasiva e tentacolare strategia criminale che si manifesta attraverso la commissione di numerosi reati fine di diversa natura, sintomatici, nei loro tratti perspicui e peculiari, sia di un controllo capillare del territorio dal sodalizio che di un pesante condizionamento dell'economia locale e della

vita socio-politica esercitati dal sodalizio nel territorio bruzio (es. delitti di usura, estorsione, truffa aggravata ai danni dello stato, tentati omicidi, esercizio abusivo del credito, patto di scambio politico-mafioso, corruzione elettorale, narcotraffico, esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse ecc.).

L'associazione di matrice 'ndraghetista, origina da un accordo federativo tra i diversi gruppi criminali storicamente operanti nel territorio della città di Cosenza e nel suo hinterland e, segnatamente, tra il clan degli *Italiani*, di cui fanno parte esponenti storici del clan LANZINO/RUA/PATITUCCI e il gruppo c.d. degli Zingari, composto, principalmente, dai membri della famiglia ABBRUZZESE – “Banana.

La risultante di tale accordo è un'associazione a delinquere di stampo mafioso strutturata sotto forma di federazione, in cui, all'autonomia operativa dei singoli gruppi - facenti capo ai diversi plenipotenziari del sodalizio (gruppo PORCARO, gruppo D'AMBROSIO; gruppo DI PUPPO; gruppo ARIELLO; gruppo degli Zingari ABBRUZZESE – BANANA e gruppo degli Zingari c.d. “spuri”) – nella conduzione delle specifiche attività delittuose, si giustappone un'essenziale unitarietà, concretizzantesi: nell'elaborazione di un programma criminale comune, in ordine alla cui attuazione gli elementi apicali della consorterìa concordano modalità generali d'azione e le scelte strategiche fondamentali; nel riconoscere in PATITUCCI Francesco, capo indiscusso della federazione medesima. Nel procedimento è stata esercitata l'azione penale nei confronti di 245 imputati e lo stesso si è diviso in due tronconi, quello dell'abbreviato (per nr 120 imputati) ed il giudizio dibattimentale (nr 145 imputati)

Entrambi sono tuttora in corso di celebrazione

Naturale sviluppo delle investigazioni sul territorio bruzio e quindi dell'indagine “Reset” è rappresentato dal procedimento nr 3942/22 RGNR – DDA – c.d. “Recovery”.

Nel procedimento, è stata appurata:

- da una parte, la esistenza ed operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico, facente capo ai c.d. “Italiani” (omologo di quello contestato al capo 173 del procedimento nr 3804/2017 Dda), nonché la commissione di numerosi reati fine di detenzione, commercializzazione e cessione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di diversa specie qualità;

- dall'altra, l'esistenza ed operatività di un'associazione ndranghetista, facente capo a SGANGA Gianfranco, che rappresenta un ulteriore sottogruppo, che con metodo mafioso controllava capillarmente il territorio, attraverso attività estorsive e la commissione di altri reati, e condizionava l'economia locale, e che si inserisce nel quadro complessivo dei sottogruppi in cui si articola la confederazione 'ndranghetista contestata nel procedimento 3804/17 RGNR – DDA.

All'esito della complessa attività investigativa, è stata richiesta l'applicazione di una misura cautelare nei confronti di nr 169 indagati, a vario titolo, principalmente per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e una serie di delitti sintomatici dell'operatività del predetto sodalizio e per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per detenzione ai fini di spaccio, cessione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Il GIP presso il tribunale di ha emesso un'ordinanza cautelare nei confronti di 142 indagati e più in particolare per nr. 109 indagati quella custodiale in carcere e per nr 33 soggetti quella degli arresti domiciliari o altre misure di carattere obbligatorio o interdittivo.

Circondario di Paola

Nell'ambito del circondario di Paola con riferimento all'attività d'indagine già oggetto di una prima *discovery* processuale, merita di essere segnalato il procedimento penale n. **2909/2023 m 21 Dda**

Nel gennaio 2024, sulla scorta di ulteriori atti trasmessi per competenza territoriale dalla Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, l'Ufficio ha richiesto ed ottenuto l'applicazione di nr 4 ordinanze applicative di misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, facenti parte della medesima associazione a delinquere.

SEZIONE I D.D.A. – Gruppo di lavoro 2 MacroArea Jonica

Circondario di Catanzaro

Con riferimento al territorio del circondario del Tribunale di Catanzaro, deve rilevarsi che negli anni scorsi sono state adottate numerose misure cautelari che hanno attinto gli esponenti delle consorterie di 'ndrangheta operanti nel territorio sia in autonomia, che quali articolazioni di sodalizi maggiori, in procedimenti che si sono conclusi con sentenze di riconoscimento dell'esistenza delle organizzazioni criminali e condanna degli esponenti delle stesse con sentenze anche passate in giudicato.

Si fa riferimento in particolare ai procedimenti che hanno riguardato la potente cosca "Gallace" di Guardavalle, la cosca "Tripodi- Procopio –Lentini" dell'area tra Soverato e Davoli, la cosca "Mongiardo-Procopio" dell'area tra San Sostene e Satriano, la 'ndrina riconducibile a Mellea Pierino, operante su Catanzaro sotto l'egida del sodalizio di Cutro con al vertice Nicolino Grande Aracri. Per altri sodalizi negli anni pregressi sono state adottate plurime misure cautelari, i cui procedimenti penali, con gl'imputati, per lo più in stato di custodia cautelare, o sono stati definiti in primo grado, ovvero sono ancora in corso di celebrazione: si fa riferimento in particolare alla cosca Trapasso di San Leonardo di Cutro, all'articolazione della cosca Arena operante a Catanzaro e riconducibile a Gioffrè Nicolino, alla cosca "Bruno" di Vallefiorita, alla cosca "Caterisano" di Borgia. In tale contesto, nel periodo in esame tra i procedimenti appaiono degni di nota, si segnalano:

- **il procedimento nr 4712/15 dda (cui è stato riunito il proc nr 7121/15)**, nel quale sono confluite tre distinte informative di reato.

Il procedimento ha avuto ad oggetto il delitto di associazione mafiosa e reati fine nei confronti di due distinte cosche di 'ndrangheta, rispettivamente stanziate in Roccelletta di Borgia e Vallefiorita.

All'esito dell'articolata attività investigativa, è stata emessa dal Gip di Catanzaro ordinanza custodiale a carico di 24 indagati, di cui 19 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, eseguita in data 22 marzo 2024.

L'ordinanza cautelare è stata pressochè confermata integralmente in relazione alle posizioni associative e l'Ufficio ha interposto ricorso per cassazione in relazione ad un indagato per il reato di cui all'art 416 bis c.p. e per coloro cui era stato contestato il reato di concorso esterno.

- **il procedimento n. 2607/21 dda** avente ad oggetto il duplice omicidio aggravato dalle modalità mafiose e dalla finalità di agevolazione di una cosca CATARISANO, operante in Borgia e Roccelletta di Borgia e zone limitrofe, nonché dalla premeditazione, commesso in Squillace in data 18 febbraio 2013 mediante colpi d'arma da fuoco esplosi dal fucile d'assalto AK47 kalashnikov calibro 7,62x39, in danno di BRUNO Giuseppe e RAIMONDI Caterina

- **il procedimento nr 2838/21 dda**

L'attività investigativa ha consentito di accertare l'esistenza ed operatività di un'associazione dedita al traffico di armi e di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, operante in Catanzaro, facente capo a RIZZA Domenico che riforniva di armi le cosche calabresi, dalla cosca Arena alla cosca Giampà, utilizzate anche per commettere omicidi.. In data 15 gennaio 2024, è stata data esecuzione ad un provvedimento di fermo nei confronti di nr 20 soggetti e, a seguito di convalida, ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nr 22 soggetti.

- **il procedimento nr 4463/2021 dda**

L'indagine svolta ha disvelato l'esistenza di un sistema illecito, di eccezionale gravità, all'interno della Casa Circondariale di Catanzaro, struttura penitenziaria che ospita detenuti di alta sicurezza appartenenti a pericolose associazioni criminali, comprese associazioni di stampo mafioso, reso possibile dalla gestione criminale del Direttore del carcere e dal Comandante della Polizia Penitenziaria.

In data 15 febbraio 2024, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 37 indagati (16 in carcere, 10 ai domiciliari, 5 con obbligo di presentazione alla P.G. e 6 sospensioni dall'esercizio delle funzioni), in ordine ai delitti, rispettivamente ipotizzati nei loro confronti, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e all'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, concorso esterno in tali associazioni, nonché istigazione alla corruzione, corruzione anche con l'aggravante mafiosa, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, procurata evasione, falso e truffa ai danni dello Stato.

- **il procedimento nr 3404/2021 dda (stralcio del proc nr 609/2017 convenzionalmente denominata Operazione Molo 13)** per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti da parte di esponenti della cosca Gallace di Guardavalle.

L'indagine è stata condotta in coordinamento investigativo con la Procura di Firenze ed ha condotto all'emissione di ordinanza custodiale a carico di 20 soggetti.

Il procedimento si è diviso in due tronconi.

I 16 imputati che hanno scelto il rito abbreviato sono stati tutti condannati (11 di loro per il reato associativo a pene variabili dai 7 anni ai 21 anni, gli altri per ipotesi di cui all'art 73 DPR 309/1990 a pene variabili da 2 anni e mesi 8 di reclusione a anni 6 e mesi 8 di reclusione).

Per 4 imputati è in corso di svolgimento il giudizio dibattimentale innanzi al Tribunale di Collegiale.

Inoltre anche i procedimenti imbastiti dalla Procura di Firenze, in ragione del coordinamento di indagine indicato, aventi ad oggetto il reato di cui all'art 74 e 73 DPR 309/1990, oltre ipotesi estorsive aggravate dalla finalità mafiose, sono stati trasmessi per incompetenza territoriale ritenuta dal Gup in sede di udienza preliminare.

Sono stati pertanto trattati dalla Procura di Catanzaro i proc nr 2423/23 e nr 4238/23 e riuniti in fase di udienza preliminare. Tutti gli imputati, ad eccezione di uno cui è stato contestato il reato di favoreggiamento aggravato (e per il quale è in corso di celebrazione il dibattimento), hanno optato per il rito abbreviato non ancora discusso

- il procedimento nr 1495/2018 dda (convenzionalmente denominato Anteo).

Il procedimento, a carico di 38 indagati, ha avuto ad oggetto il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti- che aveva i suoi canali di approvvigionamento sia in circuiti criminali operanti sulla fascia ionica calabrese che nel vibonese e sull'area della Calabria tirrenica - reati in materia di armi e droga ed estorsioni aggravate dalla finalità mafiosa.

In particolare, sono stati accertati rapporti affaristici criminali volti all'acquisto di stupefacenti con esponenti della cosca Mancuso di Limbadi, tra cui Mancuso Emanuele, figlio di Pantaleone detto "l'ingegnere.

Dopo l'esecuzione delle misure cautelari in data 17 maggio 2021 e l'esercizio dell'azione penale, il procedimento si è diviso in due tronconi.

In sede di giudizio abbreviato, per il quale hanno optato nr 25 imputati, il Gup in data 13 marzo 2023 non aveva riconosciuto la sussistenza della fattispecie associativa, ma, a seguito dell'interposizione di gravame da parte dell'Ufficio, la sentenza è stata ribaltata dalla Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 20 marzo 2024.

Pende il giudizio dibattimentale per nr 13 posizioni.

- il procedimento nr. 676/2016 RGNR DDA

Il fascicolo ha per oggetto la cosca degli zingari di Catanzaro. Il procedimento ha analizzato l'evoluzione del gruppo dei ROM catanzaresi, il cui core business è basato su droga ed estorsioni, riconoscendo per la prima volta l'organizzazione come cosca a sé, superando la originaria dipendenza funzionale dagli ARENA di Isola Capo Rizzuto. In sede cautelare sono state emesse circa 50 ordinanze e il GUP, in sede di giudizio abbreviato ha riconosciuto la bontà del costrutto di accusa condannando quasi tutti gli imputati e avallando la ricostruzione della DDA.

- il procedimento nr. 3452/2017 RGNR

procedimento avente per oggetto la ultraattività della cosca GALLACE di Guardavalle. All'esito di una complessa indagine è stata emessa ordinanza cautelare per 44 posizioni per i delitti di cui all'art. 416bis c.p., estorsioni, armi, intestazione fittizia di beni e altro.

Circondario di Crotona

Con riferimento al Circondario di Crotona si segnalano i p.p. più significativi tratti dall'Ufficio nel periodo in considerazione:

- procedimento nr. 2219/2017 dda contro Bagnato Antonio + altri (convenzionalmente denominato Trigarium)

Il procedimento ha avuto ad oggetto i delitti di cui all'art. 416bis c.p., omicidio, reati contro la pubblica amministrazione e altri reati satellite.

- il procedimento nr 932/2017 dda

Il procedimento ha avuto ad oggetto il delitto di cui all'art. 110, 628, 416bis.1 c.p. nei confronti di PASSALACQUA Giovanni + altri ed afferiva ad colossale rapina effettuata

presso il *caveau* della società di vigilanza Sicurtransport spa (società di vigilanza), avvenuto nel dicembre del 2016.

- **il procedimento nr 4916/2017 dda.**

Il procedimento – che costituisce una “costola” del processo Stige che ha disarticolato il locale di ‘ndrangheta di Cirò e territori limitrofi - ha avuto ad oggetto la contestazione della fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa a carico del maresciallo dei carabinieri forestali della Stazione di Cava di Melis, fraz. di Longobucco (CS), GRECO Carmine, per condotte di favoreggiamento ad imprenditori boschivi, tra cui quelli appartenenti alla famiglia degli SPADAFORA di San Giovanni in Fiore, ricollegati al locale di ‘ndrangheta di Cirò.

- **il procedimento nr 3132/2018 dda convenzionalmente denominato “Tisifone”**

E’ stato emesso provvedimento per il delitto di cui all’art 416bis c.p. e reati fine nei confronti di 23 soggetti emesso in data 18 dicembre 2018.

- **il procedimento nr 3127/2018 dda**

Trattasi di un procedimento nei confronti di un appartenente al locale di ‘ndrangheta di Papanice e di un poliziotto della Questura di Crotona. I due soggetti venivano sottoposti a misura cautelare per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di concorso esterno in associazione mafiosa e successivamente condannati nei rispettivi giudizi incardinati presso il GUP di Catanzaro e presso il tribunale di Crotona per i reati loro ascritti, con pronunce confermate in Corte di appello.

- **il procedimento nr 4499/2016 dda**

Si tratta di un complesso procedimento avente per oggetto distinti filoni che riguardano: reati associativi di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, scambio elettorale politico mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, oltre a reati satellite.

La complessa indagine ha permesso di disvelare rapporti tra l’imprenditoria, la politica, le FF OO, da una parte, e la criminalità organizzata dall’altra ha posto in luce un modus operandi particolarmente raffinato, nel campo dell’evasione fiscale, foriero di ingentissimi profitti, con correlati danni altrettanto cospicui per l’Erario.

- **procedimento nr 4383/2018 convenzionalmente denominato “Golgota”**

Il procedimento ha avuto ad oggetto l’accertamento dell’esistenza ed operatività di tre organizzazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, imperanti in Cutro ed Isola Capo Rizzuto.

- **procedimento p.p. 2432/2020 dda**

Il procedimento ha avuto ad oggetto il delitto di cui all’art. 416bis c.p., 74 DPR 309/90, estorsioni, armi nel territorio di Rocca di Neto e trae origine a seguito di una attivazione del FBI di New York che ha messo in risalto infiltrazioni della criminalità organizzata nella città di New York.

- **Il procedimento nr. 6297/2018 dda**

Il procedimento ha avuto ad oggetto una complessa attività volta all’accertamento di una organizzazione finalizzata al “traffico” di migranti, dalla Turchia all’Italia che ha

consentito di ricostruire la compagine associativa, il flusso dai porti di partenza, verso quelli di transito, le rotte terrestri da Crotona verso il nord Europa.

Il traffico di migranti è fenomeno tristemente assurdo alla ribalta dopo i tragici fatti di Cutro del febbraio 2023, che rientrano nel circondario di Crotona.

- procedimento nr 5768/2016 dda

Il procedimento ha consentito di accertare l'esistenza ed operatività di un'associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la PA, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

- procedimento nr 949/2020 dda

Il procedimento ha avuto ad oggetto il delitto di associazione di tipo mafioso nonché reati di scambio elettorale politico mafioso, usura, estorsione, porto e detenzione illegale di armi e stupefacenti nel territorio di Isola Capo Rizzuto.

Si è dimostrata l'esistenza di una struttura associativa e che il "capo" era colui che si occupava della gestione della cd. bacinella contenente le somme provenienti dalle attività illecite della cosca ARENA (utilizzate per il sostentamento dei carcerati e delle loro famiglie) nonché della risoluzione di varie problematiche, come quella di proteggere un imprenditore isolitano dalle richieste estorsive rivoltegli da esponenti criminali egemoni in altri territori.

Si è altresì acclarata l'ingerenza di varie famiglie presenti nel dimostrandosi la perpetrazione di una serie di reati fine realizzati in nome e per conto della consorteria di appartenenza, come traffico di armi, usura ed estorsioni. Nel corso delle investigazioni è emersa, inoltre, l'ingerenza nelle cosche nel meccanismo di procacciamento di voti nel territorio di Isola Capo Rizzuto (KR) in favore di un candidato consigliere alle elezioni tenutesi il 3-4 ottobre 2021, per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria.

È stato emesso un provvedimento di fermo a seguito del quale veniva emessa ordinanza cautelare integralmente confermata dal tribunale del riesame.

Pende udienza preliminare, a seguito di esercizio dell'azione penale.

- procedimento nr 1335/2021 dda

Il procedimento ha avuto ad oggetto il delitto di associazione per delinquere, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e altro, in relazione alla gestione di alcuni impianti di depurazione (35) nella Regione Calabria.

Si è accertato che gli indagati erano adusi a ottenere commesse con significativi ribassi e a esercire i depuratori effettuando indebito risparmio di costi e ribaltando sulla pubblica amministrazione spese che competevano all'appaltatore, nonché a sversare nei corpi idrici ricettori fanghi non trattati.

- procedimento n. 3958/2020 RGNR DDA

il fascicolo ha per oggetto la cosca MARTINO di Cutro, collegata a Grande Aracri. Si è proceduto per il delitto di cui all'art. 416bis c.p., 74 DPR 309/90, armi, estorsioni, e altro.

Si è accertata la riorganizzazione del locale di Cutro, all'indomani del pentimento di Nicolino Grande Aracri.

All'esito della indagine il GIP ha emesso 31 ordinanze cautelari.

- procedimento n. 5643/2021 RGNR DDA

Il fascicolo in parola riguarda una associazione per delinquere finalizzata all'ingresso, permanenza ed espatrio illecito di cittadini extracomunitari. All'esito di una indagine che ha ricostruito la filiera organizzativa dei viaggi, questo ufficio ha avanzato richiesta cautelare, integralmente recepita dal GIP (**all 10**). Nell'occasione si sono utilizzati gli istituti giuridici della osservazione transfrontaliera e si è verificata la ascrivibilità del sistema di movimentazione finanziario, denominato Hawala, ai delitti di riciclaggio ed esercizio abusivo della professione finanziaria.

- procedimento n. 2946/2020 RGNR DDA

Il fascicolo ha per oggetto una significativa organizzazione dedita allo smercio di sostanze stupefacenti nel territorio di Crotone. Si sono censiti numerosissimi episodi di approvvigionamento e spaccio di stupefacenti. Il GIP ha emesso 50 ordinanze cautelari.

- procedimento n. 2822/2019 RGNR DDA

Il fascicolo ha per oggetto la cosca PUGLIESE, detta Macario di Isola Capo Rizzuto. Si è per la prima volta riconosciuta questa famiglia, come collegata agli ARENA – NICOSCIA, e avente come territorio di riferimento la contrada Marinella. L'indagine ha disvelato diversi episodi di estorsione oltre che truffe ai danni di ARSSA di Cosenza e falsi del privato in atto pubblico. Il GIP ha emesso 9 ordinanze e cospicui sequestri preventivi

- procedimento n. 2041/2021 RGNR DDA

Il fascicolo ha per oggetto una cosca di ndrangheta sedente nel territorio di Casabona. Si è accertata la influenza della ndrangheta sul territorio e la penetrazione nelle istituzioni comunali (si è contestato e riconosciuto il delitto di scambio elettorale politico mafioso).

- procedimento n. 5204/2022 RGNR DDA

Il fascicolo ha disarticolato la cosca MANFREDI sedente nel territorio di Isola Capo Rizzuto, con proiezioni nel Veneto, Milano e nella provincia di Bolzano. Si è accertata l'operatività della cosca in parola, il controllo del territorio, la disponibilità di armi e gli interessi economici. All'esito il GIP emetteva 19 ordinanze cautelari.

Circondario di Castrovillari

Con riferimento al Circondario di Castrovillari, rispetto alle informazioni suscettibili di ostensione, si possono segnalare:

- il procedimento nr 4168/2016 dda (convenzionalmente denominato Athena)

Il procedimento ha permesso di appurare l'esistenza e l'operatività di un'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Abbruzzese di Cassano all'Ionio nonché la sussistenza di una forte alleanza tra la consorteria e quella dei Forastefano, superata la sanguinosa

faida all'inizio degli anni 2000.

- il procedimento nr 3031/21 dda

Il procedimento ha avuto ad oggetto l'omicidio di SACCHETTI Andrea avvenuto a Rossano il 5 febbraio 2001. Deve essere premesso che inizialmente il caso fu trattato dalla Procura di Castrovillari come un caso di scomparsa e, dopo 14 anni, grazie alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia ACRI Nicola e NIGRO Ciro, opportunamente riscontrate, risolto come un efferato fatto di sangue.

- il procedimento nr 3204/2023 dda

Il procedimento riguarda il tentato omicidio subito dall'imprenditore Inzitari Pasquale, in Corigliano Calabro, presso il centro commerciale "I Portali" avvenuto la sera del 25 luglio 2017.

- il procedimento n. 5228/2024 RGNR DDA

Si tratta di una complessa indagine per il delitto di cui all'art. 416bis c.p. e altro che riguarda il territorio di Cariati, dipendente dal locale di Cirò.

L'indagine si è connotata per una intensa collaborazione internazionale con la AG tedesca (Procura di Stoccarda) ricorrendo a una squadra investigativa comune con le FF PP italiane e tedesche. Si sono eseguite ordinanze cautelari congiuntamente con i tedeschi. Il GIP di Catanzaro ha accolto la richiesta emettendo 20 ordinanze cautelari.

* * * * *

Nell'ambito delle attività della Direzione distrettuale antimafia si è altresì proceduto all'allineamento della banca dati SIDDA/SIDNA puntualmente e costantemente alimentata.

Nel corso del quadriennio si è dato un sempre maggiore impulso allo sviluppo delle investigazioni in modo da accelerare i tempi medi di definizione dei procedimenti riducendo in limiti fisiologici le richieste di archiviazione per prescrizione dei reati. A fronte dell'incremento dell'afflusso corrente di notizie di reato di questi anni, che può considerarsi l'effetto positivo di una ripristinata e crescente efficienza dell'ufficio e della Polizia Giudiziaria, è cresciuta la complessiva produttività della DDA e della Procura Ordinaria per cui, l'obiettivo nella maggiore efficienza della Polizia Giudiziaria può ritenersi soddisfacente.

Estremamente significativi appaiono i risultati raggiunti in punto di informatizzazione dell'Ufficio, attraverso il pressoché integrale rinnovo delle dotazioni assegnate ai Magistrati ed al personale amministrativo ed attraverso l'implementazione della digitalizzazione del fascicolo.

La Procura di Catanzaro, infatti, gestisce in formato digitale il 100% degli atti dei fascicoli di indagine, non rilasciando conseguente più alcuna copia in formato cartaceo.

L'Ufficio, del resto, riceve attraverso il Portale N.d.r. tutti gli atti della Polizia Giudiziaria, che peraltro pervengono già in formato digitale senza alcuna attività di scansione (realizzando l'obiettivo di procedere ad una maggiore semplificazione dei passaggi dal momento in cui le notizie di reato arrivano all'ufficio Ricezione Atti a quello in cui nasce il procedimento con la sua iscrizione al SICP) ed esclusivamente in formato digitale gli atti provenienti dagli avvocati.

I Sostituti Procuratori ed i Vice Procuratore Onorari sono abilitati al collegamento agli applicativi TIAP-document@, S.I.C.P. e ad APP da remoto ed analoghe modalità di accesso sono previste per gli avvocati limitatamente al TIAP.

I Magistrati della Procura Ordinaria utilizzano tutti gli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia ed in particolare la Consolle civile del Pubblico Ministero, attraverso la quale comunicano con il Tribunale.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

II. A) IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione (art. 5 co. 5 Circ. Procure).

Il Procuratore della Repubblica - alla luce della complessità delle incombenze legate alla organizzazione dell'Ufficio e delle competenze in materia giudiziaria correlate al coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, del Gruppo di lavoro sul terrorismo che contemplano, in particolare, la diretta riconducibilità allo stesso delle competenze in materia di assenso sulle richieste cautelari personali e reali, nonché delle sue competenze in tema di assenso alle richieste cautelari per i procedimenti di competenza della Procura di Catanzaro ex art. 11 c.p.p. - assicura la concreta attuazione del carico di lavoro a lui riservato partecipando, in quota pari a quella dei Procuratori Aggiunti, all'assegnazione dei fascicoli destinati all'Ufficio Definizione Affari Semplici di cui all'art. 5.

Il carico di lavoro così attribuito appare in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti procuratore dell'ufficio.

Riserva, peraltro, previa motivazione, di assegnare a se stesso, per peculiari e specifici motivi ed esigenze, particolari affari ovvero di coassegnare a se stesso e ad uno o più sostituti, singoli procedimenti.

II.A.2 Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica è il titolare dell'azione penale e di tutti gli altri compiti a lui attribuiti dalla legge.

Appone l'**espresso assenso** di cui all'art. 3 del D.to Lgs.vo 106/06 .

A tal fine si precisa che, in tema di misure cautelari reali, il fatto non si considera di particolare entità, con conseguente esclusione della necessità dell'assenso, allorché il valore del bene oggetto della richiesta è valutabile non superiore ad euro 10.000.

Come prevede la legge l'espresso assenso non è necessario per le richieste di misure cautelari, personali o reali, formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto ai sensi dell'art. 390 c.p.p. ovvero di convalida del sequestro preventivo d'urgenza ai sensi dell'art. 321 comma 3 bis c.p.p.

Le richieste di misura cautelare, i decreti di fermo di indiziato di delitto e i provvedimenti d'urgenza di allontanamento dalla casa familiare adottati dal pubblico ministero, ove sia negato il visto del Procuratore, non possono essere inoltrati.

Il Procuratore è il rappresentante dell'ufficio del quale esercita il coordinamento essendo, all'uopo, informato ed aggiornato dai magistrati dell'ufficio in ordine alle più significative attività investigative e dibattimentali.

Cura i rapporti con le Autorità istituzionali esterne e con gli organi di stampa curando , in quest'ultimo caso , che le notizie siano attribuite in modo impersonale all'ufficio e che, in ossequio alla normativa di cui all'art. 5 del d.lgv. 106/2006 come modificato dal d.lgv. 188 dell'8.11.2021, sussista un interesse pubblico alla loro divulgazione.

Il Procuratore della Repubblica esercita le funzioni e svolge i compiti assegnatigli dalla legge e dall'Ordinamento giudiziario, alla luce delle attribuzioni e prerogative stabilite dagli artt. 1 e ss. del D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, come disciplinate, in particolare, dall'art. 5 della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura, cui si rinvia.

Quale preposto all'ufficio del pubblico ministero nel distretto, in particolare, personalmente ovvero mediante delega, esprime la rappresentanza dell'Ufficio, è titolare esclusivo dell'azione penale, esercita personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale o dalle altre leggi, quando non designi altri magistrati dell'Ufficio mediante assegnazione o coassegnazione del procedimento o del compimento di singoli atti dello stesso. Egli attua il coordinamento generale - anche mediante consultazioni periodiche con i Procuratori Aggiunti e con i Sostituti - al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio e l'adeguato svolgimento delle funzioni assegnate al pubblico ministero.

Assicura il coordinamento con gli Uffici diversi del pubblico ministero che procedono ad indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p.

Cura la vigilanza sulle fasi di indagine e dibattimentale e, nell'ambito delle sue prerogative, adotta, in conformità con la Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura le disposizioni necessarie per l'impiego delle tecnologie e delle risorse dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica determina i criteri generali di organizzazione dell'ufficio. Il Procuratore può revocare l'assegnazione nei casi indicati dall'art. 23 della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura, con le modalità indicate da tale disposizione.

Inoltre, vigila sulla tempestività e correttezza delle iscrizioni nei registri delle notizie di reato (mod. 21, 21-bis, 44), e negli altri registri in uso alla Procura (mod. 37, 45, 46), impartendo le disposizioni necessarie ad assicurarne la corretta tenuta, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il Procuratore della Repubblica riserva a sé il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, del Gruppo indagine sul terrorismo e sulla CyberSicurezza, potendo avvalersi della collaborazione di uno o più Procuratori Aggiunti; designa un Procuratore Aggiunto per il coordinamento di una o più unità organizzative in cui è articolato l'Ufficio, sulla scorta della valutazione delle attitudini desunte da elementi oggettivi (anche con riferimento alla specifica pregressa attività di coordinamento svolta ed ai concreti risultati conseguiti), dall'anzianità nel ruolo, dall'anzianità di servizio, e tenendo conto delle preferenze indicate.

Nel caso di trasferimento di un Procuratore Aggiunto o di particolari esigenze dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica designa per i compiti di coordinamento di uno o più gruppi di lavoro se stesso o un altro Procuratore Aggiunto, previo interpello di tutti quelli in servizio.

Solo nel caso in cui dovesse verificarsi la vacanza di due posti di Procuratore Aggiunto, si riserva la possibilità di nominare per il coordinamento di singole unità organizzative, espressamente motivando, uno o più Sostituti Procuratori, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 9, commi 8 e 9, della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura.

Oltre a quanto sopra previsto, al fine di garantire la ragionevole durata del procedimento, nonché il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, il Procuratore della Repubblica:

- a) svolge funzioni di supervisione generale del coordinamento dei gruppi di lavoro affidati ai Procuratori Aggiunti, provvedendo, con la collaborazione di questi ultimi e dell'Ufficio Studi, all'elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'Ufficio;
- b) cura i rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, sia nel settore penale (in caso di indagini per reati commessi anche da minori o in danno di questi) che nel settore civile, garantendo la costante interlocuzione tra gli Uffici e lo scambio di atti e di informazioni, nel rispetto del segreto investigativo;
- c) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i Magistrati dell'Ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'Ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio.

Oltre ai compiti previsti dalla legge e necessariamente connessi alla funzione direttiva (rappresentanza dell'Ufficio; suoi rapporti esterni; indicazione di linee generali di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei magistrati; consultazioni con i Procuratori Aggiunti e con i Sostituti procuratori in apposite riunioni; sorveglianza generale sull'attività degli stessi; organizzazione e controllo di tutti i servizi, fatte salve le attribuzioni del dirigente amministrativo; attività amministrativa relativa alla dirigenza dell'Ufficio; ecc.), al Procuratore della Repubblica restano attribuiti, in particolare, i seguenti ulteriori compiti:

- a) iscrizione, direttamente o tramite il Procuratore Aggiunto che lo collabora, dei fascicoli di competenza della D.D.A. in mod. 21, 44, 45 o 46 ed assegnazione al singolo Sostituto, sulla base del criterio predeterminato costituito dalla sua competenza per area geocriminale ovvero per gruppo settoriale;
- b) decisioni su dichiarazioni di astensione di Procuratori Aggiunti e Sostituti procuratori, provvedendo alla eventuale sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento;
- c) vigilanza sui turni di servizio per gli atti urgenti, di "disponibilità" (penale e civile), U.S.P.D. e per le udienze, con adozione di eventuali provvedimenti;
- d) decisioni in caso di contrasto tra il Procuratore Aggiunto delegato per la predisposizione dei turni di servizio ed il Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro di appartenenza del Sostituto Procuratore individuato per la sostituzione dei magistrati in turno di "disponibilità" eventualmente impediti o in caso di insufficienza dei magistrati in turno di disponibilità a far fronte agli impegni dell'Ufficio;
- e) decisioni, con provvedimento motivato, in ordine alla assegnazione dei procedimenti per i quali risultino esservi "precedenti" trattati da magistrati diversi, qualora non sia possibile individuare il magistrato in base ai criteri stabiliti nei §§ III.A e VII.A del presente programma organizzativo;
- f) risoluzione dei contrasti tra Sostituti facenti parte gruppi di lavoro assegnati a differenti Coordinatori, in assenza di intesa tra i Procuratori Aggiunti di riferimento e, comunque, sentiti questi ultimi;
- g) controllo, avvalendosi della collaborazione del Procuratore Aggiunto che lo collabora nel coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, del Gruppo di lavoro sul Terrorismo, degli esiti delle udienze dibattimentali e preliminari;
- h) assegnazione dei Magistrati ai gruppi di lavoro e alla Direzione distrettuale antimafia;
- i) assegnazione, con provvedimento motivato, a se stesso, a un Procuratore Aggiunto o a un Sostituto Procuratore, della trattazione di un procedimento;
- l) coassegnazione dei procedimenti ed assegnazione di singoli atti relativi alla trattazione di un procedimento assegnato al Procuratore della Repubblica, eventualmente su proposta dei Procuratori Aggiunti;

- m) assegnazione o coassegnazione del procedimento, sentito il Procuratore Aggiunto Coordinatore del gruppo di lavoro competente per materia, al Sostituto Procuratore intervenuto in via di urgenza, anche se non appartenente al gruppo di lavoro specializzato per la trattazione dello stesso;
- n) fissazione, in caso di assegnazione di un procedimento o di coassegnazione dello stesso, di eventuali criteri integrativi ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio dell'attività di indagine;
- o) decisioni in ordine all'assegnazione dei Sostituti ai posti vacanti di un gruppo di lavoro a seguito di procedura di concorso interno, sentiti i Procuratori Aggiunti coordinatori dei gruppi di lavoro interessati, applicando i criteri stabiliti nel presente programma organizzativo;
- p) verifica biennale del contributo offerto e dei risultati conseguiti da ciascuno dei magistrati assegnati alla Direzione distrettuale antimafia ai fini della conferma della assegnazione (previa dichiarazione di disponibilità del magistrato assegnatario, fermo restando il limite massimo decennale di permanenza);
- q) in caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a tre mesi di un magistrato dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, adozione dei provvedimenti di cui all'art. 16 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura;
- r) ricezione delle segnalazioni di notizie di reato presentate dai magistrati dell'Ufficio e, valutazione del loro contenuto nonché loro assegnazione con il sistema automatico, con esclusione del magistrato segnalante;
- s) ricezione di informazioni ed aggiornamenti dai Procuratori Aggiunti e dai Sostituti Procuratori sui procedimenti per i quali sia prevista l'opportunità di una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario ai sensi dell'art. 22 della vigente circolare organizzativa degli Uffici di Procura e della comunicazione di atti successivamente al loro compimento, secondo le previsioni del presente programma organizzativo, e per i quali abbia richiesto di riceverle personalmente;
- t) apposizione del visto, ai sensi dell'art. 20 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, per i procedimenti per i quali si sia riservato di apporlo personalmente o per le unità organizzative direttamente coordinate senza la collaborazione di un Procuratore Aggiunto;
- u) coordinamento dell'Ufficio Studi e Documentazione;
- v) redazione dei rapporti informativi per i Magistrati, in occasione delle valutazioni di professionalità e in caso di domanda per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, per la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per la Corte di Cassazione, per la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e per il massimario e per il mutamento di funzioni da requirenti a giudicanti;
- z) rapporti con il Dirigente amministrativo e con il personale di segreteria, nell'esercizio delle proprie attribuzioni (in tema di funzionalità dei servizi, turni, lavoro straordinario, assunzioni di lavoratori a tempo determinato, procedimenti disciplinari, ecc.).
- In particolare, il Procuratore della Repubblica provvede alla programmazione dell'impiego del personale amministrativo e della gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'Ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, in collaborazione con il dirigente amministrativo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge;
- a/1) direzione, coordinamento e organizzazione della Sezione di polizia giudiziaria, nel suo complesso e nelle varie articolazioni di cui si compone, e coordinamento dell'attività

dei Servizi di polizia giudiziaria, anche avvalendosi della collaborazione di un Procuratore Aggiunto;

b/1) coordinamento dell'impiego dei Reparti speciali investigativi e della utilizzazione dei Servizi di polizia giudiziaria ubicati fuori circondario o fuori distretto;

c/1) vigilanza sul Casellario Giudiziario;

d/1) promozione e diffusione delle buone prassi di organizzazione, in conformità con le delibere del C.S.M. in materia;

e/1) direzione e vigilanza sul servizio di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche e sull'Archivio riservato delle intercettazioni, eventualmente con la collaborazione di un Procuratore Aggiunto;

f/1) gestione dei rapporti col Consiglio Superiore della Magistratura, col Ministero della Giustizia, con gli organismi parlamentari, con i contitolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, con la Presidenza e con Procura Generale presso la Corte di appello, e con gli altri uffici pubblici ogni qualvolta occorra rappresentare la posizione della Procura su questioni di carattere generale;

g/1) corrispondenza con gli organismi parlamentari e con il Ministero della Giustizia;

h/1) cura dei rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione, secondo quanto stabilito nel presente programma organizzativo.

i/1) ogni altro compito direttivo menzionato dal programma organizzativo e non fatto oggetto di delega.

Per esigenze di servizio, il Procuratore della Repubblica può delegare, con provvedimento scritto e motivato, in via temporanea o permanente od anche occasionalmente, i compiti e le attribuzioni sopra indicati ai Procuratori aggiunti, in mancanza di almeno due di essi, ai Sostituti, secondo il procedimento e con i limiti di cui agli artt. 6, comma 6 e 9, comma 8, della vigente Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura.

Il Procuratore della Repubblica può, comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività delegate, informando preventivamente o successivamente il delegato, quando occorre ai fini del coordinamento.

Il Procuratore della Repubblica coordina la Direzione distrettuale antimafia, il Gruppo di indagini sul terrorismo.

In tale attività di coordinamento può avvalersi della collaborazione di un Procuratore Aggiunto, che ha il compito di assicurare la puntuale rispondenza delle attività investigative alle direttive impartite dal Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica, inoltre, in caso di vacanza di uno o più dei posti di Procuratore Aggiunto previsti in organico, riserva a sé stesso il coordinamento di una o più unità organizzative normalmente affidate al coordinamento di un Procuratore Aggiunto.

II.A.3. Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo (art. 64 Circ. Procure).

Hanno collaborato alla redazione del progetto organizzativo i Procuratori Aggiunti Giancarlo Novelli, Vincenzo Luberto e Giulia Pantano.

Hanno fornito il loro contributo i Sostituti Procuratore della Repubblica dottori Graziella Viscomi, Saverio Sapia, Andrea Buzzelli, Alessandro Riello.

Sono intervenuti oralmente nel corso dell'assemblea generale del 14 luglio 2025, avanzando proposte e richieste di chiarimenti i Sostituti dottoresse Francesca Ravizza, Sarah Cacciaguerra e Stefania Caldarelli.

II.B) Procuratori aggiunti

Procuratore Aggiunto nr 1 e Vicario: dott. Giancarlo NOVELLI

Procuratore Aggiunto nr 2: dott. Vincenzo LUBERTO

Procuratore Aggiunto nr 3: dott.ssa Giulia PANTANO

II.B.1 Carico di lavoro riservato ai procuratori aggiunti e relativa percentuale di riduzione (art. 6 co. 4 Circ. Procure).

Per quanto riguarda i Procuratori Aggiunti, la gravosità del carico di lavoro legato al coordinamento delle indagini ed allo svolgimento delle funzioni amministrative al cui svolgimento sono chiamati a prestare collaborazione, impone una riduzione del carico di lavoro che graverebbe su ciascuno come conseguenza del suo inserimento nel meccanismo automatico di assegnazione dei procedimenti.

Non va dimenticato, infatti, quanto allo svolgimento di funzioni prettamente giudiziarie, che gli stessi coordinano i gruppi di lavoro cui sono preposti (oltre a collaborare con il Procuratore della Repubblica al coordinamento della D.D.A., del Gruppo di indagini sul terrorismo e del Gruppo di indagini sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili) e sono chiamati a prestare l'eventuale assenso alle richieste di misure cautelari personali e reali dei Sostituti Procuratori che ne fanno parte.

A tali funzioni, peraltro, devono aggiungersi quelle concernenti la collaborazione che essi assicurano al Procuratore della Repubblica nello svolgimento di funzioni non strettamente giudiziarie.

A tutti i Procuratori Aggiunti, infatti, possono essere assegnati, anche previa delega delle relative funzioni, compiti di collaborazione con il Procuratore della Repubblica relativamente ai servizi o ai settori dell'Ufficio, e più specificamente:

- a) predisposizione dei turni di servizio e di udienza per i Magistrati appartenenti ai gruppi di lavoro della Procura ordinaria;
- b) coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale;
- c) coordinamento delle attività di informatizzazione ed innovazione tecnologica, garantendo collaborazione al magistrato referente per l'informatica dell'Ufficio ed al R.i.d. del distretto, curando, in particolare, l'adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio;
- d) raccolta dei dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dal Ministro della Giustizia al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 -ter del d.lgv. 25 luglio 2006, n. 240;
- e) cura delle attività prodromiche alla redazione, d'intesa con il Dirigente Amministrativo - entro 30 gg. dalle determinazioni adottate dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno - tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, del

programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno e le sue eventuali successive modifiche per sopravvenute esigenze dell'Ufficio;

f) cura delle problematiche concernenti l'edilizia giudiziaria;

g) cura delle problematiche concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro;

h) cura della semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi dell'Ufficio, alla generale trasparenza dei dati e delle informazioni relative alla attività dell'Ufficio;

i) partecipazione alle riunioni della Conferenza Permanente ex art. 3 d.p.r. 133/2015, in caso di assenza o di indisponibilità del Procuratore della Repubblica, concordando con questi le iniziative da assumere;

l) rilascio dei permessi di accesso e di sosta nei parcheggi della nuova Cittadella giudiziaria;

m) coordinamento delle attività strumentali alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p. in tema di comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, al Procuratore Generale presso la Corte dei conti e all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

n) trattazione delle richieste di variazione dei dati anagrafici dei soggetti contenuti nella banca dati del casellario giudiziale nei casi in cui la richiesta di variazione non acceda ad un procedimento assegnato ad un magistrato dell'ufficio;

o) coordinamento delle iniziative da adottare a tutela della cura della protezione dei dati personali;

p) gestione delle autovetture di servizio e degli autisti;

q) organizzazione dell'Ufficio ricezione atti e della ricezione della corrispondenza e degli atti;

r) coordinamento delle attività riguardanti i rapporti con gli ordini professionali e con l'archivio notarile nonché delle attività strumentali alle comunicazioni dovute agli ordini professionali nel caso di esercizio dell'azione penale e della adozione di misure cautelari nei confronti degli iscritti;

s) coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Ufficio nella fase del giudizio e della attuazione dei protocolli per la gestione delle udienze adottati con il Tribunale e l'Avvocatura di Catanzaro;

t) coordinamento della Sezione dibattimentale;

u) coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Ufficio in materia di impugnazioni;

v) cura e aggiornamento dell'elenco dei consulenti tecnici;

z) cura delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo correlate al settore dei Consulenti Tecnici e degli Interpreti;

a/1) coordinamento delle attività amministrative correlate alla gestione della Magistratura Onoraria e dello stato dei magistrati onorari;

b/1) coordinamento dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica;

c/1) cura dei progetti per i tirocini formativi ex art. 73 del d.l. 69/2013 e degli ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari ex art. 37, comma 5, d.l. 98/2011.

d/1) coordinamento della Segreteria degli Affari Civili;

e/1) coordinamento del settore cooperazione internazionale;

f/1) cura, quale referente della Banca Dati Ambiente, dell'attuazione del Protocollo d'Intesa del 7 giugno 2017 n. 167/16 Seg. Part. della Procura Generale di Catanzaro;

g/1) gestione e al controllo delle spese di ufficio e delle spese di economato della Procura Ordinaria;

h/1) organizzazione, gestione e controllo ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro degli uffici ed ambienti della Procura della Repubblica e dei locali in uso alle aliquote della P.S. e della G.d.F. della Sezione di Polizia Giudiziaria ubicati in corso Garibaldi ed in via Conforti;

- i/1) gestione della biblioteca e acquisto di riviste e pubblicazioni;
- l/1) rapporti con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle direttive impartite dal Procuratore della Repubblica;
- m/1) amministrazione dei beni mobili dell'Ufficio;
- n/1) tenuta e digitalizzazione degli archivi;
- o/1) collaborazione con il Procuratore della Repubblica per l'assegnazione del personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria e la gestione delle procedure concernenti lo stato del predetto personale;
- p/1) coordinamento dell'Ufficio Studi e Documentazione;
- q/1) collaborazione con il Procuratore della Repubblica nella cura dei rapporti dell'Ufficio con l'Ordine degli avvocati e la Camera Penale di Catanzaro;
- r/1) cura del Registro modello 42;
- s/1) cura delle attività amministrative correlate all'Ufficio Spese di giustizia;
- t/1) cura dell'Ufficio del Funzionario Delegato;
- u/1) cura delle attività relative al contenzioso legale.

Anche in vista della concreta indicazione delle modalità delle modalità di attuazione della riserva di carico di lavoro loro attribuito, ai Procuratori Aggiunti saranno assegnati, in quota idonea ad integrare la percentuale di affari pari almeno al 50 % di quelli assegnati ai Sostituti, i fascicoli destinati all'Ufficio Definizione Affari Semplici (UDAS). Il Procuratore Aggiunto Giancarlo Novelli, inoltre, è delegato alla diretta trattazione degli affari dell'Ufficio Esecuzione Penale e dell'Ufficio Demolizioni.

II.B.2 Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure)

Al Procuratore Aggiunto n. 1, Giancarlo NOVELLI sono attribuiti i seguenti compiti:

- (1) Ruolo di Vicario, in ragione della maggiore anzianità di servizio e nel ruolo specifico;
- (2) Collabora con il Procuratore del Repubblica nell'attività della DDA relativamente alla macroarea "Jonica" del Distretto come individuata nel programma, ad eccezione del circondario di Crotone;
- (3) Collaborazione col Procuratore nei rapporti con le Autorità giudiziarie straniere;
- (4) Collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti penali ex art. 11 c.p.p., per i reati di competenza della D.D.A.;
- (5) Collaborazione col Procuratore nella trattazione degli affari relativi alle intercettazioni, anche preventive;
- (6) Collaborazione col Procuratore nella cura e vigilanza del servizio relativo alla banca dati SIDDA/SIDNA;
- (7) Cura delle problematiche attinenti al SICP e al rilascio di certificazioni ex art. 335 c.p.p., di concerto con il Procuratore della Repubblica;
- (8) Cura la materia delle esecuzioni e la vigilanza sul casellario giudiziale nonché l'ufficio demolizioni;
- (9) Coordinamento V Sezione.

Al Procuratore Aggiunto n. 2 dottore Vincenzo LUBERTO sono attribuiti i seguenti compiti :

- (1) Collaborazione col Procuratore della Repubblica nel coordinamento della trattazione degli affari della D.D.A. relativamente al Circondario di Lamezia Terme della macroarea Tirrenica;
- (2) Diretto coordinamento della Sezione 3 della Procura Ordinaria;
- (3) Coordinamento della materia degli affari civili limitatamente alle competenze del P.M. relative alla gestione della crisi di impresa;
- (4) Collaborazione con il Procuratore della Repubblica nei rapporti con EPPO;
- (5) Cura della vigilanza sull'Ufficio corrispondenza e sull'Ufficio Ricezione Atti;
- (6) Predisposizione dei turni di udienza e dei turni esterni di reperibilità e di disponibilità dei magistrati della Sezione DDA;
- (7) Cura dell'aggiornamento dell'elenco dei consulenti tecnici e controllo sui provvedimenti di liquidazione emessi dai Sostituti;
- (8) Cura della sicurezza dei lavoratori di cui al D. L.vo 626/94 e succ. modif.;
- (9) Cura delle problematiche relative alla sicurezza interna degli uffici della Procura;
- (10) Collaborazione con il Procuratore della Repubblica nella gestione del parco automezzi e in ordine ai rapporti con l'ufficio manutenzione.

Al Procuratore Aggiunto n. 3 dottoressa Giulia PANTANO sono attribuiti i seguenti compiti:

- (1) Collaborazione col Procuratore della Repubblica nel coordinamento della trattazione degli affari della D.D.A. relativamente al Circondario di Paola della macroarea Tirrenica;
- (2) Diretto coordinamento della Sezione 4 della Procura Ordinaria e collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti penali afferenti alla Sezione Ordinaria numero 2;
- (3) Collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti per i reati contro la personalità dello Stato ed in materia di terrorismo di competenza della Procura Distrettuale Antiterrorismo, dei reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza, in ragione della omogeneità degli adempimenti e dei rapporti con la Direzione Nazionale Antimafia in tema di terrorismo;
- (4) Collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti penali ex art. 11 c.p.p. per i reati di competenza ordinaria;
- (5) Collaborazione col Procuratore della Repubblica nel coordinamento della trattazione degli affari relativi alle Misure di Prevenzione;
- (6) Collaborazione con il Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con i Vice Procuratori Onorari ed al loro coordinamento, alla vigilanza sull'espletamento delle loro funzioni, alla predisposizione dei turni di servizio dei V.P.O. in relazione agli affari da questi trattati e del Calendario delle relative udienze;
- (7) Predisposizione dei turni di udienza e dei turni esterni di reperibilità e di disponibilità dei magistrati della Procura Ordinaria;
- (8) Coordinamento dell'Ufficio Studi e cura della gestione della biblioteca, acquisto di riviste e pubblicazioni;

- (9) Direzione e coordinamento dell'Ufficio Definizione Affari Semplici;
- (10) Coordinamento della materia degli affari civili Sezione VII (con esclusione delle competenze del P.M. relative alla gestione della crisi di impresa affidate al P.A: coordinatore del Settore III e del Gruppo di lavoro 4 interno) e della volontaria giurisdizione, rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

II.C Vicario

In caso di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica le relative funzioni saranno svolte dal Procuratore Aggiunto Vicario, Giancarlo Novelli ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Procuratore Aggiunto con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio.

Il Vicario (o il Procuratore Aggiunto con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio o, in mancanza di tutti questi, il magistrato con maggiore anzianità di ruolo) assicura, nei suindicati casi, lo svolgimento, senza soluzione di continuità, delle funzioni di indirizzo dell'attività dell'Ufficio, proprie del Procuratore della Repubblica, in modo coerente – e, possibilmente, conforme – alle linee strategico-operative ed organizzative tracciate nel programma organizzativo.

In ogni caso, il Procuratore della Repubblica dovrà essere compiutamente informato, appena possibile, delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

La designazione del Vicario ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del Procuratore della Repubblica e sino alla nomina del nuovo dirigente.

II.C.1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di Procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento (art. 7 co. 1 Circ. Procure)

In caso di mancanza o assenza del Procuratore della Repubblica, tutte le attività di cui sopra, con i limiti di cui al § II.C.3, sono svolte dal Procuratore Aggiunto con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio o, in mancanza di tutti questi, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo, salvo che il Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006 e succ. mod. ed integr., e dell'art. 7 della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura, non abbia ritenuto di nominare, con decreto motivato, un Vicario.

Il Vicario (o il Procuratore Aggiunto con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio o, in mancanza di tutti questi, il magistrato con maggiore anzianità di ruolo) assicura, nei suindicati casi, lo svolgimento, senza soluzione di continuità, delle funzioni di indirizzo dell'attività dell'Ufficio, proprie del Procuratore della Repubblica, in modo coerente – e, possibilmente, conforme – alle linee strategico-operative ed organizzative tracciate nel programma organizzativo.

In ogni caso, il Procuratore della Repubblica dovrà essere compiutamente informato, appena possibile, delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

La designazione del Vicario ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del Procuratore della Repubblica e sino alla nomina del nuovo dirigente.

II.C.2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)

Alla nomina del Vicario si procede, ove ritenuto opportuno dal Procuratore della Repubblica, previo interpello, tra i Procuratori Aggiunti. In caso di pluralità di aspiranti, si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) anzianità di servizio, presso la Procura della Repubblica, quale Procuratore Aggiunto, con attribuzione, rispettivamente, di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nello svolgimento delle funzioni, entro un punteggio massimo complessivo di 5 punti;
- b) attitudini specifiche, con riferimento alle capacità palesate nella organizzazione del lavoro dei gruppi di indagine da ciascuno coordinati, nello svolgimento delle funzioni amministrative loro delegate o relative al coordinamento di servizi o settori di attività dell'Ufficio, loro coordinate, al positivo pregresso svolgimento di funzioni vicarie, con attribuzione di un punteggio non superiore a 6 punti.

II.C.3. Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

Nello svolgimento delle funzioni vicarie, salvo che nel caso di vacanza del posto di Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto si attiene alle previsioni del programma organizzativo, tenendo costantemente informato il Procuratore della Repubblica dei provvedimenti di carattere organizzativo adottati in attuazione delle previsioni di questo.

Egli adotta modifiche al programma organizzativo solo previa intesa con il Procuratore della Repubblica e nei soli casi di impedimento che escludano la possibilità di svolgimento delle sue funzioni di dirigente dell'Ufficio per un periodo superiore ai 45 giorni.

In caso di mera assenza dall'Ufficio del Procuratore della Repubblica, per un periodo fino a sette giorni, il Vicario adotta solo i provvedimenti urgenti ed indifferibili, informandone previamente il Procuratore della Repubblica ovvero, ove ciò sia impossibile, dandogliene tempestiva comunicazione successiva. Sono da considerarsi urgenti ed indifferibili i provvedimenti cui è subordinato l'ulteriore corso del procedimento (visti e assenti sulle richieste cautelari).

Nel caso di impedimento o di assenza del Procuratore della Repubblica per un periodo prevedibilmente superiore ai sette giorni, il Vicario adotta i provvedimenti di competenza del Procuratore della Repubblica dandogliene comunicazione tempestiva, anche successiva. Procede allo svolgimento di concorsi interni o al conferimento di incarichi e alla adozione di linee generali di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei magistrati e della polizia giudiziaria solo previa intesa, ove possibile, con il Procuratore della Repubblica e nei soli casi di assenza o impedimento che escludano la possibilità di svolgimento delle sue funzioni di dirigente dell'Ufficio per un periodo superiore ai 45 giorni.

In caso di vacanza del posto di Procuratore della Repubblica, e fino a quando non sia nominato il nuovo dirigente dell'Ufficio, il Procuratore Aggiunto Vicario esercita le funzioni di Procuratore della Repubblica.

II.D Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

Attualmente l'organico dell'ufficio è fissato , oltre al Procuratore della Repubblica ed a tre Procuratori Aggiunti, in 26 sostituti procuratore e 28 viceprocuratore onorari.

Tali risorse sono sufficienti ad articolare una suddivisione in sezioni per materie omogenee.

Il lavoro d'indagine dei Sostituti procuratore della Repubblica è ispirato ai principi della autonomia ed indipendenza dei singoli magistrati e della valorizzazione del principio della semispecializzazione, come fattore di crescita professionale ed efficienza del servizio della giustizia.

Ovviamente questa principio, in un ufficio distrettuale di medie dimensioni come quello di Catanzaro dovrà trovare un' attuazione compatibile con le risorse disponibili e, dunque, dovrà assestarsi su 5 sezioni la cui composizione numerica, qui ipotizzata sulla base della affinità di materia, potrà essere rimodulata in funzione dell'andamento dei fenomeni criminali locali e della variazione dei flussi delle notizie di reato.

Una delle necessità organizzative più impellenti per un ufficio, come quello di Catanzaro, di medie dimensioni, è rappresentata dalla previsione e realizzazione di un'unità organizzativa in grado di definire in modo celere tutti quei procedimenti che, per titolo di reato e loro caratteristiche concrete, appaiono tali da poter essere definiti rapidamente senza necessità di particolari approfondimenti investigativi.

Tale unità organizzativa sarà denominata **Ufficio Definizione Affari Semplici (UDAS)**. Naturalmente la prima procedura che viene in rilievo è quella del decreto penale di condanna ma, dopo l'entrata in vigore dell'art. 131-*bis* c.p. , ad essa può essere affiancata l'area della speciale tenuità del fatto alla quale, dunque, il Procuratore della Repubblica dovrà riservare speciale attenzione in sede di smistamento delle notizie di reato.

E' necessario che tale unità organizzativa riceva un significativo e stabile apporto di magistrati onorari, personale amministrativo , strutturato come una segreteria centralizzata, e di polizia giudiziaria per consentire la celere definizione dei procedimenti e un'assistenza qualificata e professionale al magistrato che, secondo un turno periodico, procederà alla iscrizione dei procedimenti.


E' necessario, inoltre, che nella selezione dei reati da affidare a tale modulo organizzativo e nella individuazione delle scelte definitorie si realizzi una efficace e costante collaborazione con gli uffici del GIP e del Tribunale che sono chiamati a riscontrare le opzioni dell'ufficio inquirente così da evitare iniziative destinate a non produrre gli effetti deflattivi auspicati.

II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)

In ossequio alle disposizioni introdotte con la legge 168/2023 il progetto prevede necessariamente un'articolazione dedicata agli affari inerenti la violenza domestica e contro le donne, denominata IV Sezione FASCE DEBOLI , alla quale sono assegnati quattro (nr 4) sostituti procuratori.

La copertura di tali posti non potrà mai scendere al di sotto delle due unità lavorative (v. *infra* II.F.1).

II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio



SEZIONE V
GENERICO
Magistrati in organico 11
Vacanze in atto 3

SEZIONE VI
**MISURE DI PREVENZIONE
PERSONALI E PATRIMONIALI**
Magistrati in organico 26
Vacanze in atto 5

Gruppo di lavoro 5
Misure di prevenzione antimafia
Magistrati 15
Vacanze in atto 2

Gruppo di lavoro 6
Misure di prevenzione semplici
Magistrati 11
Vacanze in atto 3

SEZIONE VII
AFFARI CIVILI
Magistrati in organico 8
Vacanze in atto 2

Gruppo di lavoro 7
Querele di falso
Magistrati (Settore II) 4
Vacanze in atto 0

Gruppo di lavoro 8
Volontaria giurisdizione e Famiglia
Magistrati (Settore IV) 4
Vacanze in atto 2

SEZIONE VIII
RAPPORTI INTERNAZIONALI
Magistrati in organico 26
Vacanze in atto 5

SEZIONE IX
Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica
V.P.O. – U.D.A.S.
Magistrati onorari in organico 28
Vacanze in atto 10

SEZIONE I

Direzione Distrettuale Antimafia

È competente sui reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. nonché sui reati di cui al DL 306/92 conv. dalla L. 356/92 e succ. mod. (ad eccezione del delitto di cui all'art. 512-bis c.p., qualora non aggravato ai sensi dell'art. 416 -bis.1 c.p.).

La Direzione distrettuale antimafia è altresì competente in materia di misure di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. a), b) e g), h) (limitatamente agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti), decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 ed in materia di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente dai delitti di propria competenza.

E' suddivisa in due Macroaree, Tirrenica e Jonica: la prima ricomprende i Circondari dei Tribunali di Vibo Valentia, Lamezia Terme, Cosenza, Paola; la seconda ricomprende i Circondari dei Tribunali di Catanzaro, Crotona, Castrovillari.

I Gruppi di lavoro sono, pertanto, articolati su base territoriale, per come di seguito specificato:

GRUPPO DI LAVORO 1 - MACROAREA TIRRENICA

CIRCONDARIO DI VIBO VALENTIA: Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Mileto, Serra San Bruno, Tropea, Nicotera, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Ionadi, Briatico, Limbadi, Cessaniti, Sant'Onofrio, Stefanaceni, San Gregorio d'Ippona, Soriano Calabro, Acquaro, Dinami, Gerocarne, Fabrizia, San Costantino Calabro, Maierato, Drapia, Joppolo, Zungri, Filandari, Monterosso Calabro, Zambrone, Francica, Arena, Spilinga, Filogaso, San Nicola da Crissa, Nardodipace, Parghelia, Dasà, Pizzoni, Sorianello, Vazzano, Capistrano, Simbario, Spadola, Mongiana, Zaccanopoli, Vallelonga, Brognaturo.

CIRCONDARIO DI LAMEZIA TERME: Comuni di Carlipoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango D'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta e Soveria Mannelli.

CIRCONDARIO DI COSENZA: Comuni di Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Casali del Manco (Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta), Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Callara, Carisano, Colosimi, Cosenza, Dioignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi Mendicino, Montaito Uffugo, Panettieri, Parenti, Patemo Calabro, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Spezzano della Sila, Zumpano, Acri, Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Roggiano Gravina, Rota Greca, San Marco Argentano, San Martino di Finita, Santa Caterina Albanese, Torano Castello.

CIRCONDARIO DI PAOLA: Comuni di Amantea, Paola, Scalea, Cetraro, Belvedere M.mo, Aieta, Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Orsomarso, Santa M. del Cedro, Verbicaro, Grisolia, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Maierà, Sanginetto, Acquappesa, Guardia P.se, Fuscaldo, San Lucido, Falconara Alb., Fiumefreddo B., Longobardi, Belmonte cal., Lago, San Pietro in Amantea, Aiello Cal., Serra Aiello, Cleto.

GRUPPO DI LAVORO 2 - MACROAREA JONICA

CIRCONDARIO DI CATANZARO: Comuni di Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Giardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise.

CIRCONDARIO DI CROTONE: Comuni di Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Petilia Policastro, Roccabernarda, Mesoraca, Caccuri, Santa Severina, Scandale, Cirò, Carfizzi, Casabona, Melissa, Strongoli, Crucoli, Cotronei, Belvedere di Spinello, Pallagorio, San Nicola dell'Alto e Verzino.

CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI: Comuni di Acquaformosa, Albidona, Alessandria Del Carretto, Amendolara, Altomonte, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Cassano Jonio, Castrovillari, Castroregio, Cerchiara Di Calabria, Civita, Firmo, Frascineto, Francavilla Marittima, Laino Castello, Laino Borgo, Longobucco, Lungro, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Mottafollone, Mormanno, Nocara, Oriolo, Paludi, Papisidero, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato Di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo Del Vallo, San Giorgio Albanese, San Sosti, Sant'agata D'esarò, Santa Sofia D'epiro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova Da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vacarizzo Albanese, Villapiana.

Alla Direzione Distrettuale Antimafia sono assegnati 15 Sostituti Procuratori, da distribuire, tendenzialmente, nei termini di seguito indicati in:

n. 8 Sostituti Procuratori all'Area Tirrenica (tendenzialmente distribuiti sulla macroarea nei seguenti termini: n. 4 Sostituti Procuratori per il Circondario di Vibo Valentia, n. 2 Sostituti Procuratori per i Circondari di Cosenza, n. 1 Sostituto Procuratore per il Circondario di Paola, n. 1 Sostituto Procuratore per il Circondario di Lamezia Terme);
n. 7 Sostituti Procuratori all'Area Jonica (tendenzialmente distribuiti sulla macroarea nei seguenti termini: n. 3 Sostituti Procuratori per il Circondario di Crotone, n. 2 Sostituti Procuratori per il Circondario di Castrovillari, n. 2 Sostituti Procuratori per il Circondario di Catanzaro, v. *infra*).

GRUPPO DI LAVORO 3 TERRORISMO ED EVERSIONE

E' inoltre previsto il *Gruppo di lavoro 3* per le indagini in materia di terrorismo.

Il carattere assolutamente residuale dei fenomeni di criminalità terroristica nel territorio oggetto di competenza della Procura di Catanzaro rendono oggettivamente impossibile prevedere magistrati con esclusiva competenza sui delitti di cui all'art. 51, comma 3 - *quater* c.p.p. ed impone, conseguentemente, di adibire alla trattazione di tali fattispecie criminose Sostituti Procuratori dediti anche alla trattazione di altre materie.

Posta tale oggettiva necessità, la scelta organizzativa adottata è stata quella di istituire un gruppo di lavoro denominato *Gruppo di lavoro 3 Terrorismo*, composto da due Sostituti Procuratori, individuati tra i Magistrati addetti alla D.D.A., mediante specifico interpello. A base di tale schema vi è la necessità di ricondurre ad un unico dipartimento le unità organizzative coordinate dal Procuratore della Repubblica, sia pure con la collaborazione di un Procuratore Aggiunto, e destinatarie delle attività di impulso e di coordinamento investigativo del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Quanto alle ragioni della scelta del criterio di composizione del gruppo di lavoro, si è ritenuto di ricondurre l'intera materia a due Sostituti della D.D.A. (uno per MacroArea), coordinati dal Procuratore della Repubblica con la collaborazione del Procuratore Aggiunto numero 3, sfruttando le competenze (specie processuali) dei Sostituti della Direzione distrettuale antimafia attesa la estensibilità alla materia del terrorismo di numerose disposizioni e soprattutto di competenze (ad es., in materia di intercettazioni, di coordinamento investigativo, di cooperazione giudiziaria internazionale, di coordinamento dei reparti investigativi speciali) dettate o formatesi in materia di contrasto al crimine organizzato.

La trattazione dei procedimenti penali riferibili al predetto Gruppo di lavoro necessita della esperienza dei magistrati della D.D.A. e della conoscenza dei contesti criminali mafiosi da essi maturata, attesa la presenza di dinamiche criminali, unitamente a profili operativi che si avvalgono dell'utilizzo di tecnologie informatiche particolarmente avanzate, tipicamente riferibili alle organizzazioni che perseguono finalità terroristicoversive certamente affini a quelle riferibili all'operatività delle più evolute associazioni di tipo mafioso.

Al fine di garantire le predette esigenze, il Procuratore Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, valuterà la opportuna partecipazione dei colleghi assegnati alla III° Sezione della Procura Ordinaria alle specifiche riunioni D.D.A. o Antiterrorismo in cui risulti necessario approfondire temi di comune interesse, riferibili anche a reati di criminalità informatica diversi da quelli di cui all'art. 371 bis, comma 4 bis c.p.p.

I due Sostituti Procuratori assegnati al Gruppo di lavoro 3 sul terrorismo saranno individuati tramite specifico interpello tra tutti i magistrati D.D.A., mediante criteri selettivi analoghi a quelli previsti per la designazione alla predetta unità organizzativa, che tengano in adeguata considerazione la presenza di profili di specializzazione in materia di contrasto a fenomeni terroristici o eversivi.

Il Gruppo di lavoro è coordinato dal Procuratore della Repubblica con la collaborazione del Procuratore Aggiunto num. 3 ed è composto da due magistrati della D.D.A., appartenenti, rispettivamente, uno alla Macroarea Jonica (dott. Alessandro Riello) ed uno a quella Tirrenica (dott.ssa Annamaria Frustaci).

SEZIONE II

Reati contro la Pubblica Amministrazione e Tutela Ambiente

Reati contro la P.A.: *Delitti dei PP.UU. contro la P.A.* (dall'art.314 all'alt 356 c.p., tranne gli artt. 316 bis e 316 ter, rientranti nella Sezione 5 "Generico"); *Reati in materia di falsità ideologica e materiale commessi dal pubblico ufficiale* (artt. 476, 479 c.p.); *Reati in materia di pubblici appalti* (Legge n.ro 646/1982 e altre Leggi afferenti alla specifica materia); *Reati in materia elettorale e in materia di diritti politici* (art. 294 c.p.; d.P.R. n.ro 361/1957; d.P.R. n.ro 570/1960 ed altre Leggi in materia elettorale e sul finanziamento illecito ai partiti); *Reati di Truffa aggravata ex art 640, primo comma e*

cpv. n. (1), c.p.; *Reati di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* ex art. 640-bis c.p.; *Reati Tributari connessi ad ipotesi delittuose di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* ex art. 640-bis c.p.; *Reati ambientali previsti dal codice penale* (dall'articolo 452-bis CP all'articolo 452-terdecies CP; articolo 434 CP con riferimento al cosiddetto disastro ambientale; articoli 659, secondo comma, 674, 733-bis, 734 CP); *Reati previsti dal Testo Unico dell'ambiente*; *Reati previsti dal Testo Unico dell'Edilizia* (d.p.r. num. 380/2001); *Reati previsti dal codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (decreto legislativo num. 42/2004); *Reati previsti dal codice della navigazione* in materia di realizzazione di opere sul terreno demaniale e occupazione abusiva dello stesso; *Reati previsti dal Testo Unico dell'ambiente* (D.Lgs. n.ro 152/2006); *Reati afferenti al danneggiamento del patrimonio storico artistico nazionale* (articoli 639, secondo comma ultima parte, 733 C.P.; D.Lgs. n.ro 42/2004 Codice dei Beni culturali, articoli da 174 a 176 e 178).

Nell'ambito di tale Sezione, sono istituiti due gruppi di lavoro, cui affidare gli affari ex art. 11 c.p.p., relativi rispettivamente al Distretto di Potenza denominato "*Gruppo di lavoro ex art. 11 c.p.p. - Potenza*", e al Distretto di Reggio Calabria denominato "*Gruppo di lavoro ex art. 11 c.p.p. - Reggio Calabria*".

Ai due gruppi di lavoro sono, rispettivamente, assegnati tutti i procedimenti nell'ambito dei quali un magistrato in servizio presso il Distretto di Corte d'appello di Reggio Calabria e Potenza assuma la qualità di persona sottoposta alle indagini preliminari ovvero di persona offesa, a prescindere dal reato astrattamente ipotizzabile e dell'eventuale riconducibilità dello stesso a materia specialistica ordinaria di altra Sezione, fatta salva, ovviamente, l'ipotesi di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia.

La Sezione è coordinata dal Procuratore della Repubblica unitamente al Procuratore della Repubblica Aggiunto n. 3 ed è così composta: dott. Domenico ASSUMMA, dott.ssa Stefania CALDARELLI, dott.ssa Francesca DELCOGLIANO, dott.ssa Silvia PERU.

"*Gruppo di lavoro ex art. 11 c.p.p. - Potenza*", dott.ssa Stefania CALDARELLI, dott.ssa Francesca DELCOGLIANO.

"*Gruppo di lavoro ex art. 11 c.p.p. - Reggio Calabria*", dott. Domenico ASSUMMA, dott.ssa Silvia PERU.

SEZIONE III

Reati Economici

Reati in materia fallimentare, societaria e finanziaria e contro il patrimonio.

Reati contro il patrimonio limitatamente a quelli previsti dagli artt. 628, 629, 644, 648 bis e ter c.p. e, quando gli stessi (tutti i reati contro il patrimonio) costituiscono reati fine del delitto di associazione per delinquere, delitto ex art. 416 c.p.; Reati di criminalità informatica, in materia di *Cyber Security* e reati a tutela della riservatezza; *Reati in materia societaria previsti dal codice civile* (dall'art. 2621 all'art. 2622 C.C., dall'art. 2624 all'art. 2629 C.C., dall'art. 2632 all'art. 2637 C.C.); *Reati in materia fallimentare* (R.D. n.ro 267/1942 e succ. modif.); *Reati in materia bancaria e creditizia* (D. Lgs. n.ro 385/1993, dall'art. 130 all'art. 132, dall'art. 135 all'art. 137, art. 139, art. 141; Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria, D.Lgs. n.ro 58/1998, dall'art. 167 all'art. 170-bis, dall'art. 172 all'art. 173-bis, art. 184, art. 185); *Reati tributari*, salvo che sussista l'ipotesi di connessione con il reato p. e p. all'art. 640-bis c.p. (D.Lgs. n.ro 74/2000 e

succ. modif., dall'art. 2 all'art. 5, art. 8, dall'art. 10 all'art. 10-*quater*; altre Leggi in materia tributaria); *Reati in materia Doganale* (d.P.R.n.ro 633/1972; d.P.R. n.ro 43/1973, dall'art. 282 all'art. 291-*ter*, art. 292, T.U. in materia doganale); *Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603-*bis* c.p.); *Altri Reati di criminalità economica previsti dal codice penale* (articoli 512-*bis*, dall'art. 513 all'art. 513-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter* 1 CP).

La Sezione è coordinata dal Procuratore Aggiunto n. 2.

Risultano ad essa assegnati: dottore Saverio SAPIA, dottoressa Francesca RAVIZZA, dottoressa Roberta LOMURNO (quest'ultima, assegnata a domanda a seguito di interpello, con decorrenza alla data di immissione nell'esercizio delle funzioni).

All'interno della Sezione è stato istituito il **Gruppo di lavoro 4 Affari Civili relativi alla gestione della Crisi di impresa**, coordinato dallo stesso Procuratore Aggiunto n. 2.

I Reati di criminalità informatica, in materia di *Cyber Security* e reati a tutela della riservatezza, assegnati ai magistrati della Sezione III, risultano affidati al coordinamento diretto del Procuratore della Repubblica con la collaborazione del Procuratore Aggiunto n. 3.

SEZIONE IV

Fasce Deboli

Reati in materia di violenza sessuale (artt. da 609 bis a 609 terdecies c.p.) e di prostituzione minorile (artt. da 600 bis a 600 quinquies c.p.) nonché reato ex art. 612 bis c.p.; Reati contro la famiglia; delitti introdotti dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 (ossia artt. 387 bis c.p., 558 bis c.p., 612 ter c.p. e 583 quinquies c.p.); Reati in materia di violenza e abuso in danno di soggetti deboli c.d. "*Vittime vulnerabili*" (reati p. e p. agli artt. 387-*bis*, 388, secondo comma, 564, dall'art. 567 all'art. 568, 570, 570-*bis*, 571, 572, 573, 574, 574-*bis*, 578, 591, 593-*bis*, 593-*ter*, dall'art. 606 all'art. 609, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 643, 734-*bis* c.p.); *Reati ex L. n. 194 del 22 maggio 1978* (articoli 19 e 21); *Reati ex Legge n.ro 75 del 20 febbraio 1958* (dall'art. 3 all'art. 4); più in generale, ogni altra fattispecie delittuosa perpetrata in danno di soggetti minori o che, quantunque maggiorenni, versino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero ogni ipotesi di reato che, sulla base di specifici elementi indiziari, possa ragionevolmente progredire in taluna delle fattispecie di reato della Sezione; reati di omicidio e lesioni personali colpose in dipendenza di "colpa medica" o di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; sono poi attribuiti alla competenza di questa Sezione, più in generale e secondo la valutazione del Procuratore della Repubblica di concerto con il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione, tutti quei reati che vedono coinvolti minori quali persone offese o vittime (ad es. istigazione al suicidio).

La Sezione è coordinata dal P.A. n. 3 e prevede n. 4 magistrati, con l'espressa previsione che il loro numero non potrà mai essere inferiore a due unità.

LA SEZIONE IV è così composta: dottoressa Graziella VISCOMI, dottoressa Sarah CACCIAGUERRA, dottore Marco PETILLO, dottoressa Maria CACCIAGUERRA (questi ultimi due, assegnati d'ufficio a seguito di interpello, con decorrenza alla data di immissione nell'esercizio delle funzioni).

Il numero dei magistrati assegnati alla Sezione non potrà essere mai inferiore alle due unità.

SEZIONE V

Reati di generica

La Sezione V non specializzata è coordinato dal Procuratore Aggiunto n. 1. Tutti i procedimenti relativi a reati non di competenza specialistica di una sezione o gruppo di lavoro saranno assegnati, con l'utilizzo di strumenti informatici in grado di garantire la casualità e la perequazione dei carichi di lavoro, a tutti i magistrati.

SEZIONE VI

Misure di prevenzione personali e patrimoniali

La Sezione VI sulla prevenzione personale e patrimoniale - oggetto di riorganizzazione con il provvedimento n. 121/2018 del 28.12.2018 - come già segnalato nel previgente documento programmatico, ha costituito una delle priorità di intervento dell'Ufficio da adeguarsi alle risorse umane di cui la Procura dispone.

Tale Sezione, nell'ambito delle attività svolte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, ha avuto uno sviluppo negli ultimi anni, come risulta dai dati statistici, sia per quantità di misure personali e patrimoniali avviate, sia per qualità dei soggetti colpiti e dei beni sottoposti a sequestro e confisca, sebbene con un andamento non uniforme per tutte le aree territoriali nelle quali si estende la competenza della Procura distrettuale che ricomprende, come già detto, n. 7 Circondari di Tribunale (Catanzaro, Castrovillari, Crotona, Cosenza, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia), dei quali, 4 hanno sede in capoluoghi di Provincia (Catanzaro, Crotona, Cosenza, Vibo Valentia).

Alla luce delle nuove esigenze in materia di misure di prevenzione è stato necessario, quindi, procedere alla riorganizzazione della Sezione delle misure di Prevenzione.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, infatti, quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, è competente a proporre al Tribunale del capoluogo del distretto in cui il proposto dimora, l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti dei soggetti suscettibili di applicazione ai sensi dell'art. 4, del d.lgv. 6.9.2011 n. 159, e delle misure di prevenzione patrimoniali (ex artt. 16 ss d. lgv. 159/11) e ad esercitare dinanzi al medesimo tribunale le funzioni di pubblico ministero nelle udienze relative all'applicazione delle misure di prevenzione richieste (art. 5 c. 1 e c. 3 e art. 17 c. 1 e 3, d. lgv. 159/2011); per l'applicazione delle misure di prevenzioni nei confronti delle categorie di soggetti di cui all'art. 4 c. 1 lett c) i), ibis), iter) del d.lgv. 6.9.2011 n. 159, la titolarità della proposta spetta anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora il proposto e l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nelle udienze relative ai procedimenti di applicazione sono attribuite anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (art. 5 c. 2 e art. 17 c. 2 d. lgv. 59/2011). In ragione di ciò, tenendo conto delle indicazioni offerte nella risoluzione del CSM del 13.9.2017, e in considerazione delle modifiche normative che hanno introdotto ulteriori categorie di soggetti potenzialmente destinatari di misure di prevenzione [v. lettere i *bis*) e i *ter*) dell'art. 4 decreto legislativo nr. 159/2011 aggiunte dall'art. 1 c. 1 legge 17.10.2017 n. 161], si è proceduto, dunque, alla riorganizzazione della Sezione, perseguendone l'ulteriore potenziamento.

Si è potuto praticare il potenziamento della Sezione, grazie all'incremento dell'organico dei magistrati dell'Ufficio e, quindi, all'aumento del numero dei magistrati assegnati alla

Sezione I DDA, come già detto, suddivisa, nell'ampio territorio nel quale si estende la competenza distrettuale di Questa Procura, in due macroaree, una "Ionica", nella quale sono ricompresi i Tribunali di Catanzaro, Castrovillari, Crotona e l'altra "Tirrenica", nella quale sono ricompresi e restanti Tribunali di Cosenza, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia.

Si è voluto rendere sempre più efficiente ed efficace l'intervento dell'Ufficio nell'ambito delle misure di prevenzione, personale e patrimoniale, migliorando la gestione del procedimento, rendendo più sollecita la fruizione degli esiti di indagine e, quindi, riducendo i tempi della formulazione delle informative da parte della P.G. delegata, e conseguentemente della predisposizione delle proposte.

In termini organizzativi non appare opportuno destinare in via esclusiva uno o più magistrati alla Sezione delle misure di prevenzione, in considerazione dell'estensione delle competenze della Procura di Catanzaro, competente anche per i reati distrettuali "ordinari", e dell'estensione del territorio di competenza della DDA.

In ogni caso appare, tuttavia, indispensabile mantenere una specifica Sezione di lavoro denominata "**Misure di prevenzione personali e patrimoniali**", nella quale partecipano tutti i magistrati della DDA, nonché di tutti i Magistrati della Procura Ordinaria.

La partecipazione di tutti i magistrati della DDA, tiene conto dell'ampiezza delle competenze del Procuratore Distrettuale in relazione alle proposte per le misure di prevenzione in materia di c.d. "pericolosità qualificata" (in particolare per i soggetti di cui all'art. 4 lettere a), b), d), h) decreto legislativo nr. 159/11) nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, Area Jonica (nella quale sono ricompresi i territori dei circondari dei Tribunali di Catanzaro e Crotona e Castrovillari) e Area Tirrenica (nella quale sono ricompresi i territori dei circondari dei Cosenza, Paola, Lamezia Terme e Vibo Valentia).

La Sezione è coordinata dal Procuratore della Repubblica con la collaborazione del Procuratore Aggiunto n. 3 (dottoressa Giulia Pantano).

SEZIONE VII

Affari Civili

La Sezione VII Affari Civili è composta dai magistrati facenti parte delle Sezioni II e IV. E' coordinata dal Procuratore della Repubblica coadiuvato dal Procuratore della Repubblica Aggiunto nr 3.

Alla Sezione sono assegnati tutti gli affari civili, fatta eccezione per quelli relativi alla gestione della crisi di impresa, assegnati al Gruppo di lavoro n. 4 interno al Settore III (coordinato dal Procuratore della Repubblica Aggiunto nr. 2).

SEZIONE VIII

Rapporti internazionali

Alla Sezione VIII partecipano tutti i magistrati dell'Ufficio.

La Sezione è coordinata dal Procuratore della Repubblica o, su sua delega, dal Procuratore Aggiunto n. 1 (Vicario).

Deve rilevarsi che costituiscono Punti di Contatto della Rete Giudiziaria Europea (EJN)

il Procuratore della Repubblica, in veste di titolare, e il Procuratore Aggiunto Vicario, in veste di supplente³.

SEZIONE IX

Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica
V.P.O. – Ufficio Definizione Affari Semplici (U.D.A.S.)

La Procura della Repubblica di Catanzaro mira alla massima valorizzazione di tutte le figure professionali operanti nell'ufficio.

Non secondario risulta, in questa prospettiva, il ruolo dei Vice procuratori onorari che, presenti in organico in numero di 28 (ma, quanto a presenza effettiva, in numero di 18) si estrinseca:

- nella partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di pace e al Tribunale monocratico;
- nella collaborazione con i magistrati professionali assegnati alla sezione ordinaria;
- nella trattazione dei fascicoli di competenza del giudice di pace di cui al decreto legislativo 274/2000;
- nella collaborazione con il servizio Udas e con l'Ufficio Esecuzioni.

La collaborazione dei Vice procuratori onorari è richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 116/2017, al fine di assicurare la collaborazione con i magistrati professionali per le attività consentite, lo svolgimento dei compiti per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, la partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico.

All'esito delle procedure di conferma di cui all'art 29 commi 1 e 3 del decreto legislativo 116/2017, i vice procuratori facenti parte del c.d. "contingente ad esaurimento" sono stati stabilizzati.

Attualmente, i vice procuratori onorari che hanno optato per il regime di esclusività sono nr 8 (*dottorssa Marisa Campise; dottorssa Maria Comito; dottorssa Rossella Lombardo; dottorssa Lorella Filosa; dottorssa Elisabetta Maletta; dr Tommaso Scalzi, dr Domenico Antonio Stillo; dottorssa Anna Cinzia Zicchinella*) mentre quelli che hanno optato per il regime di "non esclusività" sono nr 10 (*dottorssa Giovanna Claudia Agnellini; dottorssa Rosamaria Ceravolo; dottorssa Pinuccia Cottu; dr Vincenzo Elevato; dr Giovanni Mancuso; dottorssa Letizia Maria Renda; dottorssa Vittoria Russo, dottorssa Cinzia Santo; dottorssa Rosanna Serafini; dr Edmondo Suter Sardo*). Il Procuratore della Repubblica Aggiunto n. 3 collabora con il Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con i Vice Procuratori Onorari ed al loro coordinamento, alla vigilanza sull'espletamento delle loro funzioni, alla predisposizione dei turni di servizio dei V.P.O. in relazione agli affari da questi trattati e del Calendario delle relative udienze (coordinamento dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica); inoltre, dirige e coordina l'Ufficio Definizione Affari Semplici.

³ Oggetto di comunicazione al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero in data 16.11.2017 prot. 4057 e in data 10.9.2018 prot. 3456/18

Gruppi di lavoro

Nel caso in cui la necessità del più efficace contrasto a specifiche emergenze criminose, anche in relazione alle fenomenologie criminali mafiose e terroristiche, lo rendesse necessario, potranno essere costituiti, su figure di reato determinate, gruppi di lavoro, anche intersezionali con la partecipazione, su base volontaria, di due o più magistrati dell'ufficio.

II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna

Specializzazione

Organico

SEZIONE I

Direzione Distrettuale Antimafia

1.(coordinatore) Procuratore della Repubblica dr. Salvatore M. Curcio

Con la collaborazione dei Procuratori Aggiunti

Dr. Giancarlo Novelli

Dr. Vincenzo Luberto

Dr. ssa Giulia Pantano

- 1. Dott.ssa Debora Rizza, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Jonica – Circondario di Catanzaro*
- 2. Dott.ssa Veronica Calcagno, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Jonica – Circondario di Catanzaro*
- 3. Dott. Elio Romano, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Jonica – Circondario di Crotona*
- 4. Dott. Pasquale Mandolfino, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Jonica – Circondario di Crotona*
- 5. Dott.ssa Stefania Papparazzo, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Jonica – Circondario di Castrovillari*
- 6. Dott. Alessandro Riello, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Jonica – Circondario di Castrovillari*
- 7. Dott.ssa Annamaria Frustaci, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Tirrenica – Circondario di Vibo Valentia*
- 8. Dott. Andrea Buzzelli, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Tirrenica – Circondario di Vibo Valentia*
- 9. Dott.ssa Irene Crea, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Tirrenica – Circondario di Vibo Valentia*
- 10. Dott. Romano Gallo, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Tirrenica – Circondario di Lamezia Terme*
- 11. Dott. Corrado Cubellotti, Sostituto Procuratore della Repubblica Area Tirrenica – Circondario di Cosenza*
- 12. Dott. Vito Valerio, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Tirrenica – Circondario di Cosenza, magistrato in uscita*

13. *Dott.ssa Anna Chiara Reale, Sostituto Procuratore della Repubblica, Area Tirrenica – Circondario di Paola, magistrato in uscita*
14. *Dott. Giuseppe Francesco Cozzolino, Magistrato in entrata*
15. *Dott.ssa Filomena Aliberti, Magistrato in entrata*

SEZIONE II

Reati contro la Pubblica Amministrazione e Tutela Ambiente

1. *(coordinatore) Procuratore della Repubblica dr. Salvatore M. Curcio con la collaborazione del Procuratore Aggiunto dr.ssa Giulia Pantano*
2. *dr. Domenico Assumma*
3. *dr.ssa Stefania Caldarelli*
4. *dr.ssa Silvia Peru*
5. *dr.ssa Francesca Del Cogliano*

SEZIONE III

Reati Economici

1. *(coordinatore) Procuratore della Repubblica Aggiunto dr. Vincenzo Luberto*
2. *dr. Saverio Sapia*
3. *dr.ssa Francesca Ravizza*
4. *dr.ssa Roberta Lomurno, Magistrato in entrata*

SEZIONE IV

Fasce Deboli

1. *(coordinatore) Procuratore della Repubblica Aggiunto dr.ssa Giulia Pantano*
2. *dr.ssa Graziella Viscomi*
3. *dr.ssa Sarah Cacciaguerra*
4. *dr. Marco Petillo, Magistrato in entrata*
5. *dr.ssa Maria Caracciolo, Magistrato in entrata*

SEZIONE V

Reati di generica

1. *(coordinatore) Procuratore della Repubblica Aggiunto dr. Giancarlo Novelli
Tutti i magistrati della Procura Ordinaria*

SEZIONE VI

Misure di prevenzione personali e patrimoniali

*1. Coordinamento del Procuratore della Repubblica coadiuvato dal Procuratore Aggiunto n. 3 dr.ssa Giulia Pantano
Tutti i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura Ordinaria*

SEZIONE VII

Affari Civili

- 1. Coordinatore Procuratore della Repubblica coadiuvato dal Procuratore Aggiunto n. 3 dott.ssa Giulia Pantano, secondo quanto sopra regolamentato.*
- 2.dr. Domenico Assumma*
- 3.dr.ssa Stefania Caldarelli*
- 4.dr.ssa Silvia Peru*
- 5.dr.ssa Francesca Del Cogliano*
- 6. dr.ssa Graziella Viscomi*
- 7. dr.ssa Sarah Cacciaguerra*
- 8. dr. Marco Petillo, Magistrato in entrata*
- 9. dr.ssa Maria Caracciolo, Magistrato in entrata*

SEZIONE VIII

Rapporti internazionali

Alla Sezione VIII partecipano tutti i magistrati dell'Ufficio.
La Sezione è coordinata dal Procuratore della Repubblica o, su sua delega, dal Procuratore Aggiunto n. 1 (Vicario).

SEZIONE IX

Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica
V.P.O. – Ufficio Definizione Affari Semplici (U.D.A.S.)

Procuratore della Repubblica coadiuvato dal Procuratore Aggiunto n. 3 dr.ssa Giulia Pantano che coordina l'U.D.A.S.

Funzione	VPO	Unità organizzativa
Vice Procuratore Onorario	Agnellini Giovanna Claudia	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Campise Marisa	UDAS – Udienze
	Ceravolo Rosamaria	Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Comito Maria	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati

	Cottu Pinuccia	Udienze – Ufficio esecuzioni penali
	Elevato Vincenzo	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Filosa Lorella	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Lombardo Rosetta	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Maletta Elisabetta	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Mancuso Giovanni	Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Renda Letizia Maria	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Russo Vittoria	Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Santo Cinzia	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Scalzi Tommaso	Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Serafini Rosanna	Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Stillo Antonio Domenico	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Sutera Sardo Edmondo	UDAS – Udienze – Attività di supporto ai magistrati
	Ziccharella Anna Cinzia	UDAS – Udienze

Ufficio Esecuzione Penale e Demolizioni

Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. Giancarlo Novelli

Cottu Pinuccia, V.P.O.

II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

La permanenza minima nella Sezione è fissata, per le assegnazioni a domanda, in due anni mentre quella massima è fissata in dieci anni.

Tuttavia, nel caso di assegnazione d'ufficio, il termine minimo è ridotto ad un anno.

In ogni caso deve essere necessariamente garantita la copertura di almeno due posti alla Sezione IV "Soggetti Deboli".

	Magistrato	Settore	Data Designazione	Limite Permanenza
1	Curcio Salvatore Maria		01.02.2025	
2	Novelli Giancarlo	DDA MacroArea Jonica Sezioni V, VIII	11.04.2025	11.04.2035
3	Luberto Vincenzo	DDA MacroArea Tirrenica Sezione III	11.04.2025	11.04.2035
4	Pantano Giulia	DDA MacroArea Tirrenica Sezioni II, IV, VI, VII, IX	11.04.2025	11.04.2035
5	Frustaci Annamaria	DDA MacroArea Tirrenica	01.12.2016	01.12.2026
6	Buzzelli Andrea Giuseppe	DDA MacroArea Tirrenica	18.11.2020	18.11.2030
7	Crea Irene	DDA MacroArea Tirrenica	05.06.2023	05.06.2033
8	Gallo Romano	DDA MacroArea Tirrenica	05.06.2023	05.06.2033
9	Cubellotti Corrado	DDA MacroArea Tirrenica	18.11.2020	18.11.2030
10	Valerio Vito	DDA MacroArea Tirrenica	08.01.2020	08.01.2030
11	Reale Anna Chiara	DDA MacroArea Tirrenica	05.06.2023	05.06.2033
12	Romano Elio	DDA MacroArea Jonica	13.06.2024	13.06.2034
13	Mandolfino Pasquale	DDA MacroArea Jonica	18.11.2020	18.11.2030
14	Rizza Debora	DDA MacroArea Jonica	02.11.2017	02.11.2027
15	Calcagno Veronica	DDA MacroArea Jonica	25.03.2019	25.03.2029
16	Riello Alessandro	DDA MacroArea Jonica	17.09.2018	17.09.2028
17	Paparazzo Stefania	DDA MacroArea Jonica	18.11.2020	18.11.2030
18	Assumma Domenico	Sezione II	20.11.2020	20.11.2030
19	Caldarelli Stefania	Sezione II	20.11.2020	20.11.2030
20	Delcogliano Francesca	Sezione II	20.05.2024	20.05.2034
21	Peru Silvia	Sezione II	08.01.2024	08.01.2034
22	Sapia Saverio	Sezione III	30.11.2022	30.11.2032
23	Ravizza Francesca	Sezione III	20.05.2024	20.05.2034
24	Lomurno Roberta (M.O.T.)	Sezione III		<i>Magistrato in entrata</i>

25	Viscomi Graziella	Sezione IV	07.02.2022	07.02.2032
26	Cacciaguerra Sarah	Sezione IV	08.01.2024	08.01.2034
27	Petillo Marco (M.O.T.)	Sezione IV		<i>Magistrato in entrata</i>
28	Caracciolo Maria (M.O.T.)	Sezione IV		<i>Magistrato in entrata</i>
29	Cozzolino Giuseppe Francesco	Sezione I D.D.A. (con area da assegnare)		<i>Magistrato in entrata</i>
30	Aliberti Filomena	Sezione I D.D.A. (con area da assegnare)		<i>Magistrato in entrata</i>

II.E Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative

Il Procuratore della Repubblica si riserva, in caso di scopertura del posto di almeno due Procuratore Aggiunti o di loro prolungata assenza, di affidare a magistrati dell'ufficio incarichi di collaborazione e/o coordinamento.

La designazione avverrà previo interpello e la designazione avverrà tenuto conto delle specifiche attitudini, desunte dalle pregresse esperienze professionali, e dell'anzianità di servizio.

Fatte salve le regole specificamente vevoli per la Direzione distrettuale antimafia, l'attribuzione ai Procuratori Aggiunti delle funzioni di coordinamento e direzione dei gruppi di indagine che il Procuratore della Repubblica non ritenga di dirigere e coordinare personalmente, avviene, valutate le esigenze dell'Ufficio, sempre previo esperimento di interpello, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della vigente Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, sulla base dei seguenti criteri laddove per ciascuno dei posti messi a concorso vi siano più domande:

- per le i gruppi di indagine della Procura Ordinaria diversi da quello sul Terrorismo e da quello sui delitti sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili:

a) anzianità nel ruolo della magistratura e anzianità di servizio nell'Ufficio: ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo di 4 punti;

b) attitudini specifiche relative alla materia di competenza del gruppo di lavoro specializzato per i quali si concorre, desunte dalla pregressa attività e da ogni altro elemento utile: entro un massimo di 4 punti.

- per i Gruppi di indagine sul Terrorismo e sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili: si tiene conto, in via prioritaria, delle specifiche attitudini nella materia di cui trattasi, desunte dalla precedente trattazione di procedimenti per reati commessi con finalità di terrorismo e per delitti contro la personalità dello Stato (quanto al gruppo di indagine sul terrorismo) nonché per delitti di criminalità informatica (per il gruppo di indagine sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili) o in subordine per delitti di criminalità organizzata, dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura (e anteriormente dal C.S.M.) nelle suddette materie, dalla capacità di coordinare gruppi di lavoro, dalla gestione informatizzata dei dati processuali o da precedenti esperienze relative a rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere.

A parità di attitudini specifiche, si tiene conto dell'anzianità nel ruolo della magistratura e dell'anzianità di servizio nell'Ufficio, con attribuzione di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio.

In caso di assenza di domande o di domande inferiori al numero dei posti da ricoprire, i posti vengono assegnati d'ufficio, selezionandosi il Procuratore Aggiunto più anziano tra quelli in servizio.

Il procuratore della Repubblica può, in via eccezionale, delegare le funzioni di coordinamento ad un Sostituto Procuratore dell'ufficio:

- a) in caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo verosimilmente superiore a tre mesi;
- b) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.

Peraltro, la funzione di coordinamento può essere affidata a un Sostituto Procuratore soltanto se, a seguito di specifico interpello, non vi siano procuratori aggiunti in servizio che abbiano manifestato la loro disponibilità all'esercizio delle predette funzioni.

Il procuratore della Repubblica, quando affida il coordinamento di un'unità organizzativa ad un Sostituto Procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato.

Si applicano, per quanto riguarda il procedimento di svolgimento degli interPELLI previsti dal presente paragrafo, le regole di cui al § II.F.

In caso di pluralità di aspiranti, si procede alla scelta mediante attribuzione di un punteggio determinato nel seguente modo:

- a) anzianità nel ruolo della magistratura e di servizio nell'Ufficio: 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo di 5 punti;
- b) merito, in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, avendo riguardo anche al carico medio del ruolo specialistico del gruppo di lavoro di appartenenza: fino a 5 punti;
- c) attitudini specifiche relative, con riferimento a precedenti esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro, a precedenti esperienze ordinamentali, alla capacità di coordinare e di dirigere la polizia giudiziaria, alla disponibilità palesata per fronteggiare necessità dell'Ufficio, ai contributi prestati alla adozione delle decisioni organizzative: 6 punti.

L'incarico di coordinamento di un'unità organizzativa non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

II.E.1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica	Curcio Salvatore Maria	Coordinamento DDA Area Ionica (Crotone in via esclusiva) in collaborazione con il P.A. Novelli – Coordinamento DDA Area Tirrenica (Vibo Valentia e Cosenza in via esclusiva) in collaborazione con P.A.

		Luberto e Pantano – Coordinamento Procura Ordinaria (2° Sezione in collaborazione con P.A. Pantano) – Coordinamento p.p. ex art. 11 cpp (in collaborazione con i PP.AA. Novelli e Pantano), Banca Dati SIDNA/SIDDA, Intercettazioni e rapporti con autorità straniere (in collaborazione con il P.A. Novelli) – Coordinamento trattazione dei p.p. in materia di terrorismo, Misure di Prevenzione, rapporti con i VPO (in collaborazione con P.A. Pantano) – Coordinamento indagini sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza (in collaborazione con P.A. Pantano)
Procuratore Aggiunto	Novelli Giancarlo (Vicario)	Ruolo di Vicario; Collabora con il Procuratore del Repubblica nell'attività della DDA relativamente alla macroarea "Jonica" del Distretto come individuata nel programma, ad eccezione del circondario di Crotone; Collaborazione col Procuratore nei rapporti con le Autorità giudiziarie straniere; Collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti penali ex art. 11 c.p.p., per i reati di competenza della D.D.A.; Collaborazione col Procuratore nella trattazione degli affari relativi alle intercettazioni, anche preventive; Collaborazione col Procuratore nella cura e vigilanza del servizio relativo alla banca dati SIDDA/SIDNA; Cura delle problematiche attinenti al SICP e al rilascio di certificazioni ex art. 335 c.p.p., di concerto con il Procuratore della Repubblica; Coordinamento della materia delle esecuzioni e la vigilanza sul casellario giudiziario, nonché dell'ufficio demolizioni; Coordinamento diretto della Sezione numero 5 della Procura Ordinaria.
Procuratore Aggiunto	Luberto Vincenzo	Collaborazione col Procuratore della Repubblica nel coordinamento della trattazione degli affari della D.D.A. relativamente al Circondario di Lamezia Terme della macroarea Tirrenica; Diretto coordinamento della Sezione 3 della Procura Ordinaria; Coordinamento della

		<p>materia degli affari civili limitatamente alle competenze del P.M. relative alla gestione della crisi di impresa; Collaborazione con il Procuratore della Repubblica nei rapporti con EPPO; Cura della vigilanza sull'Ufficio corrispondenza e sull'Ufficio Ricezione Atti; Predisposizione dei turni di udienza e dei turni esterni di reperibilità e di disponibilità dei magistrati della Sezione DDA; Cura dell'aggiornamento dell'elenco dei consulenti tecnici e controllo sui provvedimenti di liquidazione emessi dai Sostituti; Cura della sicurezza dei lavoratori di cui al D. L.vo 626/94 e succ. modif.; Cura delle problematiche relative alla sicurezza interna degli uffici della Procura; Collaborazione con il Procuratore della Repubblica nella gestione del parco automezzi e in ordine ai rapporti con l'ufficio manutenzione.</p>
Procuratore Aggiunto	Pantano Giulia	<p>Collaborazione col Procuratore della Repubblica nel coordinamento della trattazione degli affari della D.D.A. relativamente al Circondario di Paola della macroarea Tirrenica; Diretto coordinamento della Sezione 4 della Procura Ordinaria e collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti penali afferenti alla Sezione Ordinaria numero 2; Collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti penali ex art. 11 c.p.p. per i reati di competenza ordinaria; Collaborazione col Procuratore nel coordinamento dei procedimenti per i reati contro la personalità dello Stato ed in materia di terrorismo di competenza della Procura Distrettuale Antiterrorismo, sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza; Collaborazione col Procuratore della Repubblica nel coordinamento della trattazione degli affari relativi alle Misure di Prevenzione; Collaborazione con il Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con i</p>

Vice Procuratori Onorari ed al loro coordinamento, alla vigilanza sull'espletamento delle loro funzioni, alla predisposizione dei turni di servizio dei V.P.O. in relazione agli affari da questi trattati e del Calendario delle relative udienze; Predisposizione dei turni di udienza e dei turni esterni di reperibilità e di disponibilità dei magistrati della Procura Ordinaria; Coordinamento dell'Ufficio Studi e cura della gestione della biblioteca, acquisto di riviste e pubblicazioni; Direzione e coordinamento dell'Ufficio Definizione Affari Semplici; Coordinamento della Sezione VII in materia degli affari civili (con esclusione delle competenze del P.M. relative alla gestione della crisi di impresa affidate al P.A. coordinatore del Settore III) e della volontaria giurisdizione, rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/Sezioni

Per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni o agli eventuali gruppi di lavoro si procede a concorso mediante interpello tra i Sostituti procuratori. L'interpello è esteso, anche con comunicazione in via telematica, ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di Sostituto procuratore che non abbiano ancora preso possesso.

La valutazione verrà effettuata tenendo conto delle specifiche attitudini, anche in ragione delle pregresse esperienze professionali nella specifica materia, così come dell'anzianità di servizio.

L'assegnazione dei Sostituti ai gruppi di lavoro, per copertura di posti vacanti, avviene attraverso una procedura che prevede il concorso interno, aperto a tutti i magistrati in servizio presso l'Ufficio e a quelli che, destinati allo stesso con delibera del C.S.M., non abbiano ancora preso possesso.

Il concorso interno viene indetto attraverso la diramazione di interpello in cui sono indicati i posti a concorso nelle varie unità organizzative, quelli eventuali di risulta che dovranno essere necessariamente ricoperti e il termine di scadenza per la proposizione delle domande, non inferiore a dieci giorni, il termine di conclusione della procedura e i criteri di assegnazione stabiliti nel programma organizzativo.

Acquisite le domande degli interessati, il Procuratore della Repubblica, sentiti i Procuratori Aggiunti coordinatori delle sezioni o gruppi di lavoro specializzati interessati, adotta provvedimento di destinazione al nuovo incarico, tenendo conto comparativamente, in caso di domande pervenute in numero superiore ai posti da coprire, dei seguenti criteri:

- a) anzianità nel ruolo della magistratura;
- b) anzianità di servizio nell'Ufficio;
- c) merito, in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, avendo riguardo anche al carico medio del ruolo specialistico del gruppo di lavoro di appartenenza; assumono precipuo valore, ai fini dell'apprezzamento del merito, l'esito delle richieste avanzate dal magistrato, tanto in fase cautelare che in fase dibattimentale e la capacità e l'impegno dimostrati nel ricorso agli strumenti di contrasto delle accumulazioni patrimoniali illecite, mediante l'applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione, della confisca allargata ex art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies l. 356/1992), anche nella fase esecutiva, della confisca obbligatoria e per valori equivalenti, nonché della normativa in materia di responsabilità degli enti (ex legge 231/2001);
- d) attitudini specifiche relative alla materia di competenza del gruppo di lavoro specializzato per i quali si concorre, desunte dalla pregressa attività e da ogni altro elemento utile.

Ai fini dell'assegnazione dei posti messi a concorso, si procede mediante attribuzione al Sostituto di un punteggio determinato nel seguente modo:

- a) quanto all'anzianità nel ruolo e all'anzianità di servizio nell'ufficio, all'attribuzione, rispettivamente, di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo di 10 punti;
- b) quanto al requisito del merito, all'attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
- c) quanto alle attitudini specifiche, all'attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
- d) nell'ipotesi di provenienza da una unità organizzativa alla quale si sia stati assegnati d'ufficio, all'attribuzione di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di permanenza in tale gruppo di lavoro.

Regole specifiche valgono per l'assegnazione al gruppo di indagini sul terrorismo, composto da due sostituti procuratori, uno assegnato alla Direzione distrettuale antimafia e un altro assegnato ad un gruppo di lavoro della Procura Ordinaria.

Per questo, infatti, quanto alle attitudini specifiche, si tiene conto della precedente trattazione – quanto al gruppo di indagine sul terrorismo - di procedimenti per reati commessi con finalità di terrorismo e per delitti contro la personalità dello Stato o in subordine per delitti di criminalità organizzata, della capacità di operare in gruppi di lavoro, della gestione informatizzata dei dati processuali, delle esperienze in materia di coordinamento investigativo tra varie Autorità Giudiziarie nazionali o relative a rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere, della partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura (e anteriormente dal C.S.M.) nella materia.

Al Sostituto che presenta domanda per l'assegnazione a più di un gruppo di lavoro, viene attribuito un punteggio in relazione a ciascuno dei gruppi di lavoro per i quali concorre, potendo variare il punteggio spettante per le attitudini specifiche.

Il provvedimento, oltre alle ragioni della scelta, indica quelle particolari ragioni che, eventualmente, non consigliano l'assegnazione di un Sostituto che abbia proposto domanda per il medesimo posto.

Per sopperire a eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio, determinate da imprescindibili e prevalenti necessità di garantire la continuità delle unità organizzative che presentano posti vacanti, in ragione del notevole carico di lavoro, della delicatezza, complessità, gravità, rilevanza o allarme sociale delle attività di indagine complessivamente riguardanti le stesse, si applica la disciplina specifica e si osservano i

criteri previsti dalla vigente circolare del CSM in materia di applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari, qui da intendersi integralmente richiamati.

In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a tre mesi di un magistrato dell'ufficio, la sostituzione avviene, con provvedimento motivato, mediante la redistribuzione, secondo criteri automatici, dei procedimenti urgenti ai sensi del § III.A., nonché quando sia in corso la decorrenza dei cd. "termini di riflessione", nei soli casi di non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 (supplenza infra distrettuale) e degli ulteriori strumenti di cui alla circolare del C.S.M. del 20.6.2018 in tema di applicazioni e supplenze e valutata, altresì, l'impossibilità di procedere alla loro coassegnazione.

In caso di assenza, impedimento o esonero di un magistrato dell'ufficio, di durata non inferiore a 10 giorni e non dovuta alla fruizione del congedo feriale, previa contestuale sospensione delle nuove assegnazioni al magistrato assente, impedito o esonerato, trova applicazione l'istituto della "supplenza all'interno del medesimo ufficio" di cui agli artt. 28 e ss. della Circolare del C.S.M. in materia di supplenze, assegnazioni applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali del 22.6.2018 e succ. modifiche.

Ai fini della individuazione del supplente, si procede per ciascun gruppo di lavoro alla formazione di elenchi dei magistrati in servizio, in possesso della prima valutazione di professionalità, in ordine alfabetico ed il magistrato assente o impedito è sostituito da quello che lo segue immediatamente in tale elenco. L'ultimo dell'elenco è sostituito dal primo.

La sostituzione disposta ai sensi del capoverso precedente opera, all'interno di ciascun gruppo a partecipazione necessaria, sia per i fascicoli di competenza specialistica che per quelli di competenza generica; analogamente, opera all'interno degli altri gruppi di lavoro a partecipazione non necessaria (non estendendosi, in tal caso, ai procedimenti di competenza generica).

In nessun caso lo stesso magistrato potrà risultare contemporaneamente supplente sia sul ruolo del gruppo di lavoro a partecipazione necessaria (incrementato dei procedimenti di competenza generica) che sul ruolo dell'altro gruppo di lavoro al quale il magistrato assente, impedito o esonerato partecipa ovvero essere supplente di più magistrati. Qualora si dovesse verificare una di tali circostanze, il supplente sul ruolo del gruppo di lavoro a partecipazione non necessaria ovvero il supplente del secondo magistrato da sostituire in ordine di tempo, sarà individuato scalando l'ordine alfabetico dell'elenco da cui attingere secondo le modalità già sopra indicate.

La supplenza, nei termini sopra indicati, ha durata massima di 60 gg, e si applica con un criterio di rotazione completo all'interno del gruppo di lavoro, garantito attraverso la tenuta di un registro informatico, a cura della segreteria del Procuratore, in cui verrà annotato il periodo di supplenza svolto, da parte di ciascun magistrato. Il periodo di supplenza già svolto dal magistrato sarà trascinato anche in caso di suo trasferimento ad altro gruppo di lavoro.

In caso di vacanza, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del gruppo di lavoro di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del gruppo di lavoro di provenienza, può essere disposta l'assegnazione temporanea al posto vacante per novanta giorni prorogabili una sola volta, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, a tempo parziale o a tempo pieno, di magistrati assegnati ad altri gruppi di lavoro.

L'assegnazione deve essere preceduta da interpello ed essere congruamente motivata.

Nella scelta del magistrato da assegnare va preferito quello che ha manifestato il proprio consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare

espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.

L'individuazione del magistrato da assegnare viene operata all'interno del gruppo di lavoro che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni.

Fermo tale criterio, nel caso di pluralità di disponibilità alla assegnazione si tiene conto, in via primaria, delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione e, in via successiva, della maggiore anzianità di servizio.

Nel caso di assenza di disponibilità, tenuto sempre fermo il criterio della comparazione tra le esigenze del gruppo di lavoro di provenienza e di quello di destinazione, si prescinde dal consenso del Magistrato e viene assegnato quello con minore anzianità di servizio.

L'assegnazione a tempo pieno comporta il blocco delle assegnazioni sul ruolo del gruppo di lavoro di provenienza; quella a tempo parziale comporta una corrispondente riduzione percentuale delle assegnazioni sia sul ruolo del gruppo di provenienza che sul ruolo del gruppo di assegnazione.

Nella adozione del provvedimento ed in conseguenza dello stesso, si applicano, comunque, per tutto quanto non espressamente disciplinato, gli artt. 44 – 50 della vigente circolare del CSM in materia di applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari, qui da intendersi integralmente richiamati.

II.F.1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (art. 10 co.2 lett. a)

Nell'individuazione dei posti da pubblicare si terrà conto dei flussi e delle pendenze dei procedimenti.

In ogni caso la copertura dei posti della Sezione 4 “soggetti deboli” avrà carattere prioritario e non potrà mai scendere al di sotto delle due unità lavorative.

I posti da pubblicare sono individuati, di regola, secondo l'ordine cronologico delle vacanze nelle diverse unità organizzative, salvo imprescindibili esigenze dell'ufficio da motivare espressamente.

Verranno esplicitamente indicati:

- a) i posti individuati, con le ragioni organizzative della scelta in ragione degli obiettivi indicati nel programma organizzativo;
- b) le eventuali esigenze dell'ufficio sottese alla deroga dell'ordine cronologico delle vacanze;
- c) la data da cui si è determinata la vacanza di ciascuno dei posti da coprire;
- d) i posti eventualmente rimasti scoperti all'esito del bando che si intendono coprire (c.d. posti di risulta).

I posti di cui alla lett. d) vengono messi a concorso entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento che ha definito il bando da cui sono stati originati.

II.F.2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (art. 10 co.2 lett. b)

In caso di scopertura dei posti della Sezione 4 “soggetti deboli” che porti il numero dei magistrati ad essa addetti al di sotto delle due unità, il periodo di permanenza minima viene prorogato per il tempo necessario alla copertura, anche d'ufficio, del relativo posto.

II.F.3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (art. 10 co.2 lett. c)

Le domande di assegnazione alle Sezioni possono essere presentate, anche a mezzo posta elettronica, alla Segreteria del Procuratore della Repubblica nel termine perentorio indicato dall'interpello.

Alle stesse viene allegata una sintetica autorelazione con l'indicazione delle pregresse attività svolte, delle esperienze professionali maturate, delle specifiche attitudini possedute e, in generale, dei parametri e di ogni altro utile elemento, idoneo a comprovare le attitudini a ricoprire l'incarico.

E' altresì possibile il rinvio alla documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale, purchè specificamente indicata. Il riferimento a provvedimenti redatti e ad altri documenti idonei alla valutazione delle attitudini e dei requisiti richiesti (quali, ad esempio, pubblicazioni scientifiche, attestati di partecipazione a corsi di formazione, contributi redatti in qualità di relatore a corsi di formazione) deve essere accompagnato dalla produzione della relativa documentazione se non contenuta nel fascicolo personale. La documentazione allegata a sostegno della domanda deve essere trasmessa su supporto digitale.

II.F.4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (art. 10 co.2 lett. e)

Nell'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio per la copertura dei posti rimasti senza aspiranti ed a copertura necessaria si terrà conto dell'anzianità di servizio nel ruolo della magistratura e, in caso di parità, della minore anzianità di servizio in Procura.

In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a tre mesi di un magistrato dell'ufficio, la sostituzione avviene, con provvedimento motivato, mediante la redistribuzione, secondo criteri automatici, dei procedimenti urgenti ai sensi del § III.A., nonché quando sia in corso la decorrenza dei cd. “termini di riflessione”, nei soli casi di non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 (supplenza infra distrettuale) e degli ulteriori strumenti di cui alla circolare del C.S.M. del 20.6.2018 in tema di applicazioni e supplenze e valutata, altresì, l'impossibilità di procedere alla loro coassegnazione.

In caso di assenza, impedimento o esonero di un magistrato dell'ufficio, di durata non inferiore a 10 giorni e non dovuta alla fruizione del congedo feriale, previa contestuale sospensione delle nuove assegnazioni al magistrato assente, impedito o esonerato, trova applicazione l'istituto della “supplenza all'interno del medesimo ufficio” di cui agli artt. 28 e ss. della Circolare del C.S.M. in materia di supplenze, assegnazioni applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali del 22.6.2018 e succ. modifiche.

Ai fini della individuazione del supplente, si procede per ciascun gruppo di lavoro alla formazione di elenchi dei magistrati in servizio, in possesso della prima valutazione di professionalità, in ordine alfabetico ed il magistrato assente o impedito è sostituito da quello che lo segue immediatamente in tale elenco. L'ultimo dell'elenco è sostituito dal primo.

La sostituzione disposta ai sensi del capoverso precedente opera, all'interno di ciascun gruppo a partecipazione necessaria, sia per i fascicoli di competenza specialistica che per quelli di competenza generica; analogamente, opera all'interno degli altri gruppi di lavoro a partecipazione non necessaria (non estendendosi, in tal caso, ai procedimenti di competenza generica).

In nessun caso lo stesso magistrato potrà risultare contemporaneamente supplente sia sul ruolo del gruppo di lavoro a partecipazione necessaria (incrementato dei procedimenti di competenza generica) che sul ruolo dell'altro gruppo di lavoro al quale il magistrato assente, impedito o esonerato partecipa ovvero essere supplente di più magistrati. Qualora si dovesse verificare una di tali circostanze, il supplente sul ruolo del gruppo di lavoro a partecipazione non necessaria ovvero il supplente del secondo magistrato da sostituire in ordine di tempo, sarà individuato scalando l'ordine alfabetico dell'elenco da cui attingere secondo le modalità già sopra indicate.

La supplenza, nei termini sopra indicati, ha durata massima di 60 gg, e si applica con un criterio di rotazione completo all'interno del gruppo di lavoro, garantito attraverso la tenuta di un registro informatico, a cura della segreteria del Procuratore, in cui verrà annotato il periodo di supplenza svolto, da parte di ciascun magistrato. Il periodo di supplenza già svolto dal magistrato sarà trascinato anche in caso di suo trasferimento ad altro gruppo di lavoro.

In caso di vacanza, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del gruppo di lavoro di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del gruppo di lavoro di provenienza, può essere disposta l'assegnazione temporanea al posto vacante per novanta giorni prorogabili una sola volta, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, a tempo parziale o a tempo pieno, di magistrati assegnati ad altri gruppi di lavoro.

L'assegnazione deve essere preceduta da interpellato ed essere congruamente motivata.

Nella scelta del magistrato da assegnare va preferito quello che ha manifestato il proprio consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.

L'individuazione del magistrato da assegnare viene operata all'interno del gruppo di lavoro che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni.

Fermo tale criterio, nel caso di pluralità di disponibilità alla assegnazione si tiene conto, in via primaria, delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione e, in via successiva, della maggiore anzianità di servizio.

Nel caso di assenza di disponibilità, tenuto sempre fermo il criterio della comparazione tra le esigenze del gruppo di lavoro di provenienza e di quello di destinazione, si prescinde dal consenso del Magistrato e viene assegnato quello con minore anzianità di servizio.

L'assegnazione a tempo pieno comporta il blocco delle assegnazioni sul ruolo del gruppo di lavoro di provenienza; quella a tempo parziale comporta una corrispondente riduzione

percentuale delle assegnazioni sia sul ruolo del gruppo di provenienza che sul ruolo del gruppo di assegnazione.

Nella adozione del provvedimento ed in conseguenza dello stesso, si applicano, comunque, per tutto quanto non espressamente disciplinato, gli artt. 44 – 50 della vigente circolare del CSM in materia di applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari, qui da intendersi integralmente richiamati.

II.F.5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (art. 10 co.2 lett. f)

Per l'assegnazione d'ufficio dei magistrati di nuova destinazione e di quelli per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa si terrà conto, in primo luogo, dell'eventuale scopertura di posti a copertura necessaria e, successivamente, dei flussi e delle pendenze.

I posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati vengono assegnati d'ufficio, in base all'ordine cronologico della vacanza, dapprima ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa e successivamente ai magistrati di nuova destinazione.

Per i magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nell'unità organizzativa, si procede alla assegnazione d'ufficio in considerazione dell'ordine cronologico della scadenza.

Per i magistrati di nuova destinazione, l'assegnazione avviene progressivamente in considerazione della maggiore anzianità di ruolo.

II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Al momento non previsto

II.G.1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (art. 6 co.6 Circ. Procure)

Al momento non previsto

II.H Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

La valutazione verrà effettuata tenendo conto delle specifiche attitudini, con specifico riguardo a quelle di coordinamento, anche in ragione delle pregresse esperienze professionali e, solo in caso di parità tra i profili attitudinali, dell'anzianità di servizio nel ruolo della magistratura (v. par. II.E).

II.I. Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

\\\\\\

II.L) Magistrati onorari

In data 1° maggio 2025 è entrata in vigore legge 15 aprile 2025, n. 51, recante modifiche *alla disciplina della magistratura onoraria*, pubblicata su G.U. n. 89 del 16 aprile 2023, che introduce alcune modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, relativo alla *riforma organica della magistratura onoraria*. Normativa che disciplina le modalità di impiego dei magistrati onorari, le cause di incompatibilità, le valutazioni di rendimento e gli obblighi connessi all'esercizio delle funzioni.

In particolare, ai fini che qui più rilevano, nel D.lgs. 116/2017 viene introdotto l'art. 29 bis che disciplina *l'impegno complessivo dei magistrati onorari confermati, nei termini di seguito indicati*:

*1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la **durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.***

*2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la **durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.***

L'art. 30 del D.lgs. 116/2017, poi, disciplina le *“Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei viceprocuratori onorari confermati”*, per il profilo relativo ai VV.PP.OO è stato modificato nel senso che *“8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, **anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare**”*.

Occorre osservare che la normativa primaria non prevede disposizioni di dettaglio circa l'impiego dei magistrati onorari presso gli uffici di Procura.

In proposito, tuttavia, vi è stato un duplice intervento ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura:

a) dapprima con delibera del 5 luglio 2023, con la quale era stata adottata la *“Risoluzione sulla disciplina dell'impegno complessivo settimanale richiesto ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”*;

b) più nello specifico, dopo l'emanazione della legge 15 aprile 2025, n. 51, con la **delibera del 21 maggio 2025**, avente ad oggetto la *“Regolamentazione dell'impegno orario dei magistrati onorari facenti parte del ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art. 29 bis del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed adozione della disciplina attuativa*

delle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 2025, n. 51 concernente: Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria”.

La normativa in precedenza richiamata, dunque, fissa la durata massima dell’orario di lavoro settimanale, predeterminata e non derogabile:

- 1) in **36 ore** per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di cui all’art. 29, comma 6, d.lgs. 116 del 2017 (cd. **regime di esclusività**, che implica il divieto di svolgimento di ulteriori attività lavorative e professionali);
- 2) in **16 ore** per quelli che non abbiano effettuato la predetta opzione (cd. **non esclusivisti**, che potranno continuare a svolgere ulteriori attività lavorative e professionali);
- 3) senza distinzione tra quelle da svolgere necessariamente in ufficio (ad esempio perché connesse alla celebrazione di udienze fissate “*in presenza*”) e quelle che ben possono essere svolte in luoghi diversi (quali, ad esempio, quelle di redazione dei provvedimenti o di formazione a distanza);

prevedendo – appunto – che i dirigenti degli uffici definiscano, “*in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura*”, il programma lavorativo al cui rispetto i magistrati onorari confermati sono tenuti, nei limiti, non valicabili, del predetto orario.

Il legislatore ha anche precisato che il predetto orario massimo di lavoro settimanale deve tenere conto, sostanzialmente, di tutti gli impegni connessi all’esercizio della funzione giudiziaria onoraria: l’art. 29-*bis* d.lgs. 116 del 2017 statuisce, infatti, che il programma lavorativo che i magistrati onorari dovranno rispettare dovrà essere definito tenendo conto della necessità che, nell’orario complessivo, siano comprese sia le attività da svolgere in udienza che quelle preparatorie e conseguenti all’udienza medesima, nonché le attività di formazione di cui all’articolo 22 del d.lgs. 116 del 2017.

Da quanto sopra detto discende, per come precisato nell’ultima delibera del CSM in precedenza richiamata, una duplice esigenza:

- a) da un lato, che **l’orario massimo di lavoro settimanale sia rispettato**, sia “*nel senso che all’interno di esso sia effettivamente svolta attività lavorativa sia nel senso che i programmi di lavoro prevedano impegni in concreto compatibili, per quantità e qualità, con il predetto orario*”;
- b) dall’altro, che “*l’orario massimo non diventi parametro esclusivo di riferimento dell’attività dei magistrati onorari confermati, dovendosi piuttosto assicurare che, nell’ambito del tetto orario predeterminato per legge, venga espletata un’attività giudiziaria funzionale a una adeguata gestione delle sopravvenienze e, per quanto possibile, alla riduzione dell’arretrato*”.

Nella delibera dell’organo di autogoverno della magistratura, peraltro, si prende atto del fatto che, non essendo possibile stabilire in astratto e per ogni ufficio – in considerazione della diversità di funzioni (giudicanti e requirenti), delle peculiarità dei contesti territoriali, del numero di procedimenti pendenti presso ogni ufficio e del numero, variabile, di magistrati onorari assegnati – una **ripartizione predeterminata dell’impegno in udienza e fuori udienza** del singolo magistrato onorario, tale individuazione deve essere, in concreto, **affidata ai dirigenti degli uffici, che potranno tenere conto delle peculiarità della specifica realtà giudiziaria e delle funzioni in concreto svolte dai magistrati onorari** (compito, peraltro, già assegnato ai dirigenti degli uffici dalla stessa previsione legislativa, in conformità alle “*indicazioni*” del Consiglio superiore)

La presente parte del provvedimento è stata redatta con **metodo partecipato**, essendosi tenuta, allo scopo in data 16 giugno 2025 una riunione con tutti i vice procuratori onorari durante la quale è stato proposto il programma lavorativo in modo da fissare il “*minimo*

esigibile” dai magistrati onorari confermati, acquisendo i suggerimenti e le osservazioni di tutti i presenti.

La Procura della Repubblica di Catanzaro mira alla **massima valorizzazione di tutte le figure professionali** operanti nell’ufficio.

Non secondario risulta, in questa prospettiva, il ruolo dei vice procuratori onorari che, presenti in organico nel numero di 28 (ma effettivamente presenti nel nr di 18) si estrinseca:

- nella partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di pace e al Tribunale monocratico;
- nella collaborazione con i magistrati professionali assegnati alla sezione ordinaria;
- nella trattazione dei fascicoli di competenza del giudice di pace di cui al decreto legislativo 274/2000
- nella collaborazione con il servizio Udas e con l’Ufficio Esecuzioni.

La collaborazione dei vice procuratori onorari è richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell’attività autonoma di cui all’articolo 3 del D. Lgs. n. 116/2017, al fine di assicurare la collaborazione con i magistrati professionali per le attività consentite, lo svolgimento dei compiti per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, la partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico.

All’esito delle procedure di conferma di cui all’art 29 commi 1 e 3 del decreto legislativo 116/2017, i vice procuratori facenti parte del c.d. “contingente ad esaurimento” sono stati stabilizzati.

Attualmente, i vice procuratori onorari che hanno optato per il regime di esclusività sono nr 8 (*dottorssa Marisa Campise; dottorssa Maria Comito; dottorssa Rossella Lombardo; dottorssa Lorella Filosa; dottorssa Elisabetta Maletta; dr Tommaso Scalzi, dr Domenico Antonio Stillo; dottorssa Anna Cinzia Zicchinella*) mentre quelli che hanno optato per il regime di “non esclusività” sono nr 10 (*dottorssa Giovanna Claudia Agnellini; dottorssa Rosamaria Ceravolo; dottorssa Pinuccia Cottu; dr Vincenzo Elevato; dr Giovanni Mancuso; dottorssa Letizia Maria Renda; dottorssa Vittoria Russo, dottorssa Cinzia Santo; dottorssa Rosanna Serafini; dr Edmondo Sutera Sardo*)

Criteria di svolgimento delle attività dei Vice Procuratore Onorari nella fase delle indagini preliminari. LA SEZIONE IX – Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore della Repubblica – V.P.O. e U.D.A.S.

I Vice Procuratori Onorari fanno pertanto parte dell’Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore della Repubblica, da questi diretto con la collaborazione del Procuratore Aggiunto coordinatore dell’Ufficio UDAS, il quale cura che vengano rispettate le direttive, i criteri e le prassi applicative, emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.

Ogni Vice Procuratori Onorario è abbinato a uno o più Sostituti Procuratori appartenenti alle unità organizzative della Procura Ordinaria, così da creare una relazione stabile e continuativa con i Magistrati professionali, secondo lo schema disposto già con separato provvedimento, comunque suscettibile di variazioni anche all’esito del periodiche verifiche circa la corrispondenza alle esigenze di funzionalità, efficacia ed efficienza dell’attività della Procura ed anche alla luce delle riunioni periodiche trimestrali previste dall’articolo 22 del D. Lgs. 116/2017

I Vice Procuratori Onorari che non sono stati abbinati ad un Sostituto Procuratore sono abbinati ai Procuratori Aggiunti che trattano notizie di reato di competenza dell'UDAS e fanno parte di quest'ultimo ufficio.

Nell'attività di collaborazione con i magistrati professionali assegnati alla sezione ordinaria, ogni vice procuratore onorario lo coadiuva e compie, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

Al magistrato al quale è abbinato, inoltre, il vice procuratore onorario si rapporta nel caso in cui i procedimenti assegnatigli da trattare in udienza presentino profili problematici bisognosi di particolare approfondimento ovvero, durante la fase dibattimentale, prima di prestare il consenso sulle richieste dell'imputato ex art. 444 c.p.p..

Il Sostituto Procuratore cui è abbinato il vice procuratore onorario verifica l'attività dibattimentale da questi svolta e le motivazioni delle sentenze di assoluzione riferite alle udienze svolte dal vice procuratore onorario, provvedendo a proporre impugnazione ove ne ritenga sussistere i presupposti.

I Vice Procuratori Onorari svolgono le attività ed adottano i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere loro delegati secondo le disposizioni di seguito indicate.

I Vice Procuratori Onorari, ad esclusione di quelli per i quali è in corso il primo anno dal conferimento dell'incarico, conformemente alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal titolare dello stesso, possono essere delegati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

1. nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, c.p.p.
 - svolgendo compiti e attività anche di indagine e redigendo e avanzando richiesta di archiviazione, seguendo (in via generale e salve ulteriori specificazioni da parte dei Sostituti assegnatari del procedimento) le seguenti direttive:
 - a. i procedimenti dovranno essere tendenzialmente definiti allo stato degli atti;
 - b. le deleghe più semplici, quali ad es. quelle riguardanti l'esatta identificazione dell'indagato o della persona offesa, dovranno essere indirizzate alla Polizia Giudiziaria procedente, con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali;
 - c. solo in via eccezionale, potranno essere conferite deleghe di indagine più complesse da indirizzare alla sezione di P.G., con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali, previa sottoscrizione del Sostituto Procuratore di riferimento;
 - d. ogni iniziativa comportante spese dovrà sempre essere previamente concordata con il Sostituto Procuratore di riferimento, che dovrà sottoscrivere il relativo provvedimento.

Si precisa, in ogni caso, che non è delegabile l'adozione di provvedimenti che incidono in modo significativo nella sfera personale del destinatario.

2. negli altri procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica (ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di cui all'articolo 590 sexies del codice penale e tranne che per questi delitti si tratti di notizie di reato acquisite dall'Ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 116/2017 e relativamente ai Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo) definibili i sensi dell'articolo 459, comma 1, c.p.p.:

- redigendo la richiesta di emissione del decreto penale di condanna (in tal caso il Sostituto Procuratore concorda con il Vice Procuratore la misura della pena da richiedere secondo criteri generali, comunque adattabili al caso concreto). Per tali fascicoli resta inteso che tutti gli adempimenti di segreteria resteranno in carico alla segreteria del magistrato titolare del procedimento.

Per tutti procedimenti delegati, il vice procuratore onorario sottoporrà i provvedimenti al Sostituto Procuratore di riferimento per la verifica del rispetto delle direttive impartite.

E', in ogni caso esclusa, la possibilità di delegare, nella fase delle indagini preliminari, compiti, attività e redazione degli atti sopra indicati, nei procedimenti attribuiti alla competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 11 c.p.p..

Il Vice Procuratore Onorario si attiene, nello svolgimento delle attività, alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se ritiene che non ricorrano nel caso concreto le condizioni per provvedere in loro conformità.

La delega alla trattazione ed alla definizione dei suindicati procedimenti, come da modello predisposto, dovrà essere effettuata dal Procuratore della Repubblica Aggiunto a cui è affidato il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari, su proposta del Sostituto Procuratore titolare del fascicolo, secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo, assicurando una equa distribuzione tra tutti i vice procuratori onorari abbinati al singolo magistrato togato.

Il Sostituto Procuratore che ravvisi giustificati motivi ex art. 17 comma 7 D.Lgs. 116/17, ne dà immediata comunicazione al Procuratore Aggiunto il quale, con parere motivato, trasmette il fascicolo al Procuratore della Repubblica, ai fini delle determinazioni in ordine all'eventuale revoca della delega conferita al Vice Procuratore Onorario.

I Vice Procuratori Onorari (stabilizzati e non stabilizzati) che prestano la loro attività presso l'Ufficio UDAS coadiuvano i Procuratori Aggiunti, nelle forme previste dall'art. 16, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 116/2017 nella trattazione dei procedimenti assegnati e predispongono, in particolare, le minute delle richieste di decreto penale (sulla base di modelli contenenti il computo della pena, previamente divulgati) e delle richieste di archiviazione.

I Vice Procuratori Onorari stabilizzati inoltre trattano i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, che sono assegnati secondo il criterio automatico attualmente in uso presso l'Ufficio.

Qualora si verifichi una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5 d.lg. 13 luglio 2017, n. 116, il Vice Procuratore assegnatario del fascicolo la comunica immediatamente al Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore della Repubblica, affinché questi la sottoponga al Procuratore della Repubblica.

Attività relativa ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace iscritti a Mod. 21 bis.

Secondo i criteri generali sopra precisati, in relazione all'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali, i Vice Procuratori Onorari abbinati al singolo Sostituto Procuratore svolgono i loro compiti anche con riguardo ai procedimenti per i reati di competenza del Giudice di Pace.

La disposizione normativa che individua con precisione tutte le attività che possono essere concretamente compiute per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, art. 17 commi 1 e 2, D. Lgs. 116/2017, consente di delegare l'intera attività relativa ai

procedimenti in questione, senza necessità di assegnazione del procedimento al PM togato.

La delega dell'intero procedimento rientra comunque nella facoltà (organizzativa) del Procuratore della Repubblica, con possibilità di prevedere forme di "vigilanza" nell'ambito dei criteri organizzativi, artt. 15, comma 2, e 17, commi 6 e 7, D.Lgs. 116/2017.

Si dispone, conseguentemente, che:

- il procedimento penale nelle materie di competenza del Giudice di Pace è assegnato al magistrato professionale secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo;
- il Procuratore della Repubblica Aggiunto coordinatore, su richiesta del Sostituto Procuratore titolare del procedimento di competenza del Giudice di Pace, assegnatogli secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo, ne delega la trattazione e la definizione ai Vice Procuratore Onorari abbinati al magistrato togato, ferme restando a carico del titolare l'onere di vigilanza sugli atti definitivi e sulle attività investigative significative e con equa distribuzione delle deleghe tra tutti i vice procuratori onorari abbinati al magistrato togato.

Ove il fascicolo rivesta particolare rilevanza (*per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici*), al momento dell'iscrizione verrà inserita, da parte del Procuratore Aggiunto, nel provvedimento di iscrizione, l'obbligo per il vice procuratore onorario di riferire al Procuratore Aggiunto Coordinatore dell'UDAS, fermo restando il dovere di informazione in capo al vice procuratore onorario in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di particolare rilevanza innanzi indicate. Sono peraltro sottoposti al "visto" del magistrato professionale assegnatario del procedimento, gli atti di indagine che assumono particolare rilevanza e quelli che comportano spese per l'Erario, così come dovranno sempre essere concordati con il magistrato professionale e da questo sottoscritti, gli atti che presentano profili di invasività nella sfera personale del destinatario.

Il vice procuratore onorario delegato adotta tutti gli atti propedeutici e necessari per l'adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del D. Lgs. n. 274/2000.

A titolo esemplificativo:

- a. delega alla polizia giudiziaria specifiche attività di indagine [tali deleghe - ad eccezione di quelle finalizzate all'esatta identificazione dell'indagato/i e/o della persona/e offesa/e, per elezione domicilio dell'indagato/i – dovranno essere sottoposte al visto del Magistrato professionale assegnatario];
- b. procede alle modifiche o integrazioni delle iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o indagati o parti offese) e al passaggio a Mod. 21 bis del procedimento iscritto al Mod. 44; ad eventuali riunioni o separazioni;
- c. redige e sottoscrive i provvedimenti conclusivi di cui agli artt. 15, 17 e 25 del D.Lgs. 274/2000.

Per la gestione dei procedimenti, i vice procuratori onorari si attengono alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal magistrato assegnatario dello stesso, al quale verranno sottoposti per la sottoscrizione e il "visto", le deleghe complesse, come indicate alla lett. a), e tutti gli atti sopra indicati alle lettere b) e c).

La partecipazione dei VPO alle udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico.

Ulteriore compito affidato ai Vice Procuratori Onorari è quello di assicurare la partecipazione del pubblico ministero alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, salvo che si tratti di processi per i quali l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 116/2017 preveda la partecipazione del pubblico ministero togato ovvero di altro che – per la particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale dei fatti, per la idoneità del procedimento a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la qualità dei soggetti coinvolti o per la novità e la complessità delle questioni di diritto coinvolte nella vicenda - sia stato assegnato dal Procuratore Aggiunto ad un Sostituto Procuratore.

L'impiego dei Vice Procuratori Onorari nelle udienze penali si svolge sulla base di turni di servizio mensili che assicurano, analogamente a quanto previsto per i Sostituti, una equilibrata distribuzione dei carichi e le possibili rotazioni nella partecipazione alle udienze monocratiche e dei Giudici di pace, ed evitino eventuali situazioni di incompatibilità derivanti dalla eventuale professione forense svolta.

Per le udienze davanti al Giudice monocratico e per quelle del Giudice di pace è inoltre istituito un turno di supplenza giornaliera (reperibilità) di un Vice Procuratore Onorario per sopperire a eventuali emergenze derivanti da improvvisi impedimenti di quelli preventivamente designati.

I Vice Procuratori Onorari, ad esclusione di coloro per i quali è in corso il primo anno dal conferimento dell'incarico, nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace possono dunque ricevere deleghe, sottoscritte dal Procuratore Aggiunto coordinatore dell'UDAS, per lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero:

- a. nell'udienza dibattimentale;
- b. nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice.

I medesimi Vice Procuratori Onorari, nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, possono ricevere deleghe, sottoscritte dal Procuratore Aggiunto coordinatore dell'UDAS o - in sua assenza - da altro Procuratore Aggiunto, per lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei seguenti casi:

- a. per tutte le udienze dibattimentali e predibattimentali, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione (fatta eccezione per i procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590 *sexies* del codice penale);
- b. nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- c. nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.
- d. nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p..

Nei casi anzidetti:

- le deleghe sono conferite in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento, secondo il calendario delle udienze mensili predisposto dal Procuratore Aggiunto coordinatore dell'UDAS, e sulla scorta degli "abbinamenti" dei vice procuratori onorari ai singoli Giudici come da separato provvedimento;
- in caso di sopravvenuta e documentata impossibilità a svolgere le funzioni di P.M. da parte del vice procuratore onorario designato, lo stesso sarà sostituito da altro vice procuratore onorario, sulla scorta di apposita delega, secondo il criterio della reperibilità, disciplinata con separato provvedimento contenente il prospetto e la

designazione alla trattazione di tutte le udienze previste nel mese;

- viene assicurato un turno di reperibilità quotidiana per le sostituzioni urgenti e per la partecipazione alle udienze di convalida dell'arresto e nel giudizio direttissimo conseguente (garantito, di regola, da due vice procuratore onorario, un "reperibile" e un vice procuratore onorario addetto al "turno direttissima");

- il vice procuratore onorario delegato procede all'attento studio dei fascicoli con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza, in modo da poter riferire tempestivamente ogni circostanza di rilievo che imponga l'intervento, tramite apposite direttive, del magistrato togato titolare del procedimento ovvero del Procuratore della Repubblica aggiunto coordinatore dell'UDAS.;

- il vice procuratore onorario partecipante all'udienza con funzioni di Pubblico Ministero compila accuratamente e l'apposito statino, indicando l'attività svolta e quella programmata per l'udienza successiva, apponendo in calce la propria firma e sempre prestando massima attenzione ai termini di prescrizione del reato;

- il vice procuratore onorario partecipante all'udienza con funzioni di Pubblico Ministero, ove nel corso della stessa ravvisi la necessità di produzione documentale non immediatamente estraibile dal fascicolo ovvero di produzione della lista delle conversazioni intercettate da trascrivere, all'esito dell'udienza provvede a farne annotazione in evidenza sull'apposito statino.

Assume inoltre i contatti con il magistrato titolare del procedimento per la predisposizione, tanto della documentazione, quanto della lista delle conversazioni da produrre in dibattimento, mettendole a disposizione per l'udienza successiva nel fascicolo del P.M. in apposita fascicolazione con espressa indicazione.

Pettanto importante compito attribuito ai Vice Procuratore Onorari, quali componenti dell'Ufficio di diretta collaborazione, è quello di predisporre gli adempimenti prodromici alla celebrazione delle udienze nelle quali l'accusa è sostenuta da pubblici ministeri non togati

- il vice procuratore onorario partecipante all'udienza con funzioni di Pubblico Ministero, ove sorga la necessità di disporre indagini integrative (anche su disposizione del giudice), provvede a rapportarsi con il magistrato titolare del procedimento o, in caso di sua assenza (per trasferimento o altra causa) al magistrato togato di Turno Esterno, affinché assuma da questi direttive in relazione al loro compimento, ferma restando la facoltà del magistrato togato di delegarle al vice procuratore onorario o effettuarle direttamente.

I Vice Procuratori Onorari **non possono autonomamente proporre impugnazione** avverso le sentenze emesse dal Tribunale o dal Giudice di Pace. In tal senso, appare certamente condivisibile l'insegnamento della Suprema Corte, là dove è stato stabilito che *"in tema di impugnazione, il principio di tassatività soggettiva previsto dall'art. 568, comma terzo, cod. proc. pen. impone di ritenere che, in mancanza di una espressa previsione attributiva, il potere di gravame non può essere esercitato dal vice procuratore onorario che ha presentato le conclusioni in udienza. (In motivazione, la Corte ha precisato che le norme di ordinamento giudiziario in materia di delega non prevedono che sia delegabile anche il potere di impugnazione)* [Cass. Pen. Sez. V, 14/3/2017 - 19/5/2017, n. 24881, M.].

Il Vice Procuratore Onorario, ove ravvisi la necessità di impugnare la sentenza emessa dal Giudicante all'esito dell'udienza in cui ha presentato le conclusioni, avvisa prontamente il Sostituto Procuratore titolare del procedimento o, in mancanza, il

Procuratore Aggiunto coordinatore dell'UDAS esplicitando anche per iscritto le argomentazioni che, a suo giudizio, giustificano il proponendo gravame.

Il Vice Procuratore onorario **non esprime pareri sui dissequestri** in udienza, ma deve chiedere al Giudice di trasmettere l'istanza, per il parere, al Pubblico Ministero titolare del procedimento o al Sostituto Procuratore al quale è abbinato.

Essi, inoltre, prestano il loro **assenso alle richieste di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. solo previa consultazione con il Sostituto Procuratore di riferimento** ovvero, in sua assenza, con il Procuratore Aggiunto che coordina i Vice Procuratori Onorari.

Specifici adempimenti dei Vice Procuratori Onorari nelle udienze predibattimentali.

La c.d. Legge "Cartabia" (art. 32, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha inserito nel corpo del codice procedura penale il nuovo art. 554 bis, introducendo l'istituto dell'**udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta**.

Nel corso di tale udienza (comma 5), tra l'altro, il Giudice, anche d'ufficio, "*in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c)*" (e cioè quando il fatto di reato contestato e le relative circostanze non sono enunciati "*in forma chiara e precisa*" e "*con l'indicazione dei relativi articoli di legge*"), invita il Pubblico Ministero a riformulare l'imputazione e, in caso di inottemperanza da parte dell'organo requirente "*dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero*".

Allo stesso modo (comma 6) provvede il Giudicante "*al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti*".

Tali modifiche dell'imputazione possono essere legittimamente effettuate, in udienza, dal Vice Procuratore Onorario [cfr. *Cass. Pen. Sez. VI, 7/4/2011 -22/4/2011, n. 16170*].

La riformulazione dell'imputazione può, tuttavia, non essere operazione agevole e di immediata praticabilità. Si tratta, invero, di un'attività di assoluta importanza, che serve a sanare un vizio genetico ed a scongiurare la declaratoria di nullità, oltre a precostituire le condizioni essenziali per garantire all'imputato la possibilità di apprestare un'adeguata difesa e, al contempo, per assicurare la più proficua sostenibilità dell'accusa in giudizio. L'art. 554 bis c.p.p. infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa al D. Lgs. 150/2022, nasce per la volontà del legislatore di evitare "*istruttorie inutili*" ovvero "*modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso*"; il tutto nell'ottica di far fronte "*all'esigenza di celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell'imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l'accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell'evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto*".

Tali nevralgiche finalità impongono una speciale attenzione nell'attività di riformulazione *de qua*, che – se non correttamente ed adeguatamente espletata – potrebbe riverberarsi in successive e definitive conseguenze processuali.

Ne discende che – salvi i casi in cui l'imputazione possa essere agevolmente riformulata attraverso integrazioni/modifiche di immediata definizione – appare pienamente legittima ed anzi doverosa (nelle ipotesi in cui sia necessaria una più attenta ponderazione, alla luce dei rilievi del Giudice, del compendio processuale) la richiesta di una sospensione dell'udienza funzionale all'interlocuzione ed al confronto con il Sostituto Procuratore titolare del procedimento o, in sua assenza, con il Procuratore Aggiunto coordinatore.

In tal senso, del resto, depone anche il dato normativo. L'art. 162 disp. att. c.p.p., stabilisce ai commi 3 e 4, con previsione analogicamente estensibile all'ipotesi *de qua*, che *“quando (...) si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica”* e in tal caso il giudice *“può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario”*.

Il preliminare ed attentato studio dei fascicoli consentirà, di regola, ai vice procuratori onorari di approntare una veloce modifica dell'imputazione e di confrontarsi con il titolare del procedimento in tempi rapidi e compatibili con la mera sospensione del dibattimento.

Solo in casi eccezionali - quando la speciale complessità dell'incarto processuale e/o la natura dell'intervento correttivo impongano una disamina degli atti ed una riflessione più prolungate, ovvero quando il Giudice non ritenga di poter sospendere l'udienza senza pregiudizio per la rituale e tempestiva celebrazione degli altri processi nello stesso giorno calendarizzati – potrà essere richiesto un breve rinvio per le medesime incombenze.

Sarà cura del vice procuratore onorario rappresentare al Giudice che la richiesta di sospensione (o, eccezionalmente, di rinvio), lungi dal costituire una manifestazione di inerzia o di rifiuto ad ottemperare all'invito ex art. 554 bis comma 5/6 c.p.p., è funzionale alla migliore e più efficace attuazione del medesimo invito.

Sarà il vice procuratore d'udienza, nell'autonomia valutativa prevista dall'art. 53 c.p.p., a verificare di volta in volta se sia possibile procedere alla modifica dell'imputazione nell'immediato ovvero previa richiesta di sospensione o di (purché breve) rinvio.

In questa seconda eventualità sarà cura del vice procuratore onorario informare immediatamente il Sostituto Procuratore titolare del fascicolo, che potrà procedere personalmente alla riformulazione del capo di imputazione o comunque dare le direttive del caso.

Il vice procuratore onorario, in ogni caso, informerà senza ritardo il Procuratore Aggiunto coordinatore (allegando una copia dell'imputazione oggetto di rilievi) di ogni “invito” ex art. 554 bis comma 5 e 6 c.p.p. Ciò al fine di un'opportuna verifica di eventuali criticità diffuse nell'enunciazione del fatto imputativo, che potranno essere oggetto di approfondimento nel corso delle periodiche riunioni ex art. 22 comma 2 D.Lgs. 116/2017.

Oneri dei Vice procuratori onorari nei processi con imputati detenuti.

Nei casi di processi dinanzi al Tribunale in composizione monocratica con imputati sottoposti a misura cautelare, il vice procuratore onorario partecipante all'udienza con funzioni di Pubblico Ministero presta particolare attenzione al termine di scadenza della misura, all'uopo coordinandosi con il magistrato togato titolare del procedimento e rappresentando al Tribunale la necessità di programmare le udienze in modo tale da giungere ad una sollecita definizione prima del decorso dell'anzidetto termine.

Nel caso in cui il vice procuratore onorario, nel corso dell'udienza, venga invitato dal Giudice a fornire il proprio parere, ex art. 299 c.p.p., su una richiesta difensiva di revoca o di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione, lo stesso vice procuratore onorario dovrà valutare se il chiesto parere possa essere formulato nell'immediatezza (laddove emergano da subito e con evidenza le condizioni per determinarsi in senso

favorevole o contrario rispetto all'istanza difensiva) ovvero, come appare auspicabile in ragione dell'estrema delicatezza della materia *de libertate*, a seguito di un'attenta e ponderata valutazione dell'incarto processuale e di un opportuno confronto con il magistrato titolare del fascicolo.

In tale seconda ipotesi, il vice procuratore onorario d'udienza potrà riservare il parere, nel termine di 2 giorni previsto dall'art. 299 comma 3 bis c.p.p., chiedendo la trasmissione del verbale all'Ufficio e informando immediatamente il magistrato togato titolare del fascicolo, che provvederà alla redazione del parere motivato.

Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 17 D.Lgs. 116/2017, il vice procuratore onorario può esprimere il consenso alla definizione del procedimento in tutti i casi tassativamente indicati nella medesima disposizione.

Si ritiene tuttavia, nella materia de qua, di dover esercitare le prerogative organizzative riservate al Procuratore della Repubblica ai sensi degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 6 e 7, D.Lgs. 116/2017, rimettendo – anche nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17 cit. - al magistrato togato titolare del procedimento e, in sua assenza al magistrato togato di Turno Esterno, la manifestazione al consenso della definizione del procedimento mediante applicazione della pena su richiesta delle parti.

Si dispone pertanto che:

- il vice procuratore onorario d'udienza, nelle evenienze sopra riportate ed in ogni altro caso in cui si manifesti la necessità di esprimere il consenso, dispone la trasmissione - al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, ed in caso di sua assenza (per trasferimento od altra causa) al magistrato togato di Turno Esterno - della richiesta di applicazione della pena, eventualmente con proprie considerazioni;
- il vice procuratore onorario, recepito il consenso o il dissenso del PM togato, presenza all'udienza riportandosi alle determinazioni di quest'ultimo.

A tal fine, il vice procuratore onorario potrà richiedere l'applicazione dell'art. 162 disp. att. c.p.p..

Detta norma, com'è noto, stabilisce ai commi 3 e 4 che *“quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta (...) il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica”* e in tal caso il giudice *“può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario”*.

Collaborazione nella materia della giurisdizione civile e volontaria.

L'articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 116 del 2017, a differenza del previgente articolo 72 O.G., espressamente abrogato dall'articolo 33, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs., non prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato a svolgere le funzioni di P.M. nei procedimenti civili.

Si ritiene che la disposizione dell'articolo 17 cit., nel fare riferimento ai *“procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica”*, pur non distinguendo tra udienze civili e udienze penali, non possa essere interpretata nel senso che, anche per la tipologia delle udienze civili, il VPO possa ricevere la delega, risultando l'espressione *“udienza dibattimentale”* chiaramente riferibile solo ai procedimenti penali.

Nondimeno, la formulazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del D. Lgs 116/2017,

consente l'attribuzione delle attività preparatorie, utili per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai Vice Procuratore Onorari per tutte le funzioni attribuite al Pubblico Ministero, senza distinzione tra le competenze penali e quelle civili.

Entro i limiti di cui al citato art. 16 comma 1 lett. A, i Vice Procuratore Onorari potranno quindi coadiuvare il magistrato professionale – attraverso il preliminare studio dei fascicoli e la mera redazione di minute – anche nell'esercizio delle funzioni civili e di preparazione della sua partecipazione alla relativa udienza.

Doveri e modalità di astensione.

Il Vice Procuratore Onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di cui all'art. 22 comma 5 Dlgs. 116/17 e ha la facoltà (rectius: il dovere) di astenersi in ogni altro caso in cui “*esistono gravi ragioni di convenienza*”.

Ai sensi dell'art. 52 c.p.p., sulla dichiarazione di astensione la competenza a decidere è riservata al Procuratore della Repubblica.

In tutti i casi anzidetti, il Vice Procuratore Onorario avrà cura di:

- formulare per iscritto la dichiarazione di astensione, indirizzandola al Procuratore della Repubblica, indicando nel dettaglio le ragioni che rendano doverosa l'astensione;
- depositare la dichiarazione, prima dell'udienza, presso la segreteria del Procuratore Aggiunto coordinatore dell'UDAS, che provvederà a trasmetterla al Procuratore della Repubblica con apposito parere, per le sue determinazioni.

Lo scrupoloso e tempestivo studio preliminare dei fascicoli consentirà ai vice procuratore onorari interessati di adottare le descritte procedure prima dello svolgimento dell'udienza. Nel caso in cui le ragioni legittimanti l'astensione dovessero emergere solo nel corso dell'udienza, si richiederà al Giudice un breve differimento in funzione dell'urgente attivazione dell'iter sopra descritto.

Riunioni periodiche.

Come previsto dall'art. 22 comma 2 D.lgs. 116/2017, il Procuratore della Repubblica Aggiunto coordinatore convoca, con cadenza almeno trimestrale, apposite riunioni alle quali sono chiamati a partecipare tutti i Vice Procuratore Onorari, con comunicazione anticipata dell'ordine del giorno (che terrà evidentemente conto anche delle segnalazioni dei vice procuratori onorari).

Nel corso di tali riunioni, vengono esaminate le questioni organizzative connesse al buon funzionamento dell'UDAS, nonché le questioni giuridiche più rilevanti oggetto di trattazione da parte dei per i vice procuratori onorari, discutendo delle soluzioni adottate e favorendo lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

A tali riunioni possono partecipare anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione di cui al comma 3 dell'art. 22 D.Lgs. 116/17 è obbligatoria per i vice procuratori onorari e la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

Di ciascuna riunione è redatto verbale, che viene prontamente trasmesso al Procuratore della Repubblica per opportuna conoscenza e quindi conservato presso la sua segreteria. L'impegno orario per l'attività di partecipazione alle riunioni periodiche, così come quello

per la partecipazione all'attività di formazione concorre alla definizione della durata massima dell'orario di lavoro settimanale per la settimana in cui si svolge la riunione e l'attività di formazione, per cui delle stesse si dovrà dare atto nelle autocertificazioni mensili.

Regolamentazione dell'impegno orario dei magistrati onorari facenti parte del ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art 29 bis del decreto legislativo 13 luglio 2017 nr 116 ed attuazione della disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 51/2025

La definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari facenti parte del ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art 29 bis legge 116/17 tiene conto degli impegni orari massimi settimanali fissati dalla legge 51/2025 (36 ore per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività e 16 ore per i magistrati onorari confermati che non hanno effettuato la predetta opzione) e delle direttive contenute nella delibera del Csm 21 maggio 2025 1)-26/VA/2025

Il programma di lavoro definito per i magistrati onorari confermati (sia esclusivisti che non esclusivisti) comprende:

- sia le attività da svolgere in udienza che preparatorie che conseguenti all'udienza medesima;
- sia le attività di formazione di cui all'art 22 decreto legislativo 116/2017
- sia ogni altra attività istituzionale

e per i vice procuratori onorari confermati che non hanno optato per il regime di cui all'art 29 comma 6 decreto legislativo 116/2017 deve assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali

L' impegno richiesto quindi dovrà essere:

- tale da consentire ai magistrati cc.dd. non esclusivisti *“il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali”*;

- equamente proporzionato rispetto a quello esigibile dai magistrati cc.dd. esclusivisti

Ai fini della quantificazione dell'impegno, occorre tener conto della natura delle funzioni svolte dai magistrati onorari interessati, della specificità della realtà giudiziaria di riferimento, dell'ammontare delle pendenze dell'ufficio, nonché della percentuale di copertura degli organici.

In questa sede, è pertanto necessario avere riguardo:

- alla tipologia di funzioni svolte dai vice procuratori onorari (la cui attività si estrinseca istituzionalmente non solo nel corso delle udienze, ma anche attraverso i compiti di cui all'art. 16 D.Lgs. 116/17, che presuppongono prevalentemente la presenza in ufficio per la consultazione dei fascicoli ed il confronto con i magistrati togati);
- al raffronto con l'impegno (come di seguito determinato) richiesto ai magistrati onorari cc.dd. esclusivisti;
- alle note peculiarità di questa Procura della Repubblica (caratterizzato, in ragione della straordinaria diffusione di fenomeni di criminalità organizzata sul territorio, dalla destinazione di più della metà dei Sostituti Procuratore alla locale DDA, con maggiori oneri anche per i sostituti del settore ordinario e conseguente necessità di una pregnante collaborazione e supporto a questi da parte dei magistrati onorari);
- alla consistente copertura nell'organico dei magistrati onorari attualmente in servizio presso questo Ufficio.

Per tutti i magistrati onorari confermati, gli anzidetti impegni potranno concretizzarsi – in relazione alle esigenze dell’Ufficio e tenuto conto dei calendari periodicamente aggiornati - in attività sia ex art. 16, che ex art. 17 del D.Lgs. 116/17.

Il tutto, con la precisazione che si intende per impegno giornaliero:

- l’attività di udienza per tutta la durata della stessa.
- la partecipazione alle attività del Gruppo UDAS;
- la trattazione dei fascicoli e/o la preparazione delle udienze, nelle giornate che i vice procuratori onorari avranno cura di indicare preventivamente e nel corso delle quali dovranno garantire la pronta reperibilità per le eventuali esigenze d’ufficio di volta in volta emergenti

In tutti i giorni calendarizzati per gli impegni anzidetti, in ogni caso, i vice procuratori onorari dovranno assicurare la pronta reperibilità per le esigenze dell’ufficio.

Le attività diverse da quelle d’udienza, ove consentito e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, potranno essere svolte – almeno sino a quando non saranno disponibili locali idonei ad ospitare contemporaneamente i numerosi vice procuratori onorari in servizio – anche fuori ufficio (smart working).

Attualmente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro vi sono nr 8 magistrati onorari a tempo pieno e nr 12 a tempo parziale.

Con riferimento all’Ufficio Esecuzioni, attesa la specificità del settore, si è ritenuto opportuno assegnare la sola dottoressa Cottu Pinuccia, avvalendosi delle sue competenze specialistiche, essendo la stessa Direttore dell’Ufficio Esecuzioni presso la Procura di Piacenza. Pertanto soltanto la dottoressa Cottu non verrà impiegata in affiancamento ai magistrati togati, ma adibita in via esclusiva all’Ufficio Esecuzioni (fermo restando il suo impiego anche in attività di udienza)

Tenuto conto del numero complessivo dei magistrati onorari effettivamente in servizio (nr 18), dell’opzione esercitata dai magistrati onorari confermati (nr 8 esclusivisti e nr 8 a tempo parziale) e della necessità di assicurare il rispetto delle indagini preliminari, nonché valutati complessivamente i parametri di riferimento sopra considerati, si stima congruo quantificare il carico di lavoro esigibile dai V.P.O. “non esclusivisti” in 10/11 impegni mensili (2 o 3 a settimane alternate) ovvero:

- 3/4 udienze mensili, prevalentemente con i giudici onorari (nel computo delle udienze si terrà conto dei turni per la celebrazione degli eventuali giudizi direttissimi e non solo delle udienze ordinarie)
- 1 turno di reperibilità (ovvero di sostituzione del magistrato onorario delegato all’udienza in caso di sopravvenuto impedimento)
- nr. 20 procedimenti da definire fuori udienza (per il vice procuratore onorario non esclusivista dottoressa Cottu nr 20 provvedimenti di determinazione di pene concorrenti, di rideterminazione pena a seguito di fungibilità e riconoscimenti di continuazione)

Quanto ai vice procuratori onorari esclusivisti, essi, nei limiti delle 36 ore a settimana, devono risultare impiegati ogni giorno ovvero:

- 4 udienze mensili prevalentemente con il giudice togato (o 7/8 udienze mensili con il giudice onorario di Tribunale o di pace);
- 2/3 udienze di direttissima;
- 2/3 turni di reperibilità (ovvero di sostituzione del magistrato onorario delegato all’udienza in caso di sopravvenuto impedimento);
- nr 35/40 procedimenti da definire fuori udienza

Il numero delle udienze cui, nell’ambito degli impegni come sopra quantificato, i singoli vice procuratori onorari saranno assegnati, verrà indicato con appositi calendari e in forza

di separati provvedimenti, periodicamente aggiornati in ragione delle variabili esigenze dell'Ufficio e dell'entità del contingente di magistrati esclusivisti

Un numero inferiore di procedimenti potrà giustificarsi, nei casi particolari indicati dal magistrato professionale cui il vpo è affiancato e sulla base di sua specifica attestazione mediante apposizione del visto apposto sul prospetto, da allegare all'autocertificazione.

Verifica del rispetto del programma di lavoro

Lo svolgimento degli impegni sarà attestato:

- 1) per quanto riguarda la partecipazione alle udienze, dalla certificazione del cancelliere;
- 2) gli ulteriori impegni a mezzo di autodichiarazione dei vice procuratori onorari ogni fine mese (nel caso di collaborazione con magistrati togati, previa conferma degli stessi).

Nell'autocertificazione dovranno essere indicati sia i provvedimenti redatti in affiancamento al sostituto procuratore (mod 21, mod 44 e mod 21 bis) che quelli afferenti a materie Udas, con indicazione della tipologia di provvedimento adottato (richieste di archiviazione, avviso 415 bis c.p.p., decreto penale, decreto di citazione a giudizio e lista testi).

Per le attività preparatorie ed eventualmente conseguenti all'udienza, da computare nell'orario massimo di lavoro settimanale, il Vice Procuratore Onorario dovrà rimettere all'Ufficio (segreteria), con allegazione dello statino di udienza, una autocertificazione – in ossequio al principio di autoreponsabilità – attestante l'impegno orario relativo alla preparazione dell'udienza e alla eventuale attività conseguente

La documentazione dell'attività svolta dovrà essere consegnata mensilmente alla Segreteria Amministrativa entro il 10 di ogni mese e dovrà contenere l'attestazione di avere svolto quanto previsto dal programma lavorativo nel rispetto dell'orario massimo settimanale.

Nell'autocertificazione che precede, il magistrato onorario rappresenta altresì le eventuali circostanze che gli hanno impedito di rispettare il programma lavorativo nell'arco dell'orario settimanale massimo previsto.

Ove il Procuratore della Repubblica (per il tramite del Procuratore Aggiunto che coordina i vice procuratori onorari) rilevi una grave ed ingiustificata inosservanza del programma lavorativo, procede ai sensi dell'art 30 sexies comma 2 del decreto legislativo nr 116/2017 ovvero investe del caso la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'art 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 nr 25, formulando proposta di decadenza.

A tal fine, prima di procedere, il Procuratore della Repubblica (per il tramite del Procuratore Aggiunto che coordina i vice procuratori onorari) richiede al magistrato onorario documentazione comprovante l'esistenza di eventuali impedimenti.

Ove il magistrato onorario, nei limiti dell'orario settimanale massimo, abbia partecipato ad un numero di udienze o definito un numero di procedimenti superiore a quanto stabilito nel programma di lavoro, il Procuratore della Repubblica ne darà atto nel rapporto di cui all'art 30 quiquies comma 2 lettera a) del decreto legislativo 116/2017

Esonero dei vice procuratori onorari

La dottoressa Letizia Renda (vice procuratore onorario a tempo parziale) e il dr Tommaso Scalzi (vice procuratore onorario a tempo pieno), sono, rispettivamente componente del Consiglio Giudiziario-sezione autonoma e referente per la formazione dei vice procuratori onorari.

Gli stessi hanno diritto ad esoneri parziali dall'attività di lavoro e l'esonero non è rinunciabile (*cf* art 72 comma 3 e art 67 comma 4 della Nuova Circolare sulle Procure (delibera plenaria del 3 luglio 2024 così come modificata con delibere del 9 e del 23 ottobre 2024) ed è stato calibrato e ridotto proporzionalmente rispetto al contenuto del programma lavorativo elaborato per i vice procuratori onorari esclusivisti e non esclusivisti.

Per i componenti del Consiglio Giudiziario di Catanzaro e quindi anche per i componenti delle sezioni autonome (avendo il Distretto pianta organica compresa tra i 251 e i 500 magistrati) è stata deliberata la percentuale di esonero del 35%

Quale esonero per la dottoressa Renda, vice procuratore onorario a tempo parziale, si prevede:

- a) il suo impiego esclusivo presso Ufficio Udas;
- b) che il numero dei procedimenti che dovrà definire sia di nr 15 al mese.

Per i referenti per la formazione (la cui percentuale di esonero tra il 10% e il 25% tiene conto dell'ampiezza del Distretto), la misura è stata fissata nel 15%

Quale esonero per il dr Scalzi, vice procuratore onorario a tempo pieno, si prevede:

- che svolga solo 1 giorno di reperibilità;
- che svolga solo 1 giorno di direttissima;
- che il numero dei procedimenti da definire sia pari a nr 30

Ferie

I Magistrati onorari – sia quelli entrati in servizio dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 sia quelli confermati – non prestano attività lavorativa durante il periodo feriale se non in presenza di specifiche esigenze d'ufficio.

Laddove dovessero emergere specifiche esigenze d'ufficio che impongano di coinvolgere anche i Magistrati onorari nella predisposizione dei turni di servizio nel periodo feriale, il Procuratore della Repubblica provvederà a diramare tempestivamente apposito interpello per acquisire eventuali disponibilità, indicando la durata dei singoli turni e i criteri per l'eventuale designazione d'ufficio.

Nel caso di assenza o insufficienza delle disponibilità acquisite, può designare d'ufficio uno o più magistrati onorari, nel numero minimo necessario alla copertura dei turni.

Il Magistrato onorario, ove inserito nel turno feriale sulla base della ricorrenza di specifiche ed urgenti esigenze, potrà godere di un periodo di riposo, corrispondente a quello di impiego in periodo feriale, in uno o più periodi durante l'anno (e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo).

Sarà il Magistrato onorario ad indicare il momento in cui intende recuperare i giorni lavorati durante il relativo periodo ed ove, per esigenze di servizio improcrastinabili, il Magistrato onorario non sia riuscito a recuperare entro il 30 giugno dell'anno successivo, deve chiedere al dirigente dell'ufficio, prima della data da ultimo indicata, l'autorizzazione a godere dei giorni di riposo residui all'inizio del periodo feriale dell'anno successivo.

Quanto infine ai cd. "periodi cuscinetto" i Magistrati onorari confermati e già in servizio prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116 del 2017 sono sempre tenuti al rispetto del

programma di lavoro definito dal dirigente dell'ufficio, essendo in esso comprese – e dovendo in esso esaurirsi – tutte le attività preparatorie e conseguenti all'udienza.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

Il Procuratore della Repubblica - in ragione delle funzioni di coordinamento e direzione dei gruppi specializzati - non intende ulteriormente riservare a se stesso la trattazione di particolari categorie di procedimenti e, dunque, non vengono di seguito formulati parametri predeterminati ed astratti.

Si riserva, invece, di motivare adeguatamente i provvedimenti con i quali dovesse eventualmente assegnare a se stesso singoli affari, anche rientranti nella competenza delle sezioni specializzate, laddove sussistano eccezionali esigenze di riservatezza nella loro trattazione (art. 1 co. 1, art. 2 co. 1 d. lgvv 106/06 e succ. mod., risoluzione del 12 luglio 2007 del C.S.M).

Il Procuratore della Repubblica si riserva, inoltre, la possibilità di co-assegnarsi nella trattazione di singoli procedimenti, ove ne ravvisi l'opportunità per la delicatezza della materia che ne forma oggetto. In tali casi opererà ai sensi dell'art. 2 co. 2 d. lgvv 106, con provvedimento motivato.

Si riserva, infine, di assegnarsi i procedimenti di particolare urgenza e/o delicatezza di trattazione in occasione del trasferimento ad altro ufficio del sostituto che ne sia titolare. Con il servizio di "Turno Posta" relativamente agli affari della Procura Ordinaria viene disciplinata la "gestione del flusso delle notizie di reato che pervengono giornalmente all'Ufficio di Procura".

La notizia di reato giunge all'Ufficio esclusivamente attraverso i portali NDR e PDP.

Al corretto caricamento dei dati e dei documenti sul portale NDR procederà la polizia giudiziaria trasmittente, secondo le disposizioni già impartite, o l'Ufficio Ricezione Atti, ove la notizia di reato sia acquisita attraverso atti provenienti da privati.

Il procedimento di validazione dell'informativa preliminare da portale NDR o da PDP sarà effettuato dall'Ufficio Ricezione Atti, che procederà a rigettare l'informativa preliminare ove non conforme alle disposizioni impartite con le direttive prot. nn. 1457/2022, 2006/22, 112/23 e 902/25.

L'informativa preliminare, una volta validata, verrà trasmessa:

- agli ufficiali di polizia giudiziaria assegnati ai Procuratori Aggiunti, ove il reato ipotizzato sia di competenza della Procura Ordinaria e non risulti della Sezione U.D.A.S.;
- agli ufficiali di polizia giudiziaria assegnati alla Sezione U.D.A.S., ove il reato ipotizzato appartenga al relativo Sezione;
- al Procuratore della Repubblica, ove il procedimento sia di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia;

Quanto all'iscrizione dei procedimenti di competenza della Procura Ordinaria ad eccezione della Sezione U.D.A.S, la redazione della bozza di iscrizione, da sottoporre al Procuratore Aggiunto addetto al turno posta, sarà svolta dagli ufficiali di p.g. assegnati ai Procuratori Aggiunti.

Il Procuratore Aggiunto addetto al turno posta completerà la procedura, sottoscrivendo digitalmente il provvedimento di iscrizione, previa integrazione o modifica ove ritenuta

necessaria, ed attribuendo il procedimento iscritto al Pubblico Ministero assegnatario secondo le ordinarie regole contenute nel progetto organizzativo.

La validazione dell'iscrizione effettuata, con l'attribuzione del numero di procedimento e la trasmissione del fascicolo procedimentale alla segreteria del magistrato assegnatario avverrà a cura della segreteria dei Procuratori Aggiunti.

Al fine di garantire la corretta gestione dei procedimenti di nuova iscrizione, le segreterie dei magistrati assegnatari procederanno alla creazione di un fascicolo fisico per ogni nuovo procedimento, contenente esclusivamente copertina del fascicolo da SICP e indice degli atti digitali, che sarà costantemente aggiornato dalla segreteria del magistrato.

Ove le nuove iscrizioni riguardino reati di competenza dell'Ufficio UDAS, l'Ufficio Ricezione Atti incaricherà della redazione della bozza del provvedimento di iscrizione gli ufficiali di p.g. addetti all'Ufficio UDAS.

Questi, dopo aver redatto la bozza del provvedimento di iscrizione, la trasmetteranno al Procuratore Aggiunto addetto al Turno Posta per la sottoscrizione o l'integrazione ove ritenuta necessaria.

Anche in questo caso la validazione dell'iscrizione effettuata, con l'attribuzione del numero di procedimento e la trasmissione del fascicolo procedimentale alla segreteria del magistrato assegnatario, avverrà a cura della segreteria dei Procuratori Aggiunti.

Una volta terminato il procedimento d'iscrizione, la creazione del fascicolo fisico contenente esclusivamente copia della copertina SICP ed indice degli atti digitali sarà effettuata dal personale di segreteria addetto all'ufficio UDAS.

Ove le nuove iscrizioni riguardino reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, la redazione della bozza del provvedimento di iscrizione, a seguito dell'assegnazione da parte del Procuratore della Repubblica, avverrà a cura degli ufficiali di p.g. adibiti alla diretta collaborazione dei magistrati afferenti all'area D.D.A. competente alla trattazione dell'iscrivendo procedimento.

Il magistrato assegnatario del procedimento sottoscriverà digitalmente il provvedimento d'iscrizione, trasmettendolo al Procuratore della Repubblica per il visto di competenza, secondo le ordinarie regole del progetto organizzativo.

La validazione dell'iscrizione, con l'attribuzione del numero di procedimento e la creazione del fascicolo fisico sarà effettuato a cura della segreteria del magistrato assegnatario del procedimento.

In ragione delle tutt'ora persistenti problematiche di visibilità del contenuto documentale dei fascicoli digitali, gli atti relativi alla notizia di reato di competenza D.D.A. saranno conservati esclusivamente in forma cartacea all'interno del fascicolo fisico, che sarà generato a cura della segreteria che ha validato l'iscrizione. Resta salva la possibilità di caricamento degli atti su TIAP a discrezione del magistrato assegnatario del procedimento.

Ove le nuove iscrizioni siano generate direttamente dal Pubblico Ministero, la bozza del provvedimento di iscrizione sarà redatta dall'ufficiale di p.g. adibito alla diretta collaborazione del magistrato.

Quest'ultimo firmerà digitalmente il provvedimento, inviandolo all'eventuale visto del Procuratore della Repubblica o dei Procuratori Aggiunti.

La validazione dell'iscrizione, con l'attribuzione del numero di procedimento e la creazione del fascicolo contenente esclusivamente copia della copertina SICP ed indice degli atti digitali, sarà effettuato a cura della segreteria del magistrato assegnatario del procedimento.

Resta salva la facoltà del magistrato di redigere direttamente il provvedimento di iscrizione.

Nel caso di iscrizioni di competenza del Turno Esterno, è stato previsto che la validazione dell'annotazione preliminare venga svolta direttamente dalla segreteria adibita al turno esterno, che incaricherà della redazione della bozza del provvedimento di iscrizione l'ufficiale di p.g. adibito alla diretta collaborazione del magistrato.

Questi, dopo aver redatto la bozza del provvedimento di iscrizione, la trasmetterà al magistrato di turno per la sottoscrizione o l'integrazione ove ritenuta necessaria.

La validazione dell'iscrizione, con l'attribuzione del numero di procedimento e la creazione del fascicolo fisico contenente esclusivamente copia della copertina SICP ed indice degli atti digitali sarà effettuata dalla segreteria del magistrato di turno esterno.

Resta salva la facoltà del magistrato di redigere direttamente il provvedimento di iscrizione a seguito della validazione dell'annotazione preliminare da parte della segreteria.

Tuttavia, atteso che nel primo periodo di utilizzo dell'applicativo per la fase delle iscrizioni, si sono manifestate rilevanti criticità nella procedura di iscrizione delle notizie di reato di competenza del Magistrato di Turno Esterno⁴, che integrano senz'altro gli estremi del *malfunzionamento del sistema non certificato* a mente dell'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., in presenza del quale il Dirigente dell'Ufficio Giudiziario può disporre il differimento dell'operatività della disposizione ministeriale anche alla luce di termini perentori attinenti alla libertà personale e patrimoniale degli individui, la cui possibilità di osservanza è gravemente compromessa dai persistenti malfunzionamenti del sistema APP, il Procuratore della Repubblica ha disposto che l'obbligatorietà del deposito mediante APP delle iscrizioni urgenti da turno esterno viene differita al giorno 01.09.2025. Sino a tale data i provvedimenti di iscrizione saranno redatti preferibilmente secondo le modalità di cui al D.M. 206/2024, fatta comunque salva la possibilità di una redazione analogica nei casi di difficoltà.

In considerazione dei persistenti problemi di visibilità documentale dell'applicativo APP, nel caso di iscrizioni secretate o relative a procedimenti ritenuti di particolare delicatezza dal magistrato addetto all'iscrizione (Procuratore della Repubblica e Procuratori Aggiunti nell'ipotesi di notizia di reato proveniente da fonte esterna, Sostituto Procuratore nel caso

⁴ Relazione del Magrif:

ed in particolare:

- *in molteplici occasioni, all'esito dell'incarico, da parte della segreteria, dell'annotazione preliminare all'ufficiale di p.g. del magistrato di Turno Esterno per la validazione e la redazione della bozza di iscrizione, si assiste alla scomparsa dell'annotazione preliminare, la quale non appare né in carico all'ufficiale di p.g. né nella disponibilità della segreteria; in tali ipotesi, anche provando a reincaricare l'annotazione preliminare ad altri utenti attraverso la sezione "monitoraggio annotazioni preliminari", la stessa non risulta nella disponibilità di alcun operatore;*
- *nel caso in cui il Pubblico Ministero ritenga di mutare la bozza di iscrizione creata dall'ufficiale di p.g., quantunque operi le opportune modifiche mediante la funzione "rettifica dati" e "aggiorna documento", il sistema non aggiorna i dati, iscrivendo il procedimento per come all'originaria bozza d'iscrizione;*
- *all'esito del deposito del provvedimento d'iscrizione da parte del P.M., lo stesso è reso visibile per la validazione finale a tutte le segreterie, con la conseguenza che in plurime occasioni la validazione è avvenuta da parte della segreteria dei Procuratori Aggiunti – incaricata della finalizzazione delle sole iscrizioni ordinarie – con conseguente difficoltà, per la segreteria del magistrato addetto al Turno Esterno, di tracciare l'avvenuta iscrizione e consentire al Pubblico Ministero di redigere e firmare gli ulteriori atti urgenti;*

tali problematiche, che si sono verificate sistematicamente nel corso della prima settimana di efficacia dell'obbligo statuito dal D.M. 206/24, hanno cagionato un notevole rallentamento delle operazioni di iscrizione – costringendo la segreteria e l'ufficiale di p.g. addetti al Turno Esterno a generare una nuova annotazione preliminare proveniente da Ufficio, con caricamento manuale degli atti e dei dati – con grave rischio di scadenza dei termini perentori previsti dalla legge per la convalida degli atti.

di notizia di reato da esso iscritta d’iniziativa o proveniente da turno esterno), si procederà come segue.

Il deposito degli atti relativi alla nuova notizia di reato avverrà a mano presso la segreteria dei Procuratori Aggiunti o del Sostituto Procuratore.

Gli ufficiali di p.g. assegnati ai Procuratori Aggiunti o al Sostituto Procuratore provvederanno alla redazione della bozza del provvedimento d’iscrizione, inserendo manualmente nell’applicativo APP i dati relativi alla notizia di reato – con le eventuali generalità di fantasia, ove il procedimento sia secretato – e trasmettendo il provvedimento al magistrato di riferimento per la sottoscrizione.

La validazione dell’iscrizione, con l’attribuzione del numero di procedimento e la creazione del fascicolo fisico, sarà effettuato a cura della segreteria del magistrato che ha sottoscritto il provvedimento di iscrizione (alternativamente Procuratori Aggiunti o Sostituto Procuratore).

Anche nella presente ipotesi, in ragione delle tutt’ora persistenti problematiche di visibilità del contenuto documentale dei fascicoli digitali, gli atti relativi alla notizia di reato saranno conservati esclusivamente in forma cartacea all’interno del fascicolo fisico, che sarà generato a cura della segreteria che ha validato l’iscrizione. Resta salva la possibilità di caricamento degli atti su TIAP a discrezione del magistrato assegnatario del procedimento.

Per gli atti di aggiornamento del RGNR successivi alla prima iscrizione non vi è obbligo di utilizzo esclusivo dell’applicativo APP, valendo ancora il doppio binario.

A seguito della iscrizione, tutti i procedimenti, tanto per i reati riconducibili ai gruppi specializzati, quanto per quelli del gruppo c.d. generico, sono assegnati secondo i criteri automatici, rispettivamente, ai magistrati che compongono i diversi gruppi specializzati (per i reati specialistici), ovvero a tutti i magistrati della Procura Ordinaria (per i reati generici).

Con riferimento ai procedimenti ex art. 11 c.p.p., di competenza della II Sezione specialistica, relativi al Distretto di Potenza e al Distretto di Reggio Calabria, da assegnare rispettivamente "*Gruppo di lavoro ex art. 11 c.p.p. - Potenza*" e "*Gruppo di lavoro ex art. 11 c.p.p. - Reggio Calabria*", ricompresi nella II Sezione specialistica, gli affari, all’interno di tali gruppi, riguardanti i magistrati dei rispettivi distretti, verranno assegnati secondo il criterio della rotazione automatica, salva la successiva verifica di profili di connessione e collegamento, ai sensi delle previsioni del progetto organizzativo⁵.

La riferibilità dell’affare alla Sezione specializzata potrà essere contestata, dal magistrato assegnatario, non oltre gg. 15 da quando il procedimento gli è pervenuto.

La disciplina in esame si estende agli affari nei confronti di Ignoti pur se iscritti nell’unico mod. 44.

Allo stesso modo si provvede per le notizie di reato di competenza del giudice di Pace da iscrivere a mod. 21 bis, per le quali il magistrato titolare si avvale dell’ausilio dei VPO secondo i criteri indicati nella parte di questo Progetto a ciò dedicato.

Il Procuratore Aggiunto di Turno Posta informa il Procuratore della Repubblica - nonché il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione specializzata cui afferisce l’affare, che non abbia proceduto alla iscrizione stessa - trasmettendo la scheda di iscrizione per il "Visto", quando riguarda reati di competenza collegiale, reati di competenza dell’Ufficio ai sensi dell’art. 11 c.p.p., e attinente a procedimenti che si rivelano “delicati”, per la natura ed il rilievo delle vicende trattate e/o per la qualità dei soggetti coinvolti, o,

⁵ Come già disposto con provvedimento n. 173/20 del 18.12.2020.

comunque, riguardino reati tali da suscitare allarme sociale e/o esposizione, anche mediatica, dell'intero Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione specializzata, anche in occasione dell'apposizione del visto, potranno apporre l'indicazione dell'obbligo di "Riferire", nonché, fissare i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio dell'attività di indagine, in conformità con la previsione già contenuta nell'art. 10 c. 8 della circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera del CSM del 16.12.2020 (già art. 10, c. 6 della circolare n. 20458 del 17.11.2017 - delibera del 16.11.2017).

In ogni caso, un obbligo d'informazione al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione specializzata - negli stessi termini e limiti della 1^ iscrizione - va previsto, altresì, per le "nuove iscrizioni", eventualmente disposte dal magistrato assegnatario del fascicolo nel corso delle indagini, indicandosi con tale espressione tanto l'iscrizione di nuovi indagati che quella di nuove ipotesi di reato.

In questi casi Il Procuratore della Repubblica e/o il P.A. valuteranno il mantenimento dell'assegnazione, anche del nuovo *affare* iscritto, al sostituto titolare del fascicolo, garantendo la unitarietà della trattazione del procedimento nei casi previsti dal primo comma dell'art. 17 c.p.p. nonché nei casi in cui appaia necessario sotto il profilo della efficienza e della economicità dell'azione dell'Ufficio, disponendo altresì la coassegnazione dello stesso nei casi in cui questa è ammessa, e che saranno di seguito specificati.

In caso, invece, non sussistano le condizioni della trattazione unitaria del fascicolo si procederà a stralcio della nuova notizia di reato (nuovo *affare*) ed alla sua assegnazione secondo i criteri ordinari.

In tale momento potrà nuovamente essere imposto l'obbligo di "riferire" ovvero stabiliti i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio dell'attività di indagine, nel senso sopra descritto.

I procedimenti – come detto - per i reati specialistici sono ripartiti fra le varie Sezioni in riferimento alla materia di competenza e, quindi, tra i Sostituti di ciascuna sezione.

I procedimenti per reati non specialistici vengono, invece, assegnati a tutti i Sostituti dell'Ufficio.

L'assegnazione (mod. 21, 44, 45) avviene attraverso l'utilizzo del sistema informatico fornito dal Ministero della Giustizia, che, di regola, non consente in alcun modo di predeterminare il nominativo dell'assegnatario e assicura una perequazione del carico di lavoro attraverso un contatore automatico.

Nel caso di procedimenti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale o che risultino comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione ovvero quando sussistano particolari esigenze di riservatezza e, in generale, qualora il procedimento appaia suscettibile di immediata definizione attraverso il suo invio ad altra Autorità Giudiziaria, il Procuratore della Repubblica può, tuttavia, assegnare il procedimento ad un Magistrato dell'Ufficio nominativamente individuato, individuandolo tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento, con provvedimento adeguatamente motivato, in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari.

Al di fuori di tale ipotesi, trovano generale applicazione le seguenti deroghe al criterio automatico di assegnazione.

Sono assegnati al magistrato che ha trattato o tratta il “precedente” i procedimenti per gli stessi fatti o che risultano connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ex art. 371, comma 2 lett. b), c.p.p., anche se di competenza di altro gruppo di lavoro, sempre che il precedente non sia stato archiviato o definito con esercizio dell’azione penale e sempre che il magistrato presti ancora servizio presso il gruppo di lavoro competente per la trattazione.

I procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 369, 370, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374, comma 2, 374-bis, 375, 377-bis, 378, 379, e 595 c.p. sono assegnati al Pubblico Ministero che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale, cui i predetti reati sono connessi o comunque si collegano, anche se i relativi procedimenti sono stati definiti ed anche se il magistrato è passato ad altro gruppo di lavoro, purché diverso dalla DDA, nel quale ultimo caso vengono assegnati in automatico.

Quando i procedimenti per i reati sopra indicati sono originati da specifica richiesta del Pubblico Ministero di udienza, detti procedimenti sono assegnati a quest’ultimo.

Sono, altresì, assegnati al magistrato che ha trattato o tratta il precedente i procedimenti per gli stessi fatti o che risultano connessi ex art. 12 o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. quando uno dei procedimenti in questione risulti iscritto per uno dei reati di cui agli artt. 387-bis, 388, comma 2°, 570, 570-bis, 572, 582-585 aggravati dall’art. 576, comma 1 nn. 2, 5 e 5.1 e 577, comma 1, n. 1 e comma 2, 610, 612, comma 2, 612-bis, 612-ter consumati o tentati in danno del coniuge anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazioni affettive ovvero di prossimi congiunti e 660 c.p., anche se definiti, sempre che il magistrato presti ancora servizio presso il gruppo di lavoro competente per la trattazione. Qualora le indagini preliminari sul fatto principale siano trattate o siano state trattate da magistrati diversi, assegnatario sarà il magistrato che tratta o ha trattato il reato più grave e, in caso di pari gravità, il reato iscritto per primo; qualora il magistrato non sia nemmeno così individuabile, alla assegnazione provvede il Procuratore della Repubblica con decreto motivato.

I procedimenti iscritti in ordine al reato di violazione di sigilli, siano o meno connessi ad un ulteriore abuso edilizio, sono assegnati allo stesso magistrato assegnatario del procedimento relativo al primo abuso edilizio, anche se già definito mediante esercizio dell’azione penale.

Se il Sostituto assegnatario del procedimento ritiene che debba procedere, in forza del “precedente”, altro magistrato dell’Ufficio, trasmette a quest’ultimo gli atti con le proprie osservazioni. Il titolare del “precedente”, se concorda, richiede al coordinatore della propria unità organizzativa la riassegnazione del procedimento, in caso di dissenso, la decisione spetta ai Procuratori Aggiunti delle unità organizzative alle quali appartengono i Sostituti in contrasto di intesa o, in assenza di questa, al Procuratore della Repubblica.

La regola attrattiva del precedente trova applicazione anche qualora questo emerga successivamente alla iscrizione del procedimento, in tal caso occorrendo procedere alla riunione dei procedimenti iscritti successivamente a quello recante il numero di registro generale più risalente.

Nel caso in cui i procedimenti da riunire siano iscritti in diversi registri, peraltro, la riunione avviene, nell’ordine, al procedimento più risalente iscritto in modello 21, 44 e 45.

Nel caso di procedimenti riguardanti reati di cognizione di più Sezioni, la individuazione della Sezione competente è effettuata sulla base dei reati che appaiono prevalenti e,

comunque, del principale oggetto della tutela giuridica; in subordine, si fa riferimento al reato più grave. Nei casi dubbi, l'individuazione è effettuata dal Procuratore della Repubblica.

I cd. seguiti alle informative di reato già assegnate, ove contengano notizie di reato relative a fatti diversi, connessi o collegati a quelli per i quali si procede, dopo la loro iscrizione sono trasmessi dal magistrato assegnatario al Procuratore che, dopo aver valutata un'eventuale trattazione separata, valuterà l'eventuale riassegnazione.

Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, conseguente alle ulteriori indagini esperite, o l'accertamento, dopo la prima iscrizione, di altri reati connessi, non determina spostamento ad altra Sezione o Gruppo di Lavoro.

Salvo quanto sopra indicato con riferimento alla pendenza di un "precedente", si fa eccezione al principio della assegnazione automatica nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi in cui abbia proceduto a convalida del sequestro ovvero a richiesta di convalida del sequestro, dell'arresto ex artt. 380 e ss. c.p.p., del fermo ex art. 384 c.p.p. e dell'allontanamento urgente dalla casa familiare ex art. 384-bis c.p.p. - e sempre che questi ultimi non siano avvenuti nell'ambito di indagini già pendenti ed assegnate a diverso Sostituto - il magistrato di turno esterno che abbia eseguito atti di indagine urgenti rimane assegnatario di quelli rientranti nell'assegnazione c.d. "a pioggia". Gli ulteriori procedimenti sono trasmessi ai Procuratori Aggiunti competenti per l'iscrizione secondo gli ordinari criteri;

b) sono altresì trattenuti dal magistrato di turno i procedimenti relativi a persone arrestate o fermate, fatta salva, comunque, la possibilità del Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto gruppo di lavoro competente per materia, di valutare, in ragione della connessione o del collegamento del procedimento con altri in corso di indagini, di riassegnarlo (o di coassegnarlo) ad un magistrato addetto al gruppo di lavoro competente a trattarlo o assegnatario di un precedente connesso o collegato ex art. 371 c.p.p.

Ciascun magistrato, inoltre, verrà delegato per tutti i procedimenti relativi ad arresti o fermi esaminati nello svolgimento del servizio del turno esterno.

Gli esposti anonimi sono assegnati ai Procuratori Aggiunti in virtù della coincidenza del loro oggetto con le materie trattate dalle unità organizzative da ciascuno coordinate.

I fascicoli relativi alla esecuzione penale o alle procedure pendenti innanzi Magistrato o al Tribunale di Sorveglianza per i reati di cui all'art. 51, comma 3 -bis c.p.p., sono assegnati ai Sostituti assegnati alla Direzione distrettuale antimafia.

L'assegnazione dei fascicoli per l'applicazione di misure di prevenzione, in deroga al normale criterio automatico, avviene, nei casi di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. a), b), d), e), f), g), h), i), i-bis) ed i-ter) del d.lg. 159/2011, in capo al magistrato che ha curato le indagini nell'ambito delle quali sono emersi gli elementi che ne hanno determinato l'apertura o che ha in corso o ha già svolto (in tale ultimo caso si tiene conto dell'ultimo fascicolo per il quale è stata esercitata l'azione penale o, in mancanza di questo, dell'ultimo fascicolo iscritto) investigazioni a carico del soggetto nei cui confronti del quale intende procedersi. Ciò all'evidente fine di evitare dispersione degli elementi di conoscenza acquisiti durante le investigazioni svolte nel corso del procedimento penale ed accelerare, in tal modo, la stessa definizione del fascicolo.

Nell'ipotesi in cui non possano applicarsi, quanto alla assegnazione, i predetti criteri, questa avviene in automatico, a rotazione, partendo dal Sostituto Procuratore più anziano, in ordine decrescente, tra i componenti della unità organizzativa di cui faceva parte il magistrato che ha curato le indagini nell'ambito delle quali sono emersi gli elementi che ne hanno determinato l'apertura del procedimento di prevenzione (in caso di pluralità di

procedimenti si tiene conto dell'ultimo fascicolo per il quale è stata esercitata l'azione penale o, in mancanza di questo, dell'ultimo fascicolo iscritto).

Il sistema automatico di assegnazione dei procedimenti vale anche per le notizie di reato conseguenti a dichiarazioni di persone presentatesi spontaneamente al P.M. per rendere denuncia, salvo che i fatti denunziati risultino connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b) c.p.p. ai fatti oggetto del procedimento a questi assegnato. Il Procuratore della Repubblica riceve le segnalazioni di notizie di reato presentate dai magistrati dell'Ufficio e, valutandone il contenuto, dispone, ricorrendone i presupposti, l'apertura del procedimento e la sua assegnazione con il sistema automatico, con esclusione del magistrato segnalante.

Sono assegnati al Magistrato originariamente assegnatario del fascicolo, se ancora in servizio presso questa Procura e se non assegnato alla Direzione distrettuale antimafia, i procedimenti trasmessi ad altri Uffici Giudiziari per competenza e pervenuti in restituzione. In caso contrario gli stessi vengono assegnati in automatico.

Gli "stralci" sono assegnati al magistrato assegnatario del procedimento principale, quelli relativi a reati non connessi sono invece assegnati con il sistema automatico.

Lo stralcio relativo al reato che ha determinato la competenza interna della Sezione non comporta lo spostamento del procedimento ad altra Sezione.

Il ruolo dei magistrati di nuova assegnazione a questo Ufficio, o perché di prima nomina o in quanto trasferiti da altro Ufficio, è formato attraverso la riassegnazione, secondo criteri automatici, di procedimenti in precedenza assegnati ad altro Magistrato.

Più in particolare, al magistrato di nuova assegnazione a seguito di trasferimento è assegnato un numero di procedimenti iscritti nei vari registri pari alla media di quelli analoghi assegnati ai magistrati dell'Ufficio che partecipano all'assegnazione automatica dei procedimenti; ai magistrati di prima nomina, pari al 75% dei predetti procedimenti.

La riassegnazione riguarda, in primo luogo, i procedimenti già assegnati a Magistrati trasferiti o designati alla Direzione distrettuale antimafia e non immediatamente riassegnati in quanto non ritenuti urgenti.

Ove il numero dei fascicoli già assegnati a magistrati trasferiti non sia sufficiente a costituire il ruolo dei magistrati di nuova assegnazione, questo viene formato prelevando dal ruolo dei magistrati in servizio un numero uguale di fascicoli corrispondente a quello da riassegnare per formare il ruolo dei magistrati di nuova assegnazione.

Il nuovo ruolo viene formato al 50% con fascicoli di competenza specialistica, corrispondente a quella dell'unità organizzativa alla quale è stato assegnato il nuovo magistrato, e per il residuo 50% con fascicoli di competenza generica.

I procedimenti da riassegnare, quanto alla competenza specialistica, vengono individuati tra quelli assegnati ai magistrati appartenenti al gruppo di lavoro al quale è stato assegnato il nuovo magistrato; quelli di competenza generica tra quelli assegnati a tutti i Sostituti in servizio presso l'Ufficio.

La riassegnazione ha ad oggetto, per ciascun modello e per ciascun magistrato cedente, i procedimenti secondo il rigoroso ordine cronologico inverso di iscrizione, iniziando dai procedimenti di iscrizione più recente e proseguendo progressivamente con i procedimenti di iscrizione più risalente nel tempo, fatta eccezione per i procedimenti per i quali:

- a) sia già stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.;
- b) sia pendente richiesta o misura cautelare personale;
- c) siano già scaduti i termini per le indagini preliminari;
- d) siano in corso intercettazioni;

e) la cui più rapida ed efficace definizione, in ragione della loro complessità e dell'avanzato stato di trattazione delle indagini ovvero comunque delle diverse ragioni adottate dal Sostituto assegnatario, sarebbe pregiudicata dal mutamento di assegnazione. Fuori dai casi in cui debba procedersi alla formazione del ruolo di un magistrato di nuova assegnazione, nel caso di trasferimento ad altra sede o di designazione alla Direzione distrettuale antimafia di un Sostituto Procuratore, il suo ruolo viene ripartito, secondo criteri automatici, tra tutti i componenti del gruppo di lavoro competente, per quanto riguarda la materia specialistica, e tra tutti i Magistrati della Procura della Repubblica per quanto attiene alla materia generica, salvo che non sia stato già individuato un Magistrato, proveniente da altro Ufficio o dalla D.D.A., destinato a ricoprire il posto resosi vacante nei tre mesi successivi.

III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (art. 11 co. 3 n. 14)

Il magistrato assegnatario del procedimento procede direttamente ed immediatamente alla iscrizione dei reati che emergano nel corso del procedimento, anche se di competenza di altre unità organizzative, purchè, in tale ultimo caso, connessi ex art. 12 c.p.p. ovvero collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) a quelli per i quali si stia già procedendo. Per i reati di competenza di questo Ufficio ex art. 11 c.p.p., peraltro, l'iscrizione è sempre subordinata al visto del Procuratore Aggiunto che coordina l'unità organizzativa di appartenenza del Sostituto Procuratore.

Negli altri casi gli atti da cui si desume la notizia di reato vengono trasmessi al Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa di appartenenza e la assegnazione del relativo fascicolo avviene secondo le regole ordinarie.

L'eventuale modifica della qualificazione giuridica del fatto, in esito alle investigazioni, non determina invece lo spostamento della competenza a trattarlo ed alla modifica dell'iscrizione procede il magistrato assegnatario del procedimento.

III.B. Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

Il Procuratore della Repubblica si riserva, in presenza di specifiche esigenze investigative, anche in una fase successiva a quella della prima iscrizione, di designare più magistrati allo svolgimento delle indagini con provvedimento motivato di coassegnazione, sentito il magistrato primo assegnatario.

La coassegnazione del procedimento, che ha luogo con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica (qualora essa riguardi magistrati appartenenti a diverse unità organizzative) o del Procuratore Aggiunto (quando riguarda magistrati della medesima unità organizzativa) viene disposta, con provvedimento motivato, sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

- a) complessità del procedimento;
- b) necessità di avvalersi, per la trattazione del procedimento, di specifiche competenze specialistiche;
- c) connessione o collegamento ex art. 371, comma 2, c.p.p., tra procedimenti originariamente assegnati a Magistrati diversi;

d) trattazione del procedimento da parte del Sostituto Procuratore di Turno esterno, che abbia posto in essere attività investigative qualora il reato rientri nella competenza di un gruppo di lavoro diverso da quello di appartenenza.

e) necessità di fronteggiare contingenti situazioni relative alla particolare gravosità del carico di lavoro del magistrato assegnatario;

f) necessità di affiancare Sostituti Procuratori prossimi al trasferimento in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle indagini.

III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

Il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, assegnare il fascicolo a se medesimo o al Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro di appartenenza del Magistrato originariamente assegnatario dello stesso, in caso di astensione di questi, per motivi di opportunità e per garantire la trasparenza dell'attività giudiziaria, in relazione a specifiche situazioni suscettibili di comprometterla.

Nel caso di procedimenti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale o che risultino comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione ovvero quando sussistano particolari esigenze di riservatezza e, in generale, qualora il procedimento appaia suscettibile di immediata definizione attraverso il suo invio ad altra Autorità Giudiziaria, il Procuratore della Repubblica può, altresì, assegnare un procedimento a se medesimo, con provvedimento adeguatamente motivato, in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari.

Nei medesimi casi, con il consenso del Sostituto Procuratore originariamente assegnatario del procedimento, il Procuratore può coassegnare se stesso alla trattazione dello stesso.

Nel caso di auto assegnazione, altresì, il Procuratore della Repubblica può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, che il procedimento sia coassegnato al Procuratore Aggiunto o ad un Sostituto Procuratore nella cui competenza rientrano i fatti oggetto di indagine.

La scelta del Magistrato da coassegnare per la trattazione del procedimento avviene in via automatica tra uno dei Magistrati addetti al gruppo di lavoro competente alla trattazione del procedimento, secondo i criteri validi, in generale, per le coassegnazioni

III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)

Nei casi di autoassegnazione, con provvedimento motivato, il Procuratore della Repubblica può coassegnare il procedimento o - per esigenze di carattere organizzativo ricollegabili alla assenza del Procuratore della Repubblica dall'ufficio per esigenze imprevedibili e/o sopravvenute - il compimento di singoli atti a un Procuratore Aggiunto o a un Sostituto Procuratore. La scelta del Sostituto Procuratore al quale affidare singoli atti resta ferma per l'intero corso del procedimento, anche nel caso di pluralità degli stessi, salvo il trasferimento del Magistrato ad altro Ufficio.

L'assegnazione del compimento di singoli atti avviene nel pieno rispetto dell'autonomia funzionale ed operativa del magistrato.

Il Procuratore della Repubblica si riserva di assegnare procedimenti per il compimento di singoli atti anche per i procedimenti assegnati al Procuratore Aggiunto per il caso in cui quest'ultimo, per le motivazioni sopra esposte, non vi possa provvedere direttamente. Negli altri procedimenti tale assegnazione è disposta solo in caso di assenza del magistrato assegnatario o con il suo consenso.

III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)

Nell'individuazione del magistrato onerato dal compimento di singoli atti, si procederà secondo una turnazione che assicuri l'equa ripartizione di tali incombenze.

Nel caso di assegnazione del compimento di singoli atti di un procedimento assegnato al Procuratore della Repubblica, la scelta del Sostituto coassegnatario avviene sempre in via automatica, tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento, sulla base dell'elenco, tenuto presso la Segreteria del Procuratore, secondo le regole valesi per la scelta del magistrato da coassegnare.

Laddove, essendo previsto un termine per il compimento di singoli atti, gli stessi siano assegnati ad un magistrato diverso da quello assegnatario del procedimento a causa della sua assenza o di un suo impedimento, l'assegnazione di singoli atti avviene, qualora non sussistano i presupposti per procedere a coassegnazione ai sensi dell'art. 16 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, in capo al Sostituto Procuratore di turno di "disponibilità penale". Si ha riguardo, in particolare, al Sostituto Procuratore di turno tre giorni prima la scadenza del termine, anche ove la necessità del compimento dell'atto sia emersa successivamente.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

IV.A. Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale

L'uniforme esercizio dell'azione penale appare un evidente corollario del principio di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge e costituisce la stessa ragione del riconoscimento costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero.

Se infatti è connaturata all'attività giudiziaria, e come tale socialmente accettabile, la possibilità di un diverso apprezzamento del "fatto", appare indiscutibile l'aspettativa dei cittadini alla prevedibilità della interpretazione degli istituti normativi, sia di carattere sostanziale che processuale.

Tanto più da parte di un Ufficio, come la Procura della Repubblica, che – a differenza del Tribunale - non ha il compito di individuare la regola di giudizio da applicare ad una singola fattispecie concreta ma quello di dare impulso all'accertamento giurisdizionale in relazione ad una molteplicità di casi omogenei in relazione ai quali risulterebbe difficilmente comprensibile un trattamento diverso.

E' pertanto necessaria, nel rispetto dell'autonomia dei singoli magistrati assegnatari quanto alla valutazione degli elementi di fatto raccolti nel corso delle indagini preliminari, l'adozione di atti di indirizzo a carattere interpretativo che consentano una uniforme applicazione della legge e di protocolli che assicurino l'adozione di identiche prassi investigative con riferimento ad identiche categorie di reati.

Va anche evidenziata, d'altra parte, la necessità di evitare il rischio di autoreferenzialità della Procura della Repubblica, vale a dire quello di proseguire in prassi interpretative o in moduli investigativi a prescindere dalla loro condivisione da parte degli organi giudicanti. Da qui l'esigenza di un costante monitoraggio delle decisioni del Tribunale, non solo al fine di verificare l'eventuale sconfessione di orientamenti applicativi di norme giuridiche fatti propri dall'Ufficio inquirente ma anche allo scopo di meglio calibrare l'attività di raccolta delle prove, approfondendo profili fattuali ritenuti decisivi dagli organi giudicanti.

A tutto ciò, fin dal precedente programma organizzativo dell'Ufficio e' deputato l'Ufficio Studi⁶, divenuto, con l'art. 3 lett. g) della nuova circolare organizzativa degli Uffici di Procura, un elemento strutturale di un ufficio di grandi dimensioni ma che si ritiene opportuno prevedere anche in un Ufficio di medie dimensioni qual' è la Procura della Repubblica di Catanzaro.

La struttura di base dell'Ufficio Studi - che è aperto, comunque, all'apporto di ogni magistrato dell'Ufficio – prevede, in considerazione della articolazione della Procura in Sezioni, la presenza di almeno un magistrato per ciascuna delle Sezioni specializzate, ossia la Sezione I DDA, la II Sezione (reati contro la P.A., in materia urbanistica e ambientale), la III Sezione (reati economici *in materia fallimentare, societaria e finanziaria e contro il patrimonio*), la IV Sezione (*reati con vittime vulnerabili, Reati contro la famiglia*) da individuare tramite interpello.

Fanno parte dell'Ufficio Studi i dottori Romano Gallo (Settore I DDA), Graziella Viscomi

⁶ istituito con provvedimento n. 122/18 del 31.12.2018.

(Settore IV), Stefania Caldarelli (Settore II), Francesca Ravizza (Settore III).

La partecipazione all'Ufficio Studi, al fine di favorire il livello massimo di attenzione per le tematiche di interesse, nonché il proficuo apporto delle diverse professionalità, è aperto a tutti i magistrati che manifestano specifica disponibilità

L'ufficio è formato da quattro Sostituti Procuratori, uno per la Direzione distrettuale antimafia ed uno per ciascuna delle unità organizzative a partecipazione obbligatoria, scelti attraverso interpello.

Esso è coordinato da un Procuratore Aggiunto numero 3 (dottoressa Giulia Pantano).

In caso di aspiranti al posto in numero superiore a quello dei posti disponibili, si tiene conto ai fini della designazione dei seguenti criteri:

- a) anzianità nel ruolo e all'anzianità di servizio nell'ufficio: attribuzione, rispettivamente, di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo di 4 punti;
- b) merito, in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, avendo riguardo anche al carico medio del ruolo specialistico del gruppo di lavoro di appartenenza: attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
- c) attitudini specifiche, in relazione alla capacità di affrontare le questioni di carattere giuridico sottese alle richieste inviate al giudice, alla frequentazione di corsi organizzati dal C.S.M. e dalla Scuola Superiore della Magistratura, alle pubblicazioni, alla partecipazione a seminari, convegni: attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti.

Il Servizio Studi:

a) coadiuva il Procuratore della Repubblica nella attività di individuazione e acquisizione delle novità legislative e giurisprudenziali, assicurando altresì la circolazione della relativa documentazione nell'ambito dell'Ufficio, tra i Sostituti Procuratori e tra i Vice Procuratori Onorari.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio Studi provvede, una volta al mese, a diramare, attraverso la posta elettronica, le più significative decisioni giurisprudenziali pubblicate nel mese precedente e alla immediata diffusione dei provvedimenti legislativi aventi implicazioni sull'attività della Procura della Repubblica pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;

b) assicura il costante monitoraggio delle decisioni del Tribunale, al fine di individuare nuove prassi interpretative, rappresentandole al Procuratore della Repubblica affinché possano formare oggetto di valutazione e di discussione all'interno dell'Ufficio;

c) procede, previa intesa con il Procuratore della Repubblica, alla periodica formazione del personale di polizia giudiziaria, in particolare della Sezione, per far fronte a riscontrate criticità nella corrispondenza tra prassi investigative e norme sostanziali e processuali;

d) procede alla organizzazione di seminari di studio aperti alla partecipazione dei Sostituti Procuratori della Repubblica e dei Vice Procuratori Onorari, finalizzati a portare a conoscenza di questi ultimi le valutazioni formatesi in seno all'Ufficio quanto alla applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali, specie se di nuova adozione.

Il Procuratore della Repubblica consulta l'Ufficio Studi prima della adozione di direttive relative ad innovazioni legislative o pronunzie giurisprudenziali innovative rispetto a prassi preesistenti, così da individuare e approfondire eventuali profili di criticità delle une o delle altre al fine della formazione di orientamenti unitari da parte dell'Ufficio.

La durata massima di permanenza nell'Ufficio Studi e Documentazione è di due anni.

L'uniforme esercizio dell'azione penale viene inoltre garantito, in primo luogo, dalla articolazione della struttura dell'Ufficio in una serie di unità organizzative caratterizzate

dalla specializzazione per materia (criterio che garantisce la trattazione di materie caratterizzate da particolare complessità tecnico – giuridica o dalla necessità del possesso di specifiche competenze tecniche per il coordinamento delle indagini) dal continuo scambio di informazioni interno alle stesse, curato dai Procuratori Aggiunti che hanno cura di indire riunioni con cadenza almeno mensile allo scopo di garantirsi la conoscenza e curare la reciproca informazione sulle più significative indagini in corso e sulle iniziative investigative programmate in relazione alle stesse.

E' proprio con riferimento a tali iniziative, infatti, che potranno emergere quelle criticità (divergenze nella interpretazione di norme giuridiche, difformità nelle modalità di svolgimento delle indagini) che i Procuratori Aggiunti dovranno portare a sintesi mediante la redazione di protocolli investigativi da sottoporre al Procuratore della Repubblica. A questi, altresì, dovranno essere rappresentate eventuali posizioni divergenti nella applicazione degli istituti sostanziali e processuali al fine di consentirgli, tenuto conto delle varie posizioni, e previo ulteriore confronto con i magistrati delle unità organizzative interessate o con l'intero Ufficio, l'adozione di atti di indirizzo a carattere vincolante.

Una particolare importanza, in tali riunioni, acquista la circolazione delle informazioni sugli atti iscritti a modello 45 che, pur non integrando notizie di reato, possono contenere importanti informazioni su altre attività investigative in corso di svolgimento.

La consapevolezza del contenuto di tali atti, infatti, alla luce delle conoscenze complessive sulle indagini in corso, potrà ragionevolmente fornire elementi atti a giustificare i poteri di impulso del Procuratore Aggiunto ed a consentirgli il controllo sul rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, tenuto anche conto della esclusione del "visto" per i provvedimenti di autoarchiviazione dei procedimenti iscritti a modello 45.

La circolazione delle necessarie informazioni sulle più significative indagini dell'Ufficio e della evoluzione dei fenomeni criminali sul territorio, al fine di un proficuo confronto sulle iniziative da assumere per contrastarli, viene inoltre garantita – oltre che attraverso la creazione di una rassegna stampa che viene spedita quotidianamente a tutti i magistrati attraverso la posta elettronica, attraverso riunioni plenarie di tutti i magistrati dell'Ufficio, da tenersi con cadenza al più bimestrale, nel corso delle quali possono evidenziarsi anche i punti di contatto tra le attività in corso da parte della Direzione distrettuale antimafia e del gruppo di lavoro sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili.

Elemento determinante al fine della garanzia di uniformità dell'azione penale è, infine, il visto del Procuratore Aggiunto su tutti gli atti definitivi del procedimento che, al fine di rendere effettiva (in quanto materialmente esigibile) la verifica sulle determinazioni dei magistrati assegnatari dei procedimenti, viene limitato ai solo procedimenti rientranti nella competenza specialistica dell'unità organizzativa, a quelli relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) e a quelli sui quali la competenza dell'Ufficio si radica sull'art. 11 c.p.p.

Del pari funzionale all'esigenza in esame è la disciplina dell'assenso, delle comunicazioni e delle informazioni che i magistrati assegnatari dei procedimenti devono fornire al Procuratore della Repubblica o ai Procuratori Aggiunti.

IV.A.1. Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 2 co. 2 Circ. proc.)

In conformità di quanto disposto dal richiamato art. 2, comma 1, della Circolare organizzativa sugli Uffici di Procura approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera plenaria del 3 luglio 2024, così come modificata con delibere del 9 ottobre 2024 e del 23 ottobre 2024, la Procura della Repubblica di Catanzaro individua i principi generali ai quali adeguare l'adozione del programma organizzativo dell'Ufficio nel modo che segue:

a) la Procura della Repubblica, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., garantisce l'uniformità nell'esercizio dell'azione penale quale fondamentale principio generale finalizzato ad assicurare l'adozione di criteri interpretativi unitari, o quantomeno non contraddittori, delle norme giuridiche applicate, tenendo a tal fine in debito conto gli orientamenti giurisprudenziali diffusi nel distretto sulle questioni di dubbia interpretazione. Le linee guida di carattere interpretativo di norme sostanziali e processuali vengono adottate dal Procuratore della Repubblica avvalendosi dell'attività dell'Ufficio Studi e, nei casi più complessi o di maggiore rilevanza, previo confronto con i magistrati dell'ufficio in apposita assemblea per i problemi interpretativi di carattere generale ovvero con i magistrati del gruppo di lavoro specializzato interessato per quelli inerenti alle materie specialistiche;

b) al fine di assicurare uguali condizioni dei cittadini innanzi alla legge e di realizzare le condizioni di cui all'art. 111 Cost. per la realizzazione di un giusto processo, la Procura della Repubblica garantisce che l'azione penale sia esercitata all'esito dello svolgimento delle investigazioni necessarie anche alla acquisizione degli elementi favorevoli alla persona sottoposta ad indagini, con riferimento a tutte le fattispecie di reato emerse dalle investigazioni;

c) nel quadro dell'esigenza di garantire l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale e, al tempo stesso, di assicurare il perseguimento dei valori del principio costituzionale del giusto processo, anche attraverso la deflazione del dibattimento, la Procura della Repubblica privilegia forme di definizione del procedimento alternative alla citazione o alla richiesta di rinvio innanzi al giudice del dibattimento, sulla base di criteri unitari dettati dal Procuratore della Repubblica, all'esito di una valutazione partecipata, con apposito atto di indirizzo;

d) nel quadro delle esigenze di uniformità, di puntualità e di correttezza di cui sopra, la Procura della Repubblica assicura la correttezza e tempestività delle iscrizioni delle comunicazioni delle notizie di reato e delle notizie di reato emergenti nel corso del procedimento, sulla base di criteri, indicati con appositi atti di indirizzo finalizzati, in particolare, a garantire i criteri unitari quanto alla scelta dei fatti da iscrivere nel registro dei fatti non costituenti reato e nei registri delle persone note; la correttezza e la tempestività delle iscrizioni è garantita da un'attenta valutazione dei relativi presupposti, nella consapevolezza delle possibili conseguenze pregiudizievoli alla reputazione che possono derivare da tale pur doverosa attività;

e) al medesimo fine di garantire il principio di ragionevole durata del processo, la Procura della Repubblica persegue l'obiettivo del rispetto dei diversi termini di durata delle indagini preliminari previsti per i delitti e le contravvenzioni e la definizione dei procedimenti iscritti nel registro dei fatti non costituenti reato entro il termine di 12 mesi. Per favorire il raggiungimento di tale risultato la Procura realizza un sistema informatizzato di monitoraggio del rispetto dei termini e di tempestiva segnalazione ai Magistrati assegnatari del procedimento della imminenza della loro scadenza o del loro superamento al fine di consentire la loro proroga o l'adozione delle iniziative finalizzate alla immediata definizione del procedimento;

- f) la Procura della Repubblica assicura la possibilità di una celere e completa definizione del procedimento attraverso una equa distribuzione delle risorse necessarie allo svolgimento delle indagini e garantendo parità nell'accesso alle stesse, tenendo conto delle priorità cristallizzate dalle fonti normative primarie e dal programma organizzativo dell'Ufficio;
- g) la Procura della Repubblica, nell'incentivare le modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, garantisce parità di accesso ai riti semplificati, anche favorendo per le medesime categorie di imputati l'applicazione di pene diverse da quella detentiva o la sostituzione di questa con pene non detentive. A tal fine, l'Ufficio redige, con appositi atti di indirizzo, le linee guida che individuino le condizioni soggettive e oggettive ostative alla sostituzione della pena detentiva;
- h) la Procura della Repubblica persegue l'obiettivo della completezza delle investigazioni, allo scopo di poter subordinare l'esercizio dell'azione penale ad una prognosi favorevole riferita alla possibilità di condanna. In quest'ottica, può anticipare l'acquisizione di elementi a difesa della persona sottoposta ad indagini, sempre nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., di buon andamento e di imparzialità, motivo per il quale la discrezionalità del pubblico ministero non deve intendersi quale libertà arbitraria, ma quale potere dovere di raccogliere nel modo più completo possibile il materiale probatorio, ferma restando la discrezionalità sulle modalità esecutive delle indagini;
- i) la Procura della Repubblica assicura la tempestività dello svolgimento delle proprie attività, specie allorché le stesse si riferiscano ad istanze della difesa, rispettando i termini, anche ordinatori, previsti dalle leggi processuali; assicura altresì una adeguata vigilanza sulla identica tempestività degli adempimenti di segreteria necessari a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari; in tal senso appare funzionale anche a detto principio la previsione di meccanismi di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative ed alle loro articolazioni secondo criteri che valorizzino le attitudini e l'esperienza maturata nel corso del servizio;
- l) i magistrati della Procura della Repubblica ispirano la loro attività ad imparzialità e a trasparenza, rifiutando logiche precostituite nella valutazione degli esiti dell'attività investigativa e garantendo la pronta segnalazione di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti per eliminarle e in tal senso appare funzionale anche a detto principio la previsione di meccanismi predeterminati e automatici di assegnazione dei procedimenti. Inoltre, ispirano i propri rapporti con i colleghi al valore della leale collaborazione, nel primario interesse dell'applicazione della legge e dell'accertamento della verità processuale;
- m) costituisce primario valore dei Magistrati della Procura della Repubblica quello del rispetto delle esigenze di coordinamento investigativo, quale espressione dell'obbligo di leale collaborazione con il Procuratore della Repubblica e di correttezza e trasparenza della attività dell'Ufficio. A tal fine i Magistrati dell'Ufficio assicurano la tempestiva e completa circolazione delle notizie nelle riunioni del gruppo di lavoro e nei rapporti con il Procuratore della Repubblica ed i Procuratori Aggiunti, partecipano regolarmente alle assemblee dei gruppi di lavoro e dell'intero Ufficio, alimentano puntualmente e tempestivamente le banche dati, in particolare per quanto concerne la Direzione distrettuale antimafia, il Gruppo relativo ai reati in materia di terrorismo e quello relativo ai reati di criminalità informatica e a tutela del diritto alla riservatezza;
- n) i Magistrati della Procura della Repubblica, nell'ambito del generale obbligo di correttezza, si relazionano tempestivamente con gli altri Uffici giudiziari e con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per il tramite del Procuratore della

Repubblica e dei Procuratori Aggiunti, al fine di procedere agli scambi informativi ed al necessario collegamento investigativo allorquando le attività delittuose oggetto di investigazione esorbitino dai confini del circondario o del Distretto di Catanzaro;

o) la Procura della Repubblica, nell'interesse ultimo all'accertamento della verità, ispira la propria attività a criteri di proporzionalità nell'impiego delle risorse a disposizione dell'Ufficio, non prescindendo dalla maggiore o minore gravità dei fatti oggetto di investigazione e dalla riconducibilità delle singole fattispecie di reato a quelle che sono le priorità individuate da fonti di normazione primaria e dal programma organizzativo dell'Ufficio;

p) analogo criterio di proporzionalità viene seguito dai Magistrati della Procura della Repubblica nell'adozione dei mezzi di ricerca della prova che comportino compressioni dei diritti fondamentali dell'indagato o di terzi coinvolti nell'attività investigativa, con specifico riferimento al diritto alla riservatezza e alla libertà delle comunicazioni;

q) al fine di garantire l'efficacia e la funzionalità dell'organizzazione dell'Ufficio, anche nei rapporti con il Tribunale e con i difensori, nonché in generale con tutta l'utenza, la Procura della Repubblica si propone di incentivare i processi di informatizzazione delle proprie attività giudiziarie ed amministrative, attraverso l'utilizzo di tutti gli applicativi ministeriali e perseguendo la integrale digitalizzazione dei flussi documentali;

r) la Procura della Repubblica ispira la propria attività ai valori di lealtà nei confronti dei difensori ed al rispetto della funzione difensiva, quale espressione fondamentale del diritto costituzionale dell'indagato/imputato alla difesa. A tal fine, oltre ad assicurare la disponibilità ad una interlocuzione personale con i difensori e la propria agevole reperibilità in Ufficio, i singoli Magistrati evitano qualsiasi comportamento ostruzionistico, garantiscono l'esercizio del diritto alla difesa ponendo tempestivamente a disposizione dei difensori gli elementi a sostegno dell'accusa non più coperti da riservatezza;

s) la Procura della Repubblica, in attuazione del generale obbligo di correttezza nei confronti delle persone sottoposte ad indagini, rispetta la presunzione costituzionale di non colpevolezza e, nei rapporti con gli organi di informazione, si attiene rigorosamente alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e di cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, con particolare riferimento al rigoroso rispetto della presunzione di non colpevolezza, individuando esclusivamente nel Procuratore della Repubblica il soggetto autorizzato ad intrattenere i relativi rapporti;

t) la Procura della Repubblica, in esecuzione del principio di efficienza, garantisce il corretto svolgimento di ogni funzione attribuita dall'ordinamento all'Ufficio di Procura, tra cui anche l'iniziativa o l'intervento nei procedimenti civili, nel settore delle misure di prevenzione, nell'organizzazione dell'esecuzione penale. Sono immediatamente funzionali all'applicazione di tale principio assicurare un'adeguata specializzazione dei magistrati anche nella Sezione civile, il più ampio scambio di informazioni finalizzati alla proposizione di misure di prevenzione patrimoniali e un'adeguata e tempestiva trattazione delle procedure di liquidazione giudiziale;

u) la Procura della Repubblica si impegna a favorire, nei limiti delle sue facoltà, anche la tempestiva definizione dei processi, favorendo una durata ragionevole anche dalla fase dibattimentale, nella consapevolezza degli effetti deteriori che la sua pendenza cagiona a chi vi è sottoposto. Sono immediatamente funzionali all'applicazione di tale principio la redazione di liste testi improntate a canoni di essenzialità e completezza e la tempestiva citazione dei testimoni per le udienze e la promozione di protocolli con il Tribunale volti ad assicurare l'escussione dei testi citati;

v) la Procura della Repubblica favorisce la partecipazione di tutti i magistrati alla sua organizzazione. È immediatamente funzionali all'applicazione di tale principio la convocazione di assemblee generali periodiche, nell'ambito delle quali favorire la partecipazione dei magistrati alla discussione dei provvedimenti organizzativi, oltre che delle direttive e linee guida, per la ricerca, nei casi di contrasto, di soluzione quanto più possibile.

IV.B. Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale

L'efficacia dell'esercizio dell'azione penale va necessariamente proiettata in funzione dell'esito dibattimentale del procedimento, condizionato, a sua volta, alla completezza delle investigazioni – che consente un appropriato giudizio sulla ragionevole previsione della condanna – ed alla concreta possibilità dell'organo giudicante di pervenire alla adozione di una decisione in tempi ragionevoli, evitando, in particolare, il rischio della prescrizione.

Non v'è dubbio, infatti, quanto a quest'ultima, che l'estinzione del reato per il mero decorso del tempo vanifichi completamente gli sforzi e le risorse, umane e materiali, destinate all'accertamento delle condotte costituenti reato.

Il raggiungimento delle finalità di cui sopra risulta, tuttavia, subordinato a due condizioni: da un lato, la concreta possibilità del magistrato assegnatario del procedimento di dedicare allo stesso, nell'ambito della complessiva gestione del suo ruolo, il tempo occorrente ad una sua trattazione che non sia di carattere meramente burocratico ma sia finalizzata, allo stesso tempo, all'acquisizione di tutti gli elementi occorrenti alla formulazione di una ragionevole prognosi sul suo esito che tenga peraltro conto effettivo delle allegazioni difensive, nella consapevolezza che gli elementi a discolta degli imputati saranno comunque oggetto di acquisizione nel corso del dibattimento; dall'altro, la materiale possibilità del Tribunale, quale organo giudicante, di dedicare alla trattazione del procedimento il tempo occorrente così da addivenire alla emanazione della sentenza in un periodo ragionevole, in aderenza al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

L'obiettivo di riversare sul Tribunale un carico di lavoro commisurato alle sue possibilità di smaltirlo non può essere correlato alla fissazione delle priorità, stante la consolidata affermazione del Consiglio Superiore della Magistratura secondo cui la fuoriuscita dall'ambito di queste non può costituire ragione di accantonamento del procedimento in attesa della prescrizione o della decorrenza dei termini di indagine, giacché una tale conclusione finirebbe per contrastare con il principio della obbligatorietà dell'azione penale.

Esso, pertanto, deve realizzarsi, in primo luogo, diminuendo il carico di lavoro destinato a gravare sul singolo Sostituto Procuratore così mettendolo in condizioni di svolgere, in relazione a ciascuna delle vicende sottoposte alla sua attenzione, accertamenti tali da escludere la possibilità di azioni penali temerarie. In secondo luogo, anticipando alla fase delle indagini il vaglio oggettivo sulla probabilità di condanna dell'indagato, evitando una burocratica trasmissione di tale responsabilità al giudice. In terzo luogo, attraverso una organizzazione del dibattimento che ponga il Sostituto Procuratore in condizione di assicurare una consapevole ed efficace partecipazione allo stesso, evitando, al tempo stesso, lo svolgimento di attività inutili e defatiganti.

La prima di tali condizioni si realizza attraverso la costituzione di un Ufficio definizione affari semplici.

L'UDAS costituisce una articolazione dell'Ufficio che si propone, in primo luogo, di realizzare il principio costituzionale della "ragionevole durata del processo", garantendo la sollecita definizione di quelle notizie di reato che, per le loro caratteristiche, ed in quanto riconducibili a categorie predeterminate, non abbisognano di attività investigative (salvo che queste si risolvano in accertamenti di particolare semplicità, suscettibili di predeterminazione), peraltro in forme tali da escludere, almeno tendenzialmente, la fase dibattimentale, così evitando l'ulteriore aggravio dei ruoli dibattimentali del Tribunale di Catanzaro; in secondo luogo, di garantire l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale, sulla base di procedure standardizzate di definizione degli affari; da ultimo, di deflazionare il carico di lavoro dei Sostituti procuratori e delle loro segreterie, sottraendo un rilevante numero di fascicoli dalle assegnazioni a pioggia e ripartendoli tra i Procuratori Aggiunti che si alternano quotidianamente nel relativo turno di servizio, opportunamente coadiuvati da una struttura composta da personale amministrativo e di polizia giudiziaria nonché da Vice Procuratori Onorari, e coordinata dal Procuratore Aggiunto numero 3.

IV B.1 Ufficio di Definizione degli Affari Semplici (UDAS)

Il relevantissimo numero di affari penali in carico all'Ufficio ed i rilievi statistici in ordine al loro costante aumento comporta la necessità di mantenere (essendo già precedentemente istituito e funzionante), nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio, un Servizio (Ufficio) distinto per la trattazione di procedimenti penali che presuppongono, oltre alla non necessità dell'espletamento di indagini (o alla loro estrema semplicità), modalità di definizione assolutamente ripetitive.

Si è a tal fine deciso di definire il maggior numero possibile di procedimenti attraverso lo strumento del decreto penale.

Ciò che presuppone, peraltro, tempi celeri di lavorazione dei processi, stanti i ristretti termini per poter accedere a tale forma speciale di definizione del fascicolo.

Sono stati creati e divulgati ai vice procuratori onorari dei modelli per ciascuna tipologia di reato, contenenti il calcolo della pena per i casi di definizione del procedimento per decreto.

Sempre al Servizio UDAS è demandata la definizione di quei procedimenti aventi ad oggetto notizie di reato seriali destinati all'archiviazione.

L'Ufficio Definizione Affari Semplici è costituito da nr 1 funzionario, nr 5 operatori giudiziari (4 a tempo determinato e nr 1 a tempo indeterminato) e n. 2 Ufficiali di Polizia Giudiziaria della locale Sezione destinati a tale Servizio con provvedimento del Procuratore della Repubblica, che svolgono le loro funzioni sotto la direzione ed il coordinamento del Procuratore Aggiunto n. 3.

Gli Affari attribuiti all'Ufficio Definizione Affari Semplici sono assegnati i Procuratori Aggiunti secondo turnazione prestabilita.

Nell'ambito dell'Ufficio UDAS prestano, attualmente, la loro attività n. 12 Vice Procuratori Onorari, secondo le disposizioni contenute nella parte di questo progetto dedicato all'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Il servizio è coordinato dal Procuratore Aggiunto n. 3.

All'Ufficio Definizione Affari Semplici confluiscono, provenienti dallo smistamento della posta svolto dai procuratori aggiunti o dai singoli magistrati o dal magistrato di turno per gli affari urgenti, le notizie di reato concernenti le seguenti fattispecie:

art 334 c.p.

art 335 c.p.

art 336 c.p. salvo i casi di arresto in flagranza
art 337, salvo i casi di arresto in flagranza
art 624 e 625 c.p.

art. 385 c.p. salvo i casi di arresto in flagranza
art 457 c.p.
art 633-639 bis c.p.
art 635 c.p.
art 636 c.p.
art 637 c.p..
art 638 c.p.
art 640 comma 2 e 640 bis c.p. truffe Inps
art 640 ter c.p. fino a 1.000 euro
art 650 c.p.
art 651 c.p.
art 659 c.p.
art 663 c.p.
art 674 c.p.
art 678 c.p.
art 697 c.p.
art 699 c.p.
art. 703 c.p
art 707 c.p.
art 712 c.p.
art 719 c.p.
art 720 c.p
art 727 c.p.
art. 731 c.p.
art 116 d.leg 285/1992
art. 186 d.leg 285/1992
art 187 decreto leg
art 189 comma 6 d.leg 285/1992
art 4 legge 110/1975
art 20 legge 110/1975
art 171 ter legge 633/1941
art 9 legge 1423/1956
art 3 bis legge 575/1965
art 474 c.p.
art 2 legge 463/1983
art 6 dec leg 286/1998
art 75 decr leg 159/2011 salvo i casi di arresto da parte della polizia giudiziaria
art 76 decr leg 159/2011 salvo i casi di arresto da parte della polizia giudiziaria
art 1231 del codice della Navigazione
art 17 e 109 Tulps
art 221 RD 773/1931
art 58 RD 635/1940

La procedura da seguire per l'assegnazione e lo smistamento delle pratiche da affidare al Gruppo UDAS deve essere connotata da particolarmente agilità ed è specificamente

disciplinata:

- 1) la trasmissione avviene ad opera dei procuratori aggiunti, per quanto riguarda la posta agli stessi assegnata, o dei sostituti procuratori, impegnati, eventualmente, nella gestione degli affari pervenuti, ovvero nel turno affari urgenti. Nel caso in cui siano necessari, ovviamente, il sostituto procuratore provvederà, prima dell'inoltro, al compimento degli atti urgenti (convalida di sequestro, ecc.);
- 2) i fascicoli iscritti e gestiti dall'ufficio definizione affari semplici" vengono assegnati al Procuratore della Repubblica ai Procuratori Aggiunti secondo turnazione prestabilita (settimanale coincidente con il "Turno Aggiunti"), con la precisazione di cui al punto successivo, che le trattano con l'ausilio dei vice procuratori onorari, assegnati all'U.D.A.S., a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione, tenuto conto dei carichi di lavoro dei vice procuratori onorari "esclusivisti" e "non esclusivisti".

L'Ufficio Udas annota su registro cartaceo il numero dei procedimenti assegnati dal Procuratore Aggiunto a ciascun vice procuratore onorario e, ogni 15 giorni, consegna il prospetto delle assegnazioni complessive (e delle definizioni dei procedimenti operati dai vice procuratori onorari);

- 3) nel caso in cui la trattazione non risulti definibile speditamente il fascicolo verrà conseguentemente riassegnato, secondo turnazione automatica, al sostituto, che proseguirà eventualmente le investigazioni, con l'eccezione di quelle relative agli elenchi ignoti, di quelle trasmesse dalla polizia giudiziaria per l'archiviazione da parte del giudice di pace e di quelle che includano la remissione della querela, a proposito delle quali si veda il punto .

Le decisioni sulla definibilità o meno del procedimento verranno assunte da parte del Procuratore Aggiunto che coordina il servizio.

- 4) gli addetti all'ufficio provvedono, sulla base delle indicazioni del magistrato rispetto alla notizia di reato, alla compilazione della scheda di iscrizione su applicativo APP, che verrà poi sottoscritta digitalmente dal Procuratore Aggiunto secondo turnazione prestabilita (una settimana ciascuno, coincidente con il turno esterno dei Procuratori Aggiunti);
- 5) il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio cura, inoltre, che all'interno del fascicolo, ove possibile, sia immediatamente inserito il certificato del casellario giudiziale degli indagati;
- 6) nel caso di fascicolo iscritto a carico di ignoti, ovvero in tutti i casi in cui gli indagati non siano compiutamente identificati (con nome, cognome, data e luogo di nascita), i relativi accertamenti, se necessario, saranno svolti dalla polizia giudiziaria, alla quale i fascicoli saranno segnalati dal vice procuratore onorario. Avvenuta l'identificazione il personale addetto, sulla base delle indicazioni del magistrato rispetto alla notizia di reato, provvederà all'aggiornamento della scheda di iscrizione, da farsi sottoscrivere dal magistrato assegnatario, e il personale amministrativo provvederà alla acquisizione del certificato del casellario giudiziale.
- 7) una volta iscritto a carico di persona nota, il fascicolo verrà curato dal vice procuratore onorario, che presta ausilio al Procuratore Aggiunto, destinato alla struttura, secondo procedure standardizzate e specifiche direttive del procuratore aggiunto preposto al coordinamento dell'ufficio. Il personale di polizia giudiziaria provvede all'esame preliminare delle notizie di reato trasmesse con gli elenchi ignoti ovvero per l'archiviazione del giudice di pace, individuando quali siano archiviabili de plano, sempre sulla base di direttive in precedenza ricevute. Provvederà altresì, ove vi sia remissione della querela, all'accertamento che questa sia stata accettata. Va

precisato che compito della polizia giudiziaria sarà unicamente quello di completare le attività di indagine necessarie all'esercizio dell'azione penale, con esclusione pertanto di compiti di segreteria amministrativa. Ovviamente tra i compiti dei predetti appartenenti alla polizia giudiziaria vi sarà quello dell'inoltro degli atti ai vari reparti territoriali e della sistemazione all'interno dei fascicoli delle risposte da questi pervenute, trattandosi di attività connaturali all'attività loro demandata, che avrebbero svolto anche presso la Sezione (v. ad esempio l'inoltro dei fax).

- 8) completate le attività investigative e l'esame degli elenchi ignoti, delle notizie di reato trasmesse dalla polizia giudiziaria per l'archiviazione da parte del giudice di pace e verificata per quanto concerne quelle che includano la remissione della querela l'avvenuta accettazione della remissione, il personale di polizia giudiziaria segnalerà al procuratore aggiunto che sovrintende all'Ufficio separatamente:
 - a. le notizie di reato a carico di ignoti da archiviare;
 - b. le notizie di reato a carico di ignoti, da trasmettere ai sostituti per lo svolgimento delle indagini, per la particolare complessità delle stesse;
 - c. le notizie di reato da archiviare di competenza del giudice di pace e quelle da archiviare per remissione della querela;
 - d. le notizie di reato di competenza del giudice di pace e quelle per le quali vi sia stata remissione della querela che sono da restituire al sostituto per le indagini;
 - e. le notizie di reato per le quali sia da esercitare la azione penale.
- 9) i fascicoli da restituirsi e concernenti le notizie di reato trasmesse con gli elenchi ignoti, quelle di competenza del giudice di pace e quelle per le quali vi sia stata accettazione della remissione della querela verranno assegnate al magistrato di supporto alla data del pervenuto;
- 10) i fascicoli per i quali sia verosimilmente da esercitarsi l'azione penale verranno trattati avvalendosi della collaborazione dei Vice Procuratori Onorari che provvederanno a intestare gli stampati a disposizione per la richiesta di decreto penale di condanna o per la citazione diretta a giudizio. Il Procuratore Aggiunto che sovrintende all'Ufficio provvede ad impartire ai Vice Procuratori Onorari direttive, previamente concordate con il Procuratore della Repubblica, per la omogeneizzazione dei criteri sulla base dei quali procedere alle varie richieste;
- 11) i procedimenti assegnati ai vice procuratori onorari dovranno essere definiti nel termine di 45 giorni dall'assegnazione, tenuto conto del fatto che si tratta di procedimenti di facile definizione;
- 12) i fascicoli saranno sottoposti dal cancelliere ai magistrati assegnatari per la sottoscrizione del provvedimento conclusivo. Nel caso in cui il procedimento sia definito con decreto penale di condanna (salvo che nella ipotesi di cui all'art. 459 comma 2 c.p.p.) la richiesta recherà la dicitura che il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del vice procuratore onorario che la ha predisposta. Resta fermo, evidentemente, che il magistrato, sottoscrivendo l'atto, si assume la paternità della richiesta e dello svolgimento dell'attività investigativa, ed è pertanto tenuto al controllo dello stesso.

Avuto riguardo alla natura stessa dell'Ufficio Definizione Affari Semplici, in linea di massima, la definizione delle notizie di reato dallo stesso trattate sarà pressoché immediata. Resta inteso, tuttavia, che il cancelliere allo stesso preposto seguirà la decorrenza dei termini di svolgimento delle indagini, segnalando se del caso al magistrato assegnatario la necessità di una richiesta di proroga, e provvederà nel caso alla compilazione della relativa richiesta.

IV.C. Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

La disposizione di cui all'art. 408, comma 1, c.p.p. appare indicare, in primo luogo, una regola comportamentale alla quale i magistrati dell'Ufficio sono tenuti ad attenersi quella di evitare che la finalità di assicurare una rapida definizione del procedimento avvenga a discapito dello svolgimento degli accertamenti finalizzati a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti che giustifichino una prognosi favorevole sulla possibilità di condanna dell'imputato, una volta esercitata l'azione penale.

I magistrati, pertanto, garantiranno lo svolgimento degli accertamenti necessari a verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, anche con riferimento ai procedimenti nati su istanza di parte, evitando di dare per scontata la fondatezza delle prospettazioni contenute negli atti (denunce, querele, ecc.) che hanno giustificato l'iscrizione del procedimento.

Al fine di rendere compatibili le esigenze della acquisizione degli elementi utili alla valutazione della posizione della persona sottoposta ad indagini con quelle concernenti la celerità della definizione del procedimento, sono state, già prima della legge 8 settembre 2023 nr 122 direttive alla polizia giudiziaria sulle modalità degli accertamenti da svolgersi nelle materie dei reati caratterizzati da violenza di genere distribuendo un modello "standard" di domande da effettuare alla persona offesa al momento della acquisizione della notizia di reato ovvero a seguito della delega alla escussione testimoniale impartita dal pubblico ministero ed essendo stati disciplinati gli accertamenti da svolgersi nell'immediatezza.

Sono seguite le circolari numero 81/2019-106/19- 47/22- 90/23-104/23 con le quali, fra l'altro si è istituita l'assegnazione per precedente volta ad evitare la dispersione delle conoscenze relative al nucleo familiare alla persona offesa, a mantenere i rapporti creatisi fra la persona offesa e gli operatori di polizia giudiziaria, si è fornita un'esegesi dell'art. 362 comma 6 ter c.p. che prevede l'escussione della p.o. entro tre giorni al fine di evitare prassi contrastanti e tenendo conto delle necessità di scongiurare fenomeni c.d. di vittimizzazione secondaria.

Con direttiva n. 1231/19 si sono proceduralizzati gli accertamenti da svolgersi nelle procedure finalizzate alle demolizioni.

L'Ufficio privilegia, ove possibile, la definizione del procedimento attraverso il decreto penale, ricorrendo a tale modo di esercizio dell'azione penale in tutti i casi in cui sia verosimile immaginare che la condanna della persona sottoposta ad indagini non superi i due anni di reclusione e non ricorrano le cause ostative alla conversione di cui agli artt. 59 e 60 della legge 24.11.1981, n. 689, anche qualora alla condanna segua l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali o di sanzioni amministrative.

IV.D. Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili

con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)

La Procura di Catanzaro, nel perseguimento dell'obiettivo dell'efficacia dell'azione penale, rifugge dalla prassi di una trattazione meramente burocratica degli affari e si prefigge, al fine di rendere possibile una compiuta e consapevole prognosi relativa alla condanna dell'imputato, di sviluppare compiutamente le indagini, anticipando alla fase delle indagini preliminari l'accertamento delle circostanze fattuali capaci di incidere significativamente sull'esito del procedimento.

A tale scopo, al fine di valutare la completezza delle investigazioni, assume evidente primaria importanza l'attenzione per quelle investigazioni che la stessa persona sottoposta ad indagini ritenga decisive ai fini della valutazione della propria posizione. E' proprio per tale motivo che il Sostituto Procuratore valuterà attentamente le istanze difensive di acquisizione di elementi di prova, specie se presentate successivamente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, motivando adeguatamente il loro mancato accoglimento.

Per lo stesso motivo, nel caso di procedimenti iscritti per reati di competenza collegiale e, in ogni caso, per quelli per i quali sia stata emessa misura cautelare personale, il Sostituto Procuratore valuterà attentamente l'opportunità di delegare alla polizia giudiziaria l'interrogatorio successivo al deposito degli atti ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., procedendovi direttamente, salvo motivate circostanze che consiglino di comportarsi diversamente, laddove vi sia istanza di essere sentiti personalmente dal Magistrato assegnatario del procedimento.

Più in generale, peraltro, particolare attenzione dovrà essere prestata ai provvedimenti interlocutori del giudice, intervenuti nel corso delle indagini preliminari, in particolare se concernenti la sussistenza di indizi di colpevolezza.

Per tale motivo, gli eventuali provvedimenti del giudice di diniego di applicazione di misure cautelari o di annullamento di ordinanze cautelari formeranno oggetto di esplicito vaglio, al fine di verificare l'effettuazione di eventuali accertamenti indicati dallo stesso giudice come carenti o come rilevanti ai fini della valutazione degli indizi di colpevolezza.

In generale, peraltro, il Magistrato dovrà tenere debito conto, quanto all'esercizio dell'azione penale, dei provvedimenti interlocutori che abbiano ritenuto la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e non appellati o (se appellati) confermati dal Tribunale per il riesame, essendo verosimile che le conclusioni alle quali il giudice della cautela è giunto e alle quali il pubblico ministero abbia prestato acquiescenza o che siano state condivise da un giudice collegiale siano replicabili, in assenza di elementi di prova sopravvenuti, anche all'esito del dibattimento.

Quanto alle misure di prevenzione, la consapevolezza che la criminalità da profitto svolge un'azione inquinante della società e dell'economia legale, ha indotto l'Ufficio a strutturare una consolidata organizzazione dell'attività di prevenzione personale e patrimoniale, anche alla luce delle rilevanti innovazioni apportate alla preesistente disciplina legislativa dalla legge 17 ottobre 2017 nr. 161 e della normativa secondaria in tema conseguente all'intervento effettuato sulla materia dal Consiglio Superiore della Magistratura con risoluzione del 13 settembre 2017.

La materia è affidata alla Sezione VI denominata "Misure di prevenzione personali e patrimoniali", con due Gruppi di lavoro: il Gruppo di lavoro 5 relativo alle misure di prevenzione personali e patrimoniali di mafia e di cui fanno parte i magistrati assegnati alla Direzione Distrettuale Antimafia; il Gruppo di lavoro 6 relativo alle misure di

prevenzione personali e patrimoniali semplici, di cui fatto parte i magistrati della Procura ordinaria. La Sezione VI è coordinata dal Procuratore della Repubblica con la collaborazione del Procuratore Aggiunto Giulia Patnano.

La specifica Sezione, nell'ambito delle attività svolte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, ha avuto un forte sviluppo negli ultimi anni, come risulta dai dati statistici, significativi per quantità di misure personali e patrimoniali avviate, per qualità dei soggetti colpiti e dei beni sottoposti a sequestro e confisca.

Ciò ha posto una serie di problemi, sia nella fase di istruttoria delle proposte, sia nella fase dell'udienza davanti al Tribunale.

Alla luce delle nuove esigenze in materia di misure di prevenzione, ed in particolare alla luce delle recenti previsioni, relative alla individuazione del Tribunale distrettuale quale Tribunale delle misure di prevenzione, nonché alla luce del necessario previo coordinamento tra il Procuratore Distrettuale ed i Procuratori Circondariali, i cui territori sono, comunque, situati nel medesimo territorio del Distretto di Catanzaro si è, quindi, proceduto alla riorganizzazione della Sezione delle Misure di Prevenzione, avendo presente il numero di magistrati in organico presso l'Ufficio, l'estensione delle competenze e del territorio di competenza che, come detto, si articola in 7 Circondari di Tribunale.

Preliminare appare, comunque, l'affermazione del principio secondo cui, parallelamente ad ogni procedimento della Direzione Distrettuale Antimafia che abbia ad oggetto rilevanti organizzazioni criminali, il Pubblico Ministero titolare avrà cura di proporre l'iscrizione della relativa procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali al Procuratore della Repubblica, mediante trasmissione di apposita annotazione rivolta al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione.

La Sezione VI Misure di Prevenzione risulterà, pertanto, diretta dal Procuratore della Repubblica, unitamente al Procuratore Aggiunto nr 3 (dottoressa Pantano), individuata con apposito provvedimento e previo interpello, ed attualmente tutti i magistrati dell'Ufficio ne fanno parte.

Con ciascuna delle altre Procure circondariali, che operano nel Distretto di Catanzaro, sono stati instaurati rapporti che garantiscano uno scambio informativo e documentale, continuo e strutturato, in grado di consentire, a sistema, l'utilizzazione di tutti gli elementi possibili necessari, inizialmente, a proporre e, quindi, a sostenere ogni misura di prevenzione, con particolare riguardo a quelle patrimoniali.

I procedimenti di nuova iscrizione in materia di pericolosità c.d. "*semplice*" saranno assegnati ai magistrati del Gruppo di lavoro 6 della Procura Ordinaria, dando preferenza, al fine di non disperdere il patrimonio conoscitivo eventualmente acquisito, al P.M. componente il gruppo specializzato meglio coerente con la specifica e concreta categoria di pericolosità riferibile al proposto. Parimenti, i procedimenti di nuova iscrizione in materia di pericolosità "*qualificata*" saranno assegnati al Gruppo di lavoro 5 composto dai magistrati della D.D.A. in relazione al luogo di manifestazione della pericolosità corrispondente all'articolazione per fascia geografica della DDA di appartenenza del magistrato. Tuttavia, al fine di ampliare le conoscenze e acquisire migliore professionalità le misure di prevenzione patrimoniali saranno, tendenzialmente, co-assegnate anche a magistrati della Procura ordinaria appartenenti al Gruppo di lavoro 6, secondo un criterio di rotazione che garantisca un'equa ripartizione dei carichi.

I fascicoli relativi a proposte patrimoniali che presentino profili di complessità saranno trattati in udienza dal magistrato che avrà redatto la richiesta di sequestro preventivo, mentre un magistrato componente del servizio sarà individuato, secondo un criterio di rotazione, per lo svolgimento dell'intera udienza. La complessità o rilevanza del

procedimento che giustifica l'assegnazione al magistrato anche per la trattazione dell'udienza sarà disposta dal Procuratore Aggiunto coordinatore del servizio, anche su segnalazione dei magistrati assegnati alla trattazione dell'intera udienza ove manchi una siffatta disposizione.

In ogni caso le udienze in materia di prevenzione saranno delegate a tutti i magistrati dell'Ufficio, sulla base di un calendario, salva la possibilità per il Procuratore della Repubblica di delegare altro magistrato con provvedimento motivato.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore del Gruppo di lavoro provvederà a convocare una riunione dei magistrati con una frequenza, almeno, trimestrale, a cui parteciperanno i Sostituti Procuratori.

L'intenzione dell'Ufficio è quella, conformemente a quanto evidenziatosi in sede di autogoverno, di confermare la assoluta rilevanza alla attività di prevenzione patrimoniale, nella consapevolezza, in particolare, della particolare efficacia propria della confisca di prevenzione rispetto alle altre forme di ablazione patrimoniale prevista dalla legge, non solo per quanto riguarda i presupposti di applicabilità dell'istituto ma anche per ciò che concerne la fase della amministrazione giudiziaria.

La consapevolezza, ben evidenziata nella citata risoluzione del C.S.M., della non obbligatorietà, nel Gruppo di lavoro in esame, dell'iniziativa del pubblico ministero, da valutarsi unitamente alla esigenza, pure stigmatizzata dall'Organo di autogoverno, di evitare l'intasamento dei ruoli del tribunale, induce ad evitare ogni automatismo tra pendenza delle indagini penali e apertura del fascicolo di prevenzione e ad attribuire al Procuratore della Repubblica e, d'intesa con il primo, al Procuratore Aggiunto che con lui collabora nella gestione del servizio la valutazione della opportunità di procedere in tal senso.

Detta valutazione, le cui ragioni andranno esplicitate in un decreto motivato di archiviazione, terrà conto, in primo luogo, delle risultanze processuali e dei loro esiti, nonché dal tempo trascorso dai fatti rivelatori della pericolosità e, infine, della qualità e valore dei beni da sottoporre a sequestro, anche alla luce dei costi di loro gestione e custodia.

Le valutazioni concernenti l'opportunità di iscrivere il procedimento di prevenzione, nei casi diversi da quelli di cui alle lett. a), b), d), e), f), g), h), i), i -bis) ed i -ter) dell'art. 4 del D.L.vo 159/2011, spettano, oltre che al Procuratore della Repubblica, al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione, d'intesa con il primo, cui andranno trasmesse le ordinanze cautelari relative agli ulteriori reati presi in considerazione dalla predetta disposizione e gli elementi, desumibili dalle indagini svolte, da porre a base delle determinazioni da assumersi sulla base dei medesimi criteri di cui sopra.

Al Procuratore Aggiunto coordinatore del servizio è riservata, oltre che la vigilanza sul funzionamento della segreteria centralizzata delle Misure di Prevenzione, la ricezione delle comunicazioni inviate dal Questore o dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia ai sensi dell'art. 17, comma 3 -bis, lett. a), c) e d)

La complessità e la varietà delle attività investigative proprie di una procura distrettuale impone, anche alla luce delle novità apportate dalla Circolare organizzativa per gli Uffici di Procura quanto alla disciplina del "visto" e del "conferire", un particolare impegno nel garantire il coordinamento investigativo, sia da parte dei Sostituti Procuratore che di coloro che hanno la responsabilità del coordinamento delle loro attività.

Per quanto riguarda i primi, il principio di leale collaborazione impone loro di verificare, attraverso l'accesso ai registri informatizzati e – per quanto riguarda la Direzione Distrettuale Antimafia e la Procura Distrettuale Antiterrorismo (competente anche sui reati di cui all'art. 371bis, comma 4bis, c.p.p.) - la banca dati SIDDA/SIDNA, l'esistenza

di procedimenti rispetto ai quali sussistano ragioni di collegamento investigativo rispetto a quelli loro assegnati, riferendo, in caso affermativo, autonomamente la circostanza al Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro al fine di consentire le opportune iniziative di coordinamento investigativo.

Ad analogo accertamento sono tenuti i magistrati in sede di iscrizione del procedimento, costituendo quello del coordinamento il settore di elezione per la fissazione dei criteri integrativi di cui all'art. 2, comma 6, della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura.

Restando ferma, tuttavia, l'esigenza di garantire la continua circolazione delle informazioni tra i vari magistrati dei singoli gruppi di lavoro, tra i quali più frequentemente potranno rinvenirsi motivi di collegamento e di conseguente coordinamento investigativo, che tra i veri magistrati dell'Ufficio, potendo tali esigenze insorgere anche tra gruppi di lavoro diversi, i Procuratori Aggiunti coordinatori dei vari gruppi di lavoro terranno con cadenza mensile una riunione tra i vari magistrati componenti dello stesso.

Salvo l'esigenza di immediate interlocuzioni che dovessero emergere all'esito di tali riunioni, al fine di garantire lo scambio informativo generale, nell'ambito dell'intero Ufficio, sui più significativi procedimenti in corso e su quelli per i quali sorgano esigenze di coordinamento investigativo, i Procuratori Aggiunti ed il Procuratore della Repubblica terranno apposita riunione una volta alla settimana.

La Sezione VII Affari Civili è composta dai magistrati facenti parte della II e IV Sezione. E' coordinato dal Procuratore della Repubblica coadiuvato dal Procuratore della Repubblica Aggiunto nr 3.

All'interno della Sezione III è istituito il Gruppo di lavoro 4 afferente agli affari civili relativi alla gestione della crisi di impresa: tale Gruppo di lavoro è coordinato dal Procuratore della Repubblica coadiuvato dal Procuratore della Repubblica Aggiunto nr. 2.

La porzione amministrativa del servizio è affidata a un Funzionario Giudiziario Responsabile, coadiuvato da 1 Operatori /Assistenti Amministrativi.

Il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto Coordinatore della Sezione provvederà alla assegnazione/distribuzione degli "affari" secondo un turno automatico che verrà realizzato mediante la tenuta di un registro *di comodo* in cui verranno annotati in via cronologica progressiva tutti gli affari civili che richiedono espressione di parere o di conclusioni o altre determinazione / azioni del Pubblico Ministero.

Evidentemente nella assegnazione degli affari si terrà conto della natura dello stesso provvedendo alla loro distribuzione tra i magistrati della II e IV Sezione, facenti parte della Sezione VII "Affari Civili" e del Gruppo di lavoro 4 interno alla Sezione III (*ad es. reati relativi fallimenti e concordati verranno assegnati ai magistrati della 3^a Sezione; affini relativi a situazioni personali e familiari verranno assegnati ai magistrati della 4 Sezione*).

E', inoltre, previsto un turno mensile tra i magistrati della Sezione VII Affari Civili e del Gruppo di lavoro 4 interno alla Sezione III, che verrà comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, finalizzato a consentire la tempestiva interlocuzione tra gli Uffici in caso di urgenza.

Le competenze relative agli "affari civili" sono ormai aumentate e di tale particolare natura che richiedono evidentemente l'adozione di criteri puntuali per l'assegnazione e la distribuzione degli stessi. Allo scopo, sono stati attivati opportuni raccordi informativi con il Tribunale allo scopo di assicurare, da un lato, la consapevole partecipazione e

l'intervento del pubblico ministero nei procedimenti civili, sia in relazione alle segnalazioni dell'insolvenza e ai procedimenti più rilevanti in materia di procedura concorsuali e delle esecuzioni immobiliari, sia nella materia della volontaria giurisdizione (cfr protocollo di intesa stipulato con in Tribunale di Catanzaro per l'emersione della crisi di impresa)

In tali casi, è prevista l'iscrizione di un fascicolo a modello 45, al fine di svolgere le pre-investigazioni funzionali a verificare la sussistenza di ipotesi di reato.

Tutti i magistrati addetti alla Sezione VII Affari Civili e al Gruppo di lavoro 4 interno alla Sezione III, sono muniti delle credenziali di accesso alla Consolle di gestione del processo civile telematico.

IV.D1 Disposizioni relative all'assegnazione degli affari civili e alle interlocuzioni con la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Premessa

Con provvedimento n. 124/18 del 31.12.2018 si è proceduto a dettare la disciplina organizzativa dell'Ufficio con riguardo alla assegnazione degli affari e dei procedimenti civili e alle interlocuzioni con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni⁷, che si confermano.

Occorre prendere atto che la Sezione degli Affari Civili della Procura della Repubblica è l'ufficio preposto - oltre che ad una serie di attività di carattere più marcatamente amministrativo (tra le quali la legalizzazione dei documenti da far valere all'estero, la vigilanza sul servizio di stato civile ed altro) – alla trattazione dei fascicoli di causa civile del Tribunale, nei casi per i quali l'art 70 c.p.c. prevede che il Pubblico Ministero debba intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, e più precisamente:

1. le cause che egli stesso potrebbe proporre, previste dall'art 69 c.p.c.;
2. le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3. le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
4. negli altri casi previsti dalla legge
5. ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse;

In particolare, tra le cause che egli stesso potrebbe proporre in via sussidiaria rispetto ai soggetti legittimati all'azione civile innanzi il Tribunale, si richiamano:

- i ricorsi per interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, limitatamente però a soggetti privi di rete parentale ovvero i cui parenti versino in condizioni economiche di disagio, che saranno preventivamente accertate dal P.M., e in particolare per la tutela:
 - delle persone deboli nei procedimenti civili riguardanti minorenni nelle cause di separazione o di divorzio,
 - delle persone che, per motivi fisici o psichici, non sono in grado di curare i loro interessi nei procedimenti per interdizione o inabilitazione
 - le istanze di fallimento ai sensi dell'art 7, Legge Fallimentare ovvero, per la tutela dei creditori che non possono recuperare quanto loro dovuto a causa dello stato di insolvenza del debitore-imprenditore (art. 6 legge fall.)

⁷ In conseguenza della delibera del CSM del 18.6.2018, di modifica all'art. 7 della circolare n. n. 20458 del 17 novembre 2017 relativa alle organizzazioni degli Uffici di Procura, e, in quanto compatibile, della risoluzione del 18.6.2018 sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni, adottata ai sensi dell'art. 23 della circolare sull'organizzazione delle Procure del 16 novembre 2017.

Tra gli altri casi per i quali le singole disposizioni di legge prevedono l'intervento del P.M., risultano, peraltro, statisticamente rilevanti quelli relativi ai procedimenti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dello stato di protezione sussidiaria (D. Lgs. 19.11.2007 n. 251), o relativi ai ricorsi di immigrati avverso il diniego della protezione umanitaria (art. 5 c. 6 D. Lgs. n. 286/98) e della protezione temporanea (D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 85).

Come può rilevarsi dalla sintetica indicazione dei procedimenti civili per i quali è prevista la partecipazione del P.M., talune materie presentano profili di correlazione con le materie di rilevanza penale attribuiti alle Sezioni specializzate di questa Procura della Repubblica, sicché specifiche vicende rispettivamente di natura civile e di rilevanza penale sono suscettibili di reciproca interferenza.

Il riferimento, in particolare è :

- ai visti ed i pareri imposti dalle norme processuali civili nel settore societario ed in quello delle procedure concorsuali;
- alle comunicazioni delle sentenze di fallimento,
- alle segnalazioni volte al promovimento del fallimento da parte del PM
- ai ricorsi in materi di volontaria giurisdizione, per interdizione (con nomina tutori), per inabilitazione (con nomina curatori) e per nomina di amministratore di sostegno, o formulazione di pareri e richieste nel caso tali ricorsi siano proposti da altri soggetti autorizzati;
- ai pareri nelle procedure di separazione giudiziale tra coniugi o di scioglimento degli effetti civili dei precedenti matrimoni civili o concordatari, sia consensuali che contenziose;
- ai nulla osta e/o autorizzazione di cui all'art. 6 D.L. n. 132 del 12.9.2014 conv. in L. n. 162 dd. 10.11.2014, in materia di negoziazione assistita;
- alle procedure per riconoscimento di maternità o paternità;
- alle procedure per mantenimento di figli naturali;
- ai giudizi elettorali e in materia di ineleggibilità.

In ragione di ciò è apparso opportuno prevedere per taluni procedimenti civili, criteri di assegnazione che tengano conto della possibile correlazione con vicende di rilevanza penale attribuiti ai gruppi specializzati di Questa Procura, in particolare le Sezioni II e IV e il Gruppo di lavoro 4 interno alla Sezione III, assicurando l'apporto delle specifiche professionalità.

In tal modo si è inteso anche formalizzare talune prassi operative già in atto presso Questo Ufficio che, in parte, hanno corrisposto a tale esigenza.

Con la specifica normazione secondaria⁸ si è operato un rinvio⁹ - nei limiti di compatibilità, e stante l'affinità della materia e delle competenze - alla specifica risoluzione relativa alla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni adottata dal CSM in data del 18.6.2018.

In particolare la Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni, per quello che qui rileva, prevede:

- i criteri di distribuzione degli affari anche quelli civili;

⁸ delibera del CSM del 18.6.2018 è stato aggiunto all'art. 7 della circolare n. n. 20458 del 17 novembre 2017, il comma 6, riprodotto sostanzialmente nell'art. 7 c. 6 della Nuova Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera del CSM del 16.12.2020

⁹ ai sensi dell'art. 23 della precedente circolare sull'organizzazione delle Procure; ora art. 45 della nuova Circolare.

- l'indicazione nel progetto organizzativo degli specifici affari civili soggetti a visto - così come inteso dall'art. 14 della Circolare sulle Procure, in termini di funzione conoscitiva - e quelli in relazione ai quali il sostituto ha l'obbligo di riferire, nonché l'indicazione dell'istituto della revoca dell'assegnazione dell'affare;
- il raccordo e l'interlocuzione con le Procure Ordinarie del Distretto e con la DDA.

Fatte tali premesse, deve rilevarsi alla III Sezione della Procura Ordinaria è attribuita la trattazione dei procedimenti - oltre che aventi ad oggetto i reati contro il patrimonio specificamente indicati - riguardanti i reati in materia fallimentare, societaria e finanziaria, per cui appare opportuno l'istituzione del Gruppo di lavoro 4 interno alla Sezione III che sarà chiamato ad occuparsi, con il coordinamento del Procuratore della Repubblica coadiuvato dal Procuratore Aggiunto n. 2 coordinatore del Settore III, della materia civile afferente alla crisi di impresa.

Dagli atti dei procedimenti civili che riguardano vicende imprenditoriali, societarie e fallimentari, non di rado emergono condotte penalmente rilevanti, con conseguente necessità di iscrivere separato procedimento penale.

Deve rilevarsi, altresì, che alla Sezione IV sono attribuiti, fra gli altri, i procedimenti relativi ai *reati contro la famiglia* e ai reati con "*vittime vulnerabili*", con vicende che si collocano, spesso, in ambito domestico e nel campo della conflittualità familiare.

Anche in questo caso occorre rilevare che nel corso delle procedimenti civili, anche relativi alla volontaria giurisdizione, che riguardano soggetti deboli o, comunque, bisognevoli di specifici sostegni o tutele, ovvero aventi ad oggetto rapporti di carattere familiare, non infrequentemente emergono condotte penalmente rilevanti, con conseguente necessità di iscrivere separato procedimento penale.

Per i profili sopra indicati, al fine di non disperdere il patrimonio conoscitivo, eventualmente acquisito nello svolgimento di attività dell'ufficio, trattando fatti di possibile interesse, sia per le vicende di carattere "civile" che per gli eventuali profili di rilevanza penale, e al fine di favorire l'apporto delle specifiche professionalità dei rispettivi settori, si è rivelato confacente a tali esigenze, attribuire ai magistrati, rispettivamente del Gruppo di lavoro 4 della III Sezione specializzata e della Sezione VII Affari Civili (di cui fanno parte i magistrati delle II[^] e IV[^] Sezione della Procura), la competenza in ordine anche a tutti gli affari di carattere civile, di spettanza del P.M., che abbiano attinenza con le materie rientranti nell'attribuzione di ciascuno di tali Sezioni.

Per la registrazione degli affari civili relativi alle iniziative del P.M. in materia civile, è stata, peraltro, formalizzata, con il provvedimento n. 124/18 del 31.12.2018, l'istituzione del registro di comodo denominato "Registro affari civili ad iniziativa del P.M."¹⁰, e ciò in attesa della adozione degli specifici registri informatici delle Procure della Repubblica in materia di affari civili.

Il registro di comodo, già in formato cartaceo, è attualmente tenuto con modalità informatica, a seguito dello specifico progetto adottata presso l'Ufficio.

E' stata formalizzato, altresì, il registro di comodo relativo a, nulla osta e autorizzazione in materia civile, ossia quello denominato "Registro negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132 del 12.9.2014 conv. in L. n. 162 dd. 10.11.2014".

E' stato, peraltro, superato il registro di comodo relativo ai visti, parere, in materia civile¹¹.

¹⁰ Che sostituiva la denominazione del precedente registro di comodo "Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno" (ovvero "Registro tutele fasce deboli")

¹¹ Già denominato "Registro pareri e visti civili"

A tale proposito, infatti, si rileva che la conclusione della fase di installazione ed accreditamento della Consolle del P.M. presso ciascuna postazione di lavoro dei magistrati della Procura Ordinaria e del personale amministrativo addetto alla Sezione civile, con l'avvio dell'applicativo SICID/UAC - che coinvolge tutti i registri civili sia del sistema SICID (Registri Contenzioso Civile, Volontaria Giurisdizione, Diritto del Lavoro) che del sistema SIECIC (Concorsuali, Mobiliari e Immobiliari) - consente ai pubblici ministeri di interloquire telematicamente nei procedimenti civili, per i visti e i pareri.

Registrazione e assegnazione

L'assegnazione degli affari civili è disciplinata nei termini di seguito indicati:

Ai magistrati che fanno parte del Gruppo di lavoro 4 della III Sezione sono attribuite le incombenze civili che riguardano:

- la trattazione delle segnalazioni volte al promovimento del fallimento da parte del PM;
- la trattazione conseguente alle comunicazioni dei concordati preventivi e delle sentenze di fallimento;
- gli interventi del P.M. nelle udienze imposti dalle norme processuali civili nel settore societario ed in quello delle procedure concorsuali.

In particolare le segnalazioni che pervengono direttamente alla segreteria affari civili, volte al promovimento del fallimento da parte del PM., vengono iscritte nel relativo registro di comodo denominato "Registro affari civili ad iniziativa del P.M." e vengono assegnate, senza necessità di formale provvedimento, secondo turnazione automatica tra i magistrati del Gruppo di lavoro 4 della III Sezione, seguendo l'ordine di anzianità decrescente, regolamentata con specifico registro cartaceo afferente i magistrati del predetto gruppo.

Ove siano segnalati, all'atto della comunicazione ovvero successivamente, profili di correlazione diretta con affari, anche penali, già assegnati a magistrato del Gruppo di lavoro 4, l'affare civile verrà assegnato al medesimo magistrato.

Tale assegnazione avverrà con provvedimento motivato del Procuratore Aggiunto n. 2 (coordinatore del Settore III).

Resta salva la possibilità di riassegnazione ai magistrati del Gruppo di lavoro 4 della III Sezione, con provvedimento motivato del Procuratore Aggiunto n. 2 Coordinatore, secondo una diversa distribuzione in ragione del carico di lavoro dei singoli magistrati che siano già assegnatari dei procedimenti secondo i criteri sopra indicati, e previa specifica segnalazione dei magistrati del gruppo.

Per le segnalazioni volte al promovimento del fallimento da parte del PM, a seguito della iscrizione, si procede alla creazione del relativo fascicolo per i successi accertamenti del P.M..

L'archiviazione del fascicolo ovvero l'eventuale promovimento del fallimento da parte del P.M. deve essere trasmesso per il "visto" al Procuratore Aggiunto numero 2.

Nel medesimo "Registro affari civili ad iniziativa del P.M." si iscrivono gli atti di promovimento del fallimento da parte del PM. che scaturisca da procedimenti (mod. 21, mod. 44, mod. 45) già in carico al magistrato, previo "visto" del Procuratore Aggiunto numero 2, con creazione del relativo fascicolo per i successi adempimenti.

L'esame delle sentenze dichiarative di fallimento e dei concordati preventivi viene assegnata, senza necessità di formale provvedimento, secondo turnazione automatica tra i magistrati del Gruppo di lavoro 4 della III Sezione, seguendo l'ordine di anzianità decrescente, regolamentata con lo specifico registro cartaceo afferente i magistrati del predetto gruppo.

Ove il loro primo esame non consenta al magistrato assegnatario dell'affare, di delineare

fattispecie penali di bancarotta o altri reati fallimentari, lo stesso provvederà ad iscrivere l'atto a Mod. 45, senza ulteriore formale designazione, e continuerà ad essere assegnatario di tutte le attività conseguenti.

Il provvedimento di iscrizione a mod. 45 deve essere trasmesso, per la convalida, mediante apposizione del "visto", da parte del Procuratore Aggiunto numero 2, che in occasione della apposizione del "visto" potrà apporre l'indicazione dell'obbligo di "riferire".

La segreteria cura che il magistrato del Gruppo di lavoro 4 della III Sezione individuato con le modalità descritte, per ciascuno degli affari sopra indicati, sia destinatario di tutte le comunicazioni riguardanti il medesimo soggetto, facendo attenzione in particolare alle vicende in cui ad una procedura concorsuale (ad esempio, il concordato preventivo) ne segua altra concernente la medesima persona o società (ad esempio, il fallimento).

Ove a seguito delle comunicazioni e/o segnalazioni sopra indicate, siano delineabili fattispecie penalmente rilevanti, il magistrato assegnatario trasmette l'affare al Procuratore Aggiunto numero 2 con proposta di iscrizione delle notizia di reato e - all'esito della convalida, mediante apposizione del visto da parte del Procuratore Aggiunto, che nell'occasione potrà apporre l'indicazione dell'obbligo di "riferire" - provvede alla iscrizione del procedimento che verrà assegnata automaticamente al magistrato del gruppo specializzato di pertinenza; se si tratta di fattispecie penale della Sezione V (generico) o rientrante nelle competenze della III Sezione, continuerà ad essere assegnatario del relativo procedimento.

Ai magistrati che fanno parte della Sezione IV, assegnati al Gruppo di lavoro 8 della Sezione VII Affari Civili, sono attribuite le incombenze civili che riguardano:

- le iniziative in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e in materia di famiglia in conseguenza delle comunicazioni pervenute in Procura, sia dal Tribunale che dai privati che dai servizi sociali.

Le comunicazioni e/o segnalazioni volte alle iniziative del P.M. in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, curatele speciali e in materia di famiglia, pervenute in Procura, sia dal Tribunale, che dai servizi sociali, che dai privati, vengono iscritte nel registro di comodo denominato "Registro affari civili ad iniziativa del P.M.", e vengono assegnate, senza necessità di formale provvedimento, secondo turnazione automatica, tra i magistrati del Gruppo di lavoro 8 della Sezione VII Affari Civili, seguendo l'ordine di anzianità decrescente. regolamentata con lo specifico registro cartaceo afferente i magistrati del predetto gruppo.

Ove siano segnalati, all'atto della comunicazione, ovvero successivamente, profili di correlazione diretta con affari, anche penali, già assegnati a magistrato della Sezione o dell'Ufficio, l'affare civile verrà assegnato al medesimo magistrato, e, se non appartenente al Gruppo di lavoro 8 della Sezione VII Affari Civili, in coassegnazione con il magistrato della Sezione VII Affari Civili da individuare secondo il criterio sopra indicato.

Tale assegnazione avverrà con provvedimento motivato del Procuratore Aggiunto Coordinatore numero 3.

Resta salva la possibilità di rassegnazione ai magistrati del Gruppo di lavoro 8 della Sezione VII Affari Civili, con provvedimento motivato del Procuratore Aggiunto numero 3, secondo una diversa distribuzione in ragione del carico di lavoro dei singoli magistrati che siano già assegnatari dei procedimenti secondo i criteri sopra indicati, e previa specifica segnalazione dei magistrati del gruppo.

La segreteria cura che il magistrato del Gruppo di lavoro 8 della Sezione VII Affari Civili così individuato sia destinatario di tutte le comunicazioni riguardanti il medesimo soggetto.

Stante la peculiarità degli specifici affari civili in trattazione, che possono essere connotati anche da ragioni di urgenza, qualora il magistrato assegnatario sia assente, e la comunicazione e/o segnalazione riveste carattere di urgenza, la stessa verrà esaminata dal altro magistrato del gruppo secondo l'ordine di anzianità decrescente, ovvero in subordine dal magistrato di turno esterno.

Per le segnalazioni volte al promovimento delle iniziative del PM in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, curatela speciali e in materia di famiglia, a seguito della iscrizione, si procede ai successi accertamenti del P.M. finalizzati alla verifica dei presupposti per assumere l'iniziativa in materia civile.

L'archiviazione del relativo fascicolo ovvero l'eventuale assunzione delle iniziative da parte del P.M. deve essere trasmesso per il "visto" al Procuratore Aggiunto numero 3.

Ove a seguito delle comunicazioni e/o segnalazioni sopra indicate, siano delineabili fattispecie penalmente rilevanti, il magistrato assegnatario trasmette l'affare al Procuratore Aggiunto numero 3 con proposta di iscrizione delle notizia di reato e - all'esito della convalida, mediante apposizione del visto da parte del Procuratore Aggiunto, che nell'occasione potrà apporre l'indicazione dell'obbligo di "riferire" - provvede alla iscrizione del procedimento che verrà assegnata automaticamente al magistrato del gruppo specializzato di pertinenza; se si tratta di fattispecie penale del V gruppo (generico) o rientrante nelle competenze del IV Sezione di specializzazione, continuerà ad essere assegnatario del relativo procedimento.

Nel medesimo "Registro affari civili ad iniziativa del P.M." si iscrivono gli atti di iniziative del P.M. in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, curatele speciali e in materia di famiglia, che scaturiscano da procedimenti (mod. 21, mod. 44, mod. 45) già in carico al magistrato, previo visto del Procuratore della Repubblica Aggiunto di turno settimane per gli affari civili, con creazione del relativo fascicolo per i successi adempimenti.

Per tutte le altre materie non indicate nella disciplina che precede, i compiti afferenti alla "giurisdizione civile e volontaria", così come l'apposizione dei *Visti e pareri* nella materia della giurisdizione civile¹², si dispone l'assegnazione automatica dei fascicoli, che pervengono in modalità telematica, con richiesta di parere e/o di visto, secondo un criterio di turnazione mensile, tra tutti i magistrati della Procura Ordinaria (con la sola eccezione del dr Saverio Sapia, destinatario di esonero quale componente del Consiglio Giudiziario).

L'assegnazione automatica sarà effettuata dalla segreteria affari civili, attraverso le modalità predisposte dall'applicativo indicato in premessa.

In tutte le materie sopra indicate, ove siano segnalate specifiche necessità in correlazione ad affari già in trattazione dai magistrati dell'Ufficio, il Procuratore Aggiunto numero 3, potrà assegnare lo specifico affare con provvedimento motivato, al magistrato assegnatario dell'affare correlato.

Affari attribuiti al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione VII Affari Civili

Sono attribuiti al Procuratore aggiunto numero 3:

- Gli affari relativi ai nulla osta e/o autorizzazioni di cui all'art. 6 D.L. n. 132 del

¹² In precedenza disciplinati dal provvedimento n. 122/19 del 20.12.2019

12.9.2014 conv. in L. n. 162 dd. 10.11.2014, in materia di negoziazione assistita, iscritti nel relativo registro;

- Gli affari relativi alle procedure:
- per formazione, correzione e annullamento di atti dello stato civile;
- per adozioni maggiorenni;
- per infrazioni disciplinari professionali¹³;
- nomina di curatori di eredità giacenti;
- legalizzazioni e postille.

Con provvedimento motivato, inoltre, il Procuratore Aggiunto numero 3 per gli affari civili, potrà assegnare lo specifico affare di sua competenza ove da esso scaturisca l'esigenza di specifici approfondimenti per una delle iniziative del P.M. in materia civile, seguendo i criteri di assegnazione sopra esposti con riguardo alle specifiche materie.

Le udienze civili

La Segreteria Affari Civili ogni mese predisporrà l'elenco delle udienze delle cause civili nelle quali il P.M. deve intervenire ovvero promosse dal Pubblico Ministero (sia quelle in cui la presenza è obbligatoria sia in quelle in cui la presenza è facoltativa o comunque opportuna), come comunicate dal Tribunale, indicando il P.M. interessato, da individuare in quello che sia già assegnatario del procedimento secondo i criteri automatici già previsti per le materie di riferimento.

In mancanza di precedente assegnazione del procedimento, il magistrato viene individuato sulla base dei medesimi criteri automatici sopra indicati per le materie di riferimento, e in particolare:

- nelle cause civili davanti alla sezione fallimentare del Tribunale l'Ufficio del P.M. sarà rappresentato dal magistrato, individuato secondo turnazione automatica, tra i magistrati del Gruppo di lavoro 4 interno alla Sezione III, seguendo l'ordine di anzianità decrescente, salvo che non vi siano profili di correlazione diretta con affari, anche penali, già assegnati a magistrato del Gruppo, nel qual caso anche per l'udienza civile suddetta verrà individuato il medesimo magistrato. In caso di impedimento, verrà individuato altro magistrato del Gruppo di lavoro 4 interno alla Sezione III, seguendo l'ordine di anzianità decrescente. Le udienze successive relative al medesimo procedimento verranno assegnate al medesimo magistrato con la conseguente autonoma valutazione in ordine alle modalità di intervento, anche in caso di presenza facoltativa.
- nei procedimenti civili in materia di famiglia, ovvero connesse alle procedure d'interdizione, inabilitazione, amministrazioni di sostegno, promosse da parte privata, l'Ufficio del P.M. sarà rappresentato dal magistrato individuato, secondo turnazione automatica tra i magistrati del Gruppo di lavoro 8 della Sezione VII (di cui fanno parte i magistrati della Sezione IV), seguendo l'ordine di anzianità decrescente, salvo che non vi siano profili di correlazione diretta con affari, anche penali, già assegnati a

¹³ Il riferimento è alla procedura disciplinare forense (modificata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012), notarile (la L. 16 febbraio 1913, n. 89, legge 28 novembre 2005, n. 246, decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249), giornalistica (dall'art. 63 co.3 Legge 3 febbraio 1963, n. 69 e art. 27 del Decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150) di dottor commercialista ed esperto contabile (d.lg. 28.6.2005, n. 139), di ingegnere ed architetto (d. 23.10.1925, n. 2537), di dottore agronomo e dottore forestale (legge 7.1.1976 n. 3), di psicologo (l. 18.2.1989, n. 56), di chimico (r.d. 1.3.1928, n. 842), di geometra (r.d. 11.2.1929, n. 274) e di consulente tecnico del Tribunale ((art. 14 e 19 disp. att., c.p.c.).

Con progetto avviato nell'Ufficio si è proceduto a rendere informatizzato il registro cartaceo relativo ai procedimenti disciplinari degli iscritti agli ordini professionali (anno 2018-2020)

magistrato del Gruppo, nel qual caso anche per l'udienza civile suddetta verrà individuato il medesimo magistrato. In caso di impedimento, verrà individuato altro magistrato del Gruppo di lavoro 8 della Sezione VII, seguendo l'ordine di anzianità decrescente. Le udienze successive relative al medesimo procedimento verranno assegnate al medesimo magistrato con la conseguente autonoma valutazione in ordine alle modalità di intervento, anche in caso di presenza facoltativa.

- nei giudizi elettorali e in materia di ineleggibilità l'Ufficio del P.M. sarà rappresentato dal magistrato individuato, secondo il turnazione automatica tra i magistrati del Gruppo di lavoro 7 della Sezione VII (di cui fanno parte i magistrati della Sezione II), seguendo l'ordine di anzianità decrescente, salvo che non vi siano profili di correlazione diretta con affari, anche penali, già assegnati a magistrato dell'Ufficio, nel qual caso anche per l'udienza civile suddetta verrà individuato il medesimo magistrato. In caso di impedimento, verrà individuato altro magistrato del Gruppo di lavoro 7 della Sezione VII, seguendo l'ordine di anzianità decrescente. Le udienze successive relative al medesimo procedimento verranno assegnate al medesimo magistrato con la conseguente autonoma valutazione in ordine alle modalità di intervento, anche in caso di presenza facoltativa.

A proposito della partecipazione del P.M. alle udienze civili, occorre rilevare che già nel provvedimento n. 12/18 del 16.2.2018 prot. n. 708/2018, istitutivo dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica - prendendo atto che l'art. 17 c. 3 del d.lgs. n. 116 del 2017, a differenza del previgente art. 72 ord. Giud. (espressamente abrogato dall'art. 33 c. 1 lett. a) del d.lgs. 116 del 2017), non prevede esplicitamente che il vice procuratore onorario possa essere delegato a svolgere le funzioni di P.M. nei procedimenti civili – si evidenziava che la presenza alle udienze civili del pubblico ministero non è obbligatoria, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte di legittimità, infatti, ritiene che ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, poiché è sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (v. S.C. Sez. Civ. sent. n. 25722/2008, n. 10894/2005 n. 11223/2014, 17764/2015, 14896/2017; SS. UU., Civ. sent. n. 1093/2017; v. Cass. civ. n. 12531 del 18.5.2017).

Può ulteriormente precisarsi che in tema di volontaria giurisdizione, rispetto alle previsioni di cui agli artt. 714 e 715 c.p.p.c. - che fanno riferimento all'intervento del P.M. "in fase d'esame dell'interdicendo" e che appaiono interpretabili in termini di mero coordinamento con la disposizione di cui all'art. 713 c.p.c. - la Suprema Corte ha ritenuto che "*non è causa di nullità dell'esame dell'interdicendo e degli atti conseguenziali la mancata partecipazione all'esame medesimo del P.M., cui erano stati ritualmente comunicati il ricorso e la data della comparizione dell'interdicendo*" (Cass.civ. sez.1, sentenza 14/2/2008, n.ro 3708).

In sostanza il principio consolidato è quello per il quale le norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. in determinati giudizi sono finalizzate alla sua partecipazione al processo e non specificatamente ad un determinato atto, restando rimessa alla sua discrezionalità di modulare il proprio intervento nel processo secondo criteri rimessi alla sua valutazione, scegliendo se ed a quali atti partecipare, ovvero limitandosi, come di solito avviene, a precisare le proprie conclusioni.

Deve, peraltro, rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è conformemente orientata nel ritenere che la mancata partecipazione del P.M. in udienze civili in cui è prevista la sua presenza da luogo ad una nullità relativa che può far valere solo lo stesso P.M. (Cass.

civ. Sez. I n. 13361/2014).

Come già evidenziato nel provvedimento di questo Ufficio n. 12/18 del 16.2.2018 prot. n. 708/2018, il contemperamento dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, con l'“interesse” pubblico perseguito nei casi in cui il giudizio civile sia stato promosso dal PM, rende opportuno assicurare la presenza del P.M., nei giudizi promossi da Questo Ufficio, particolarmente nella prima udienza al fine di operare le utili valutazioni, fermo restando che, ove il Giudice e le parti segnalino l'opportunità della presenza del P.M., il Procuratore della Repubblica valuterà di volta in volta l'opportunità della presenza del P.M.

Querele di falso

In tutte le cause civili - riguardanti affari non connessi con le materie penali affidate al III o al IV gruppo specializzato della Procura Ordinaria - nelle quali interviene la proposizione di querela di falso, essendo prevista la presenza obbligatoria del PM nell'udienza di produzione e valutazione dell'atto di cui il ricorrente assume la falsità (art. 223 c.p.c), il Pubblico Ministero sarà rappresentato dal magistrato individuato, secondo il criterio della turnazione automatica, tra i magistrati del Gruppo di lavoro 7 della Sezione VII (di cui fanno parte i magistrati della Sezione II), seguendo l'ordine di anzianità decrescente.

In caso di impedimento, verrà individuato altro magistrato del Gruppo di lavoro 7 della Sezione VII (di cui fanno parte i magistrati della Sezione II), seguendo l'ordine di anzianità decrescente.

Dell'elenco delle udienze delle cause civili nelle quali il P.M. deve intervenire ovvero promosse dal Pubblico Ministero, predisposto dalla Segreteria Affari Civili si dovrà tenere conto nella formazione del calendario delle udienze mensili dell'Ufficio.

La Segreteria Affari Civili curerà con particolare attenzione, ai fini della statistica individuale, l'inserimento di tutte le udienze civili interessate dalle presenti disposizioni e la corretta attribuzione di ciascuna di esse al magistrato che vi ha effettivamente partecipato.

Con riferimento alle udienze nei procedimenti disciplinari professionali, le funzioni di P.M. sono svolte dal Procuratore Coordinatore per gli affari civili.

Anche in questo caso (v. cass., sez. III, n. 7603/1998) vale il principio generale sopra richiamato per il quale è rimessa alla discrezionalità del P.M. modulare il proprio intervento secondo criteri rimessi alla sua valutazione, scegliendo se ed a quali atti partecipare. Si richiama tale proposito Cass. s. u. civ. 7.10.2010 n. 10773, per la quale *“secondo i principi generali che regolano l'intervento del PM nel giudizio civile, la regolarità del procedimento è assicurata dal fatto che il P.M. sia stato messo in condizione di partecipare al processo, anche se in concreto abbia scelto di rimanere assente”*

Interlocuzioni con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni

L'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni avviene costantemente con riferimento ad ogni specifico affare che determina la necessità di un raccordo o coordinamento tra i due Uffici.

La formalizzazione di tale interlocuzione, che in passato si è concretizzata con la redazione del Protocollo di intesa tra i due Uffici Giudiziari sottoscritto in data 11.12.2017, è stata rinnovata e integrata presso la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, con il Protocollo di intesa tra le Procure della Repubblica del Distretto, sottoscritto in data 24.10.2018, che si allega al presente progetto organizzativo per formarne parte integrante.

Si tratta, in particolare del Protocollo tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e le Procure della Repubblica del Distretto di Catanzaro in ordine alle modalità di coordinamento, intervento e comunicazioni in caso : 1) di concorso nei reati oggetto di rispettiva trattazione di indagati maggiorenni e minorenni; 2) di provvedimenti civili a tutela di soggetti che risultano inseriti in contesti familiari abusanti e/o maltrattanti e che risultino quindi vittime di violenza domestica diretta e/o assistita; 3) di provvedimenti civili nei confronti di minori che comunque si trovino a vivere situazioni di accertato pregiudizio.

IV.E. Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.

Tra gli obiettivi dell'Ufficio, in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse, vi è, in primo luogo, quello della implementazione della informatizzazione dell'Ufficio.

Tra gli obiettivi ulteriori da realizzare per il periodo di vigenza del programma organizzativo vi sono:

- a) l'ampliamento della disponibilità di banche dati da parte di ciascun Sostituto Procuratore attraverso la verifica della possibilità di convenzioni con INPS e Agenzia delle Entrate;
- b) la costituzione di un prontuario informatizzato per i servizi di segreteria;
- c) la realizzazione di corsi periodici di aggiornamento per i magistrati onorari;
- d) la creazione di un registro informatizzato relativo ai provvedimenti di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico al fine di consentire la gestione ordinata degli stessi con riferimento ai singoli procedimenti penali;
- e) la creazione di una banca dati delle sentenze della Direzione distrettuale antimafia;
- f) la creazione di una rassegna stampa quotidiana dei quotidiani e dei siti di informazione online della Provincia di Catanzaro;
- g) la gestione informatizzata di schede riassuntive della trattazione del procedimento in ciascuna udienza (collegiale), da condividere tramite sharepoint, al fine di consentire al magistrato designato una completa cognizione riassuntiva dell'attività svolta, anche in relazione agli adempimenti da effettuarsi;
- h) la realizzazione di un sistema di gestione informatizzata delle relate di notifica dei decreti di citazione a giudizio;
- i) la realizzazione di una piattaforma di condivisione interna all'Ufficio, con possibilità di accesso per tutti i Magistrati, mediante l'applicativo ministeriale Share – Point, incluso nel pacchetto Office.

Tale piattaforma prevede una modalità di accesso estremamente *user-friendly*, trattandosi di software che permette la creazione di un'interfaccia analoga a quello di un sito web ma accessibile soltanto ai membri dell'organizzazione.

Il suo utilizzo permetterebbe la condivisione e la rapida consultazione di tutti quei documenti che, attualmente, transitano sulle mail istituzionali e vengono, pertanto, conservati dal singolo magistrato disorganicamente quali ad esempio:

- documenti organizzativi, ordini di servizio e circolari interne;
- modulistica, link utili;
- novità giurisprudenziali.

La piattaforma, inoltre, contempla la suddivisione in sottosezioni del sito web che potrebbero essere utilizzate dalle sezioni interne dell'Ufficio, assicurando così la rapida ed efficace circolarità informativa al loro interno, e dall'Ufficio studi, che potrebbe così

creare un *data-base* degli indirizzi giurisprudenziali di maggior rilievo, rapidamente consultabile da tutti i Magistrati.

Inoltre, l'utilizzo di tale piattaforma potrebbe essere esteso al personale amministrativo e al personale di polizia giudiziaria adibito all'assistenza ai Magistrati, limitando l'accesso alle sole sezioni a loro esclusivamente dedicate, onde consentire la rapida consultazione degli elementi utili all'espletamento delle rispettive funzioni (es. ordini di servizio, modelli di capi d'imputazione per la redazione di bozze di provvedimenti relativi a contenzioso seriale).

Si evidenzia l'assoluta conformità dell'applicativo Share – Point agli standard di sicurezza informatici individuati dalla DGSIA, trattandosi di applicativo ministeriale già in dotazione agli utenti giustizia.

IV.F. Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)

In generale, la distribuzione del personale amministrativo e delle risorse tecnologiche tra i Sostituti Procuratori dell'Ufficio segue criteri paritari, a prescindere dalla specificità della materia dagli stessi trattata e dal rispettivo carico di lavoro.

Le segreterie dei singoli sostituti presentano moduli differenti in considerazione del carico di lavoro e per la necessità di provvedere ad un'oculata distribuzione delle risorse che tenga conto delle annose inadeguatezze dell'organico

Ciascun magistrato si avvale di un ufficiale di p.g. per il resto si prevede un'assistenza composta da personale eterogeneo.

Si è prevista una segreteria unica per i diversi Circondari della DDA e per i diversi settori della Procura Ordinaria composta da Cancellieri esperti, assistenti giudiziari, operatori giudiziari e operatori PNRR proporzionale rispetto al numero di magistrati addetti e tale da assicurare che ogni magistrato sia assistito, tendenzialmente, da un cancelliere e/o da un assistente.

I Procuratori Aggiunti si avvalgono di un ufficiale di p.g. e, in considerazione del ridotto carico di lavoro e delle ricorrenti coassegnazioni con i sostituti, di un unico assistente.

Il Procuratore della Repubblica si avvale della Segreteria Generale

Ogni Magistrato (e la sua unità di segreteria) si avvale di una propria dotazione informatica, costituita, per il magistrato, da un pc desktop e da una stampante, di un videoregistratore per gli interrogatori, di una webcam con microfono per i video collegamenti, di un pc portatile. La segreteria, invece, usufruisce di un pc fisso o portatile (in tal caso, con docking – station), di una stampante multifunzione collegata in rete ai vari pc, di uno scanner portatile.

Non sono attribuite ai Sostituti Procuratori specifiche risorse finanziarie. Questi utilizzano per la loro attività di indagine delle somme attribuite alla Procura della Repubblica per il pagamento degli incarichi di consulenza e delle intercettazioni oltre che per le trasferte.

Il conferimento degli incarichi di consulenza avviene da parte dei Sostituti Procuratori previa autonoma scelta del consulente, rispettando criteri di rotazione mitigati dalla possibilità della scelta di una adeguata professionalità per lo svolgimento dell'incarico.

La liquidazione degli onorari ai consulenti viene vistata dal Procuratore Aggiunto numero 2 se superiore a 9.999,00 euro.

Per quanto riguarda le trasferte finalizzate al compimento di atti di indagine, le stesse sono autorizzate, a fini amministrativi, dal Procuratore della Repubblica.

La Procura della Repubblica garantisce che le linee guida e le direttive del Ministero della Giustizia e del CSM volte a promuovere la diffusione delle innovazioni informatiche siano condivise con il Mag.Rif. e che di tali innovazioni – e dei provvedimenti interni tesi alla loro utilizzazione – sia informato il R.I.D. del distretto, per gli opportuni rapporti di coordinamento.

Il Procuratore della Repubblica si avvale del MAGRIF nelle attività volte all'implementazione della digitalizzazione dell'ufficio ed alla piena attuazione del processo penale telematico, interpellandolo con riferimento alla redazione delle modifiche del Programma Organizzativo relative alla materia informatica, alla redazione di specifiche direttive indirizzate ai colleghi, al personale amministrativo e di P.G. sempre relative alla materia informatica, nonché coinvolgendolo nell'adozione delle c.d. best practices dell'Ufficio, tra le quali ad esempio l'adozione di numerosi protocolli stipulati con il Presidente del Tribunale e l'Ordine degli Avvocati finalizzati alla progressiva dematerializzazione dei flussi relativi alle richieste interlocutorie con il Tribunale e con l'Ufficio GIP, oltre che alla semplificazione delle attività di accesso agli atti, estrazione di copia e di deposito atti da parte dell'Avvocatura e ciò secondo le direttive indicate dal DGSIA nell'ottica di raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR.

La promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia (art. 28 Circ. Procure) vengono assicurate attraverso le periodiche riunioni con i magistrati dell'ufficio, volte a recepire le loro riflessioni sul piano soprattutto delle carenze ovvero delle criticità organizzative. Raccolti, in tal modo i vari spunti di riflessione, essi vengono, poi, analizzati dalla dirigenza, in occasione delle periodiche riunioni del Procuratore con i Procuratori Aggiunti, per refluire, successivamente, nei vari protocolli organizzativi o di intesa con altri uffici giudiziari ovvero con altri o istituzioni, presidio di legalità sul territorio.

IV.G. Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)

Nella previsione dei criteri di gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria vanno prese in considerazione, in primo luogo, le modalità di impiego nelle indagini dei Reparti investigativi speciali, da limitarsi, avvedutamente, alla trattazione dei fenomeni criminali oggettivamente e soggettivamente più significativi, presupponendo una valutazione complessiva delle priorità investigative in atto e della sostenibilità del complessivo carico di lavoro ad essi assegnato. L'impiego di tali reparti, per le ragioni appena esplicitate, non può che far capo al Procuratore della Repubblica.

Al fine di soddisfare le esigenze organizzative interne, nonché di garantire un rapporto di prossimità al Sostituto per una disponibilità immediata ed efficiente della Polizia Giudiziaria, si conferma l'assegnazione un'unità di personale delle diverse Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria direttamente all'ufficio del singolo Sostituto, per la diretta collaborazione investigativa con il magistrato: si tratta di personale prelevato, in linea tendenziale, dall'aliquota di appartenenza confacente alla Sezione di indagini cui è assegnato il Sostituto.

Quanto ai criteri generali di impegno della Polizia giudiziaria, i Sostituti saranno orientati, nella scelta della Polizia giudiziaria cui delegare le indagini e nella sua conseguente direzione funzionale, ai seguenti criteri, da adottare in ordine decrescente;

- 1) il criterio della specializzazione dell'Arma e dei singoli reparti prescelti;
- 2) il criterio della competenza territoriale;
- 3) il principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi dell'investigazione, che ha come necessario corollario la scelta appropriata degli strumenti investigativi, da individuare in quelli strettamente necessari ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

L'utilizzo di Servizi di polizia giudiziaria non ubicati nel circondario del Tribunale di Catanzaro (o, per la Direzione distrettuale antimafia o il Gruppo di indagini sul terrorismo, nel Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro), quando le attività delegate debbano essere svolte al di fuori dell'ambito territoriale di loro competenza, deve essere disposto d'intesa con il Procuratore della Repubblica, coinvolgendo rapporti tra Uffici giudiziari e segnatamente della Procura di Catanzaro e della Procura della Repubblica nel cui circondario (o nel cui distretto) essi sono attestati.

Per quanto attiene ai profili tecnico-scientifici delle investigazioni, ciascun magistrato potrà ricorrere all'ausilio dei Reparti di Investigazione Scientifica dei Carabinieri (R.A.C.I.S. di Messina) e del Gabinetto di Polizia Scientifica della Polizia di Stato di Reggio Calabria. Per le investigazioni di natura telematica, si procederà al conferimento della delega alla Polizia Postale.

In relazione agli accertamenti di natura balistica in occasione di episodi delittuosi consumati con l'utilizzo di armi comuni da sparo e/o da guerra ovvero con esplosivi, si raccomanda l'invio del materiale repertato agli organismi tecnici sopra indicati, a prescindere dalla eventuale delega agli stessi a procedere agli accertamenti tecnici predetti (si pensi all'ipotesi di conferimento di consulenza tecnica a professionista privato). In tali ultime ipotesi, la trasmissione del reperto è comunque funzionale all'inserimento dell'arma e/o del munizionamento esploso nelle rispettive banche dati della polizia giudiziaria, al fine di consentire, in futuro ed in ipotesi, eventuali accertamenti di natura balistico-comparativa con ulteriori ed autonomi eventi delittuosi commessi con l'uso di armi.

Il conferimento di attività delegate ai Servizi centrali e/o interprovinciali di polizia giudiziaria, in ragione della particolare rilevanza ed allarme sociale di determinati fatti-reato (crimini violenti, complesse investigazioni in materia di riciclaggio, ecc.), prevalentemente riconducibili a contesti di criminalità organizzata (da intendersi secondo l'accezione di Cass. SS.UU. sentenza n. 26889 del 28/04/2016, dep. 01/07/2016, Rv. 266906 – 01, quali i procedimenti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato; nello stesso senso, Sez. I, sentenza n. 34895 del 30/03/2022, dep. 21/09/2022, Rv. 283499 – 01, per cui devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attività criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., con esclusione delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività), deve essere preceduta da interlocuzione con il Procuratore che verificherà la sussistenza delle relative esigenze investigative e la disponibilità dell'organismo interprovinciale di polizia giudiziaria, in ragione del proprio regolamento interno e del carico di lavoro.

I criteri sopra indicati sono tutti finalizzati ad ottenere un impiego non solo adeguato, ma anche efficace di tutta la Polizia Giudiziaria, tanto quella della Sezione, quanto quella dei Servizi.

In tale ottica possono essere indette dal Procuratore della Repubblica e/o dai Procuratori Aggiunti competenti riunioni tra i Sostituti interessati e la Polizia giudiziaria per il coordinamento non solo della specifica indagine in corso, ma anche per l'individuazione e la definizione degli obiettivi investigativi e delle conseguenti direttive operative di carattere generale.

In relazione alle richieste di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria di intervento di personale dell'ARPA per sopralluoghi in materia di reati ambientale, tale intervento deve essere autorizzato dal Pubblico Ministero di Turno Esterno, eventualmente previa interlocuzione con il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione 2.

Nell'ipotesi in cui non si versi in situazione d'urgenza, la Polizia Giudiziaria deve inoltrare formale richiesta al Pubblico Ministero titolare delle indagini di servirsi dell'ausilio del personale ARPA e la relativa autorizzazione, da parte del Pubblico Ministero, deve essere sottoposta al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione 2 al fine di consentirgli l'individuazione della priorità dell'intervento, ovvero il tempo della sua effettuazione.

Con riferimento all'uso delle risorse tecnologiche e segnatamente all'utilizzazione delle banche dati, si veda il paragrafo VII (banche dati allargate).

L'utilizzazione delle banche dati è assicurata ai magistrati che vi accedono autonomamente e in maniera diretta.

L'utilizzo della banca dati SIDDA – SIDNA da parte della polizia giudiziaria (incluso gli analisti assegnati a ciascun Sostituto Procuratore della Direzione distrettuale antimafia ed al Gruppo di indagine sul terrorismo) è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro che prevede la registrazione delle ricerche effettuate.

IV.H. Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)

Nel corso degli anni sono stati adottati protocolli investigativi/direttive, periodicamente revisionati, rivelatisi di estrema utilità ed efficacia.

In particolare, si segnalano:

- direttive di indagine ai sostituti procuratori (in materia di reati di violenza domestica e di genere, anche con riguardo alla scelta della misura da adottare recependo e "codificando" l'adozione del protocollo Sara (*protocollo nr 171/22 del 26 aprile 2022*)) e a seguito dell'emanazione della legge 168/2023, entrata in vigore in data 9 dicembre 2023, il cui art 7, introducendo l'art 362 bis c.p. (*provv. nr 90/2023 protocollo nr 3403/2023*)
- direttiva alla polizia giudiziaria in materia di "codice rosso" (*protocollo investigativo nr 1/2022; protocollo 1425/2022 del 15 aprile 2022*)
- direttive alla polizia giudiziaria: prime indicazioni operative sull'applicazione del decreto legislativo 150/2022 c.d legge Cartabia (*provv nr 13/2023 protocollo nr 313/2023*)
- direttiva per gli adempimenti ai fini della comunicazione di cui all'art 127 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale¹⁴ (*provv nr 72/2024 protocollo 2426/2024 del 5 luglio 2024*);

¹⁴ L'articolo è stato sostituito dall'art 41 comma 1 lettera n del decreto legislativo 10 ottobre 2022 nr 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art 99 bis del medesimo decreto come modificato dall'art 6 del d.l. 31 ottobre 2022 nr 162 convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022 nr 199.

- direttiva in materia di processo penale telematico a seguito dell'entrata in vigore del D.M 27 dicembre 2024 nr 206 (*provv. nr 4/2025 protocollo 86/2025 del 13 gennaio 2025*);
- direttiva in materia di rilascio di copia degli atti dei procedimenti definiti dall'Ufficio con richiesta di archiviazione (*prot. int 96/25 o.s nr 2/25 del 20 febbraio 2025*);
- direttiva alla polizia giudiziaria per la trasmissione delle CNR aventi ad oggetto reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (artt 19 e ss del decreto legislativo 758/1994) ed in materia ambientale (art 318 bis e ss del decreto legislativo 152/2006) per i quali siano state o dovranno essere impartite prescrizioni, ai fini dell'eliminazione della violazione accertata e dell'estinzione del reato stesso;
- protocollo di intesa sottoscritto con il Tribunale di Catanzaro in materia di emersione della crisi di impresa;
- protocollo investigativo elaborato dal gruppo di lavoro Dna – Procure distrettuali in materia di tratta di persone, traffico di migranti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina del 13 maggio 2024;
- protocollo di intesa Procura della Repubblica di Catanzaro-Associazione “Attivamente Coinvolte”;
- protocollo di intesa sottoscritto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro-Associazione Soroptmist.

Si ritiene che i protocolli, le direttive e le circolari sopra indicati possano considerarsi già esempi di “buone prassi di organizzazione”, finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale.

Esse, nel loro complesso:

1. hanno modernizzato e reso più efficiente l'Ufficio;
2. hanno velocizzato i tempi medi di definizione dei procedimenti;
3. hanno consentito un notevole risparmio tempo, di mezzi ed energie lavorative;
4. hanno, infine, permesso all'intero Ufficio di adottare prassi operative uniformi, coerenti e costanti.

In conclusione, le direttive, circolari e prassi sopra indicate non potranno che essere mantenute, perfezionate ed opportunamente implementate nel corso del prossimo quadriennio (2026-2029) di riferimento.

IV.I. Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)

La riforma normativa relativa alle intercettazioni è entrata in vigore a partire dal 1 settembre 2020.

La normativa disciplina innanzitutto il sistema di archiviazione degli atti delle intercettazioni e detta una serie di disposizioni ad essa collegate quale quella dell'art. 415 bis c.p.p., dell'art. 454 c.p.p., protese ad armonizzare taluni istituti processuali con il nuovo regime. Si è disciplinato poi il cd captatore informatico e si è ampliato il novero dei casi di utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento.

Si è infine prevista una nuova modalità redazionale delle richieste cautelari, ai sensi dell'art. 291 c.p.p.

La disciplina di nuova introduzione si è innestata, innanzitutto, nella fase di acquisizione del materiale intercettivo, attraverso la creazione di un archivio riservato documentale e

digitale, previsto dall'art. 269 c.p.p.

La citata disposizione afferma, a chiare lettere, che tutto ciò che è conservato nel suddetto archivio è coperto da segreto, fatta eccezione per il materiale acquisito al fascicolo processuale o comunque utilizzato nelle indagini preliminari.

Per cui, l'organizzazione dell'Ufficio deve tenere presente la necessità di distinguere in maniera netta ciò che deve affluire nell'archivio riservato e ciò che, invece, viene versato in atti, per la successiva fruizione processuale.

L'archivio riservato, sotto il profilo digitale, è distinto in una duplice infrastruttura.

Per quanto riguarda il profilo digitale, presso la sala intercettazioni è stato installato un Server ministeriale (archivio riservato delle intercettazioni) nel quale verranno ad essere riversate tutte le tracce audio video, in uno con i dati informatici accessori (quale il tracciamento GPS) il che sostituirà il precedente sistema basato su supporti magnetici conservati presso l'ufficio intercettazioni. Nei locali ove è ubicato il server ministeriale, vi sono postazioni di conferimento attraverso le quali farvi affluire i dati informatici di cui sopra. Presso l'Ufficio intercettazioni, è stata poi approntata una sala di consultazione cui potranno fare accesso i difensori, il PM e il giudice (che presiede la cd udienza stralcio di cui all'art 268 comma VI c.p.p., ovvero chiamato a decidere una mozione cautelare), per le attività di consultazione e copia, nei casi previsti dalla legge.

Per quanto attiene al dato documentale, lo strumento di conservazione digitale fornito dal Ministero è il TIAP document@, in ordine al quale è stata lanciata tempo addietro una versione dotata di una sezione denominata "archivio riservato".

Infine, il dato cartaceo afferente le attività intercettive (non essendo ancora normata la dematerializzazione del fascicolo processuale penale) verrà conservato in spazi dell'archivio fisico opportunamente separato e dotato di presidi di sicurezza all'uopo approntati.

L'ambito di operatività

Si rappresenta che le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° settembre 2020.

Il legislatore ha previsto quale linea di confine tra nuova e vecchia normativa il seguente principio: procedimenti iscritti a partire dal 1 settembre 2020.

Risulta quindi fondamentale definire la nozione di "procedimento" pendente.

Appare utile, mutuare dalla consolidata interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità in punto di "altro procedimento" (ai sensi dell'art. 270 c.p.p.).

In sostanza, ed estrema sintesi, la nozione di procedimento deve ancorarsi alla notizia di reato in esso contenuta. Questo perché il concetto di "procedimento" deve essere letto in una accezione meramente sostanziale e non già legata al dato formale del riferimento alfanumerico che identifica il fascicolo del pubblico ministero. Come è noto, la giurisprudenza afferma che medesimo è il procedimento nel quale due notizie di reato siano connesse ai sensi dell'art. 12 c.p.p., anche se contenute in distinti fascicoli. Non conta la ubicazione delle notizie di reato, che ben possono essere processualmente separate (come si evince dalla lettera di cui all'art. 17 c.p.p. nella parte in cui la riunione di procedimenti è meramente potenziale). Quel che rileva è il dato sostanziale, vale a dire la sussistenza di profili di connessione. Viceversa, due notizie di reato presenti nello stesso fascicolo, laddove non siano connesse, non rientrano nel concetto di stesso procedimento.

Consegue che, ai fini che oggi interessano, la disciplina di nuova introduzione si applica ai procedimenti aperti dopo il 1 settembre 2020.

Ovviamente, una notizia di reato acquisita dopo il 1 settembre 2020, connessa, ai sensi dell'articolo 12 del codice di rito, ad una fattispecie presente in un procedimento pendente al 31 agosto del 2020, ancorché contenuta in un procedimento formalmente iscritto dopo

il 1 settembre 2020, dovrà informarsi alla disciplina previgente.

Specularmente, laddove una notizia di reato non connessa a quella per cui si procede in un fascicolo già pendente al 31 agosto 2020 dovesse essere acquisita, dopo la suddetta data, la stessa cadrà sotto l'imperio della nuova normativa.

La selezione del materiale intercettivo

Come si avrà modo di vedere, l'impianto della riforma è proteso a imprimere una destinazione precisa al materiale intercettivo, a seconda della sua natura: quello utilizzabile e rilevante, verso la fruizione processuale; quello inutilizzabile o non rilevante verso una forma di archiviazione diretta a impedire ogni forma di divulgazione.

Pertanto, il legislatore, proprio al fine di assicurare che in atti rimangano solo dati afferenti colloqui utilizzabili e rilevanti, ha fornito indicazioni in ordine alla selezione delle intercettazioni e alle modalità di annotazione e trascrizione.

Sul punto preme evidenziare che è stata introdotta, oltre alla categoria delle intercettazioni irrilevanti e inutilizzabili, anche quella relativa alle intercettazioni recanti espressioni lesive della reputazione e contenenti dati sensibili (cfr art. 268 comma II bis c.p.p laddove *“Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini”*).

Per cui il pubblico ministero deve assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti e utilizzabili, attraverso direttive di indagini formulate, all'atto dell'inizio delle operazioni intercettive (anche in maniera informale), volte ad assicurare che la refertazione, sia nella fase operativa (nello specifico le annotazioni per richiedere nuovi target da intercettare e per prorogare l'attività), che nella fase nella quale si deve stendere il compendio delle attività, presenti le sole conversazioni rilevanti, utilizzabili e al di fuori dei casi di cui al II comma bis dell'art. 268 c.p.p.

Si consideri che, sul punto, è stata diramata una circolare¹⁵ alle FF PP, nella quale sono state dettate direttive operative afferenti, tra l'altro, la metodologia di refertazione dei risultati. Si è specificato a chiare lettere il fondamentale ricorso al confronto tra PM e PG nel corso delle indagini, in modo da soddisfare al meglio le esigenze processuali, nel rispetto dei canoni normativi previsti.

Tutto questo al fine di garantire uno scrupoloso vaglio dei casi dubbi al fine di valutare la rilevanza delle conversazioni rispetto al tema di accusa.

Nella circolare diramata alle FF PP si è specificata la modalità redazionale delle annotazioni destinate alla fruizione processuale, precisandosi che le stesse devono contenere solo riferimenti a conversazioni utilizzabili, rilevanti e prive di dati lesivi della reputazione ovvero recanti dati sensibili.

Tanto osservato, si rammenta che i magistrati, nella redazione delle mozioni di cautela, avranno cura di rispettare l'art. 291 comma I ter c.p.p. (*“quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni”*). Detta disposizione comporta una significativa innovazione nelle modalità di confezionamento delle richieste cautelari, che non dovranno più riportare il testo integrale delle conversazioni, ma dovranno fare una sintesi del materiale intercettivo, riportando, solo ove necessario, brani delle conversazioni.

L'archivio digitale - documentale e la sua implementazione

Per quanto attiene alla parte documentale, a partire dalle iscrizioni successive al 1 settembre 2020, tutti gli atti delle intercettazioni saranno riversati nella sezione riservata dell'archivio documentale TIAP-document@.

Provvedimento n. 114/20 del 7 settembre 2020

Il riversamento verrà fatto *in progress*, in modo da garantire la costante implementazione del suddetto archivio.

Per cui, il personale del CIT preposto e, per i fascicoli della DDA, gli ufficiali di PG della Sezione provvederanno a immettere tutti i documenti all'atto della loro formazione. Triplice è il vantaggio: in primo luogo, vengono ad essere azzerati i rischi dovuti allo smarrimento degli atti (come in alcune occasioni è accaduto), disponendosi comunque della copia digitalizzata del relativo supporto cartaceo; in secondo luogo, detta modalità organizzativa appare funzionale rispetto a una più spinta digitalizzazione del processo penale, attraverso la quale effettuare il deposito al GIP delle mozioni intercettive (per cui, rispetto a questa prospettiva, l'Ufficio risulterà già attrezzato in termini organizzativi); in terzo luogo verranno ad essere abbattuti i tempi per la formazione del fascicolo processuale in caso di presentazione di istanza cautelare ovvero di definizione della fase di merito, essendo già scansito buona parte del materiale documentale.

Fino a successivo ed eventuale O.S. che prenderà atto di direttive generali sulla sicurezza del sistema informativo SIDDA SIDNA, non sarà consentito il riversamento degli atti delle intercettazioni nella suddetta banca dati.

In ragione della funzionalità dell'archivio digitale delle fonia e dei video, sarà necessario che venga aperto un singolo RIT per ciascun bersaglio, anche se riguarda la stessa persona fisica.

Per cui anche laddove la annotazione di PG rechi la indicazione di diverse utenze, il personale del CIT dovrà comunque predisporre tanti sottofascicoli quante sono le utenze da intercettare, in base alle indicazioni del pubblico ministero, volte a confermare la necessità di sottoporre a mozione intercettiva tutti i bersagli proposti dalla PG.

Nella partizione documentale-digitale dell'archivio riservato, verranno ad essere riversati tutti gli atti sino a quel momento redatti afferenti il singolo RIT (per cui prima di trasmettere al gip il sottofascicolo, dovrà essere scansito tutto quanto ivi presente).

Si rammenta che la parte documentale contenuta nell'archivio riservato del TIAP non concorre a formare il fascicolo processuale fino a quando il pubblico ministero non darà direttive per il riversamento nella parte ordinaria del TIAP. Analogamente, i sotto fascicoli cartacei non verranno materialmente inseriti nell'incarto fisico in assenza di direttiva del pubblico ministero. Sarà poi il magistrato assegnatario a decidere le sorti del materiale non utilizzato, che verrà conservato in apposito archivio blindato.

Si rammenta che il materiale intercettivo (digitale e documentale), ove non acquisito agli atti ovvero utilizzato nel corso delle indagini preliminari, rimane segreto.

Il pubblico ministero, quando ritenuto opportuno ai fini della progressione dell'attività investigativa, provvederà a far riversare dalla partizione riservata del TIAP a quella ordinaria gli atti e i verbali destinati ad essere utilizzati a fini processuali.

Per cui, nel caso in cui venga avanzata mozione di cautela, i decreti RIT relativi alle tracce audio video utilizzate nella informativa di reato verranno inserite nella partizione ordinaria del TIAP. Di questi, al momento della *discovery* processuale, i difensori potranno fare istanza di visione e copia. I restanti decreti rimarranno nella partizione riservata del TIAP e i difensori non potranno visionarli in alcun modo.

Nel caso di deposito prodromico alla udienza stralcio, la partizione riservata del TIAP sarà visibile alle difese durante la cd fruizione degli atti, in ossequio a quanto disposto dall'art. 268 comma VI c.p.p., ma non si potrà estrarre copia.

Ai fini della emissione di avviso di conclusione indagini ovvero richiesta di giudizio immediato, il pubblico ministero darà disposizione di riversare nella parte ordinaria del TIAP i decreti relativi alle fonia destinate ad essere utilizzate in sede processuale. Di questi decreti, la difesa potrà esercitare il diritto di accesso e di copia, alla stessa stregua

di tutti gli atti del fascicolo. Quanto ai decreti presenti nella partizione riservata, eccettuato il caso in cui il PM disponga la loro destinazione ad autonomo procedimento, i difensori potranno esaminare i decreti contenuti nella partizione riservata del TIAP, ma non potranno estrarre copia.

Nel caso di richiesta di archiviazione, i sottofascicoli rimarranno nella partizione riservata. Il giudice potrà, ovviamente, chiedere di poterli visionare al fine di deliberare la richiesta di archiviazione.

Se si tratta di richiesta di archiviazione a seguito di stralcio procedimento a giudizio in relazione a posizioni soggettive per le quali non sia stata esercitata l'azione penale, nella partizione ordinaria del TIAP confluirà in copia il fascicolo a giudizio.

In ogni caso la facoltà di accesso sarà regolamentata dall'art. 116 del codice di rito.

Per cui, schematicamente:

- In caso di deposito ex art 268 comma VI c.p.p., i decreti rimarranno nella partizione riservata del TIAP, gli stessi saranno visibili ai difensori per il termine fissato dal comma IV e V del medesimo articolo, ma non potranno essere rilasciati in copia;
- In caso di proposizione di mozione di cautela, il PM provvederà a trasferire nella partizione ordinaria del TIAP i decreti autorizzativi relativi alle foniae utilizzate nella richiesta e gli stessi, dopo la *discovery*, saranno consultabili ed estraibili in copia; il restante materiale intercettivo rimarrà riservato e non consultabile;
- In caso di emissione di avviso 415bis c.p.p ovvero proposizione di richiesta di giudizio immediato, il PM farà riversare nella partizione non riservata i decreti relativi alle conversazioni che intende utilizzare nelle successive fasi processuali e gli stessi saranno consultabili e suscettibili del rilascio copie; i restanti decreti, che non confluiranno in altri fascicoli, rimarranno nell'archivio riservato, saranno visibili ai difensori, ma di essi non sarà consentito il rilascio della copia. La visibilità verrà meno dopo la udienza camerale con la quale verrà disposta la trascrizione delle conversazioni rilevanti richieste dalle parti;
- In caso di richiesta di archiviazione, se non si tratta di procedimento stralcio di indagine mandata a giudizio, l'intero materiale documentale digitalizzato rimarrà nella partizione riservata e, in ogni caso, l'accesso presupporrà autorizzazione ex art 116 c.p.p.

L'archivio informativo delle tracce audio video delle intercettazioni e il suo funzionamento

Premessa

Per quanto attiene all'archivio digitale delle intercettazioni, come detto, esso è costituito da un Server ministeriale, installato presso il CIT, dove affluiranno tutti i dati informatici afferenti le tracce audio/video delle intercettazioni che, nel sistema previgente, venivano inseriti in supporti informatici fisici (DVD, ovvero HARD DISK portatili) custoditi presso l'Ufficio "bobine".

Con il sistema attuale, invece, tenderanno ad essere dismessi detti sistemi di archiviazione.

Attesa la enorme complessità del sistema, occorre dettare delle linee guida organizzative per regolamentare la suddetta architettura tecnologica.

Detta regolamentazione importa, sulla scorta delle elaborazioni effettuate dalla Direzione generale per i sistemi informativi e tecnologici del Ministero della Giustizia:

- a) la individuazione delle cd figure preposte;
- b) le modalità di accesso al sistema;
- c) le modalità di conferimento e di successivo deposito;
- d) le modalità di accesso dell'utenza e della fruizione.

La individuazione dei profili

Secondo quanto previsto dai documenti elaborati dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, l'organizzazione dell'archivio digitale prevede la individuazione di una serie di profili funzionali alla gestione e attuazione dell'archivio riservato.

Sono infatti previste diverse figure, ciascuna di esse dotata di una specifica competenza: il procuratore della Repubblica, il delegato, il gestore dell'archivio digitale, l'autorizzato, l'operatore, l'amministratore degli utenti, il gestore degli eventi, l'addetto allo sportello e l'amministrativo.

In considerazione delle competenze sottese a ciascun profilo individuato dalla direzione generale, e dell'organigramma del personale di magistratura e amministrativo nonché delle scoperture della pianta organica, appare opportuno verificare chi possa ricoprire gli incarichi.

a) Il Procuratore della Repubblica

Responsabile dell'AD.I., individua tutte le funzioni rilevanti nella gestione dell'archivio digitale, e segnatamente: delegato, gestore, autorizzatore, operatore, amministratore utenti, amministrativo e addetto allo sportello.

Nomina il delegato, l'amministratore degli utenti, l'addetto allo sportello, l'amministrativo.

Ha accesso alla consolle, attraverso la quale può verificare, attraverso il sistema di tracciatura delle attività, gli accessi al sistema.

b) Il Delegato

Il delegato è una figura che crea i procedimenti nell'archivio suscettibili di conferimento; nomina i gestori dell'archivio digitale¹⁶.

c) Il Gestore AR

Il gestore è colui il quale nomina l'utente autorizzatore e l'utente operatore¹⁷.

d) L'autorizzatore alla fruizione delle intercettazioni:

E' deputato, secondo i criteri di seguito indicati, al rilascio delle credenziali temporanee di accesso ai dati delle intercettazioni ai soggetti legittimati; autorizza, d'intesa con il PM precedente e coadiuvato dalla polizia giudiziaria, l'ascolto delle registrazioni e l'esame della documentazione¹⁸;

e) Il gestore degli eventi

Il predetto deve: gestire il deposito di una intercettazione, verificando che la Polizia Giudiziaria, d'intesa con il PM precedente individuato, ed annotato, sull'Archivio

¹⁶ Con il provvedimento n. 45/2023 del 02/05/202 è stato nominativamente individuato quale delegato, il Funzionario Giudiziario, Dott.ssa Concetta D'Andrea;

Con provvedimenti nn. 38/2024 e 75/2024, in caso di assenza del titolare, questi sarà sostituito dai Vice Sovr. Della Polizia di Stato Amedeo Bianco e Antonio Giovannini.

¹⁷ Con il provvedimento n. 45/2023 del 02/05/202 è stato nominativamente individuato quale delegato, il Funzionario Giudiziario, Dott.ssa Concetta D'Andrea;

Con provvedimenti nn. 38/2024 e 75/2024, in caso di assenza del titolare, questi sarà sostituito dai Vice Sovr. Della Polizia di Stato Amedeo Bianco e Antonio Giovannini.

¹⁸ Con il provvedimento n. 120/20 del 5.10.2020 sono stati nominativamente individuati "quali Autorizzatori:

- per i procedimenti della DDA, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che collaborano con i PP. MM., per i fascicoli di rispettiva competenza;
- per i procedimenti della Procura Ordinaria, si individuano l' Operatore Giudiziario Pulice Anna.

Riservato, gli eventi rilevanti, irrilevanti e inutilizzabili, in modo da permettere la formazione del fascicolo; attende, altresì, con i medesimi criteri, allo stralcio degli eventi dal procedimento, ed all'esportazione dei dati verso il dibattimento/altra procura¹⁹.

f) L'operatore

Conferisce i contenuti nell'archivio digitale e ne verifica il corretto inserimento.

Il conferimento delle intercettazioni e dei sommari verbali di trascrizione nell'archivio digitale avviene ad opera di operatori appartenenti ai servizi di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini, attraverso le postazioni all'uopo configurate, con l'ausilio del tecnico della Ditta Fornitrice e sotto la supervisione dei soggetti specificamente indicati²⁰.

g) L'amministratore utenti

Nominato dal Procuratore, configura alcuni utenti iniziali quali il Procuratore, l'amministrativo e l'addetto allo sportello.

h) L'amministrativo

Gestisce i fornitori dei servizi di intercettazione accreditati presso l'ufficio. Ove il fornitore non fosse censito, deve inserire i dati anagrafici nel sistema (ragione sociale, PI, indirizzo, sede legale, CAP e PEC)²¹

i) L'addetto allo sportello

Nominato dal Procuratore, raccoglie le richieste di consultazione delle intercettazioni e raccoglie i dati dei richiedenti²²

I locali per il conferimento e consultazione.

Il SERVER delle tracce audio video è ubicato, presso la sala intercettazioni, nei locali in cui sono ubicati i server delle società accreditate.

Presso i suddetti locali, sono installate n 2 postazioni di conferimento.

L'accesso ai locali è riservato al personale del CIT, al personale di polizia giudiziaria incaricato del conferimento e ai tecnici delle imprese che dovranno coadiuvare la PG durante le operazioni di conferimento.

Per potere accedere, occorre accreditarsi presso il CIT, che annoterà gli accessi in un registro.

¹⁹ Con il provvedimento n. 120/20 del 5.10.2020 sono stati nominativamente individuati “quali Gestori degli eventi:

- per i procedimenti della DDA, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che collaborano con i PP.MM., per i fascicoli di rispettiva competenza;
- per i procedimenti della Procura Ordinaria, si individuano l'Operatore Giudiziario Pulice Anna.

²⁰ Con il provvedimento n. 120/20 del 5.10.2020 si stabilisce “sotto la supervisione di:

- per i procedimenti della DDA, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che collaborano con PP .MM., per i fascicoli di rispettiva competenza;
- per i procedimenti della Procura Ordinaria si individuano il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Concetta D'Andrea, in caso di assenza del titolare, questi sarà sostituito dai Vice Sovr. della Polizia di Stato Amedeo Bianco e Antonio Giovannini.

²¹ Con il provvedimento n. 45/2023 del 02/05/202 è stato nominativamente individuato quale delegato, il Funzionario Giudiziario, Dott.ssa Concetta D'Andrea;

Con provvedimenti nn. 38/2024 e 75/2024, in caso di assenza del titolare, questi sarà sostituito dai Vice Sovr. Della Polizia di Stato Amedeo Bianco e Antonio Giovannini.

²² Con il provvedimento n. 45/2023 del 02/05/202 è stato nominativamente individuato quale delegato, il Funzionario Giudiziario, Dott.ssa Concetta D'Andrea;

In caso di assenza del titolare, questi sarà sostituito dall' Operatore Giudiziario Pulice Anna, Dal Conducente Automezzi Speciali Pirri Patrizio, dall' Appuntato Scelto Lapenna Diego.

I locali di consultazione sono ubicati CIT.

Sono installate n 8 postazioni in una stanza ove è presente personale del CIT per l'assistenza tecnica ai richiedenti. Presso la sala intercettazioni, verranno installate ulteriori postazioni.

Il conferimento

Come accennato in premessa, la nuova infrastruttura tecnologica mira a dismettere ogni forma di archiviazione "fisica" delle tracce audio video delle attività intercettive, ciò attraverso il riversamento dei dati informatici dai server delle imprese accreditate nel server ministeriale installato in Procura. Detta operazione di riversamento viene definita "conferimento".

In ragione del fatto che, a rigore, la archiviazione del materiale nel server ministeriale comporta la consequenziale cancellazione dei dati dai server privati, si è previsto nell'Os del 31 luglio 2020, che il conferimento deve avvenire solo al momento della chiusura delle operazioni, ricomprendendo le stesse anche l'attività di refertazione, in modo da consentire alla polizia giudiziaria di mantenere il collegamento da remoto con i server privati, al fine di procedere alle attività di riascolto funzionali alla stesura della informativa riepilogativa.

Solo in quella fase, verrà effettuato il conferimento.

Ovviamente, per i procedimenti che, per fisiologia investigativa, richiedono la prosecuzione delle attività (si pensi a una indagine per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. rispetto alla quale deve proseguirsi l'attività anche dopo il deposito della informativa), si procederà a conferimento delle foniae associate ai RIT oggetto di refertazione. Le altre tracce intercettive verranno conferite successivamente.

Il conferimento è una operazione con la quale i risultati delle attività intercettive sono acquisite in Procura.

Come evidenziato in precedenza, il conferimento non comporta la acquisizione del materiale intercettivo agli atti del procedimento. Dopo il conferimento, vi è una attività dispositiva del pubblico ministero con la quale vengono individuate le tracce intercettive rilevanti; nel caso di cd udienza stralcio, la individuazione delle conversazioni da utilizzare nel prosieguo del procedimento viene assicurata dal giudice, su istanza di parte,. Tornando alla fase di conferimento, come sopra accennato, la stessa consiste nel trasferimento nel supporto ministeriale di tutte le tracce intercettive e dei dati ad esse correlate (quali il positiong). Il conferimento è una attività riservata che precede il deposito, e, in quanto tale, non prevede alcun avviso alle parti.

L'avviso verrà effettuato solo dopo il conferimento, laddove il PM non abbia chiesto al giudice il differimento del deposito.

Il magistrato titolare del fascicolo, nel momento processualmente utile, informerà il delegato della necessità di procedere al conferimento.

Ovviamente, lo si ribadisce, il conferimento è una attività che deve precedere l'acquisizione agli atti del fascicolo delle intercettazioni. Per cui dovrà essere effettuato in tempo utile per presentare la mozione di cautela, per depositare l'avviso di conclusione delle indagini, la richiesta di giudizio immediato e la richiesta di archiviazione, posto che, in questi casi, occorrerà indicare, in apposito elenco, le conversazioni rilevanti da acquisire agli atti. Dovrà indicarsi se trattasi di conferimento totale o parziale,

Il delegato individuerà il gestore, il quale nominerà l'operatore, che assicurerà, assieme alla p.g. delegata e al personale della società incaricata, il materiale trasferimento e i controlli a campione sulla correttezza del conferimento. Il delegato nomina altresì il gestore degli eventi, il quale, sulla base delle indicazioni fornite dalla p.g. che ha eseguito le intercettazioni, d'intesa con il PM, distingue gli eventi in rilevanti, irrilevanti e

inutilizzabili. Gli eventi rilevanti saranno richiamati nell'elenco delle tracce audio/video da acquisirsi agli atti.

In considerazione del fatto che il sistema non è ancora operativo (è in corso la sperimentazione), e, soprattutto, fino a quanto il diritto di copia per i difensori non sarà speditamente assicurato (soprattutto nella fase cautelare, laddove i tempi sono estremamente ristretti ed eventuali disservizi o ritardi costituiscono un *vulnus* delle garanzie difensive), si continuerà a predisporre la copia difesa che verrà custodita in apposito armadio blindato.

Inoltre, nell'attesa che l'architettura hardware permetterà il collegamento unidirezionale tra i server privati a quello ministeriale, l'operazione di conferimento avverrà a mezzo supporti magnetici.

Fino a quando non si avrà la garanzia della corretta esportazione dei dati, le società lasceranno i dati nei propri SERVER e i supporti magnetici verranno custoditi in Procura fino alla definizione del procedimento.

In successivo O.S., che prenderà atto della funzionalità dell'intero sistema, si disporrà la cessazione del sistema transitorio.

Durante le operazioni di esportazione, gli addetti delle società effettueranno alla presenza della PG controlli a campione per verificare la corretta trasmissione dei dati nei supporti magnetici e nel server ministeriale.

La fruizione

L'attività con la quale i risultati vengono messi a disposizione viene definita "fruizione". Detta attività viene assicurata in appositi locali ubicati nel CIT.

Come detto, tenuto conto delle esigenze processuali, questa dotazione non appare sufficiente.

Per accedere occorre essere legittimati.

I legali devono presentare una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: HYPERLINK mail to: archiviointercettazioni.procura.catanzaro@giustizia.it

archiviointercettazioni.procura.catanzaro@giustizia.it nella quale specificheranno i dati necessari per saggiare la legittimazione ad accedere.

In particolare si indicheranno: il numero di procedimento, in numero di RIT, i progressivi di interesse, il provvedimento che qualifica il diritto di accesso (avviso di deposito, esecuzione di OCC, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreto di giudizio immediato, ecc), nomina difensiva, copia del documento.

Si indicheranno le date nelle quali il legale è disponibile ad accedere in Procura, in modo da permettere allo sportello di dare indicazioni precise e compatibili rispetto alle postazioni libere.

L'addetto allo sportello darà una risposta indicando la data prefissata. Ovviamente, laddove plurime siano le domande, verrà data priorità a quelle correlate alla esecuzione di ordinanze cautelari, rispetto a quelle formulate in occasione della notifica degli avvisi di conclusione delle indagini. Laddove vi siano concomitanti richieste della medesima categoria, si osserverà tra esse l'ordine cronologico di pervenimento.

All'utente, dopo i controlli del caso, saranno assegnate le credenziali di accesso telematico. Le suddette credenziali, sotto forma di *password* temporanea, sono messe a disposizione dall'autorizzatore e saranno limitate a un solo accesso, fatti salvi casi particolari, nei quali l'autorizzazione sarà prolungata in un arco temporale limitato.

All'interno delle sale di accesso è vietato l'uso di qualsiasi strumento tecnico atto alla audio video riproduzione (nei locali della nuova procura verranno installati degli armadietti blindati ove inserire il suddetto materiale elettronico). All'interno della sala di consultazione sono previste telecamere dedicate.

Per la fruizione, l'utente accede alla postazione dedicata, per procedere all'ascolto mediante cuffie proprie (che provvederà a portare con sé anche per ragioni igienico sanitarie) o alla visualizzazione degli eventi.

Ai computer verranno disinstallate le porte per l'inserimento delle periferiche.

La copia e le esportazioni.

Si rimarca il dato per cui il materiale intercettivo deve in linea di principio rimanere presso il server digitale.

Pertanto, in considerazione di questa previsione normativa, appare opportuno che il giudice per l'udienza preliminare sia messo nelle condizioni di potere direttamente disporre la trascrizione, che confluirà nel fascicolo per il dibattimento.

La adozione di questa prassi permette un duplice vantaggio:

- in primo luogo, è coerente con il sistema, posto che il giudice che conosce gli atti del procedimento, può valutare la rilevanza delle conversazioni e quindi disporre la trascrizione; viceversa il giudice del dibattimento, che non dispone degli atti delle indagini, deve provvedere sostanzialmente al buio;
- in secondo luogo, si potrebbe disporre della perizia di trascrizione in tempo utile per la escussione dei testi, nel corso del dibattimento. In questo modo si possono da un lato chiedere i necessari chiarimenti ai testi di polizia giudiziaria (così evitando ogni questione in ordine alla possibilità che i testi di polizia giudiziaria riferiscano sul contenuto delle intercettazioni) e dall'altro "contestare" il contenuto delle conversazioni ai testi privati, laddove questi ultimi tendano a riferire fatti e circostanze difformi rispetto al contenuto delle suddette tracce captative (si pensi ai non infrequenti casi di deposizioni palesemente reticenti da parte di vittime di condotte estorsive).

Analogamente, si farà con la proposizione della richiesta di giudizio immediato.

Si fa riserva di effettuare le necessarie modifiche in considerazione di criticità che dovessero emergere.

Per completezza, e per quanto ancora valido, si richiama, inoltre, per costituirne parte integrante, il Provvedimento n. 14/2016 - n. Prot. 62/16 Int. del 3.3.2016 avente ad oggetto "*Indicazioni in materia di intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti nonché in tema di intercettazioni di conversazioni del difensore. Rilascio copia al difensore*".

Con note Prot. Int. n.ro 333/2025 per i magistrati e Prot. n.ro 1975/2025 per gli organismi di polizia giudiziaria sono state impartite specifiche direttive in merito all'applicazione di quanto previsto ai commi 2 e 2-bis dell'art. 268 c.p.p.

Nei verbali è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate pertinente e rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: '*La conversazione omessa non è utile alle indagini*'.

La predetta norma, quindi, affida al pubblico ministero due compiti specifici: un primo di "direttiva" alla polizia giudiziaria delegata all'esecuzione delle operazioni di intercettazione («*Il pubblico ministero dà indicazioni*»); un secondo, più stringente, di vera e propria "vigilanza", «*affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini*».

Appare, pertanto, evidente la responsabilità che grava su ciascun pubblico ministero rispetto a tali compiti di vigilanza *endo-procedimentale* e che investono tutti gli atti contenuti nel fascicolo, comunque certificativi del compendio intercettivo.

Particolare attenzione, dunque, è auspicabile specie relativamente ai contenuti delle annotazioni della polizia giudiziaria procedente, redatte, per lo più, in occasione delle richieste di proroga delle operazioni di intercettazione e ad esse strumentali (ma il discorso vale, evidentemente, anche per tutti gli atti successivi, CNR comprese).

La prassi quotidiana, caratterizzata da eccessivi carichi di lavoro e da una pressante contestualità di impegni lavorativi, spesso non consente la dovuta attenzione sui contenuti delle predette annotazioni che vengono fatte proprie dall'ufficio, attraverso il loro richiamo *per relationem*, dalla richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione predisposta -quanto alle indicazioni generiche - dal C.I.T. e poi sottoscritta dal pubblico ministero e depositata nella Cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

Alla stregua della normativa vigente non è più consentito trascrivere, in qualunque atto investigativo, il contenuto di conversazioni non rilevanti ai fini delle indagini, neppure sommariamente e nessuna menzione deve essere riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria.

Analogamente, negli atti non devono essere riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Ciò posto, appare evidente, oggi più che in passato, la necessità di una interlocuzione costante, ragionata, anche eventualmente informale tra PM e PG (Circolare del 31.7.2020 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione).

Il Servizio Intercettazioni è diretto dal Procuratore della Repubblica, coadiuvato dal Procuratore Aggiunto n. 1 (Vicario).

Protocolli d'intesa

Sul tema sono intervenuti i seguenti protocolli d'intesa, che si allegano:

- con la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro "riguardante l'esercizio del diritto di accesso all'archivio delle intercettazioni da parte dei soggetti indicati dall'art. 89bis c. 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura Penale prot. 2427/20 del 24.7.2020 ;
- con la Procura della Repubblica per i Minorenni di Catanzaro "riguardante l'esercizio del diritto di accesso all'archivio delle intercettazioni da parte dei soggetti indicati dall'art. 89bis c. 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura Penale, prot. 2450/20 del 24.7.2020;

Criterio generale per l'uso del servizio.

Si ribadisce che il ricorso a ditte diverse da quelle accreditate presso questo Ufficio, è subordinato alla verifica che le società accreditate siano impossibilitate a svolgere l'attività richiesta, specificamente motivata nella annotazione della Polizia Giudiziaria.

La nota della Polizia Giudiziaria, unitamente al preventivo della diversa ditta, devono essere sottoposti, per la relativa autorizzazione, al Procuratore della Repubblica e, in mancanza al P.A. che coordina la Sezione specialistica, che terrà informato il Procuratore. Analoga autorizzazione deve intervenire per i casi di richiesta di sostituzione di società incaricate allo svolgimento di operazioni tecniche di intercettazioni.

Per ciò che concerne l'individuazione e la disciplina dei casi in cui i Sostituti assegnatari dei fascicoli dovranno riferire dell'andamento delle indagini alla dirigenza dell'Ufficio, essi vanno individuati in relazione alla gravità del reato, sotto il profilo del suo particolare allarme sociale, ed alla qualità degli indagati e delle parti offese, essenzialmente sotto il

profilo delle funzioni pubbliche eventualmente da questi ricoperte, ed alla natura del reato per cui si procede. Il Procuratore della Repubblica ed i Procuratori Aggiunti, questi ultimi nell'ambito delle relative competenze, si riservano inoltre di annotare tale obbligo sulla copertina del fascicolo qualora lo ritengano opportuno in relazione alla complessità dell'indagine, al suo carattere impegnativo dell'immagine dell'intero Ufficio, alla gravità del reato, in relazione all'allarme sociale che ne è derivato o può derivarne, alla particolare qualità delle parti.

L'obbligo di riferire implica la necessità che il Sostituto informi previamente il Procuratore Aggiunto, che ne riferirà al Procuratore, se del caso unitamente al magistrato assegnatario dell'affare, del compimento dei singoli atti di indagine e, successivamente, dei loro risultati.

IV.L. Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

Assenso

A prescindere dall'obbligo di informazione di cui si è detto, tuttavia, resta fermo per il Sostituto l'onere di sottoporre all'assenso del Procuratore della Repubblica le richieste di misura cautelare e di sequestro preventivo.

In tale caso, per la Procura Ordinaria il provvedimento cautelare sarà inviato preliminarmente al Procuratore Aggiunto coordinatore che ne curerà l'inoltro al Procuratore della Repubblica, comunicandogli le sue eventuali osservazioni.

Anche il provvedimento urgente adottato ex 384-bis c. 2 bis c.p.p.²³ disciplinato dalla L.

²³ 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387 bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612 bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo

24 novembre 2023, n. 168, che ha previsto il potere in capo al P.M. di adottare un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla p.o., salva la convalida del Giudice nelle 48 ore successive, deve essere sottoposto ad "Assenso" da parte del Procuratore Aggiunto e/o Procuratore della Repubblica.

Infatti, attesa la collocazione codicistica (disposizione che segue l'art. 384 c.p.p. che regola il provvedimento precautelare del fermo), tale provvedimento può essere assimilato ad un "fermo speciale" funzionale ad interrompere, nei casi previsti, le violenze in atto mediante applicazione di una misura cautelare disposta direttamente dal Pubblico Ministero (da sottoporre, a pena di decadenza, al GIP) che, come tale, pare legittimo assoggettare all'onere del preventivo assenso da parte del Procuratore Aggiunto e/o Procuratore della Repubblica.

Anche per quanto riguarda la Direzione Distrettuale Antimafia l'assenso va apposto dal Procuratore della Repubblica sulle richieste di misura cautelare e di sequestro preventivo. In tutti questi casi il provvedimento gli viene inoltrato dal Procuratore Aggiunto dell'Area, che gli comunica eventuali osservazioni.

Non è richiesto l'assenso nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 c.p.p., ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3 - *bis* c.p.p..

Nel caso in cui il Procuratore della Repubblica ritenga di non *assentire* la richiesta del Sostituto, la stessa, *non potrà essere inoltrata al Giudice*.

Se a seguito di interlocuzione con il Sostituto Procuratore e con il Procuratore Aggiunto coordinatore, permane la diversità di vedute tra Sostituto, che insiste nella medesima richiesta cautelare, ed il Procuratore della Repubblica, che ritiene di non dover apporre l'assenso, quest'ultimo potrà avviare la procedura di revoca della delega relativa al procedimento, con riassegnazione del procedimento, in via automatica secondo turnazione manuale nell'ambito della Sezione di riferimento.

La revoca dell'assegnazione del procedimento, nel caso di mancato assenso, segue la medesima procedura della revoca dell'assegnazione e della designazione in via generale di cui si dirà successivamente.

IV.M. Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Conformemente a quanto stabilito all'art. 20 della vigente Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli Uffici di Procura, la apposizione del visto da parte del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto corrisponde alla finalità di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed ha una mera funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei Sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, decreto legislativo 106/2006, costituendo atto di documentazione della avvenuta conoscenza di un determinato provvedimento che (diversamente da quanto previsto per l'assenso sulle richieste di misura cautelare) risponde alla duplice funzione di garantire la circolazione di informazioni sulle modalità di conduzione delle indagini ai fini del loro coordinamento e di consentire l'intervento su palesi situazioni di illegittimità o di irregolarità.

Conseguentemente, al di fuori dei casi di cui all'art. 3 d.lgs. 106/2006, in considerazione della funzione concretamente assolta, la apposizione del visto non costituisce atto discrezionale e non impedisce l'ulteriore corso del provvedimento, salvo che il Procuratore della Repubblica, eventualmente informato dal Procuratore Aggiunto con atto esterno al procedimento delle ragioni del suo dissenso, non ritenga, sentiti i Sostituti interessati, di sospenderne l'esecuzione procedendo alla revoca dell'assegnazione.

Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del visto prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dagli artt. 3 del D.Lgs. n. 160/2006, il Procuratore della Repubblica dà atto, con separato provvedimento, dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni tese alla ricerca di soluzioni idonee a superare il contrasto ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul visto non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

I visti informativi sono apposti dal Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa nella cui competenza specialistica rientri il procedimento o, nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto reati rientranti nella competenza specialistica di diverse unità organizzative, di quella competente alla trattazione del reato in forza del quale è avvenuta l'assegnazione del procedimento.

Il Procuratore della Repubblica, tuttavia, riserva a se stesso l'apposizione del "*Visto informativo*" nei seguenti casi:

- a) qualora si sia espressamente riservato l'esercizio di tale funzione;
- c) nei casi di procedimenti di competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
- d) nei casi di procedimenti assegnati o coassegnati al Procuratore Aggiunto che avrebbe dovuto essere competente ad apporre il "*Visto informativo*".

Visto

Il Visto ha funzione conoscitiva in ordine alla attuazione, da parte dei Sostituti, assegnatari dei singoli procedimenti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2 comma 2^o D.Lgs. 106/2006, nonché dei criteri di conduzione delle indagini e di esercizio dell'azione penale eventualmente apposti al momento dell'assegnazione del procedimento.

Per la Procura Ordinaria si ritiene di dover anticipare il momento della apposizione del Visto alla definizione del procedimento, con l'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p. o con richiesta di archiviazione.

Così, il Procuratore Aggiunto provvede alla apposizione del Visto, degli atti definitivi sopra indicati, per i procedimenti della Sezione di cui è coordinatore, dandone immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica, mediante trasmissione del relativo provvedimento.

Anche per quanto riguarda la Direzione Distrettuale Antimafia si ritiene di dover anticipare il momento della apposizione del "Visto" alla definizione del procedimento, con l'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p. o con richiesta di archiviazione.

Così, il Procuratore Aggiunto provvede alla apposizione del "Visto", degli atti definitivi

sopra indicati, per i procedimenti della MacroArea, Tirrenica o Jonica, al cui coordinamento è delegato, dandone immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica mediante trasmissione del relativo provvedimento.

In caso di perdurante contrasto, ferma la possibilità per il Procuratore della Repubblica di disporre la revoca dell'assegnazione di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 106/2006, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni volte ad individuare soluzioni condivise e il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso; in tale caso la mancata apposizione del Visto non ha effetto ostativo all'efficacia ed alla esecutività del provvedimento in questione.

Anche in questo caso la revoca dell'assegnazione, in occasione dell'interlocuzione per l'apposizione del Visto, segue la medesima procedura della revoca dell'assegnazione e della designazione in via generale di cui si dirà successivamente.

Le ordinanze del Gip di rigetto delle richieste di archiviazione, sia per quanto riguarda la Procura Ordinaria sia per quanto riguarda la D.D.A., saranno sottoposte all'esame del Procuratore della Repubblica Aggiunto, coordinatore della Sezione specializzato o della Macroarea D.D.A., che, comunque, riferirà al Procuratore della Repubblica.

IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto:

- Atti definitivi del procedimento ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p. in relazione alle seguenti categorie di reato:

1. Reati di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.;
2. Reati di competenza ex art. 11 c.p.p.;
3. Reati di competenza collegiale o che, comunque, riguardino magistrati, appartenenti alla polizia giudiziaria ed al Foro;
4. Reati dei pubblici ufficiali, e incaricati di pubblico servizio, contro la pubblica amministrazione, ricompresi nella II Sezione di Specializzazione.

- Richieste di archiviazione in relazione alle seguenti categorie di reato:

1. Reati di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.;
2. Reati di competenza ex art. 11 c.p.p.

- Atti che comportino rilevanti impegni di spesa:

- a) Decreti di liquidazione degli onorari ai consulenti tecnici ove comportino spese di ammontare superiore ai 4.999,00 euro;
- b) Noleggio di attrezzature (con l'esclusione di quelle relative alla localizzazione attraverso GPS e alle videocamere) ove implicanti impegno di spesa superiore ad euro 2.000;
- c) Affidamento dello svolgimento di prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione ad aziende che non abbiano installato il proprio server presso questo Ufficio;
- d) Decreto di nomina del consulente tecnico, dell'interprete e del traduttore, quando questa possa comportare criticità sotto i profili del rispetto del principio della rotazione o

della sussistenza di ragioni di inopportunità (persone non incluse nell'elenco dei consulenti e consulenti che abbiano rapporti di parentela, affinità o convivenza con magistrati in servizio nel distretto, con dipendenti amministrativi di questo Ufficio e del Tribunale, con ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria addetti alla Sezione di polizia giudiziaria di questo Ufficio ovvero a servizi e reparti di polizia giudiziaria);

- Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione e decreti di intercettazione d'urgenza, anche nei confronti di soggetti terzi non indagati nell'ambito del procedimento penale di interesse;

- Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali:

- a) Appartenenti a Forze di polizia;
- b) Pubblici ufficiali che ricoprono cariche elettive;
- c) Ministri del culto;

- Impugnazioni avverso sentenze: tutte;

- Impugnazioni avverso ordinanze: tutte.

IV.N. Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, i Sostituti Procuratori assegnatari dei procedimenti forniscono, successivamente al loro compimento, comunicazione al Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa nella cui competenza specialistica rientri il reato in forza del quale è avvenuta l'assegnazione del procedimento, dei seguenti atti:

- a) proposte di applicazione di misura di prevenzione, personale e patrimoniale;
- b) provvedimenti di modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod. 21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, qualora si tratti di delitti di competenza collegiale e rientranti nella competenza specialistica dell'unità organizzativa;
- c) iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti, qualora si tratti di delitti di competenza collegiale e rientranti nella competenza specialistica dell'unità organizzativa;
- d) consenso all'applicazione di pena su richiesta in corso di indagini, per i reati di competenza collegiale;
- e) provvedimenti con i quali si dispone la separazione degli atti e la formazione di un nuovo procedimento, salvo nel caso in cui la separazione sia finalizzata alla definizione dello stesso;
- f) provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio dei procedimenti relativi a fatti non costituenti notizia di reato (modello 45), sui quali questo Ufficio è competente ex art. 11 c.p.p., nel caso in cui siano stati effettuati atti di indagine preliminari finalizzate alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non);

- g) richieste di proroga di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, successive alla 6^a per le i gruppi di lavoro ordinari e alla 9^a per la D.D.A. ed il Gruppo di indagini sul terrorismo;
- h) valutazioni richieste dal Prefetto in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 d.l. 27 luglio, n. 144, convertito con modificazioni dalla l. 31 luglio 2005, n. 155);
- i) i provvedimenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale.

Sono comunicati al Procuratore della Repubblica:

- a) i provvedimenti di cui alle lett. a) – i) dove il Procuratore della Repubblica abbia chiesto di essere personalmente notiziato ovvero laddove non rientrino nella competenza specialistica di alcuna unità organizzativa;
- b) i provvedimenti di iscrizione di nuovi reati, nelle ipotesi di competenza dell'Ufficio ex art. 11 c.p.p., qualora, nel corso delle indagini, emergano reati diversi da quelli per i quali già si procede;
- c) i provvedimenti aventi rilevanza esterna (decreto di perquisizione, sequestro, di ispezione, di prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, decreto di acquisizione di documentazione ai sensi degli artt. 256, 256 -bis e 256 -ter c.p.p.) nei procedimenti per i quali sussista la competenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
- d) gli atti adottati dal V.P.O. nei procedimenti ex art. 11 c.p.p. di competenza del giudice di pace.

Nei casi in cui sono previste, le comunicazioni avvengono entro tre giorni dalla sottoscrizione dell'atto, attraverso interlocuzione verbale o mediante trasmissione di copia dell'atto stesso.

IV.O. Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare, al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini. In tal caso la comunicazione della opportunità dell'interlocuzione avviene con nota scritta che non viene inserita nel fascicolo di indagine e viene conservata presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

IV.P. Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)

Il potere di revoca dell'assegnazione, per quanto concerne i fascicoli non ancora definiti, è esercitato dal Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 25 della vigente circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura, alla quale, pertanto, appare necessario fare preliminare rinvio.

Esso presuppone che l'attività posta in essere dal Sostituto Procuratore non sia conforme ai principi e ai criteri generali di organizzazione dell'Ufficio o ai criteri integrativi ai quali attenersi nell'attività di indagine stabiliti con l'atto di assegnazione o di coassegnazione ovvero che insorga un contrasto tra il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario ovvero tra magistrati coassegnatari circa le modalità concrete della loro applicazione.

Il provvedimento di revoca indica:

- a) l'attività del sostituto ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;
- b) i principi o criteri definiti in via generale o quelli integrativi di cui all'art. 2 comma 6 della vigente Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura oggetto di violazione o di contrasto;
- c) le ragioni di contrasto tra attività da svolgere e i principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
- d) le ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal sostituto ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.

Prima di adottare il provvedimento di revoca, il procuratore della Repubblica informa il procuratore generale presso la Corte d'Appello e, ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa, consulta il procuratore aggiunto o il coordinatore della medesima, assicurando ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise. È del tutto evidente, infatti, che la revoca dell'assegnazione costituisce una soluzione estrema, alla quale far luogo solo quando le ragioni che potrebbero determinare il provvedimento non siano rimuovibili attraverso il confronto anche reiterato delle rispettive opinioni, così da determinare una situazione di stasi procedimentale.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che, nei successivi cinque giorni, salva l'applicazione dell'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M..

Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Ulteriore e distinta ipotesi di revoca dell'assegnazione, da disporsi sempre con provvedimento motivato, riguarda i procedimenti che abbiano ad oggetto i delitti previsti dagli artt. 575 c.p., nella forma tentata, o i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 609 -bis, 609 -ter, 609 -quater, 609 -quinqües, 609 -octies e 612 -bis c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583 -quinqües c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2 c.p., per il caso di violazione ingiustificata delle disposizioni di cui all'art. 362, comma 1 -ter c.p.p.

In questo caso, peraltro, il termine per la presentazione delle osservazioni è di tre giorni dalla comunicazione del provvedimento e la trasmissione delle stesse al C.S.M., unitamente ad eventuali controdeduzioni, avviene, salva l'applicazione dell'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, senza ritardo.

Ai sensi dell'art. 26 della vigente Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, inoltre, il Procuratore della Repubblica procede alla sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e).

Il provvedimento indica le circostanze di fatto che integrano la specifica causa di sostituzione con adeguata motivazione.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che, nei successivi cinque giorni, salva l'applicazione dell'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M.

Alla sostituzione del magistrato originariamente assegnatario del procedimento può, infine, procedersi nei casi di rinuncia alla assegnazione, consentita solo nei seguenti casi:

a) contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art.2 comma 6, inseriti nell'atto di assegnazione;

b) assegnazione di singoli atti prevista dall'art.17, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura;

c) diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare;

d) contrasto con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto in relazione alla apposizione del *visto conoscitivo* persistente all'esito dell'esperimento delle interlocuzioni previste dall'art. 20 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura;

e) contrasto tra il Procuratore della Repubblica e il magistrato assegnatario del procedimento o tra i magistrati coassegnatari circa le modalità concrete della applicazione dei criteri definiti in via generale o di quelli integrativi di cui all'art. 2 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

Il magistrato assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al Csm per la presa d'atto, per il tramite del procuratore della Repubblica, per la verifica dei presupposti della rinuncia.

La nuova assegnazione, in sostituzione dell'originario assegnatario, avviene secondo le regole generali previste dal presente programma organizzativo.

Gli atti relativi alla revoca dell'assegnazione, alla sostituzione ed alla rinuncia da parte dell'originario magistrato assegnatario non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

Il visto per assenso, previsto in tema di misure cautelari dai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.lgs. n. 106/2006, presuppone la condivisione del provvedimento da parte del Procuratore della Repubblica (per le unità organizzative dallo stesso coordinate) o del Procuratore Aggiunto.

Quanto all'indicazione dei **concreti e specifici segmenti procedurali** entro cui possa estrinsecarsi l'esercizio della revoca da parte del dirigente esso può essere individuato **esclusivamente nella fase delle indagini preliminari**. Ciò anche in ossequio alla previsione di cui all'art. 53 c.p.p. che contempla l'assoluta autonomia del Pubblico Ministero d'udienza²⁴.

Per ciò che attiene, poi, ai **criteri e principi generali posti a fondamento della revoca dell'assegnazione in caso di loro violazione o di contrasto applicativo**, deve farsi riferimento, come osservato dal CSM nella delibera sopra riportata, ai criteri e principi

²⁴ Le ulteriori specificazioni si reputano necessarie alla stregua di quanto evidenziato dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere consiliari **512/OP/2025** e **355/OP/2025** del 02 luglio 2025, con le quali sono state riscontrate criticità in relazione alla omessa indicazione specifica dei criteri di revoca dei procedimenti. Ha osservato, infatti, il Consiglio che *“Per quanto attiene alla revoca, prevista nella **Sezione IV.P**, deve rilevarsi come il progetto organizzativo si limiti sostanzialmente a riportare le previsioni contenute negli artt. 23, 24, 25 circ. proc. senza tuttavia esplicitare, da un lato, se e quali dei criteri e dei principi generali, pur correttamente e diffusamente riportati nel medesimo documento alla Sezione IV.A.1. - ed invero già oggetto del precedente provvedimento n. 227/25 O.S. n. 37/25 correttamente adottato in data 25.02.2025 ai sensi dell'art. 2 circ. proc. - possano essere posti a fondamento della revoca dell'assegnazione in caso di loro violazione, ovvero di contrasti sulla loro applicazione né, dall'altro, i concreti e specifici segmenti procedurali entro cui può estrinsecarsi l'esercizio di tale prerogativa da parte del dirigente”* (cfr. delibera **355/OP/2025**).

generali posti a fondamento dell'attività della Procura della Repubblica, diffusamente esplicitati nella sezione IV.A.1 della proposta di Progetto Organizzativo.

Con riferimento ad essi appare innanzitutto utile escludere dai motivi di revoca la violazione di quei principi e criteri che riguardano l'attività dell'Ufficio nel suo complesso e le attività dei magistrati diverse da quelle svolte nei singoli procedimenti. Appare, inoltre, necessario escludere tutte quelle attività inerenti fasi successive a quella delle indagini preliminari.

Pertanto, sono da escludersi dai motivi di revoca le violazioni o i contrasti relativi ai criteri e principi di cui alle lettere **e), f), g), o), q), s), t), u), v)**.

Per ciò che concerne gli ulteriori criteri e principi esplicitati nell'apposita sezione, si propone che la loro violazione costituisca motivo di revoca del procedimento nei termini che seguono.

Quanto al criterio di cui alla **lettera a)** l'ingiustificata violazione delle linee guida di carattere interpretativo adottate dal Procuratore della Repubblica all'esito dell'attività svolta dall'Ufficio Studi e/o del confronto con i Magistrati dell'Ufficio. La violazione è da ritenersi ingiustificata ove, all'esito dell'eventuale interlocuzione sul punto tra il magistrato titolare del fascicolo e il Procuratore della Repubblica, l'orientamento interpretativo sostenuto dal titolare del fascicolo non sia sorretto da idonea motivazione sul piano della possibile evoluzione giurisprudenziale.

Quanto al criterio di cui alle **lettere b) ed h)**, l'omesso svolgimento di investigazioni necessarie all'acquisizione degli elementi favorevoli alla persona sottoposta alle indagini ove:

- nel corso delle indagini preliminari emerga una possibile lettura alternativa dei fatti che renda necessario lo svolgimento di investigazioni a favore della persona sottoposta alle indagini;
- siano espressamente e specificamente richieste dall'indagato, in sede di interrogatorio o nelle memorie difensive, e non vi siano ragioni di carattere investigativo che ne rendano opportuno lo svolgimento in un momento successivo;

Quanto al criterio di cui alla **lettera c)** l'ingiustificata violazione dell'atto d'indirizzo adottato dal Procuratore della Repubblica in relazione all'utilizzo delle forme di definizione del procedimento alternative all'esercizio dell'azione penale con la citazione o la richiesta di rinvio a giudizio.

La violazione è da ritenersi ingiustificata ove, all'esito dell'eventuale interlocuzione sul punto tra il magistrato titolare del fascicolo e il Procuratore della Repubblica, l'omesso utilizzo della forma di definizione del procedimento alternativo all'esercizio dell'azione penale mediante citazione o richiesta di rinvio a giudizio innanzi al giudice del dibattimento non sia sorretto da idonea motivazione in relazione all'inefficacia e all'incongruità dell'esercizio della forma alternativa di definizione del procedimento nel caso specifico.

Quanto al criterio di cui alla **lettera d)** l'ingiustificata violazione dell'atto d'indirizzo adottato dal Procuratore della Repubblica in relazione alla correttezza e tempestività delle iscrizioni delle comunicazioni delle notizie di reato.

La violazione è da ritenersi ingiustificata ove, all'esito dell'eventuale interlocuzione sul punto tra il magistrato titolare del fascicolo e il Procuratore della Repubblica, la mancata adesione all'atto di indirizzo generale in relazione alla correttezza e tempestività delle iscrizioni emergenti nel corso delle indagini preliminari nel caso concreto non sia sorretta da idonea motivazione.

Quanto al criterio di cui alla **lettera i)** la rilevante e ingiustificata omissione del rispetto dei termini, anche ordinatori, previsti dalle norme processuali, in particolare a seguito di istanze della difesa.

L'omissione del rispetto dei termini è da ritenersi giustificata ove:

- sorretta da ragioni investigative;
- causata dal numero dei procedimenti pendenti sul ruolo del magistrato e dalla necessità di rispettare i criteri di priorità previsti dalla legge o dal Progetto Organizzativo.

Quanto al criterio di cui alla **lettera l)** la consapevole e volontaria omissione della segnalazione di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi relative al singolo procedimento al Procuratore Aggiunto coordinatore e/o al Procuratore della Repubblica; Quanto alle **lettere m) ed n)** il consapevole, volontario e ingiustificato rifiuto da parte del magistrato titolare del fascicolo d'indagine, a fronte di esplicita richiesta del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto coordinatore, di assicurare un raccordo informativo con altri colleghi dell'Ufficio o con altri uffici in presenza di casi di connessione;

Quanto alla **lettera p)** la macroscopica violazione del criterio di proporzionalità nell'utilizzo dei mezzi di ricerca della prova ove gli stessi abbiano rilevante incidenza sulla compressione dei diritti fondamentali dell'indagato o di terzi coinvolti nell'attività investigativa;

Quanto alla **lettera r)** l'ingiustificato rifiuto da parte del magistrato titolare del fascicolo d'indagine, a fronte di esplicita richiesta di uno dei difensori delle parti costituite nel procedimento, di mettere a disposizione tempestivamente gli elementi a sostegno dell'accusa non più coperti da riservatezza.

IV.Q. Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)

La designazione dei magistrati per la trattazione delle udienze avviene sulla base di turni mensili curati dal Procuratore Aggiunto numero 3 (dottoressa Pantano).

Per la Direzione distrettuale antimafia il turno è predisposto, con cadenza mensile, dal Procuratore Aggiunto numero 2 (dr Luberto).

I turni sono predisposti in maniera tale da assicurare una distribuzione omogenea delle udienze preliminari e delle udienze dibattimentali dinanzi al giudice collegiale e a quello monocratico. L'udienza di prevenzione è equiparata alla udienza dibattimentale ordinaria. Al fine di assicurare la consapevole partecipazione del Sostituto Procuratore al dibattimento, l'Ufficio persegue, nei limiti del possibile, l'obiettivo di garantire la partecipazione al giudizio del Sostituto Procuratore che ha curato le indagini.

La partecipazione del pubblico ministero alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica è invece, in via ordinaria, assicurata dai Vice Procuratori Onorari salvo, per i procedimenti concernenti i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del c.p. ovvero quando è necessario che un processo di competenza monocratica – per la particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale dei fatti, per la idoneità del procedimento a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la qualità dei soggetti coinvolti o per la novità e la complessità delle questioni di diritto coinvolte nella vicenda - sia seguito al dibattimento da un Sostituto Procuratore,

quest'ultimo è individuato in quello assegnatario del procedimento nella fase delle indagini e, qualora ciò non sia possibile, nell'ambito del gruppo di indagine competente per materia, in base ad un predeterminato criterio oggettivo di turnazione.

Il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento nella fase delle indagini può rappresentare, con congruo anticipo, l'opportunità di seguire personalmente la fase del giudizio - in considerazione della gravità dei fatti contestati, della complessità degli accertamenti svolti o delle questioni di diritto sottese alla decisione e che il giudice si troverà chiamato a decidere - al Procuratore Aggiunto delegato alla predisposizione del turno per le udienze dibattimentali, che provvede al riguardo tenuto conto anche della incidenza della designazione concernente la trattazione dello specifico processo sul complessivo svolgimento dei turni.

La partecipazione ai dibattimenti per i reati di cui all'art. 51, comma 3 -*bis* c.p.p. è assicurata dal Magistrato che ha curato le indagini o, in caso di suo trasferimento dalla D.D.A. o dall'Ufficio, da un magistrato della D.D.A. appositamente designato che cura l'intera fase processuale.

La partecipazione ai dibattimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 -*quater* c.p.p. è assicurata dal Sostituto del Gruppo di lavoro sul terrorismo assegnatario del procedimento nel quale è stata avanzata la proposta o da altro Sostituto del medesimo gruppo di lavoro. La partecipazione alle udienze di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. a), b), g), h) (limitatamente agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti), d.lg. 6.9.2011, n. 159, è assicurata da Sostituti Procuratori addetti alla D.D.A., sulla base di un turno predisposto dal Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della Repubblica al coordinamento della stessa; nei casi di cui all'art. 4, lett. a), b), g), h), (limitatamente agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti), d.lg. 6.9.2011, n. 159, da Sostituti Procuratori appartenenti al Gruppo di indagini sul terrorismo. Negli altri casi è assicurata dai Sostituti gruppi di indagine della Procura ordinaria, sulla base di un turno predisposto con cadenza bimestrale dal Procuratore Aggiunto numero 3.

Il sostituto designato nell'udienza penale è sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio (che potranno consistere anche in impegni concomitanti) e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e) c.p.p.. Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. Il Procuratore della Repubblica trasmette al C.S.M. copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato nell'udienza penale; quando la sostituzione in udienza del magistrato è motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio, la segnalazione avviene in modo riassuntivo semestralmente. La segnalazione non va conseguentemente effettuata quando la sostituzione sia avvenuta con il consenso o (che è lo stesso) su iniziativa/segnalazione del magistrato (che, in caso di impegni concomitanti, abbia pertanto precisato a quale udienza intenda partecipare).

A tal fine, il Procuratore Aggiunto incaricato dei turni di udienza dovrà mantenere copia dei provvedimenti di sostituzione e, comunque, delle richieste di sostituzione fatte, in forma scritta, dal P.M. designato, fine di rendere possibile la segnalazione semestrale al C.S.M. dei casi in cui la sostituzione sia avvenuta per impedimento del magistrato o per ragioni di servizio, senza il suo consenso.

Resta ferma la facoltà del magistrato, di dare notizia, in ogni momento, al C.S.M. della avvenuta sostituzione; nei casi di sostituzione per le situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e) il magistrato entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie

controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni

Anche in tal caso, qualora il Procuratore della Repubblica ritenga che la trasmissione delle osservazioni formulate dal sostituto e delle proprie controdeduzioni al C.S.M. pregiudichi esigenze di segretezza delle indagini, ne dà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca, con eventuali omissis e provvede all'inoltro della documentazione al C.S.M. non appena le esigenze di segretezza siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento. La sostituzione in udienza dei Magistrati assenti o impediti viene assicurata attingendo, progressivamente, all'elenco dei "disponibili" riportati nel turno mensile, salvo accordi intervenuti direttamente tra i sostituti da comunicarsi al Procuratore Aggiunto delegato per l'organizzazione del settore dibattimentale.

I Procuratori Aggiunti possono partecipare alla trattazione delle udienze relative ai procedimenti dei quali risultino assegnatari o coassegnatari ovvero, unitamente al Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento e su sua richiesta, qualora questo riguardi affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione, in base a motivato provvedimento di designazione del Procuratore della Repubblica.

Essi possono, altresì, chiedere di essere inseriti nei turni mensili di udienza, riferiti ai giudizi penali e/o a quelli di prevenzione, dandone comunicazione al Procuratore della Repubblica.

IV.R. Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)

Il periodo massimo di permanenza nel medesimo gruppo di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della Delibera del C.S.M. del 13 marzo 2008 e successive modifiche, è di 10 anni, decorsi i quali il Magistrato può essere riassegnato al medesimo gruppo solo decorsi cinque anni.

Il periodo minimo di permanenza nel gruppo di lavoro, in caso di assegnazione a domanda, è di due anni, estensibili sino a tre anni con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica per comprovate esigenze di servizio in casi eccezionali (che si espliciteranno nel provvedimento di interpello e che possono individuarsi, a titolo esemplificativo, in imprescindibili e prevalenti necessità di garantire la continuità delle attività di gruppi di lavoro); il periodo minimo di permanenza è ridotto ad un anno nel caso l'assegnazione sia avvenuta d'ufficio.

Tale termine non trova applicazione per la partecipazione a concorsi interni per l'assegnazione alla Direzione distrettuale antimafia o al Gruppo di lavoro sul terrorismo. I criteri di computo del periodo minimo di permanenza sono così determinati:

- il *dies a quo* coincide con il giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nell'unità organizzativa da cui chiede di essere spostato;
- il *dies ad quem* è costituito dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, come prevista nell'interpello.

Sei mesi prima della decorrenza del periodo massimo di appartenenza al gruppo di lavoro, il Magistrato viene invitato ad esprimere la propria preferenza per uno dei posti

disponibili presso gli altri gruppi di lavoro, qualora messi a concorso, in considerazione della complessiva scopertura dell'organico dell'Ufficio e della necessità di garantire a ciascun gruppo di lavoro un numero adeguato di componenti in considerazione del carico di lavoro di ciascuno.

Determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima nella stessa posizione tabellare:

- a) il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi;
- b) il periodo di astensione facoltativa per maternità qualora, anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria, determini una assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi;
- c) i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno.
- d) tutte le altre ipotesi in cui, per effetto di provvedimenti di esonero totale dal lavoro deliberati dal CSM e/o oggetto di specifica previsione di Legge, il magistrato risulti effettivamente assente dall'ufficio per un periodo continuativo superiore a mesi sei.

La sospensione dei termini di permanenza massima non potrà comunque avere durata complessiva superiore agli anni due.

Il magistrato trasferito a seguito del superamento dei termini massimi di cui all'art. 2 può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nel nuovo incarico.

IV.S. Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)

Sulla base e nel rispetto degli orientamenti della Procura Generale presso la Corte di cassazione adottati in data del 3 giugno 2019 e degli orientamenti del 19 gennaio 2023²⁵, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150/22, le comunicazioni da effettuarsi, ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p., al Procuratore Generale presso la Corte d'appello riguardano, per i soli procedimenti a carattere "prioritario" ed al di fuori dei casi di inerzia apparente:

- a) le iscrizioni per le quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407 *-bis*, comma 2, c.p.p., salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415 *-ter*, comma 2, c.p.p. e salvo, in tale ultima ipotesi, il rigetto della richiesta;
- b) le iscrizioni per le quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'articolo 415 *-ter*, commi 4 e 5, c.p.p. (ovvero nel termine di 20 giorni dal decreto del giudice o del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di assumere le determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale).

Per ciascuna delle iscrizioni indicate nelle comunicazioni, dovranno essere comunicati:

- le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
- il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
- le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

²⁵ *Primi orientamenti in tema di applicazione del decreto legislativo nr 150/2022 del 19 gennaio 2023 della Procura Generale della Corte di Cassazione*

- il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
- i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
- il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

Per le iscrizioni per i quali sia stata già effettuata, secondo le previsioni di legge, una prima comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d'appello, non si procederà ad ulteriori e successive comunicazioni. Tuttavia, in caso di permanenza dell'inerzia, la comunicazione sarà reiterata con cadenza trimestrale.

Il Direttore Amministrativo responsabile del Registro Generale, pertanto, predisporrà, con cadenza mensile, gli elenchi dei procedimenti (*rectius*, delle iscrizioni riferite ai singoli procedimenti) astrattamente da comunicare al Procuratore Generale presso la Corte d'appello ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p., con le indicazioni previste dal comma 3 della disposizione. Detti elenchi non conterranno l'indicazione delle iscrizioni già comunicate ai sensi della medesima disposizione.

Tali elenchi saranno consegnati ai Procuratori Aggiunti coordinatori del gruppo di lavoro a partecipazione necessaria di ciascun magistrato che provvederanno ad escludere dal novero delle iscrizioni scadute da comunicare quelle riferite a procedimenti non avocabili perché riconducibili a casi di inerzia meramente apparente quali quelli non prioritari o comunque riconducibili ad una delle seguenti categorie:

- a) procedimenti in cui è stata completata l'attività del Pubblico Ministero ma residuano restano adempimenti di segreteria o si è in attesa di decisioni del giudice;
- b) procedimenti in cui la stasi del fascicolo, pur determinatasi all'interno dell'Ufficio di Procura, derivi non già dalla inattività del Pubblico Ministero, ma dalla necessità di attendere l'esito dell'attività della Polizia Giudiziaria o dei consulenti tecnici, ovvero l'espletamento di atti di cooperazione giudiziaria, salvo i casi in cui la stasi procedimentale sia legata al mancato esercizio dei poteri di impulso del Pubblico Ministero.

Rientrano in questa tipologia (a titolo esemplificativo):

- i casi in cui il Pubblico Ministero è in attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria;
- i casi in cui la stasi dipenda dall'attesa del completamento delle notifiche ex art. 408 o ex art. 415 *-bis* c.p.p. o dalla pendenza non esitata di una richiesta cautelare innanzi al g.i.p.;
- i casi in cui il Pubblico Ministero è in attesa del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata - opportunamente sollecitata - della informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni;
- i casi in cui il Pubblico Ministero è in attesa del deposito di consulenza tecnica, opportunamente sollecitata;
- i casi in cui è in fase di redazione la richiesta di misura cautelare dopo il deposito dell'informativa finale;
- i casi in cui si è in attesa dell'espletamento di atti nell'ambito della cooperazione internazionale con Autorità giudiziarie di Paesi sia UE (tramite l'Eurojust), sia terzi;
- c) procedimenti per i quali, pur risultando teoricamente esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano - in conseguenza dell'evoluzione progressiva dei risultati delle investigazioni - iscrizioni successive di altri reati ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti. È peraltro necessaria l'esistenza di un vincolo di connessione o collegamento tra i reati, iscritti nel medesimo procedimento, con termini di indagine scaduti e non ancora scaduti;

d) procedimenti non prioritari dopo il rigetto da parte del g.i.p. della richiesta del P.M. ex art. 415 -ter, comma 2, c.p.p., di autorizzazione al differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini preliminari.

Inoltre, per i reati permanenti o abituali, trova applicazione il principio secondo cui, in presenza di fatti successivi collegati con i fatti precedentemente iscritti, viene a modificarsi il momento di consumazione del reato, con la conseguenza che ogni "aggiornamento" dell'iscrizione deve considerarsi nuova iscrizione, con conseguente spostamento in avanti del relativo *dies a quo*.

Vanno invece comunicati i procedimenti prioritari dopo il rigetto da parte del g.i.p. della richiesta del P.M. ex art. 415 -ter, comma 2, c.p.p., di autorizzazione al differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini preliminari.

La comunicazione, inoltre, sarà dovuta nelle ipotesi di particolarità del caso e di particolare rilevanza del bene giuridico offeso (es., per i delitti puniti con la pena massima superiore ai 10 anni di reclusione o con la pena dell'ergastolo).

I Procuratori Aggiunti trasmetteranno, pertanto, al Procuratore della Repubblica le sole iscrizioni da comunicare al Procuratore Generale presso la Corte d'appello ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p.

Resta ferma, la specifica disciplina dettata, per i delitti di cui all'art. 362 -bis c.p.p. dall'art. 127, comma 1 -bis c.p.p., procedendosi per questi a comunicazioni trimestrali secondo le indicazioni contenute nella nota 24726.U del 6.11.2024 della Procura Generale presso la Corte di cassazione.

IV.T. Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile - il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato. (art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure)

Turno Esterno

E' prevista la figura del magistrato di Turno Esterno, cui spetta la direzione della Polizia Giudiziaria nei casi di arresto in flagranza e di fermo di polizia giudiziaria, nonché per tutti gli atti urgenti che dovranno essere svolti senza ritardo, anche in relazione ai procedimenti già assegnati a magistrato legittimamente assente dall'ufficio.

La durata del turno è fissata dalle ore 9,30 del giorno indicato nell'ordine di servizio alle ore 9,30 del giorno successivo all'ultimo giorno indicato nell'ordine medesimo.

Il magistrato di Turno Esterno è designato per tutte le attività urgenti previste e disciplinate dal codice in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del turno.

In particolare il magistrato di Turno Esterno ha competenza come segue:

a) provvede in ordine alla convalida dei sequestri e delle perquisizioni operati d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria;

b) riceve la segnalazione dei decessi quando il cadavere è posto a disposizione dell'A.G. e ne dispone l'autopsia o la visita esterna;

c) nel caso di omicidi volontari ed in ogni altro caso ritenuto opportuno, (ad es. infortuni mortali sul lavoro od altri gravi fatti) si reca sul posto, eventualmente accompagnato dal medico legale o da ausiliari tecnici, per effettuare sopralluoghi, compiere i necessari atti d'indagine ed impartire le prime direttive alla Polizia Giudiziaria;

d) valuta le richieste urgenti di sequestri, di perquisizioni e d'intercettazione di comunicazioni e conversazioni per i procedimenti non ancora assegnati, nonché per i procedimenti pendenti, allorché, per qualsiasi causa non sia immediatamente disponibile

il magistrato assegnatario degli stessi;

e) cura l'iscrizione delle informative di reato a carico di persone arrestate o fermate d'iniziativa dalla P.G., curando tutti gli adempimenti previsti dall'art. 388 c.p.p. e segg.;

f) cura le iscrizioni delle notizie di reato relativamente alle quali ha espletato attività urgenti o convalide di sequestro;

g) provvede ad informare immediatamente il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto di ogni notizia acquisita durante lo svolgimento del turno che, per la presenza di particolari circostanze e condizioni, presenti aspetti di rilevanza sotto qualsiasi profilo.

Il magistrato di turno esterno introiterà, comunque, gli affari nei quali abbia espletato attività anche in deroga ai criteri di specializzazione **se di pronta definizione**.

Il delineato criterio di attribuzione vale anche per i procedimenti ex art. 11 c.p.p..

Il predetto magistrato ha l'obbligo di immediata informazione al Procuratore della Repubblica o ad uno dei Procuratori Aggiunti di ogni fatto in grado di suscitare grave allarme sociale.

Le iscrizioni disposte dal magistrato di turno esterno, per reati collegiali o concernenti magistrati, necessitano del visto del Procuratore Aggiunto di turno settimanale di esame posta che ne informa immediatamente (nelle forma già indicata) il Procuratore della Repubblica, ovvero di quest'ultimo.

Registrazione da parte del Magistrato di Turno Esterno

Il magistrato di *Turno Esterno*, i cui compiti sono separatamente disciplinati, introiterà gli affari nei quali abbia espletato attività - anche meramente consultiva con la polizia giudiziaria per atti urgenti da questa compiuti durante l'orario del turno stesso - anche in deroga ai criteri di specializzazione **se di pronta definizione**; diversamente, dopo il compimento degli atti urgenti trasmetterà il procedimento per l'assegnazione alla Sezione specializzata, eventualmente dichiarando la propria disponibilità ad eventuale coassegnazione con il magistrato che risulterà assegnatario secondo i criteri automatici. Nell'ambito del servizio di Turno Posta, inoltre, vengono trasmesse al Magistrato di Turno Esterno le notizie di reato pervenute in Ufficio per le quali sorge la necessità di immediata valutazione da parte del Sostituto titolare.

In questo caso il Magistrato di Turno Esterno provvede alla iscrizione, con la precisazione che dopo la compilazione della scheda di iscrizione il procedimento viene attribuito secondo i criteri automatici e, ove il Sostituto che ne risulterà assegnatario è assente dall'Ufficio, il Magistrato di Turno Esterno provvede alle valutazioni ed agli adempimenti urgenti.

In particolare è gestito²⁶ dal Magistrato di Turno Esterno il flusso giornaliero delle notizie di reato relative alle fattispecie penali indicate dalla legge 69/2019.

In particolare il Servizio "ricezione atti", così come per tutti gli altri atti urgenti, trasmette immediatamente, **al magistrato di Turno Esterno**, tutte le **notizie di reato**, comunque pervenute, relative ai **reati previsti** dai seguenti articoli del c.p.:

- 1) 572 c.p.
- 2) 609 bis c.p.
- 3) 609 ter c.p.
- 4) 609 quater c.p.
- 5) 609 quinquies c.p.

²⁶ come già disposto con il provvedimento n. 86/19 del 19.9.2019

- 6) 609 octies c.p.
- 7) 612 bis c.p.
- 8) 612 ter c.p.
- 9) 583 e 583 quinques aggravati dalle circostanze di cui agli artt. 576 nr. 2,5,5.1 e 577 comma 1 nr. 1 e secondo comma c.p.
- 10) 583 bis c.p.
- 11) 593 ter c.p.
- 12) 558 bis c.p.
- 13) 387 bis c.p.

Il Magistrato di **Turno Esterno**, procede all'iscrizione e, dopo la compilazione della scheda di iscrizione, su cui va apposta in evidenza la sigla "**CR**", il procedimento viene assegnato secondo i criteri automatici e, immediatamente, trasmesso al magistrato titolare.

Ove il Sostituto che ne risulterà assegnatario è, per qualsiasi ragione, assente dall'Ufficio, il Magistrato di **Turno Esterno** provvede alle valutazioni ed agli adempimenti urgenti assumendo le iniziative che siano necessarie in coerenza con le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge 69/2019 e sopra indicate.

Nel caso esista già un titolare per "precedente" (ipotesi non infrequente per la natura stessa dei reati), il turnista **deve procedere ad iscrizione direttamente in capo al titolare del "precedente" (evitando di dover richiedere la riassegnazione dopo la formazione del fascicolo).**

Nel caso si procedesse per il reato di cui all'art 387 bis c.p., l'iscrizione avverrà in favore del magistrato titolare del procedimento in cui è stata adottata misura cautelare, violata secondo la modalità del cd. precedente.

Gli esiti dell'attività della Polizia Giudiziaria, delegata anche dal magistrato di **Turno Esterno** in ragione dell'urgenza, sono sottoposti, immediatamente, alla attenzione del magistrato titolare del procedimento e, ove lo stesso è, per qualsiasi ragione, assente dall'Ufficio, al magistrato di **Turno Esterno** della data in cui pervengono i predetti esiti. Ove il "turnista" non ritenesse l'urgenza nel provvedere e di qualificare diversamente i fatti (quindi in fattispecie non rientranti nel "codice rosso"), la notizia di reato sottoposta al turnista per l'iscrizione sia sempre iscritta dal predetto, ma con qualificazione autonoma del reato, con assegnazione della stessa con criterio automatico, con menzione di "notizia prioritaria".

In questa prospettiva si ritiene, quindi, utile disporre, le seguenti modalità operative e di coordinamento tra azione del PM di turno esterno e PM assegnatario:

- 1) il servizio ricezione atti trasmette pertanto al magistrato di turno esterno tutte le notizie di reato, comunque pervenute, relative ai delitti di "codice rosso"
- 2) il magistrato di turno esterno provvede all'iscrizione e, dopo la compilazione della scheda di iscrizione, il procedimento viene iscritto con urgenza ed immediatamente trasmesso al magistrato titolare che verrà individuato in quello già delegato per il procedimento (nel caso in cui esistesse un precedente) o, nel caso di iscrizione per il reato di cui all'art 387 bis. c.p., a quello titolare del procedimento in cui è stata adottata la misura cautelare violata secondo la modalità del cd. precedente.
- 3) qualora il magistrato assegnatario risulti assente dall'ufficio il magistrato di turno esterno che ha proceduto all'iscrizione provvede alle valutazioni ed agli adempimenti urgenti.
- 4) ove la notizia di reato sottoposta al turnista, venisse diversamente qualificata (e quindi non come reato da codice rosso), il turnista procederà comunque all'iscrizione, con assegnazione con criterio automatico e menzione "notizia prioritaria"

In tutti questi casi, qualora per una qualche ragione, contrariamente alle previsioni appena dettate, la notizia di reato riguardante le fattispecie penali sopra richiamate pervengano al Procuratore Aggiunto di turno posta, lo stesso, così come per ogni altra notizia di reato pervenuta in Ufficio per la quale sorge la necessità di immediata valutazione da parte del Sostituto titolare, cura l'immediata trasmissione della notizia di reato al magistrato di Turno Esterno del giorno in cui il P.A. dispone la trasmissione della notizia di reato.

Anche in questo caso, vi è un obbligo d'informazione al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto coordinatore delle Sezioni specializzate - **negli stessi termini e limiti sopra indicati.**

Va evidenziato che in materia di contrasto ai reati in danno di vittime vulnerabili sono state diramate le specifiche linee guida e direttive ai Magistrati e alle Forze dell'Ordine, ovvero:

- provv. n. 98/18 del 3.10.2018
- "Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza: attivazione del percorso rosa in provincia di Catanzaro", stipulato presso la Prefettura di Catanzaro e datato 12.11.2015, e al quale ha partecipato l'Ufficio di Procura, nonché i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari sul territorio, e ancora delle associazioni di volontariato e del terzo settore
- protocollo investigativo nr 1/22 e protocollo nr 1425 del 15 aprile 2022
- aggiornamento delle linee guida con riferimento ai reati in materia di violenza di genere e violenza domestica a seguito dell'approvazione della legge 8 settembre 2023 nr 122 (protocollo nr 3403/2023 provvedimento nr 90/2023 del 2 ottobre 2023)

Magistrato di Supporto

E' prevista²⁷ la figura del Magistrato di Supporto, per gli altri adempimenti non ricompresi nel servizio di "Turno Posta" svolto dai Procuratori Aggiunto, ovvero nel servizio di "Turno Esterno".

Il servizio del "Magistrato di supporto", si svolge sulla base di un turno automatico quotidiano, tra i magistrati della Procura Ordinaria, dal lunedì (anche per gli atti eventualmente pervenuti il sabato e la domenica) al venerdì.

Ove per qualsiasi motivo, il magistrato di supporto non venga indicato, i compiti dello stesso, per la data mancante di indicazione saranno svolti dal magistrato di turno esterno. In particolare sono attribuiti al Magistrato di Supporto gli affari di seguito indicati:

- **predisposizione e/o alla firma delle liste testimoniali** relative a procedimenti assegnati a magistrati trasferiti ad altro Ufficio o assenti per cause che ne impediscano il rientro in tempi brevi o comunque non compatibili con i termini prescritti dall' art. 468 co. 1 cpp.; rimane confermato che le liste testimoniali relative a procedimenti ordinari già delegati a magistrati successivamente assegnati alla DDA saranno predisposti a cura dello stesso magistrato, salvo che si tratti di procedimenti già riassegnati in fase di indagine;
- **esame delle sollecitazioni di impugnazione delle sentenze** ad opera delle parti private e **visti da apporre** in occasione della notifica delle impugnazioni delle parti private, relativamente a procedimenti assegnati a magistrati trasferiti ad altro Ufficio o assenti per cause che ne impediscano il rientro in tempi brevi o comunque non compatibili con i termini prescritti per le impugnazioni;

²⁷ come già disposto con il provvedimento n. 86/19 del 19.9.2019, sulla base dei provvedimenti 4/13 del 23.1.2013 e 4/13 bis del 2 ottobre 2013.

- **esame delle istanze o richieste**, provenienti dalle parti private o da Enti o da altre A.G. o forze dell'ordine, relative a procedimenti in fase di indagine già delegati a magistrato trasferito, o successivamente assegnato alla DDA, e che non siano stati riassegnati; laddove trattasi di fascicoli in fase processuale, e pertanto non riassegnati ad altro PM, ovvero già definiti, le istanze saranno sottoposte al Magistrato di Supporto che le valuterà se il magistrato già titolare del procedimento sia stato trasferito ad altro ufficio, mentre saranno valutate dal magistrato già titolare del procedimento anche se, successivamente, sia stato assegnato alla Sezione I DDA, salvo che siano di pronta definizione da parte del Magistrato di Supporto; in tutti questi casi, se si tratta di istanze o richieste che necessitino una urgente valutazione e decisione del PM, le istanze o richieste, saranno sottoposte al magistrato Turno Esterno nel giorno del deposito della istanza e/o richiesta, e analogamente avviene, in caso di urgenza, se il titolare del procedimento sia assente dall'Ufficio, anche temporaneamente;
- **trattazione dei procedimenti e/o processi**, già delegati a magistrato trasferito o comunque non più in servizio in questo Ufficio, che vengono restituiti dal Tribunale (Ufficio GIP/GUP - Tribunale in composizione collegiale e in composizione monocratica - Corte d'Assise) per ulteriore corso e/o per ulteriori adempimenti.

Servizio Magistrati

In via più generale, il servizio dei Magistrati è disciplinato con la formazione di un turno trimestrale.

Esso si ispira, secondo quanto già in parte esposto, alle seguenti linee guida:

- 1) è previsto, tra tutti i Sostituti, che non siano in gravidanza o in maternità, un “**Turno Esterno**” per le urgenze, con cadenza settimanale;
- 2) è previsto un “**Turno di Supporto**”, per gli incombenti che non rientrano tra le attribuzioni del Turno esterno o del Turno Posta di Procuratori Aggiunti, sulla base di un turno automatico quotidiano, tra tutti i Sostituti, che non siano in gravidanza o in maternità;
- 3) è previsto il **Magistrato Disponibile (I e II riserva)**, il quale assicura le sostituzioni in caso di impedimento del magistrato designato per il turno urgente o per altri servizi, quale anche la partecipazione alle udienze.
- 4) per le udienze del G.U.P. sono designati tutti i Sostituti, ed in prevalenza i magistrati esentati da alcuni servizi in base alla circolare del C.S.M. sulla gravidanza e maternità;
- 5) le designazioni alle udienze collegiali sono ispirate al criterio dell'economia processuale, favorendo la conferma per le udienze successive degli stessi magistrati già designati alle udienze precedenti. All'uopo è previsto un sistema oggettivo di abbinamento di gruppi di Sostituti a ciascun collegio. L'abbinamento subisce variazioni, in genere, solo ove ve ne sia necessità.
- 6) le designazioni mirate ai sensi dell'abrogato²⁸ art. 3 disp. att. al c.p.p. (di cui però si tende a mantenere il criterio, considerata la ragionevolezza della previsione) nei procedimenti di competenza collegiale, di regola, sono limitate ai magistrati che risultano abbinati al collegio che tiene udienza; il magistrato designato, nell'eventualità di rinvio ad altra udienza, richiede al Tribunale di scegliere una data nella quale è prevista la sua partecipazione;
- 7) le sostituzioni, imposte per ragione di servizio (compresi gli incontri di studio) o di salute, vanno richieste, possibilmente, con congruo anticipo e per iscritto al

²⁸ Con l'art. 7 comma 1 lett. b), d.lgv. 106//2006.

Procuratore o al Procuratore Aggiunto.

- 8) Di regola il magistrato, che è stato sostituito, provvede appena possibile a rendere la sostituzione al magistrato da cui ha ricevuto il cambio in ragione di un corrispondente impegno;
- 9) altre sostituzioni possono essere concordate tra i magistrati, fermo restando l'obbligo di informare con congruo anticipo e, comunque, appena possibile il procuratore o il procuratore aggiunto, che le approva;
- 10) eventuali disparità tra i Sostituti nell'assolvimento dei turni di servizio sono perequate nella formazione del turno successivo;
- 11) Si raccomanda la presenza in ufficio sin dalle ore 9,00 del magistrato di Turno esterno/ DDA/ supporto/ reperibilità;
- 12) Ogni magistrato è, comunque, tenuto ad essere presente in Ufficio nei giorni di servizio, onde non aggravare gli adempimenti dei vari magistrati di Turno.

V. CRITERI DI PRIORITÀ

V.A. Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (art. 4 co. 1 Circ. Procure)

L'elaborazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali si conforma a quanto previsto dall'art. 4 della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura, nella consapevolezza della limitatezza delle risorse di cui l'Ufficio dispone e della necessità di individuare criteri oggettivi quanto alla loro destinazione, nel rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di trasparenza dell'attività giurisdizionale, che impone di sottrarre la materia alla discrezionalità del singolo Magistrato.

A questa consapevolezza intende attenersi il programma organizzativo che, non a caso, ha previsto, quali criteri principali per assicurare la concreta possibilità del tribunale di smaltire il flusso di procedimenti derivanti dall'esercizio dell'azione penale, da un lato, la previsione di forme di definizione del procedimento alternative a quella dibattimentale, nel caso di esercizio dell'azione penale; dall'altro, la valorizzazione del ricorso alla archiviazione ai sensi dell'art. 131 *-bis* c.p. e 408, comma 1, c.p.p., garantendo - attraverso un monitoraggio sulla qualità e sulla completezza delle investigazioni - la riduzione dei casi di esercizio dell'azione penale *inutili*, in quanto destinati a concludersi con una pronuncia di assoluzione dopo la defatigante fase della assunzione della prova in contraddittorio.

Il riferimento contenuto nella sopra citata delibera al principio costituzionale di cui all'art. 112 c.p., del resto, ribadisce come la previsione di una categoria di procedimenti a trattazione prioritaria non consente l'accantonamento di quelli non rientranti nella stessa, dovendo correttamente mirare l'Ufficio a fornire una risposta quanto più possibile esaustiva alla domanda di giustizia di cui è investito, su istanza di parte o per scelta del legislatore.

L'individuazione di detti criteri non può prescindere, inoltre, dalle valutazioni svolte, nella formazione delle tabelle, dal Presidente del Tribunale, nella consapevolezza che la capacità di smaltimento dei procedimenti da parte dell'Ufficio giudicante costituisce la prima delle risorse che viene coinvolta nell'esercizio dell'azione penale da parte dell'ufficio inquirente.

Sono pertanto da considerarsi prioritari, in primo luogo, i procedimenti presi in considerazione dall'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p. Si tratta, in particolare, di quelli concernenti i seguenti delitti:

- a) delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- b) delitti previsti dagli articoli 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale;
- c) delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55 secondo comma, del codice penale, 590 sexies c.p.;

- d) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- e) delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.
- f) procedimenti a carico di indagati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- g) procedimenti nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- h) procedimenti nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- i) procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

Esaminati i flussi statistici della Procura ed il contesto sociale e territoriale sono state evidenziate (sottoposte all'attenzione del Presidente del Tribunale ai fini dell'eventuale intesa e da questi assentite, coma da riunione del 07 luglio 2025, v. relativo verbale allegato e sopra richiamato) alcune tipologie di reati non contemplati dal 132 -bis che si ritiene vadano indicati come di natura convenzionale prioritaria a trattazione anticipata per equipollente e che si indicano nei seguenti:

- l) delitti di competenza della Procura di Catanzaro ai sensi dell'art. 11 e 11-bis c.p.p. nei quali un magistrato assuma la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiato dal reato;
- m) delitto di cui all'art. 640 aggravato ex art. 2 bis (truffa approfittando di circostanze ex art. 61 n. 5 di persona favorevoli in relazione all'età);
- n) delitto di cui all'art. 625 aggravato ex art. 1 (furto intrattenendosi in luogo destinato ad abitazione);
- o) reati di cui all'art. 371-bis, comma 4 -bis, c.p.p.;
- p) delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis c.p.p. non ricompresi nell'art. 407, comma 2, lett. a).

Il Presidente del Tribunale ha rilevato, concordando espressamente, come i criteri di priorità indicati nella proposta di Progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica di Catanzaro siano conformi ai criteri organizzativi del Tribunale sottolineando, peraltro, che le specificazioni di cui alle lettere l), m) e n), che integrano i criteri di cui all'art. 132 bis, siano effettivamente idonei a fronteggiare in modo funzionale alle esigenze promananti dal territorio di competenza anche sotto il profilo di un'analisi socio-economica.

V.A.1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure)

Per i **procedimenti prioritari** la seguente tabella raggruppa in un'unica voce il numero di iscrizioni per specifici reati elencati dall'art. 132 -bis disp. att. c.p.p.. Si precisa che

con gli applicativi in uso non è possibile filtrare i procedimenti nei quali sia contestata la recidiva.

REATI PRIORITARI	NOTI			NOTI Totale	IGNOTI			IGNOTI Totale	Totale complessivo
	II SEM 2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2022	2023	I SEM 2024		
Processi per specifiche fattispecie di reato contemplate dall'art. 132 bis disp att. cpp; procedimenti relativi a reati di cui all'art. 406 c.2 ter cpp; procedimenti per violenza di genere.	256	505	275	1036	23	75	37	135	1171
Processi di cui ai delitti previsti dall'art. 407 c.2 (richiamo in art. 132 bis sub a)	181	406	219	806	180	318	166	664	1470
Fascicoli DDA (richiamo in art. 132 bis sub a)	149	397	179	725	95	203	92	390	1115
Terrorismo (richiamo in art. 132 bis sub a)	3	6	0	9	0	2	0	2	11
Iscrizioni ex art. 11 cpp	18	28	17	63	18	41	20	79	142
TOTALE PRIORITARI (B)	607	1342	690	2639	316	639	315	1270	3909

Flussi del biennio per reati di competenza specialistica – Sopravvenienze fascicoli

SETTORI	NOTI			NOTI Totale	IGNOTI			IGNOTI Totale	Totale complessivo
	II SEM 2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2022	2023	I SEM 2024		
SETTORE 2	222	496	213	931	195	315	155	665	1596
SETTORE 3	198	421	151	770	515	887	427	1829	2599
SETTORE 4	438	890	558	1886	63	153	81	297	2183
SETTORE 5	1615	2678	1240	5533	1029	1523	957	3509	9042
TERRORISMO	3	6	0	9	0	2	0	2	11
TOTALE COMPLESSIVO	2476	4491	2162	9129	1802	2880	1620	6302	15431

Dati statistici per l'individuazione dei fascicoli sopravvenuti, assegnati alle Sezioni, non rientranti nei criteri di priorità

	NOTI			NOTI Totale	IGNOTI			IGNOTI Totale	Totale complessivo
	II SEM 2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2022	2023	I SEM 2024		
FLUSSI TOTALI BIENNIO	2913	5904	2998	11815	3293	6668	3353	13314	25129
DI CUI PER COMPETENZA UDAS.	212	955	558	1725	1288	3374	1506	6168	7893
DIFFERENZA TRA SOPRAVVENUTI TOTALI E UDAS	2701	4949	2440	10090	2005	3294	1847	7146	17236
DIFFERENZA TRA (A) E (B) CORRISPONDE AI FASCICOLI ASSEGNATI ALLE SEZIONI MA NON PRIORITARI	2094	3607	1750	7451	1689	2655	1532	5876	13327

Flussi DDA - iscrizioni

	NOTI			NOTI Totale	IGNOTI			IGNOTI Totale	Totale complessivo
	II SEM 2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2022	2023	I SEM 2024		
FLUSSI DDA NEL BIENNIO									
NUMERO FASCICOLI									
DDA	144	386	173	703	95	203	91	389	1092
DDA - RIFIUTI	5	11	6	22	0	0	1	1	23
TOTALE FASCICOLI DDA	149	397	179	725	95	203	92	390	1115
NUMERO PERSONE ISCRITTE IN FASCICOLI DDA									
DDA	798	2595	1011	4404					
DDA - RIFIUTI	19	300	103	422					
TOTALE PERSONE ISCRITTE	817	2895	1114	4826					

Flussi DDA – Mod. 21: definizioni e misure cautelari

	NOTI			NOTI Totale	IGNOTI			IGNOTI Totale	Totale complessivo
	II SEM 2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2022	2023	I SEM 2024		
MODALITA' DI DEFINIZIONE FASCICOLI DDA: N. FASCICOLI E (N. PERSONE)									

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE	53 (559)	194 (1730)	47 (734)	294(3023)					
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO	28 (159)	56 (576)	41 (493)	125(1228)					
RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO	6 (18)	5(14)	5 (10)	16(42)					
RICHIESTE DI MISURA CAUTELARE (M313PU): N. FASCICOLI E (N. PERSONE)									
35A - Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare in carcere (art. 285)	52(285)	69 (371)	39(305)	160 (961)					
36A - Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura (art. 284)	10 (38)	17(284)	8 (74)	35 (396)					
37A - Richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari interdittive	1 (20)	2 (6)	0	3 (26)					
38A - Richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari reali	56	84	25	165					

L'analisi di tali flussi conferma l'efficacia delle scelte organizzative della Procura della Repubblica anche in funzione dell'obiettivo di garantire la rapida definizione dei reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Infatti, come può evincersi dai prospetti sopra riportati, la percentuale di fascicoli non prioritari assegnati ai Sostituti Procuratori dei gruppi ordinari di indagine, non supera la percentuale del 51% del totale di quelli iscritti.

Tale ammontare, peraltro, non può essere suscettibile di riduzioni ulteriori, tenuto conto della circostanza che i casi di cui alle lett. a), b), c), d), f), rientrano tra le priorità legali ovvero stabilite dall'Organo di Autogoverno e che la riconduzione delle materie oggetto di trattazione specialistica alla categoria in esame appare come una diretta conseguenza di specifiche caratteristiche territoriali che inducono a considerare i beni – interessi tutelati dalle norme incriminatrici, come di primario interesse per la collettività.

V.A.2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)

L'organizzazione dell'Ufficio non può palesarsi come finalizzata ad una ulteriore riduzione della durata media dei procedimenti a carico di persone note, attualmente ammontante a 277 giorni, ma ad un miglioramento della qualità dell'indagine allo scopo di eliminare il differenziale tra casi di esercizio dell'azione penale e provvedimenti giudiziari di condanna.

L'individuazione di priorità, in altri termini, non può ritenersi finalizzata ad autorizzare "accantonamenti" di processi, ma a concentrare sui procedimenti "prioritari", anche se di più difficile svolgimento, le risorse investigative disponibili, in modo da garantire una loro sollecita trattazione nonostante la maggiore complessità ed onerosità.

L'obiettivo da perseguire con riferimento ai procedimenti individuati come prioritari deve pertanto individuarsi nella completezza degli accertamenti da svolgersi, così da poter fondare su presupposti certi e, soprattutto, su tutti gli elementi che saranno sottoposti alla cognizione del giudice, il giudizio prognostico sulla ragionevole possibilità di condanna.

Discorso diverso va fatto per i procedimenti a carico di ignoti. Seppure per questi non sussista un problema di decorrenza dei termini massimi di indagine, atteso che – anche nel caso di mancata richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini – la tardività degli accertamenti utili ad individuare la persona sottoposta ad indagini non preclude la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, costituisce preciso onere dei magistrati attribuire preminenza temporale ai casi in cui si proceda per reati caratterizzati dalla loro priorità, dovendosi prevedere che entro un anno dalla iscrizione il fascicolo, ove non si sia proceduto alla individuazione dell'autore del reato e non siano in corso specifici accertamenti volti a tal fine, debba essere definito.

Assoluta priorità, infine, deve essere attribuita alla trattazione dei fascicoli iscritti in modello 45, sia nella loro definizione, allorché il fatto al quale si riferiscono fuoriesce manifestamente dall'ambito del penalmente rilevante, sia nello svolgimento degli accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione. Tali procedimenti, infatti, decorso un anno dalla iscrizione, e salvo casi eccezionali di ritardi nello svolgimento di accertamenti delegati, nonostante il loro solleccito, devono passare di registro o essere definiti, essendo peraltro palesemente evidente, peraltro, come tale termine si riferisca allo svolgimento di indagini non finalizzate alla assunzione di determinazioni sull'esercizio dell'azione penale ma alla sola verifica della sussistenza di una notizia di reato.

Laddove la persona offesa abbia chiesto di essere avvisata dell'esito del procedimento, appare opportuno la richiesta di archiviazione venga sottoposta al vaglio del Gip.

V.B. Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure)

La previsione di una struttura dedita alla trattazione dei procedimenti di pronta definizione risulta il primo dei provvedimenti finalizzati ad assicurare la rapida definizione dei procedimenti per i quali è prevista la trattazione prioritaria. Per quanto concerne i procedimenti a carico di ignoti ed a quelli iscritti a modello 45, i Procuratori Aggiunti procedono, con cadenza trimestrale, al monitoraggio dei termini indicati al paragrafo V.A.2., in modo che i Sostituti Procuratori possano essere preavvisati, con l'anticipo di tre mesi, del prossimo decorso dei termini e, conseguentemente, della eventuale necessità di solleccitare gli accertamenti delegati.

Per quanto riguarda i reati “da codice rosso”, a seguito dell'entrata in vigore della novella legislativa 122/2023 che ha reso più stringente l'obbligo a carico del pubblico ministero di sentire la persona offesa o chi abbia presentato denuncia, querela o istanza nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, sono state emanate specifiche direttive ai Sostituti Procuratori (provvedimento nr 90/2023 del 2 ottobre 2023).

Il legislatore ha mirato ad assicurare una effettiva e rapida tutela della persona offesa che richiede il suo immediato ascolto, attraverso adeguate professionalità.

Deve precisarsi che l'attività di assunzione a sommarie informazioni è prevista per tutti i procedimenti instaurati per i reati elencati nell'art 362 comma 1 ter c.p.p.

Viene pertanto trattato il tema del tempestivo compimento dell'atto di assunzione a sommarie informazioni previsto dall'art 362 comma 1 ter c.p.p

Quanto all'adempimento dell'obbligo di immediata assunzione della parte offesa - nulla disponendo sul punto la nuova legge - la “regola” è rappresentata dall'assunzione di informazioni da parte della parte offesa e da chi ha presentato denuncia entro il termine di tre giorni, mentre l'unica “eccezione” è quella relativa all'eventuale sussistenza di

“imprescindibili esigenze di tutela di minore degli anni diciotto e della riservatezza delle indagini anche nell’interesse della persona offesa” che rendono sconsigliabile il compimento dell’atto.

Ove pertanto ciò non avvenisse, è necessario venga emesso da parte del magistrato, titolare del procedimento, un provvedimento scritto e motivato, che illustri le ragioni per le quali non si procede all’assunzione a sommarie informazioni e/o al conferimento della delega in tal senso. (cfr format esemplificativo allegato alle presenti linee guida)

Sul punto, valgono poi le indicazioni già fornite nelle precedenti linee guida del 26 aprile 2022 (provvedimento nr 47/2022, protocollo nr 171/22)²⁹, rilevandosi come l’obbligo del

²⁹ L’art 2 della legge 69/2019, modificando l’art 362 c.p.p, introduce al comma 1 ter, uno specifico obbligo di assumere informazioni testimoniali dalla vittima di violenza domestica e di genere *“il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”*.

L’audizione della vittima entro il termine di 3 giorni dall’iscrizione del procedimento penale (termine ordinatorio, ma non per questo eludibile) è finalizzata – per come si legge nella relazione illustrativa – ad *“evitare ritardi ingiustificati a fronte della superiore esigenza di valutare in tempi stretti l’adozione di provvedimenti impeditivi della reiterazione della condotta o dell’aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell’illecito”*.

L’assunzione di informazioni testimoniali è un atto certamente delegabile alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art 370 c.p.p., non modificato sul punto dalla riforma.

Non vi è però dubbio che, ove la persona offesa abbia già reso esaustive dichiarazioni in sede di denuncia, sufficienti per assumere le necessarie determinazioni, non opera l’obbligo di sentire nuovamente la stessa nei tre giorni dall’iscrizione del procedimento.

In tal caso, integrano l’obbligo di audizione le dichiarazioni già rese.

D’altronde, un’audizione ripetuta contrasterebbe con la direttiva 2012/29/EU, che impone di *“limitare al minimo il numero delle audizioni delle vittime, che devono avere luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale”* e con l’art 362 comma 1 bis c.p.p. che, al fine di non innescare processi di vittimizzazione secondaria, dispone *“il pubblico ministero assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini”*.

Per quanto riguarda le persone offese di reti procedibili a querela, in particolare dei reati di cui all’art 609 bis c.p. e 612 bis c.p., la norma non specifica nulla in merito.

Tuttavia, sarebbe in contrasto con il diritto all’autodeterminazione, procedere entro 3 gg all’escussione nei casi in cui la vittima non abbia presentato querela (ad esempio se la segnalazione viene trasmessa in Procura dall’Ospedale).

In altri termini, la decisione della vittima di non presentare querela, sottende l’intenzione di non rendere dichiarazioni all’Autorità giudiziaria e del resto la legge ha prolungato a 12 mesi il termine per proporre querela per questi reati.

Si ritiene ancora rientrino nelle clausole di salvaguardia previste dalla legge anche:

- la situazione di abuso o violenza in danno di minore o i minori vittime di violenza assistita (per la particolare vulnerabilità della vittima, per le modalità di escussione che richiedono la presenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, per la necessità di procedere con cautela all’individuazione del luogo e dei tempi dell’audizione protetta);
- i casi in cui la vittima non ha avuto notizia del procedimento o si è ritenuto di procedere con indagini che implicano che la stessa non venga resa edotta dell’esistenza di un procedimento penale (ad esempio, intercettazioni) o ancora abbia dimostrato di non essere collaborativa (ad esempio nel caso di maltrattamenti denunciati da terzi) e pertanto occorre acquisire elementi di riscontro all’ipotesi accusatoria prima di procedere all’escussione, a tutela della stessa persona offesa e della riservatezza delle indagini;
- i casi in cui la vittima sia stata collocata in struttura protetta;
- i casi in cui la persona offesa sia ancora convivente con l’autore del reato e questi non sappia dell’iniziativa assunta dalla parte offesa;
- i casi in cui vi siano indicazioni medico-sanitarie che sconsigliano l’audizione o si tratta di vittima particolarmente vulnerabile, la cui audizione deve essere programmata tenendo conto di tale condizione;

p.m. di assunzione diretta delle informazioni ha natura organizzativa dell'attività e finalità acceleratoria nonché l'eventuale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale.

Vengono pertanto confermate le direttive del 26 aprile 2022 ai Sostituti Procuratori e del 12 aprile 2022 alla polizia giudiziaria (provvedimento nr 1/22 e protocollo nr 1425/22 del 15 aprile 2022), con delega generale ad ascoltare le persone offese all'atto della presentazione sulla base dello schema di domande indicate nel provvedimento ed obbligo di videoregistrazione, nonché adempimento di tutte le attività previste con la dovuta celerità e trasmissione tempestiva degli atti in Procura.

Con la riforma legislativa, vengono però introdotti due distinti adempimenti informativi che riguardano il rispetto del termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per esaminare la persona offesa:

- uno interno all'ufficio, tra Sostituto Procuratore e Procuratore della Repubblica, da assolvere "senza ritardo";
- uno esterno all'ufficio tra Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale presso la Corte di Appello con cadenza trimestrale e, ancora, tra Procuratore Generale presso la Corte di Appello e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con cadenza almeno semestrale.

Discende pertanto l'esigenza di adottare un adeguato flusso informativo tra Sostituto Procuratore e Procuratore della Repubblica affinché quest'ultimo possa:

- verificare il rispetto degli adempimenti di legge;
- ove necessario, intervenire con la procedura di revoca;
- informare trimestralmente il Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

In estrema sintesi, l'esame delle nuove disposizioni e la loro ratio consente di affermare che, in assenza di modifiche dell'art 362 comma 1 ter c.p.p., si richiede al Procuratore della Repubblica una maggiore vigilanza, sotto il profilo organizzativo, con attribuzione della facoltà (e non obbligo) di revocare l'assegnazione.

Al Sostituto Procuratore è richiesta, come sempre, un'adeguata professionalità e diligenza nello svolgimento dei compiti a lui affidati, sulla base delle risorse a sua disposizione.

L'eventuale inadempimento del termine di tre giorni, decorrente dall'iscrizione della notizia di reato, per escutere la persona offesa da parte del magistrato *può* innescare la revoca dell'assegnazione e la designazione di un altro magistrato.

Si è configurata quindi la "revoca dell'assegnazione" come un fatto interno all'ufficio.

Vale rispetto alla procedura della revoca (vedi progetto organizzativo in tema di "revoca dell'assegnazione", con l'unica differenza afferente alla contrazione dei tempi (3 giorni previsti dalla legge 8 settembre 2023 nr 122 rispetto ai 10 giorni stabiliti per le revoche delle assegnazioni di procedimenti afferenti materie diverse da quelle indicate nell'art 2 bis del decreto legislativo 106/2006 come novellato dalla novella legislativa) per la presentazione di osservazioni scritte, che il Sostituto Procuratore potrà presentare, entro tre giorni.

Si richiama pertanto quanto già disposto nel progetto organizzativo nel paragrafo relativo alla procedura di revoca.

A seguito della revoca, la legge prevede che il Procuratore della Repubblica ovvero il magistrato da questo designato, senza ritardo, proceda ad esaminare la persona offesa.

-
- nei casi di arresto in flagranza, fermo o applicazione da parte della polizia giudiziaria della misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art 384 bis c.p.p in quanto in questi casi vi è già un intervento del giudice che ha valutato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

Rispetto ai doveri di informazione, la legge prevede che, ogni tre mesi, il Procuratore della Repubblica dovrà trasmettere “i dati sul rispetto del termine” al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

La nuova disposizione che richiama il Procuratore della Repubblica alla vigilanza sull’osservanza del termine impone di prevedere che il Sostituto assegnatario del procedimento dovrà verificare l’attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione della denuncia e provvedere all’acquisizione delle informazioni delle vittime, in prima persona o delegandola (sempre che non vi abbia provveduto la p.g d’iniziativa in maniera completa ed esaustiva o sussistano esigenze investigative o negli ulteriori casi indicati nella precedente direttiva che possano rientrare nelle clausole di salvaguardia previste dalla legge) o depositare decreto motivato di non ripetizione dell’atto.

E’ necessario pertanto che, in tale ultimo caso, come già detto, venga adottato un provvedimento scritto motivato.

Dovrà poi riferire al Procuratore, per il tramite del Procuratore Aggiunto coordinatore della 4° Sezione, i procedimenti iscritti e gli adempimenti svolti o delegati in materia di assunzione di informazioni della vittima, indicando:

- se vi abbia provveduto direttamente;
- se abbia delegato la polizia giudiziaria;
- se abbia depositato decreto motivato di non ripetizione dell’assunzione delle informazioni.

Le informazioni saranno comunicate, di volta in volta, da ciascun sostituto procuratore mediante compilazione di un format (*allegato alle linee guida provvedimento nr 90/2023 protocollo nr 3403/2023 del 2 ottobre 2023*) contenente le voci di cui agli adempimenti indicati (numero di registro generale, titolo di reato, nominativo del Sostituto Procuratore, adempimenti svolti o differiti o ragione dei mancati adempimenti).

La Segreteria di ogni Magistrato curerà, con cadenza mensile, la trasmissione alla Segreteria del Procuratore Aggiunto coordinatore della 4° Sezione di un elenco dei procedimenti introitati e degli adempimenti indicati.

Il Procuratore Aggiunto Coordinatore della Sezione ordinaria curerà la formazione, con cadenza trimestrale, degli elenchi inerenti “i dati sul rispetto del termine” che fornirà al Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica, con cadenza trimestrale, informerà il Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

L’elenco completo che verrà trasmesso dal Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale presso la Corte di Appello sarà quindi formato dal Procuratore Aggiunto coordinatore della IV Sezione, sulla base dei dati trasmessi, dalle Segreterie del Sostituto Procuratore, prendendosi atto del fatto che – come evidenziato dal Procuratore Generale (prot nr 8524 del 27 settembre 2023) – “*sarebbe in corso*” una modifica del programma informatico per gli adempimenti illustrati.

Con separati provvedimenti si è altresì proceduto ad impartire direttive in materia urbanistica e di sicurezza del lavoro, al fine di garantire lo svolgimento degli accertamenti di competenza degli organi di polizia giudiziaria normalmente coinvolti nell’accertamento di tali fattispecie di reato.

In genere, tuttavia, la Procura della Repubblica di Catanzaro monitora costantemente la pendenza dei procedimenti assegnati ai Sostituti Procuratori, al fine di informarli della prossima decorrenza dei termini di indagine, estendendo la comunicazione di tali dati anche ai Procuratori Aggiunti.

Costituisce specifico onere di questi ultimi, pertanto, selezionare tra i procedimenti di imminente scadenza quelli prioritari, al fine di sollecitarne la definizione verificando la

necessità di eventuali opportuni provvedimenti di ausilio al Magistrato (ad es., coassegnazione) ovvero l'adeguatezza e la tempestività dello svolgimento degli adempimenti di segreteria, eventualmente coinvolgendo negli stessi le segreterie centralizzate.

Oggetto di particolare attenzione, ai fini di cui si occupa il presente paragrafo, devono considerarsi i fascicoli iscritti su segnalazione del tribunale che abbia comunicato il deposito di una sentenza di fallimento.

Infatti, l'eventuale ritardo del curatore nel deposito al giudice delegato al fallimento della relazione ex art. 33 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 deve costituire oggetto di specifico accertamento, costituendo omissione di obbligo imposto dalla legge entro un termine determinato.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione III, pertanto, avrà cura di tenere apposito registro con l'indicazione delle sentenze di liquidazione giudiziale trasmesse dalla Cancelleria del Tribunale e di verificare l'avvenuto deposito nei termini della relazione di cui alla citata disposizione, provvedendo, in caso di inadempimento a tale onere, ad aprire apposito fascicolo per il delitto di cui all'art. 328 c.p., finalizzato a verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato.

Tale fascicolo, in deroga agli ordinari criteri, andrà assegnato al medesimo Sostituto Procuratore assegnatario del fascicolo iscritto all'esito della trasmissione della sentenza di fallimento.

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

VI.A. Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure)

VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.

Nella previsione dei criteri di gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria vanno prese in considerazione, in primo luogo, le modalità di impiego nelle indagini dei Reparti investigativi speciali, da limitarsi, oculatemente, alla trattazione dei fenomeni criminali oggettivamente e soggettivamente più significativi, presupponendo una valutazione complessiva delle priorità investigative in atto e della sostenibilità del complessivo carico di lavoro ad essi assegnato.

L'impiego di tali reparti, per le ragioni appena esplicitate, non può che far capo al Procuratore della Repubblica.

Al fine di soddisfare le esigenze organizzative interne, nonché di garantire un rapporto di prossimità al Sostituto per una disponibilità immediata ed efficiente della Polizia Giudiziaria, si conferma l'assegnazione di una unità di personale delle diverse Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria direttamente all'ufficio del singolo Sostituto, per la diretta collaborazione investigativa con il magistrato: si tratta di personale prelevato, in linea tendenziale, dall'aliquota di appartenenza confacente alla Sezione di indagini cui è assegnato il Sostituto.

La Sezione di Polizia giudiziaria è costituita e strutturata secondo le disposizioni previste, in particolare, dagli artt. 5 e segg. disp. att. c.p.p.

Presso la Sezione di Polizia Giudiziaria sono anche in funzione dei Servizi di Polizia Giudiziaria, costituiti ai sensi dell'art. 12 disp. att. c.p.p., distaccati dall'Ente di appartenenza presso questa Procura della Repubblica, al fine di consentire la agevole individuazione dei soggetti, all'interno della Amministrazione cui sono demandati comunque obbligatori compiti di Polizia Giudiziaria, che svolgeranno le deleghe di indagine loro demandate, così evitando la frammentazione dell'attività di Polizia Giudiziaria presso lo stesso Ente.

La direzione della Sezione di Polizia Giudiziaria è riservata al Procuratore della Repubblica che, con separato provvedimento, ove lo ritenga potrà delegare la materia, o singoli aspetti, al Procuratore Aggiunto n. 1 (Vicario).

Nell'impiego della Polizia Giudiziaria i magistrati addetti all'ufficio si attengono a criteri di razionale distribuzione dei compiti in ragione del medesimo contesto investigativo.

Quanto ai criteri generali di impiego della Polizia giudiziaria, i Sostituti saranno orientati, nella scelta della Polizia giudiziaria cui delegare le indagini e nella sua conseguente direzione funzionale, ai seguenti criteri, da adottare in ordine decrescente;

- 1) il criterio della specializzazione dell'Arma e dei singoli reparti prescelti;
- 2) il criterio della competenza territoriale;
- 3) il principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi dell'investigazione, che ha come necessario corollario la scelta appropriata degli strumenti investigativi, da individuare in quelli strettamente necessari ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

L'utilizzo di Servizi di polizia giudiziaria non ubicati nel circondario del Tribunale di Catanzaro (o, per la Direzione distrettuale antimafia o il Gruppo di indagini sul

terrorismo, nel Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro), quando le attività delegate debbano essere svolte al di fuori dell'ambito territoriale di loro competenza, deve essere disposto d'intesa con il Procuratore della Repubblica, coinvolgendo rapporti tra Uffici giudiziari e segnatamente della Procura di Catanzaro e della Procura della Repubblica nel cui circondario (o nel cui distretto) essi sono attestati.

Per quanto attiene ai profili tecnico-scientifici delle investigazioni, ciascun magistrato potrà ricorrere all'ausilio dei Reparti di Investigazione Scientifica dei Carabinieri (R.A.C.I.S. di Messina) e del Gabinetto di Polizia Scientifica della Polizia di Stato di Reggio Calabria. Per le investigazioni di natura telematica, si procederà al conferimento della delega alla Polizia Postale.

In relazione agli accertamenti di natura balistica in occasione di episodi delittuosi consumati con l'utilizzo di armi comuni da sparo e/o da guerra ovvero con esplosivi, si raccomanda l'invio del materiale repertato agli organismi tecnici sopra indicati, a prescindere dalla eventuale delega agli stessi a procedere agli accertamenti tecnici predetti (si pensi all'ipotesi di conferimento di consulenza tecnica a professionista privato). In tali ultime ipotesi, la trasmissione del reperto è comunque funzionale all'inserimento dell'arma e/o del munizionamento esploso nelle rispettive banche dati della polizia giudiziaria, al fine di consentire, in futuro ed in ipotesi, eventuali accertamenti di natura balistico-comparativa con ulteriori ed autonomi eventi delittuosi commessi con l'uso di armi.

Il conferimento di attività delegate ai Servizi centrali e/o interprovinciali di polizia giudiziaria, in ragione della particolare rilevanza ed allarme sociale di determinati fatti-reato (crimini violenti, complesse investigazioni in materia di riciclaggio, ecc.), prevalentemente riconducibili a contesti di criminalità organizzata (da intendersi secondo l'accezione di Cass. SS.UU. sentenza n. 26889 del 28/04/2016, dep. 01/07/2016, Rv. 266906 – 01, quali i procedimenti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato; nello stesso senso, Sez. I, sentenza n. 34895 del 30/03/2022, dep. 21/09/2022, Rv. 283499 – 01, per cui devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attività criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., con esclusione delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolarne l'attività), deve essere preceduta da interlocuzione con il Procuratore che verificherà la sussistenza delle relative esigenze investigative e la disponibilità dell'organismo interprovinciale di polizia giudiziaria, in ragione del proprio regolamento interno e del carico di lavoro.

I criteri sopra indicati sono tutti finalizzati ad ottenere un impiego non solo adeguato, ma anche efficace di tutta la Polizia Giudiziaria, tanto quella della Sezione, quanto quella dei Servizi.

In tale ottica possono essere indette dal Procuratore della Repubblica e/o dai Procuratori Aggiunti competenti riunioni tra i Sostituti interessati e la Polizia giudiziaria per il coordinamento non solo della specifica indagine in corso, ma anche per l'individuazione e la definizione degli obiettivi investigativi e delle conseguenti direttive operative di carattere generale.

In relazione alle richieste di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria di intervento di personale dell'ARPA per sopralluoghi in materia di reati ambientale, tale intervento deve essere autorizzato dal Pubblico Ministero di Turno Esterno, eventualmente previa interlocuzione con il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione 2.

Nell'ipotesi in cui non si versi in situazione d'urgenza, la Polizia Giudiziaria deve inoltrare formale richiesta al Pubblico Ministero titolare delle indagini di servirsi dell'ausilio del personale ARPA e la relativa autorizzazione, da parte del Pubblico Ministero, deve essere sottoposta al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione 2 al fine di consentirgli l'individuazione della priorità dell'intervento, ovvero il tempo della sua effettuazione.

Con riferimento all'uso delle risorse tecnologiche e segnatamente all'utilizzazione delle banche dati, si veda il paragrafo VII (banche dati allargate).

L'utilizzazione delle banche dati è assicurata ai magistrati che vi accedono autonomamente e in maniera diretta.

L'utilizzo della banca dati SIDDA – SIDNA da parte della polizia giudiziaria (incluso gli analisti assegnati a ciascun Sostituto Procuratore della Direzione distrettuale antimafia ed al Gruppo di indagine sul terrorismo) è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro che prevede la registrazione delle ricerche effettuate.

Quanto alla materia del “codice rosso”, presso la Squadra Mobile, la stessa è trattata da una sezione, la terza, composta da 6 unità di personale (nr 2 ispettori, nr 1 sovrintendente; nr 3 assistenti/agenti), che trattano le deleghe per i reati indicati all'art. 1 della L. n. 69/2019 (cd. “di violenza domestica e di genere”) ovvero maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.), lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583 quinquies c.p., aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma nr 2, 5 e 5.1, e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.

Presso il Comando Provinciale dei carabinieri, vi sono nr 8 UPG referenti nella materia della violenza di genere, in servizio presso i Nuclei Investigativi e le Aliquote/sezioni operative delle Compagnie che hanno svolto appositi corsi presso l'Istituto Superiore di Velletri e fungono da raccordo operativo per i vari Comandi. La formazione è continua e mira ad allargare il numero dei militari certificati (ogni anno si invia nuovo personale a Velletri)

V.A.2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale.

A prescindere dalle riunioni trimestrali ex art. 15 decreto legislativo 273/89, la Procura della Repubblica mantiene contatti quotidiani con la Presidenza del Tribunale, avendo elevato ad obiettivo strategico quello della ragionevole durata del processo.

La stretta cooperazione tra i due Uffici, palesatasi, in particolare, durante il periodo dell'epidemia da Covid -19 e in occasione di ciascuna delle numerose riforme che hanno riguardato il processo penale, ha avuto effetti immediatamente percepibili quanto alla produttività degli Uffici giudiziari e quanto alla realizzazione di strutture di servizio per l'avvocatura.

Da un lato, infatti, le sinergie realizzatesi tra i due Uffici giudiziari e, soprattutto, la comune visione delle esigenze dell'utenza e degli stessi magistrati, hanno consentito di accelerare i processi di informatizzazione delle comunicazioni tra Avvocatura, Procura e Tribunale e di dematerializzazione del fascicolo.

E' da ricordare che ormai da anni i due Uffici comunicano, per quanto attiene le richieste di decreto penale, di intercettazioni, di autorizzazione alla acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche ed informatiche e di autorizzazione alla proroga dei termini di durata delle indagini preliminari e alla trasmissione degli atti a fondamento di tali richieste, preferibilmente per via informatica, attraverso l'applicativo TIAP e senza scambio di documenti in formato digitale.

Tale positiva sinergia si intende proseguire ad applicare con riferimento alle riforme del processo penale che entreranno in vigore nel prossimo futuro, anche al fine di garantire l'efficace operatività del nuovo applicativo denominato APP 2.0.

Allo stesso modo si intende mantenere lo strumento del protocollo tra Uffici quale mezzo di codificazione delle regole di condotta alle quali deve ispirarsi l'attività dei magistrati facenti parte del Tribunale e della Procura della Repubblica nel perseguimento del comune obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio e la sua fruibilità da parte dell'utenza.

VI.A.3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.

Anche con riferimento all'avvocatura, la comune disponibilità all'adozione di regole condivise, per garantire il più agevole esercizio del diritto alla difesa, ha condotto alla adozione di una serie di protocolli organizzativi che sono stati determinanti nella instaurazione di rapporti privi di momenti di conflittualità.

Frequenti, del resto, sono state le interlocuzioni tra il Procuratore della Repubblica e gli organismi rappresentativi dell'Avvocatura (in primo luogo C.O.A.) per far fronte a problemi contingenti insorti e che sono stati prontamente risolti.

VI.B. Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)

L'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni avviene costantemente con riferimento ad ogni specifico affare che determina la necessità di un raccordo o coordinamento tra i due Uffici.

La formalizzazione di tale interlocuzione, che in passato si è concretizzata con la redazione del Protocollo di intesa tra i due Uffici Giudiziari sottoscritto in data 11.12.2017, è stata rinnovata e integrata presso la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, con il Protocollo di intesa tra le Procure della Repubblica del Distretto, sottoscritto in data 24.10.2018, che si riporta.

Protocollo tra la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e le Procure presso i Tribunali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Castrovillari, Paola, Lamezia Terme per concordare modalità di coordinamento, intervento e comunicazione in caso 1) di concorso nei reati oggetto di rispettiva trattazione di indagati maggiorenni e minorenni; 2) di provvedimenti civili a tutela di soggetti che risultino inseriti in contesti familiari abusanti e/o maltrattanti e che risultino quindi vittime di violenza domestica diretta e/o assistita; 3) di provvedimenti civili nei confronti di minori che comunque si trovino a vivere situazioni di accertato pregiudizio.

L'esigenza di individuare prassi operative di efficace ed esaustivo coordinamento tra l'Ufficio di Procura Minorile e gli altri Uffici di Procura Ordinaria del Distretto, trova fondamento nella necessità di garantire: 1) un efficace controllo in campo civile sull'esercizio della responsabilità da parte dei genitori (laddove emergano condotte di soggetti adulti che, nell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori assumano contegni pregiudizievoli per i medesimi); 2) l'emersione di situazioni di irregolarità di condotte minorili che impongano l'attivazione di misure rieducative nei loro confronti; 3) la concreta attuazione dei principi processuali-penalistici propri del diritto minorile, della "minima offensività del processo", della "finalizzazione rieducativa" e della "attitudine responsabilizzante" del processo stesso; 4) la tutela del segreto istruttorio nei procedimenti penali, pendenti presso le Procure Ordinarie, correlati alle vicende civilistiche o penalistiche in cui risultino comunque coinvolti soggetti minorenni.

Deve premettersi come l'intero settore minorile sia connotato dal principio della interdipendenza di tutti gli ambiti di intervento, con inevitabili sovrapposizioni funzionali volte a garantire la più ampia forma di tutela possibile del minore, in una prospettiva di prevenzione ovvero – laddove non attuata in via preliminare – di successiva rieducazione e recupero, che possa tradursi in un completo reinserimento sociale del minore (effettivamente ovvero potenzialmente deviante, anche e soprattutto in ragione del contesto socio-familiare nel quale si trova inserito), onde favorire il libero e pieno sviluppo delle sue potenzialità, malgrado i contesti non favorevoli che ne possano condizionare la crescita spingendolo verso forme più o meno pregnanti di condotte antisociali, altresì evitando che le condotte antisociali degli adulti di riferimento che il minore si trova – sia pure inconsapevolmente e comunque non volontariamente - a condividere possano tradursi in una ipoteca sul suo percorso di crescita che intanto potrà definirsi libero in quanto orientato verso modelli di convivenza civile.

Tali principi sono stati di fatto recepiti nella recente circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, recante data 18.6.18, che, nell'elaborare i criteri organizzativi degli Uffici requirenti minorili, ha dato atto della complessità degli affari giudiziari concernenti i minori, segnalando la promiscuità degli interventi penali e civili facenti capo all'Ufficio requirente minorile e la correlata necessità di un continuo raccordo tra le Procure ordinarie e minorili al fine di garantire la più ampia ed efficace tutela possibile del minore, favorendo altresì la piena attuazione dei principi propri del processo penale minorile.

Allo stesso modo, su fronte diverso, la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura sulla violenza di genere del 9.5.18, nell'orientare il sistema di organizzazione della giustizia nel senso di fornire soluzioni organizzative e modalità operative idonee a rafforzare l'efficacia dell'intervento giurisdizionale nella Sezione di riferimento, in linea con le indicazioni normative di settore, ha previsto la necessità di una cooperazione tra magistratura ordinaria e minorile, in termini tali da scongiurare – a fronte di una poliedricità di competenze settorializzate – rischi di intervento tardivo o di mancato intervento a tutela del minore coinvolto in forme di abuso intrafamiliare anche nella forma della c.d. violenza assistita.

Tale aspetto dovrà essere curato anche alla luce dei principi fissati dal Consiglio nella risoluzione del 18.6.18 nella quale, prendendosi atto di un riconosciuto potere di azione del Pubblico Ministero presso la Procura Ordinaria in ordine agli affari civili concernenti minori in caso di pendenza di giudizio di separazione tra coniugi radicante una competenza in materia di provvedimenti ex artt. 330, 333 c.c. in capo ai Tribunali Ordinari (ai sensi dell'art 38 disp att. c.p.c.), si è stabilita la necessità di prevedere nei progetti organizzativi delle Procure ordinarie appositi criteri di assegnazione degli affari civili relativi a tale specifica Sezione, con indicazione dei protocolli organizzativi e

procedimentali degli affari civili e con individuazione delle modalità di una costante interlocuzione con la Procura per i minorenni sia in materia penale che civile.

Dalle svolte premesse deriva dunque una speciale attenzione che dovrà sempre essere prestata nel corso delle indagini che concernano soggetti adulti nel caso in cui le stesse:

- riguardino comunque anche minori quali soggetti compartecipi nell'illecito;
- vengano ad interferire con situazioni di minori inseriti nel nucleo familiare all'interno del quale si assiste alla realizzazione di condotte devianti;
- vedano quale soggetto passivo della condotta abusante o maltrattante di un adulto lo stesso minore (sia pure nella forma mediata di una c.d. violenza assistita).

Quanto alla specifica esigenza di una necessaria attività di coordinamento nel caso in cui in fatti di rilievo penale emergano situazioni di coinvolgimento contestuale di soggetti maggiorenni e minorenni, la stessa dovrà essere garantita sin dalla prima fase delle indagini, sotto il duplice profilo di garantire, sin da subito, l'attivazione di un modulo investigativo che si traduca il più possibile nell'espletamento di indagini "comuni", anche nella prospettiva di evitare situazioni di circolarità del narrato, di contaminazione delle fonti dichiarative all'esito di reiterati "riascolti" della medesima fonte di conoscenza, di unitaria trascrizione di interrogatori e di intercettazioni che dovessero essere impiegati nei medesimi procedimenti, con conseguente programmazione di indagini concordate che tengano conto ed adeguatamente bilancino la duplice esigenza di circolazione delle notizie tra gli uffici e di tutela di dati non ostensibili per esigenze investigative specifiche, favorendo il più possibile la comunicazione onde pervenire ad una scelta concordata sulla tempistica dell'espletamento della rispettiva attività investigativa oltre che dell'esecuzione di provvedimenti che comportino forme di discovery processuale.

Per quanto anticipato in premessa in ordine alla complessità degli interventi a salvaguardia del minore, il coordinamento, nella specifica ipotesi di soggetti minorenni concorrenti in attività delinquenziali unitamente a soggetti adulti, si estende anche alla possibilità che dagli atti a carico degli indagati maggiorenni, nella disponibilità esclusiva dell'organo requirente ordinario, emergano specifici elementi significativi di un coinvolgimento dei genitori dei minorenni, autonomamente sottoposti ad indagine, in condotte che, secondo quanto segnalato in premessa, abbiano dirette ricadute sulla responsabilità genitoriale, per emergere in particolare forme di istigazione, di indottrinamento alla cultura delinquenziale, di istruzione sulle modalità di commissione di agiti illeciti che siano state a fondamento della scelta delinquenziale del minore, assumendo tali richiamate condotte una autonoma valenza nel loro essere contestuale espressione di una pregnante violazione dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, come tali rilevanti ai sensi degli artt. 330 s.s. cod. civ. e di per sé imponenti una comunicazione in tal senso alla competente Procura per i Minorenni perché, congiuntamente alla gestione del fascicolo penale iscritto a carico del coindagato minorenne, possa procedersi ad attivare i poteri normativamente previsti in tema di provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.

Sulla base di tali premesse appare evidente come debba favorirsi ogni forma di segnalazione alla Procura per i Minorenni di quelle situazioni "spia" di contesti pregiudizievoli per il minore che dovessero venire in rilievo anche nel corso della ordinaria attività propria delle Procure Ordinarie.

Non vi è dubbio infatti che in una prospettiva di tutela debba essere favorito il maggior interscambio possibile tra gli uffici giudiziari requirenti del distretto, onde favorire che, dalle conoscenze rispettivamente acquisite dalla magistratura requirente ordinaria e minorile possa pervenirsi:

- ad una ottimale gestione dei fascicoli processuali in cui emerga il concorso tra soggetti maggiorenni e minorenni autori di reato in forma concorsuale, favorendo l'attuazione dei principi propri del diritto penale minorile al contempo fornendo piena attuazione ai principi di segretezza delle investigazioni;
- ad una capillare emersione di situazioni pregiudizievoli per un minore ed al loro efficace contrasto, attraverso un proficuo interscambio di notizie, in grado di contemperare la necessità di una pronta tutela per il minore medesimo (mediante l'attivazione dei dovuti presidi civilistici attivabili nel suo interesse), con la necessità di non nuocere ad investigazioni in corso, laddove la tutela stessa del minore si imponga in ragione di fatti penalmente rilevanti che in via diretta o mediata coinvolgano quello stesso minore;

Tanto premesso le parti chiamate a sottoscrivere il presente protocollo

Convengono:

art 1

quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente accordo;

art 2

Le notizie di reato che concernano coindagati minorenni e maggiorenni - salvo che trattasi di affari già adeguatamente istruiti ed immediatamente definibili da parte di entrambi gli uffici funzionalmente competenti a trattare le posizioni dei diversi concorrenti -, dovranno essere istruite previo coordinamento tra i due Uffici, verificando, sin dalla prima fase delle indagini, le rispettive esigenze di segretezza.

Al fine di evitare una inutile duplicazione di indagini e di garantire il pieno coordinamento investigativo, favorendo la genuina assunzione delle risultanze istruttorie, verrà data quindi piena attuazione alla disposizione di cui all'art 117 c.p.p. con comunicazione tempestiva dell'attività in corso e con successiva trasmissione degli esiti assunti che abbiano utilità per il corrispondente ufficio requirente.

Laddove nel corso di attività di indagine originariamente riguardante un maggiorenne dovessero emergere profili di responsabilità a carico di soggetti minorenni o, viceversa, nel caso in cui nel corso di attività riguardante un minorenne emergessero elementi a carico di soggetti maggiorenni, l'ufficio di Procura procedente provvederà a prendere comunque contatti, anche informali, con l'altro ufficio requirente, coordinando tempi e forme di trasmissione della relativa notizia, valutando la prosecuzione delle indagini in termini tali da non compromettere l'efficacia delle investigazioni in corso e della tutela del segreto istruttorio.

Nel caso di reati di cui agli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 609 undecies, 612 bis c.p., commessi in concorso di persone da maggiorenni e minorenni (compatibilmente con le specifiche esigenze di indagine dei diversi uffici), si creerà il dovuto coordinamento funzionale, anche con la mediazione dei rispettivi uffici GIP, all'assunzione di un unico incidente probatorio con la garanzia del pieno contraddittorio di tutti gli indagati.

In relazione ai procedimenti di cui all'art 51 co ter bis c.p.p. valgono le specifiche determinazioni già assunte tra la Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia e la Procura per i Minorenni secondo quanto compendiate nel relativo protocollo siglato l'11.12.17 e trasmesso alla Procura Generale per dovuta conoscenza.

art 3

Le notizie di reato che concernano maltrattamenti in danno di minori e/o di donne con figli minori laddove comunque emergano forme di violenza c.d. assistita nei confronti di

questi ultimi, dovranno essere gestite garantendo il pieno coordinamento tra il competente Ufficio di Procura Ordinaria e quello Minorile ed a tal fine:

- a) quando la notizia di reato sia appresa e/o comunicata alla Procura per i Minorenni, quest'ultima – salvo che non si tratti di vicende penali di marginale gravità o comunque attinenti a situazioni in relazioni alle quali emergano dati ulteriori di disagio familiare che di per sé legittimino iniziative dell'ufficio a tutela del minore (senza determinare interferenze con i profili penalmente rilevanti della attenzionata vicenda), ovvero ancora nel caso in cui la segnalazione concerna un intervento al quale l'autore del reato abbia direttamente assistito ed in relazione al quale pertanto non si pongono esigenze di segretezza - provvederà senza ritardo, prima di formulare al competente Tribunale le richieste di competenza a tutela del minore, ad inoltrare copia degli atti alla Procura Ordinaria territorialmente competente, trasmettendo anche copia degli atti eventualmente compiuti. Segnerà se nell'ambito del relativo procedimento risultino già assunti dall'autorità amministrativa eventuali provvedimenti urgenti ex art 403 c.c. che rendano ancor più pregnante la celerità nella definizione e la necessità del dovuto coordinamento tra uffici giudiziari. All'esito della trasmissione degli atti, il magistrato assegnatario presso la Procura Ordinaria provvederà ad interloquire direttamente, anche per le vie brevi, con il magistrato della Procura per i Minorenni, attuando il dovuto coordinamento funzionale a garantire da un lato, in via prioritaria, la possibilità per il P.M. ordinario di intervenire con “atti a sorpresa”, dall'altro ad evitare che si verifichino forme di vittimizzazione secondaria del minore o comunque ritardi nell'apprestamento di tutele in ambito civilistico. Il Pubblico ministero minorile notizierà la Procura Ordinaria in ordine ad eventuali provvedimenti assunti in via d'urgenza a tutela del minore;
- b) quando la notizia di reato sia comunicata direttamente alla Procura ordinaria, questa, salvi gli adempimenti di cui all'art 609 decies c.p., provvederà a trasmettere alla Procura per i Minorenni gli atti relativi che permettano una autonoma attivazione dinanzi al Tribunale per i Minorenni a tutela del minore coinvolto nella vicenda (con indicazione delle compiute generalità del minore medesimo), con la specificazione di quali atti siano direttamente ostensibili e con una indicazione di eventuali esigenze di segretezza che impongano l'attesa per non pregiudicare esigenze istruttorie o l'efficacia di atti a sorpresa, avendo comunque cura di comunicare l'immediato venir meno delle pregresse esigenze di segretezza rappresentate;
- c) le notizie relative a minori figli di genitori tra i quali sia in corso un giudizio di separazione o divorzio verranno prese in carico quali affari civili direttamente dalle Procure Ordinarie, alle quali comunque gli atti verranno trasmessi dalla Procura dei Minorenni (che provvederà nei casi di ravvisata urgenza ad effettuare la relativa trasmissione anche al Tribunale Ordinario per eventuali determinazioni ai sensi dell'art 336 co 4 c.c.)
- d) dovrà essere garantita l'assoluta riservatezza sul luogo in cui il minore abbia eventualmente trovato ricovero provvisorio al fine di evitare interferenze sul medesimo, con pieno coordinamento tra gli uffici ordinari e minorili anche in punto di modalità di visita e di incontro del minore con i suoi congiunti
- e) laddove la Procura ordinaria nell'ambito del proprio procedimento abbia richiesto la nomina di un curatore speciale ne darà tempestiva comunicazione alla Procura per i Minorenni (e viceversa) in modo da favorire che nell'ambito delle diverse procedure venga nominato un unico soggetto che possa curare sotto tutti i profili i superiori interessi del minore

- f) allo stesso modo gli Uffici di Procura Ordinaria e Minorile cureranno una piena interlocuzione con i rispettivi uffici giudicanti presso i quali pendono procedure a tutela del minore, onde notificare i competenti uffici giudicanti in ordine a situazioni di penale rilevanza correlabili agli affari civili in rilievo, anche al fine di evitare che vengano adottati provvedimenti tra loro inconciliabili riguardanti le medesime persone, altresì evitando forme di vittimizzazione secondaria dei minori coinvolti;
- g) le Procure ordinarie aderenti conferiranno una trattazione prioritaria ai procedimenti nei quali a qualsiasi titolo risultino correlabili interessi di soggetti minori da tutelare nelle corrispondenti sedi civili, onde ridurre al minimo i tempi di definizione del parallelo procedimento civilistico attivabile nell'interesse del minore

art 4

Un opportuno coordinamento dovrà essere perseguito tra gli Uffici di Procura Ordinaria e quello Minorile anche nel caso i cui ricorrano situazioni di detenzione attenuata della madre del minore ovvero di sua sottoposizione agli arresti domiciliari, ovvero di applicazione di titoli cautelari a carico di entrambi i genitori onde adeguatamente contemperare le esigenze di cautela con le esigenze di educazione e crescita dei figli minore garantendone le opportune forme di sostegno e tutela;

art 5

Le Procure della Repubblica presso i rispettivi Tribunali Ordinari del distretto e la Procura Minorile adotteranno comuni direttive di indagini – in approfondimento ed ad integrazione di quella già diramata dalla Procura per i Minorenni a tutte le forze dell'ordine del Distretto in data 20.1.18 - funzionali a garantire che la polizia giudiziaria: non indichi nei propri atti la comunità ove si trovi il minore collocato in struttura protetta; comunichi nei rispettivi atti se degli stessi siano stati notificati entrambi gli uffici requirenti (provvedendo secondo quanto già indicato nella richiamata direttiva a redigere separata annotazione alla Procura Minorile contenente dati immediatamente ostensibili riguardanti la generale condizione socio-familiare del minore, evitando, laddove possibile, riferimenti alle indagini, in modo da garantire interventi a tutela non interferenti con le indagini in corso); cooperi con i servizi sociali per favorire lo scambio delle informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni nel rispetto del segreto di indagine e con reciproca consultazione, sotto la supervisione dell'autorità inquirente.

art 6

Le Procure Ordinarie e quella Minorile si impegnano ad organizzare incontri periodici con le forze dell'ordine e con gli operatori dei servizi sociali per favorire la formazione e l'informazione necessarie per dare piena attuazione alle linee programmatiche contenute nel presente documento

art 7

Il Procuratore Generale della Repubblica vigilerà sull'osservanza delle intese raggiunte

art 8

Nell'ambito di ciascuno degli Uffici che partecipano all'intesa saranno adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente protocollo

art 9

Il presente protocollo di intesa sarà sottoposto a revisione periodica, previa riunione, a cadenza almeno annuale, tra i sottoscrittori ed ogni modifica verrà adottata con le stesse modalità, qualora se ne ravvisi la necessità, previamente discussa tra tutti gli interessati.

Catanzaro, 24 Ottobre 2018

Le disposizioni contenute in tale atto valgono a disciplinare la materia anche ai fini del presente programma organizzativo nel senso di seguito indicato.

Si tratta, in particolare del Protocollo tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e le Procure della Repubblica del Distretto di Catanzaro in ordine alle modalità di coordinamento, intervento e comunicazioni in caso:

- 1) di concorso nei reati oggetto di rispettiva trattazione di indagati maggiorenni e minorenni;
- 2) di provvedimenti civili a tutela di soggetti che risultano inseriti in contesti familiari abusanti e/o maltrattanti e che risultino quindi vittime di violenza domestica diretta e/o assistita;
- 3) di provvedimenti civili nei confronti di minori che comunque si trovino a vivere situazioni di accertato pregiudizio.

La necessità di garantire una costante interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è assicurata, oltre che dalla piena disponibilità che viene offerta al Procuratore di quell'Ufficio per interventi immediati ove se ne verifichi la necessità, da incontri periodici che saranno previamente concordati.

I magistrati della Procura della Repubblica avranno cura di uniformarsi — nei rapporti con le Autorità Giudiziarie minorili — alle indicazioni contenute nel protocollo di intesa sottoscritto

I magistrati assegnatari di procedimenti concernenti abusi sessuali e/o maltrattamenti in danno di minori (e, più in generale, concernenti i delitti previsti dall'art. 609 decies c.p.) daranno tempestiva comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni, con missiva vistata dal Procuratore Aggiunto Coordinatore della specifica Sezione che informerà tempestivamente il Procuratore della Repubblica.

Nel corso del procedimento, inoltre, il magistrato assegnatario fornirà agli anzidetti Uffici giudiziari minorili ogni utile informazione, con allegazione di copia degli atti rilevanti, in modo da consentire, specie nelle ipotesi di abusi intrafamiliari, la tempestiva apertura di procedimenti civili a tutela del minore abusato, segnalando – ove necessario – le cautele da assumere ai fini della segretezza e dell'efficacia delle indagini preliminari in corso.

Con gli Uffici giudiziari minorili, inoltre, saranno concordate di volta in volta, ove se ne ravvisi la necessità, modalità operative comuni al fine:

1. di assicurare la riservatezza sul luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio, nonché il segreto sull'identità della famiglia affidataria o adottiva; saranno impartite, pertanto, apposite direttive alla polizia giudiziaria delegata nel corso delle indagini e saranno predisposti gli accorgimenti necessari in sede di notifica e/o di citazione se indirizzate al minore o ai soggetti che con lui coabitano;
2. di garantire che l'audizione del minore avvenga il minor numero di volte possibile; a tal fine si procederà, d'intesa con il Pubblico Ministero minorile, a richiedere ai rispettivi Giudici l'effettuazione di un unico incidente probatorio, in conformità a quanto stabilito al punto 6 del protocollo di intesa; qualora nel corso delle indagini preliminari, prima della richiesta di incidente probatorio, si ravvisi la necessità di assumere preventivamente informazioni dal minore, il Sostituto titolare del procedimento verificherà se sia contestualmente pendente un procedimento civile dinanzi al Tribunale per i Minorenni; in presenza di tale procedimento si valuterà la possibilità di procedere ad audizione congiunta da parte del Pubblico Ministero (o della polizia giudiziaria delegata) e del giudice minorile delegato;

3. di garantire la nomina di un unico professionista quale curatore speciale nel procedimento penale ed in quello civile eventualmente instaurato dinnanzi al Tribunale per i Minorenni.

Qualora, nell'ambito delle indagini preliminari ovvero nel corso dell'istruttoria dibattimentale, emergano situazioni di concreto pregiudizio familiare in danno di figli minorenni di soggetti indagati/imputati/condannati per reati di cui all'art. 51, comma 3bis, c.p.p. (a causa, ad esempio, dell'assenza di riferimenti educativi per detenzione o latitanza dei genitori, della connivenza dei loro congiunti o della trasmissione di modelli culturali deteriori), i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia informeranno tempestivamente il Procuratore della Repubblica, ai fini della comunicazione agli Uffici giudiziari minorili nei modi e nei tempi stabiliti dal Protocollo di intesa del 21 marzo 2013.

I magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia informeranno tempestivamente il Procuratore della Repubblica anche per assicurare circuiti comunicativi e sinergie operative con gli Uffici giudiziari minorili in presenza di situazioni familiari che impongano l'attivazione del Protocollo sottoscritto il 2 febbraio 2018 in Roma presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (al fine di "*Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa o ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali*").

I magistrati assegnatari di procedimenti penali per reati commessi in concorso, ex art. 110 c.p., da persone maggiorenni e minorenni, concorderanno con il Pubblico Ministero Minorile modalità operative comuni al fine:

- a. di richiedere (specie ove si proceda per i delitti di cui agli artt. 572, 600bis, 600ter, 600quater, 600quinqies, 601, 602, 60bis, 609quater, 609quinqies, 609octies, 609undecies e 612 bis c.p.) un unico incidente probatorio davanti ai rispettivi Giudici, con la presenza di tutte le parti interessate e la redazione di un unico verbale;
- b. di evitare duplicazioni di attività di indagine (in particolare, di intercettazioni telefoniche ed ambientali) sui medesimi obiettivi investigativi;
- c. di garantire un costante scambio di informazioni in ordine allo stato delle indagini, con reciproca trasmissione degli atti rilevanti, fatte salve eventuali imprescindibili esigenze di tutela del segreto investigativo;
- d. di assicurare che la ostensione degli atti (ad es. in caso di esecuzione di misure cautelari) avvenga contemporaneamente a cura dei due Uffici.

Le comunicazioni con le Autorità Giudiziarie Minorili, per le finalità sopra esposte, saranno inoltrate da parte del magistrato titolare del fascicolo, previo visto del Procuratore della Repubblica.

VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

VII.A. Criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371 -bis, comma 4 -bis, c.p.p. (solo per le Procure Distrettuali). (art. 11 co. 3 n. 21 Circ. Procure)

La Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro è diretta e coordinata dal Procuratore della Repubblica, che riveste anche il ruolo di Procuratore Distrettuale Antimafia.

La consistenza organica della I^a Sezione Direzione Distrettuale Antimafia viene fissata in 18 unità (nr 3 Procuratori Aggiunti + nr 15 Sostituti Procuratori), in ragione dell'ampiezza e gravità del fenomeno criminale organizzato denominato 'ndrangheta, radicato nel Distretto di Catanzaro ed oggi operante su scala globale, e della presenza nel Distretto di Catanzaro di ben 7 Circondari di Tribunale nei territori con alta densità mafiosa d'Italia.

E' disposto l'accorpamento dei sette Circondari del Distretto in due macro-aree secondo un criterio di tipo geografico ("*Area Tirrenica*", comprendente i Circondari di Vibo Valentia, Lamezia Terme, Paola e Cosenza, e "*Area Jonica*", comprendente i Circondari di Catanzaro, Crotone e Castrovillari) che appare il più omogeneo possibile, sia sotto il profilo della diffusività criminale che sotto quello delle affinità tra consorterie '*ndranghetiste*.

I gruppi di lavoro sono, pertanto, articolati su base territoriale, per come di seguito specificato:

GRUPPO DI LAVORO 1 - MACROAREA TIRRENICA

CIRCONDARIO DI VIBO VALENTIA: Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Mileto, Serra San Bruno, Tropea, Nicotera, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Ionadi, Briatico, Limbadi, Cessaniti, Sant'Onofrio, Stefanaceni, San Gregorio d'Ippona, Soriano Calabro, Acquaro, Dinami, Gerocarne, Fabrizia, San Costantino Calabro, Maierato, Drapia, Joppolo, Zungri, Filandari, Monterosso Calabro, Zambrone, Francica, Arena, Spilinga, Filogaso, San Nicola da Crissa, Nardodipace, Parghelia, Dasà, Pizzoni, Sorianello, Vazzano, Capistrano, Simbario, Spadola, Mongiana, Zaccanopoli, Vallelonga, Brognaturo.

CIRCONDARIO DI LAMEZIA TERME: Comuni di Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango D'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta e Soveria Mannelli.

CIRCONDARIO DI COSENZA: Comuni di Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Casali del Manco (Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta), Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Callara, Carisano, Colosimi, Cosenza, Dioignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi Mendicino, Montaito Uffugo, Panettieri, Parenti, Patemo Calabro, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Spezzano della Sila, Zumpano, Acri, Bisignano, Cervicati, Cerzeto,

Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Roggiano Gravina, Rota Greca, San Marco Argentano, San Martino di Finita, Santa Caterina Albanese, Torano Castello.

CIRCONDARIO DI PAOLA: Comuni di Amantea, Paola, Scalea, Cetraro, Belvedere M.mo, Aieta, Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Orsomarso, Santa M. del Cedro, Verbicaro, Grisolia, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Maierà, Sanginetto, Acquappesa, Guardia P.se, Fuscaldo, San Lucido, Falconara Alb., Fiumefreddo B., Longobardi, Belmonte cal., Lago, San Pietro in Amantea, Aiello Cal., Serra Aiello, Cleto.

GRUPPO DI LAVORO 2 - MACROAREA JONICA

CIRCONDARIO DI CATANZARO: Comuni di Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Giardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise.

CIRCONDARIO DI CROTONE: Comuni di Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Petilia Policastro, Roccabernarda, Mesoraca, Caccuri, Santa Severina, Scandale, Cirò, Carfizzi, Casabona, Melissa, Strongoli, Crucoli, Cotronei, Belvedere di Spinello, Pallagorio, San Nicola dell'Alto e Verzino.

CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI: Comuni di Acquaformosa, Albidona, Alessandria Del Carretto, Amendolara, Altomonte, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Cassano Jonio, Castrovillari, Castoregio, Cerchiara Di Calabria, Civita, Firmo, Frascineto, Francavilla Marittima, Laino Castello, Laino Borgo, Longobucco, Lungro, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Mottafollone, Mormanno, Nocara, Oriolo, Paludi, Papisidero, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato Di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo Del Vallo, San Giorgio Albanese, San Sosti, Sant'agata D'esaro, Santa Sofia D'epiro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova Da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vacarizzo Albanese, Villapiana.

Alla Direzione Distrettuale Antimafia sono assegnati 15 Sostituti Procuratori, distribuiti, tendenzialmente, nei termini di seguito indicati in:

- n. 8 Sostituti Procuratori all'Area Tirrenica (tendenzialmente distribuiti sulla macroarea nei seguenti termini: n. 4 Sostituti Procuratori per il Circondario di Vibo Valentia, n. 2 Sostituti Procuratori per i Circondari di Cosenza, n. 1 Sostituto Procuratore per il Circondario di Paola, n. 1 Sostituto Procuratore per il Circondario di Lamezia Terme);
- n. 7 Sostituti Procuratori all'Area Jonica (tendenzialmente distribuiti sulla macroarea nei seguenti termini: n. 3 Sostituti Procuratori per il Circondario di Crotone, n. 2 Sostituti Procuratori per il Circondario di Castrovillari, n. 2 Sostituti Procuratori per il Circondario di Catanzaro).

Significative, al riguardo, sono le contiguità tra *'ndrine* operanti nei Circondari di Vibo Valentia e di Lamezia Terme, per un verso, e nei Circondari di Cosenza e di Paola, per altro verso, con riguardo all'Area Tirrenica e quelle tra operanti nei Circondari di Castrovillari e di Crotone, nonché di queste ultime con quelle della fascia jonica di

Catanzaro, con riguardo all'Area Ionica.

Accanto ai Sostituti Procuratore operano i tre Procuratori della Repubblica Aggiunti, che collaborano con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento dei Gruppi di lavoro/Aree territoriali.

I Circondari dei Tribunali di Crotone, Vibo Valentia e Cosenza sono direttamente coordinate dal Procuratore della Repubblica.

I Circondari dei Tribunali di Catanzaro e Castrovillari sono coordinati dal Procuratore Aggiunto nr 1 (dott. Giancarlo Novelli).

Il Circondario di Lamezia Terme è coordinato dal Procuratore Aggiunto n. 2 (dott. Vincenzo Luberto).

Il Circondario di Paola è coordinato dal Procuratore Aggiunto n 3 (dott.ssa Giulia Pantano).

L'assetto strutturale della Direzione distrettuale antimafia è volto, tra l'altro, ad incrementare la tendenza al lavoro di gruppo tra i vari magistrati che la compongono.

Il fine perseguito è quello di mantenere il criterio della suddivisione della competenza dei singoli magistrati per territorio (sulla base però dei vari Circondari ricompresi nel Distretto) mediante la costituzione, come detto, di due macro-aree in seno alle quali accorpate più Circondari, sulla base delle dinamiche criminali rilevate nel territorio.

Il criterio territoriale, infatti, è imposto non solo dalle peculiarità del Distretto, caratterizzato dalla presenza di vari Tribunali ubicati a grande distanza l'uno dall'altro, e presso i quali - anche per motivi logistici - è opportuno garantire la presenza dello stesso magistrato, ma anche dalla esigenza di assicurare criteri trasparenti e predeterminati di assegnazione dei singoli affari.

La definizione delle due macroaree viene pertanto indicata nei termini già in precedenza esposti, risultanti dal provvedimento n. 140/2020 del 28.10.2020, anche nella composizione soggettiva.

I Macroarea (fascia tirrenica): comprende i territori rientranti nei circondari dei Tribunali di Cosenza, Lamezia Terme, Paola e Vibo Valentia.

Di essa fanno parte 8 sostituti procuratori (n. 2 con competenza su Cosenza; n. 1 con competenza su Lamezia Terme, n. 1 con competenza su Paola, n. 4 con competenza su Vibo Valentia).

II Macroarea (fascia ionica): comprende i territori rientranti nei Circondari di Tribunali di Catanzaro, Crotone e Castrovillari.

Di essa fanno parte 7 Sostituti Procuratori (n. 2 con competenza su Castrovillari; n. 2 con competenza su Catanzaro; n. 3 con competenza su Crotone;).

A tale area sono attribuiti i procedimenti ex art. 11 c.p.p., limitatamente ai reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., relativi al Distretto di Catanzaro e sono assegnati ai magistrati che ne fanno parte secondo criteri obiettivi e predeterminati specificati già in parte generale.

A tale area sono attribuiti i procedimenti ex art. 11 c.p.p., limitatamente ai reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., relativi al Distretto di Potenza e sono assegnati ai magistrati che ne fanno parte secondo criteri obiettivi e predeterminati specificati in parte generale.

Il coordinamento sui procedimenti ex art. 11 c.p.p., relativi a reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., ricompresi nelle attribuzioni della Direzione Distrettuale Antimafia, per entrambe le Macroaree, è delegato al Procuratore Aggiunto n. 1, Vicario, che collabora, al relativo coordinamento, in stretto collegamento con il Procuratore della Repubblica³⁰.

³⁰ Così come già disposto con provvedimento n. 173/20 del 18 dicembre 2020 all'esito della riunione dei magistrati del 18.12.2020.

E' previsto, ancora, **il magistrato di turno D.D.A.**, che, nel periodo del medesimo turno, attua interventi urgenti in sostituzione del magistrato titolare del procedimento legittimamente assente od impedito e, negli stessi casi, assicura il raccordo con le Procure territoriali e la D.N.A.

L'accesso a tale articolazione interna dell'Ufficio e la durata della designazione sono ora disciplinati dalla vigente Circolare (*pratica nr 6/VV/2023 circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura adottata dal Csm nella seduta del 3 luglio 2024*), che prevede dettagliatamente i criteri per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia (art. 31), la designazione dei Procuratori Aggiunti (art. 32), il procedimento di designazione alla D.D.A. (art. 33), la delega del Procuratore della Repubblica delle funzioni di preposto alla D.D.A. (art. 34), la durata della designazione e permanenza massima (art. 35), l'assegnazione degli affari (art. 36).

GRUPPO DI LAVORO 3 – TERRORISMO ED EVERSIONE

Il carattere assolutamente residuale dei fenomeni di criminalità terroristica nel territorio oggetto di competenza della Procura di Catanzaro rendono oggettivamente impossibile prevedere magistrati con esclusiva competenza sui delitti di cui all'art. 51, comma 3 - *quater* c.p.p. ed impone, conseguentemente, di adibire alla trattazione di tali fattispecie criminose Sostituti Procuratori dediti anche alla trattazione di altre materie.

Posta tale oggettiva necessità, la scelta organizzativa adottata è stata quella di istituire un gruppo di lavoro denominato *Gruppo di lavoro 3 Terrorismo*, composto da due Sostituti Procuratori, individuati tra i Magistrati addetti alla D.D.A., mediante specifico interpello. A base di tale schema vi è la necessità di ricondurre ad un unico dipartimento le unità organizzative coordinate dal Procuratore della Repubblica, sia pure con la collaborazione di un Procuratore Aggiunto, e destinatarie delle attività di impulso e di coordinamento investigativo del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

I due Sostituti Procuratori assegnati al Gruppo Indagini Antiterrorismo sono individuati tramite specifico interpello tra tutti i magistrati D.D.A., mediante criteri selettivi analoghi a quelli previsti per la designazione alla predetta unità organizzativa, che tengano in adeguata considerazione la presenza di profili di specializzazione in materia di contrasto a fenomeni terroristici o eversivi.

Il Gruppo di lavoro è coordinato dal Procuratore della Repubblica con la collaborazione del Procuratore Aggiunto num. 3 ed è composto da due magistrati della D.D.A., appartenenti, rispettivamente, uno alla Macroarea Jonica (dott. Alessandro Riello) ed uno a quella Tirrenica (dott.ssa Annamaria Frustaci).

Designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A. e attribuzione delle funzioni.

Nell'ambito della Procura della Repubblica di Catanzaro la D.D.A. è articolata, come già precisato, in più unità di lavoro, attesa la presenza di particolari esigenze di contrasto alla criminalità organizzata dominante nel territorio del Distretto di Corte di appello.

Per tale ragione sono designati quali componenti, atteso il mantenimento in capo al Procuratore della Repubblica delle funzioni di direzione di cui all'art. 102, comma 2, decreto legislativo n. 159/2011, tutti i Procuratori Aggiunti, a cui sono attribuite le funzioni di seguito indicate.

I Procuratori Aggiunti concorrono a comporre la quota percentuale degli addetti alla D.D.A. stabilita all'art. 30, comma 2, della vigente Circolare, da computare però tenendo

nella dovuta considerazione che gli stessi Procuratori Aggiunti svolgono la loro attività di coordinamento anche in relazione alle varie Sezioni di cui si compone la Procura Ordinaria e la Sezione Misure di prevenzione.

Al procedimento per la designazione dei Procuratori Aggiunti alla D.D.A., si applicano gli artt. 9, comma 5, e 31, commi 2, 3 e 4, della Circolare appena richiamata.

Per la valutazione delle “specifiche attitudini” indicate dall’art. 31, comma 3, si attribuisce speciale rilievo all’esperienza maturata dal magistrato nel decennio precedente come componente della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ovvero, come componente della Direzione Distrettuale Antimafia, presso la medesima o diversa Procura della Repubblica.

Attesa la conferma in capo al Procuratore della Repubblica delle funzioni di direzione, i Procuratori Aggiunti, designati a far parte della D.D.A., svolgono funzioni di collaborazione con quest’ultimo ai fini della direzione e del coordinamento delle indagini nelle unità di lavoro in cui è articolata la D.D.A. ed alle quali sono assegnati.

Nello svolgimento delle funzioni di collaborazione loro attribuite, i Procuratori Aggiunti, in particolare, sono delegati dal procuratore della Repubblica a:

1. verificare la puntuale esecuzione, nell’ambito dell’unica o delle più unità di lavoro nelle quali sono inseriti, delle direttive impartite dal procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria, assicurare, anche ai fini di cui all’art. 117, comma 2bis, c.p.p., la completezza e la tempestività dell’informazione reciproca sull’andamento delle indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A., provvedendo, a tal fine, a segnalare al Procuratore della Repubblica eventuali disfunzioni e inconvenienti per l’adozione degli opportuni provvedimenti organizzativi;
2. designare i magistrati che, all’interno dell’unità o delle varie unità nelle quali sono inseriti, debbano occuparsi dei procedimenti secondo i criteri generali di organizzazione dell’ufficio adottati ai sensi del decreto legislativo n. 106/2006, come da ultimo modificato dalla L. n. 71/2022, nonché delle disposizioni previste dagli articoli da 15 a 27 della vigente Circolare;
3. procedere, sempre secondo i criteri generali di organizzazione dell’ufficio, ad eventuali co- assegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro (o delle loro) unità ed informare il procuratore della Repubblica della eventuale necessità di co-assegnazione anche con altri magistrati;
4. riferire al procuratore della Repubblica sui procedimenti per i quali è previsto che i sostituti assegnatari informino il Procuratore Aggiunto;
5. dare, per delega del Procuratore della Repubblica, l’assenso e, sempre per delega, apporre il “visto”, in conformità ai criteri generali di organizzazione dell’ufficio e degli artt. 19 e 20 della vigente Circolare, sui provvedimenti dei sostituti addetti all’unità (o alle unità) in cui, quali Procuratori Aggiunti, sono inseriti;
6. assicurare uniformità d’indirizzo nella conduzione delle indagini, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati addetti all’unità (o alle unità) in cui essi sono inseriti.

Vale la pena ribadire che la designazione dei Procuratori Aggiunti alla Direzione Distrettuale Antimafia, pure questa dettagliatamente disciplinata dalla vigente Circolare, serve a rendere più organica ed efficiente la indispensabile funzione, che rimane in capo al Procuratore Distrettuale Antimafia, di direzione della stessa articolazione interna, collaborando nel coordinamento delle tre macro-aree di cui la Direzione Distrettuale Antimafia è composta.

Le macro-aree sono coordinate direttamente dal Procuratore della Repubblica, con la collaborazione in tale delicata funzione di un Procuratore Aggiunto:

- Procuratore aggiunto 1 (dott. Novelli): Circondari Catanzaro e Castrovillari;
- Procuratore Aggiunto 2 (dott. Luberto): Circondario Lamezia Terme;
- Procuratore Aggiunto 3 (dott.ssa Pantano): Circondario Paola.

I criteri per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Alla designazione dei Sostituti Procuratori alla Direzione distrettuale antimafia si procede all'esito di un concorso interno tra tutti i magistrati in servizio presso l'Ufficio (inclusi quelli trasferiti che non abbiano ancora preso possesso) e sulla base di interpello svolto con le medesime modalità previste per l'assegnazione dei posti presso le unità organizzative della Procura Ordinaria.

Nel momento in cui è necessario procedere alla designazione di uno o più magistrati alla D.D.A., il Procuratore della Repubblica, sentiti i Procuratori Aggiunti delegati al coordinamento D.D.A, entro il termine di seguito indicato, predispone interpello, con il quale invita tutti i Sostituti Procuratori che possiedano i requisiti stabiliti dall'art. 30, comma 3, della vigente Circolare a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico. Nel procedimento di designazione alla D.D.A., il Procuratore della Repubblica tiene conto delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" dei magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità, da valutarsi in comparazione con quelle degli altri magistrati dell'ufficio che hanno presentato analoga richiesta o individuati d'ufficio, come di seguito precisato.

Per determinare le "specifiche attitudini" deve essere valutata la particolare idoneità del magistrato ad assolvere agli specifici compiti di Sostituto Procuratore distrettuale antimafia, sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di rilevanza:

1. precedente trattazione, quale pubblico ministero e per un congruo periodo di tempo, di procedimenti e processi penali relativi a reati di criminalità organizzata, con prevalenza per quelli previsti dall'art. 51, comma 3bis, c.p.p.;
2. trattazione, come giudice, di procedimenti e processi in materia di criminalità organizzata con prevalenza per quelli previsti dall'art. 51, comma 3bis, c.p.p.;
3. precedente trattazione, quale pubblico ministero o giudice, di procedimenti per misure di prevenzione personali e/o patrimoniali, per pericolosità qualificata, ai sensi degli artt. 4, lett. a) e b), 16, comma 1, lett. a), decreto legislativo nr. 159/2011;
4. capacità di efficace gestione – anche informatizzata - di procedimenti e processi caratterizzati da elevata complessità dal punto di vista del numero di imputati o di imputazioni elevate;
5. esperienze relative a rapporti con autorità investigative e giudiziarie straniere e sovranazionali;
6. pubblicazioni, scientificamente rilevanti in materia di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle tecniche investigative e agli strumenti d'indagine;
7. ogni altro elemento obiettivo dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta, espressamente indicati dal progetto organizzativo.

Per individuare le "esperienze professionali" possono essere valutate tutte le attività compiute dal magistrato che siano significative per lo svolgimento delle funzioni di magistrato addetto alla D.D.A. e risultanti dai pareri del competente Consiglio Giudiziario, dai rapporti del dirigente dell'Uffici redatti in occasione delle valutazioni di professionalità, da provvedimenti del C.S.M., dalle schede di autorelazione e documenti allegati.

Il Procuratore della Repubblica procede alla designazione con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri prima indicati.

Nel caso in cui le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari, il Procuratore procede d'ufficio e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, individua i componenti della D.D.A. tra gli altri magistrati addetti all'ufficio, dandone conto in motivazione.

Al fine di favorire un congruo periodo di formazione del magistrato designato da parte del magistrato uscente, funzionale alla puntuale e progressiva trasmissione delle conoscenze e delle informazioni, il Procuratore della Repubblica procede a interpellare almeno sei mesi prima della vacanza del posto.

Al medesimo scopo il Procuratore della Repubblica può co-assegnare anticipatamente alcuni procedimenti, sia in fase di indagini, che in fase dibattimentale, in favore del magistrato designato, fermo restando il suo impegno nella Sezione di provenienza, fino al momento dell'effettivo passaggio alla D.D.A..

Appare opportuno ribadire che la scelta da operare per la designazione, attesa la natura dell'incarico da affidare e le funzioni proprie del Procuratore Distrettuale Antimafia, in quanto tale responsabile diretto della efficacia della attività di contrasto della Direzione Distrettuale Antimafia e dei suoi risultati investigativi, dovrà essere finalizzata alla ottimizzazione ed alla massima efficacia del lavoro di gruppo, cui deve essere ispirata tutta l'attività di tutte le Direzioni Distrettuali Antimafia, ed a maggiore ragione di quella costituita nella Procura della Repubblica di Catanzaro, operante in un territorio ad alta densità criminale ed in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso al momento più agguerrita e pervasiva, quale è unanimemente considerata la 'ndrangheta, evitando, al di là della sua articolazione in Aree territoriali, il pericolo della eccessiva personalizzazione delle indagini in capo a singoli magistrati ed i conseguenti rischi, anche personali, per gli stessi: condizione, quella appena esposta, che potrebbe costituire un limite all'efficace contrasto dei gravi fenomeni criminali prima indicati.

Segreterie dei Magistrati Dda e relativo supporto

I Sostituti Procuratore D.D.A. saranno assistiti per tutti gli adempimenti di segreteria connessi alla trattazione dei relativi procedimenti da un assistente o cancelliere e da una unità di personale appartenente alla Sezione di Polizia Giudiziaria, tenuto conto dalla misura del personale di P.G. disponibile.

L'assegnazione stabile di una unità di personale si rende necessaria in considerazione dell'incremento delle attività della Direzione Distrettuale Antimafia, derivante dai nuovi assetti organizzativi, al quale non corrisponde un aumento del numero di magistrati assegnati.

Applicazioni

Le applicazioni a procedimenti della D.D.A. con conseguente co-assegnazione degli stessi, verrà disposta in presenza di procedimenti incardinati presso le Procure circondariali operanti nel territorio di competenza di questa D.D.A., ogni qual volta ciò sia giustificato dal grado di sviluppo delle indagini condotte dalle Procure ordinarie in cui siano emersi fattispecie di competenza della D.D.A., e sussista la necessità di preservare quel patrimonio di conoscenze del magistrato già assegnatario del procedimento.

Tale misura oltre a consentire un efficace completamento delle indagini, è in grado anche di favorire la formazione di nuove professionalità da parte di colleghi con la "contaminazione" delle conoscenze e delle esperienze.

Analoga applicazione potrà disporsi nei casi in cui trattasi di procedimento assegnato alla Procura Ordinaria e dal cui sviluppo siano emerse fattispecie di reato di cui all'art. 51, comma 3bis, c.p.p., favorendo l'applicazione al procedimento D.D.A. anche del magistrato (non DDA) originariamente assegnatario.

Le banche dati allargate

Gli atti dei procedimenti penali D.D.A. andranno tempestivamente inseriti in Banca Dati, nel rispetto della vigente disciplina, anche regolamentare, adottata dal Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, al fine di dare piena attuazione delle esigenze del coordinamento, nazionale ed estero, e assicurare pieno ed immediato interscambio informativo anche con le altre Direzioni Distrettuali Antimafia.

Ciò vale per gli atti relativi a tutti i procedimenti di cui all'art. 51, comma 3bis e 3 quater, c.p.p. (anche riferibile al terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico) nonché per i delitti di criminalità informatica richiamati dall'art. 371bis, comma 4 bis c.p.p.

Ufficio per i Collaboratori di Giustizia

Con il provvedimento n. 84/2018 del 12.9.2018 è stato istituito l'Ufficio dei Collaboratori di Giustizia (U.C.G.), in ragione della esigenza di una complessiva attività di razionalizzazione del sistema e riorganizzazione dei processi di lavoro, introducendo prassi innovative nella "tenuta" della documentazione, cartacea e digitale.

Si è ritenuto, dunque di introdurre un modello organizzativo, che si avvale delle migliori soluzioni, in parte già adottate da alcuni magistrati dell'ufficio, ottimizzando le risorse finanziarie, tecniche e di personale disponibili.

L'Ufficio dei Collaboratori di Giustizia (U.C.G.) si avvale del supporto della locale banca dati con catalogazione, cartacea (in originale) e digitale (con i sistemi sia *word* che *pdf*), di un archivio contenente tutta la documentazione amministrativa e giurisdizionale relativa ai collaboratori di giustizia, accessibile a tutti i magistrati addetti alla DDA.

Il predetto archivio viene implementato, da ciascun magistrato con il sistema di catalogazione - che verrà successivamente descritto - cartacea (ove possibile in originale) e digitale, di tutti i provvedimenti concernenti i collaboratori di giustizia, dei relativi verbali d'interrogatorio e delle dichiarazioni rese nei diversi procedimenti.

L'Ufficio comporta uno *staff* di supporto ai magistrati addetti alla DDA nel reperimento dei dati utili e nell'ausilio alla successiva redazione dei provvedimenti in materia, che possa ovviare anche al *turnover* dei magistrati addetti ai vari circondari delle due aree, tirrenica e ionica, con la successione nella titolarità degli affari e la necessità di assicurare la continuità nella gestione dei collaboratori di giustizia.

La soluzione favorisce anche la diffusione di buone prassi e il trattamento omogeneo di casi analoghi, soprattutto per i provvedimenti caratterizzati da serialità nelle "procedure lavorative", oltre al raggiungimento di livelli di efficienza superiori rispetto all'attuale gestione separata, in unità di lavoro autonomo, degli stessi affari.

Personale addetto e relativi compiti

All'U.C.G. sono addetti, in via esclusiva un funzionario amministrativo e un operatore giudiziario che avranno il compito della tenuta, cartacea e digitale, dei fascicoli e della documentazione relativi ai collaboratori di giustizia. L'Ufficio, inoltre, si avvale, in via non esclusiva, degli assistenti tecnici informatici in sede, nonché, da un addetto del personale della banca dati, coadiuvato dal referente SIDDA-SIDNA.

I componenti della struttura informatica e gli assistenti tecnici curano la realizzazione dell'archivio dati interno e la realizzazione degli strumenti utili alla condivisione di documenti tra l'UCG e i magistrati della D D A., anche con l'ausilio dei C.I.S.I.A., nei termini da questi ultimi indicati.

I componenti del personale della banca dati provvedono, con la collaborazione dei Procuratori Aggiunti e dei magistrati addetti alla DDA, all'attività di catalogazione digitale e inserimento, sia nell'archivio interno che, ove mancanti, in banca dati, di tutti i verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia dal momento della creazione della DDA, integrali o parziali (omissati - ove possibile con il riferimento del procedimento nel quale vengono inseriti), nonché delle dichiarazioni rese nei diversi procedimenti, ove disponibili.

Con le medesime modalità, andranno catalogati e inseriti nel medesimo archivio interno, i provvedimenti emessi dagli organi giudicanti sia nella fase incidentale cautelare (es. ordinanze applicative di misure cautelari, ordinanze del TDL), che nella fase dibattimentale (sentenze G.u.p. - dibattimentali - di appello etc.), sulla scorta delle loro dichiarazioni.

Il funzionario addetto all'U.C.G. provvede alla tenuta di tutti i fascicoli personali (cartacei e digitali) dei collaboratori di giustizia, provvedendo, alla catalogazione, digitalizzazione e inserimento nell'archivio interno di tutti i provvedimenti emessi nella gestione amministrativa dei collaboratori di giustizia.

Fornisce ausilio, con sollecitudine, sulla base della modulistica predisposta e delle informazioni che di volta in volta saranno fornite dal personale della banca dati, alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti di parere richiesti sui collaboratori e delle bozze dei provvedimenti di liquidazione dei compensi di consulenti e difensori.

Predisposizione della modulistica e Redazione dei provvedimenti.

Il Procuratore Aggiunto Vicario che collabora con il Procuratore della Repubblica, con l'ausilio dei magistrati addetti alla DDA, curano la elaborazione, la predisposizione e l'eventuale aggiornamento di una modulistica organica, omogenea, condivisa, e approvata dal Procuratore della Repubblica, per la redazione dei provvedimenti relativi ai collaboratori con la giustizia, quali:

- a) redazione di verbali introduttivi e illustrativi della collaborazione;
- b) richieste di ammissione ai programmi di protezione, urgenti, provvisori e definitivi;
- c) successi ve integrazioni, proroghe e revoche;
- d) istanze e pareri su richieste della Commissione Centrale per le Speciali Misure di Protezione, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, del Servizio Centrale di Protezione e dei Tribunali di Sorveglianza.

Detta modulistica ha il compito di assicurare la gestione uniforme dei collaboratori di giustizia, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascun magistrato, e tiene conto delle proposte e osservazioni offerte da tutti i magistrati addetti alla DDA.

Si tratta di modulistica "aperta", ovvero suscettibile di essere "rimodulata" sulla base dei suggerimenti di ciascun magistrato, oltre che in considerazione di successive modifiche di legge (primaria o secondaria), dei progressivi orientamenti giurisprudenziali.

Nella redazione degli atti da parte dei magistrati addetti alla DDA titolari degli affari, gli stessi si avvalgono dell'ausilio del funzionario addetto all'U.C.G., sulla base della modulistica e delle informazioni che, di volta in volta, saranno fornite dal personale della banca dati, curando, salvo diverse indicazioni di ciascun magistrato della DDA, la predisposizione delle bozze dei provvedimenti di parere richiesti in relazione ai

collaboratori, da utilizzare, per l'integrazione e/o modifica del magistrato, nell'ambito delle nuove "cartelle condivise", realizzate in conformità ai nuovi standard di sicurezza informatica, o in altro strumento di condivisione dei documenti allo scopo realizzato, e sottoposta.

Il funzionario provvede, sempre sulla scorta della modulistica predisposta e degli orientamenti comuni e condivisi, alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti di liquidazione dei compensi per l'attività svolta dai difensori dei collaboratori di giustizia, nei casi in cui a procedere debba essere l'Ufficio.

VII.B. Magistrati assegnati alla D.D.A. (art. 30 Circ. Procure)

- Numero e nominativo dei magistrati assegnati alla D.D.A. con indicazione degli estremi del relativo decreto di designazione.

La Direzione distrettuale antimafia è composta da 15 Magistrati.

Il numero si giustifica in considerazione dell'elevato indice di criminalità mafiosa che caratterizza il distretto, e con la presenza di numerosi sodalizi dediti al traffico, anche internazionale, di stupefacenti.

La necessità di potenziare le capacità investigative dell'Ufficio con riferimento al contrasto al crimine organizzato appaiono anche in linea con la necessità di procedere ad una mappatura aggiornata delle organizzazioni criminali.

A tali esigenze di carattere investigativo va aggiunta la necessità di garantire l'impiego di magistrati della Direzione distrettuale antimafia nello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero di udienza, atteso l'elevato numero di dibattimenti tuttora pendenti nel Distretto.

nr°	Nominativo	Provv. designazione
1	FRUSTACI Annamaria	01.12.2016
2	RIZZA Debora	02.11.2017
3	RIELLO Alessandro	17.09.2018
4	GALLO Romano	16.10.2018
5	CALCAGNO Veronica	25.03.2019
6	VALERIO Vito	08.01.2020
7	PAPARAZZO Stefania	18.11.2020
8	MANDOLFINO Pasquale	18.11.2020
9	CUBELLOTTI Corrado	18.11.2020
10	BUZZELLI Andrea Giuseppe	18.11.2020
11	REALE Anna Chiara	05.06.2023
12	CREA Irene	05.06.2023
13	ROMANO Elio	13.06.2024
14	COZZOLINO Giuseppe Francesco	23.07.2025, <i>magistrato in entrata</i>

15	ALIBERTI Filomena	23.07.2025, magistrato in entrata
----	-------------------	-----------------------------------

**VII.C. Unità competente in materia di antiterrorismo (art. 30 co. 6 Circ. Procure).
 Precisazione della natura dell'unità (articolazione interna alla D.D.A. o Sezione autonoma) e ragioni della scelta organizzativa adottata.**

Il carattere assolutamente residuale dei fenomeni di criminalità terroristica nel territorio oggetto di competenza della Procura di Catanzaro rendono oggettivamente impossibile prevedere magistrati con esclusiva competenza sui delitti di cui all'art. 51, comma 3 - *quater* c.p.p. ed impone, conseguentemente, di adibire alla trattazione di tali fattispecie criminose Sostituti Procuratori dediti anche alla trattazione di altre materie.

Posta tale oggettiva necessità, la scelta organizzativa adottata è stata quella di istituire un gruppo di lavoro denominato *Gruppo di lavoro 3 Terrorismo*, composto da due Sostituti Procuratori, individuati tra i Magistrati addetti alla D.D.A., mediante specifico interpello. A base di tale schema vi è la necessità di ricondurre ad un unico dipartimento le unità organizzative coordinate dal Procuratore della Repubblica, sia pure con la collaborazione di un Procuratore Aggiunto, e destinatarie delle attività di impulso e di coordinamento investigativo del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Quanto alle ragioni della scelta del criterio di composizione del gruppo di lavoro, si è ritenuto di ricondurre l'intera materia a due Sostituti della D.D.A. (uno per MacroArea), coordinati dal Procuratore della Repubblica con la collaborazione del Procuratore Aggiunto numero 3, sfruttando le competenze (specie processuali) dei Sostituti della Direzione distrettuale antimafia attesa la estensibilità alla materia del terrorismo di numerose disposizioni e soprattutto di competenze (ad es., in materia di intercettazioni, di coordinamento investigativo, di cooperazione giudiziaria internazionale, di coordinamento dei reparti investigativi speciali) dettate o formatesi in materia di contrasto al crimine organizzato.

La trattazione dei procedimenti penali riferibili al predetto Gruppo di lavoro necessita della esperienza dei magistrati della D.D.A. e della conoscenza dei contesti criminali mafiosi da essi maturata, attesa la presenza di dinamiche criminali, unitamente a profili operativi a che si avvalgono dell'utilizzo di tecnologie informatiche particolarmente avanzate, tipicamente riferibili alle organizzazioni che perseguono finalità terroristicoeversive certamente affini a quelle riferibili all'operatività delle più evolute associazioni di tipo mafioso.

Tale esigenza, in particolare, appare confermata dall'esperienza maturata nell'ambito dei procedimenti relativi al traffico di migranti o ai reati di cui all'art. 371bis, comma 4 bis, c.p.p., che vanno considerati paradigmatici della necessità di garantire l'immediato inquadramento delle vicende criminali, non sempre immediatamente riferibili alla competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, da cui emergono profili riconducibili a contesti potenzialmente permeati da finalità terroristicoeversive.

Tale ambito investigativo, che va gestito garantendo una costante attività di coordinamento interno e esterno, tramite la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, rendono indispensabile l'adozione di assetti organizzativi immediatamente in grado di rendere tempestiva e completa la condivisione delle informazioni con i magistrati assegnati alla D.D.A. ed al Gruppo di lavoro 3 Antiterrorismo.

Al fine di garantire le predette esigenze, il Procuratore Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, valuterà la opportuna partecipazione dei colleghi assegnati alla III° Sezione della Procura Ordinaria alle specifiche riunioni D.D.A. o Antiterrorismo in cui risulti necessario approfondire temi di comune interesse, riferibili anche a reati di criminalità informatica diversi da quelli di cui all'art. 371 bis, comma 4 bis c.p.p.

I due Sostituti Procuratori assegnati al Gruppo Indagini Antiterrorismo saranno individuati tramite specifico interpello tra tutti i magistrati D.D.A., mediante criteri selettivi analoghi a quelli previsti per la designazione alla predetta unità organizzativa, che tengano in adeguata considerazione la presenza di profili di specializzazione in materia di contrasto a fenomeni terroristici o eversivi.

Il Procuratore della Repubblica riserva l'adozione di appropriate forme di co-assegnazione dei procedimenti coinvolgendo magistrati della Sezione III (reati di criminalità informatica), ogni qual volta le modalità di diffusione della minaccia terroristica attraverso cui si snoda la singola fattispecie, richieda competenze aggiuntive e specialistiche riferibili all'utilizzo di *social network*, altre forme di propaganda attraverso il web e, in ogni caso, in presenza di peculiari forme di minaccia terroristica che richiedano particolari competenze specialistiche.

La scelta organizzativa, pertanto, è stata quella di istituire un gruppo di lavoro modellato sulla falsariga della Direzione distrettuale antimafia, ma con competenza non esclusiva, atteso l'impossibilità di giustificarla in ragione del carico di lavoro. Proprio in ragione dell'analisi dei dati statistici (risultano sopravvenute, nel periodo 2021-2024, solo nr. 16 notizie di reato, con una media ponderale di nr. 4 per anno), si è convenuto di sopprimere l'ulteriore unità lavorativa individuata in un magistrato della Procura ordinaria.

Il Gruppo di lavoro è coordinato dal Procuratore della Repubblica con la collaborazione del Procuratore Aggiunto num. 3 ed è composto da due magistrati della D.D.A., appartenenti, rispettivamente, uno alla Macroarea Jonica (dott. Alessandro Riello) ed uno a quella Tirrenica (dott.ssa Annamaria Frustaci).

VII.D. Struttura della D.D.A.

VII.D.1. Direzione della D.D.A. (art. 34 Circ. Procure)

La direzione ed il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia fanno capo al Procuratore della Repubblica che si avvale, eventualmente, della collaborazione di un Procuratore Aggiunto che ha il compito di assicurare la puntuale rispondenza delle attività investigative alle direttive di coordinamento impartite dal primo (sulle specifiche funzioni di direzione e di coordinamento attribuite al Procuratore Aggiunto, vedi il § VII.D.2).

VII.D.2. Eventuale articolazione in più unità di lavoro e indicazione dei procuratori aggiunti cui è affidata la relativa direzione e coordinamento delle indagini (art. 32 Circ. Procure)

Le considerazioni sin qui effettuate, consentono di prevedere la destinazione di n. 15 Sostituti Procuratore (a cui si aggiungono tre Procuratori Aggiunti, con compiti di collaborazione nel coordinamento dei vari Gruppi di lavoro) alla I^ Sezione - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

La **Direzione Distrettuale Antimafia** è composta:

1. nr 8 Sostituti Procuratori assegnati alla macroarea Tirrenica (n. 2 con competenza su Cosenza; n. 1 con competenza su Lamezia Terme; n. 1 con competenza su Paola; n. 4 con competenza su Vibo Valentia). Il Procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione di:
 - un Procuratore Aggiunto (dott. Vincenzo Luberto) per il Circondario di Lamezia Terme
 - un Procuratore Aggiunto (dott.ssa Giulia Pantano) per il Circondario di Paola
2. nr 7 Sostituti Procuratori assegnati alla macroarea (nr 2 con competenza su Castrovillari; nr 2 con competenza su Catanzaro e nr 3 con competenza su Crotona) nella cui direzione e coordinamento il Procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione di un Procuratore Aggiunto (dott. Giancarlo Novelli), in relazione ai Circondari di Catanzaro e Castrovillari.

In ogni caso i Sostituti Procuratori destinati alla Direzione Distrettuale Antimafia, al di là della specifica destinazione alle singole Aree territoriali/Circondari, potranno essere delegati per singoli procedimenti penali non riferibili alla specifica Area di competenza, anche su proposta dei Procuratori Aggiunti che collaborano nella direzione e coordinamento della specifica macro Area per la quale si verifichi la necessità e, comunque, con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica.

Le deleghe ai Sostituti Procuratore D.D.A. per i singoli procedimenti, in ogni caso, saranno di competenza esclusiva del Procuratore o del Procuratore Aggiunto delegato con apposito provvedimento.

Nel caso in cui la necessità del più efficace contrasto alle fenomenologie criminali mafiose e terroristiche, lo rendesse necessario, potranno essere costituiti, su figure di reato determinate, gruppi di lavoro, anche intersezionali con la partecipazione, su base volontaria, di due o più magistrati dell'ufficio.

VII.D.3. Funzioni di direzione e coordinamento delegate ai procuratori aggiunti (*art. 32 Circ. Procure*)

La complessità dei fenomeni criminali del distretto comporta che in relazione a talune zone criminali venga assegnato un Procuratore Aggiunto, con compiti di diretta collaborazione con il Procuratore della Repubblica.

La scelta ha riguardato i territori:

- di Catanzaro e Castrovillari (Procuratore Aggiunto, dr Giancarlo Novelli)
- di Lamezia Terme (Procuratore Aggiunto, dr Vincenzo Luberto)
- di Paola (Procuratore Aggiunto, dottoressa Giulia Pantano)

Tale collaborazione corrisponde alla necessità di fornire ausilio al Procuratore della Repubblica che, pur esprimendo - in quanto coordinatore della stessa - le linee di indirizzo e di strategia della D.D.A., deve tuttavia continuare ad occuparsi delle problematiche e dell'attività investigativa dell'Ufficio nella sua interezza, senza alcuna abdicazione delle funzioni riconosciutegli dalla legge, nemmeno per quanto attiene alle sezioni ordinarie.

Essa, tuttavia, per essere "ottimizzata" richiede di essere riempita di contenuti, anche al

fine di puntualizzare le competenze spettanti al Procuratore Aggiunto preposto a ciascuna macroarea rispetto ai sostituti che ne fanno parte.

Il Procuratore della Repubblica coordina l'intera attività della Direzione distrettuale antimafia.

Spetta al Procuratore della Repubblica:

- a) *l'assegnazione degli affari della Direzione Distrettuale Antimafia* ai singoli Sostituti secondo il criterio territoriale del Circondario di riferimento con le specificazioni sopra dettagliate, comunque, derogabile, come sopra meglio specificato, in presenza di esigenze di collegamento con circondari della stessa area o da eccessive disparità del carico di lavoro tra i magistrati che vi sono addetti;
- b) *la elaborazione delle linee di indirizzo strategiche* dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata;
- c) *l'apertura autonoma di investigazioni* concernenti specifici filoni criminali;
- d) *la tenuta dei rapporti esterni dell'Ufficio*, in particolare per quanto attiene ai *rapporti con la polizia giudiziaria* e a quelli *con gli altri uffici giudiziari*, compresa la *D.N.A.A.*, con il *Servizio Centrale di Protezione* e con la *Commissione centrale ex art. 8 L. 82/1991*;
- e) *la co-assegnazione dei procedimenti* tra magistrati appartenenti a diverse macroaree territoriali (di sua iniziativa o su proposta dei procuratori aggiunti) e la ratifica delle co-assegnazioni tra sostituti nell'ambito della medesima macroarea, disposta dai procuratori aggiunti;
- f) *la sua co-assegnazione* a procedimenti assegnati a uno dei sostituti addetti alla D.D.A. e la ratifica delle co-assegnazioni tra Sostituto Procuratore e Procuratore Aggiunto, proposta da quest'ultimo nei procedimenti inizialmente assegnati al primo;
- g) *la vigilanza sull'andamento dei procedimenti*, di cui sarà tempestivamente e compiutamente informato dai Procuratori Aggiunti o, direttamente, dai singoli sostituti ai quali intenda rivolgersi;
- h) *la indizione di riunioni mensili* della intera Direzione distrettuale antimafia, al fine di assicurare un proficuo scambio di informazioni;
- i) *la risoluzione di divergenze* di opinione tra i Procuratori Aggiunti ovvero tra sostituti appartenenti a gruppi diversi, allorquando la stessa non abbia avuto autonoma composizione;
- l) *la promozione di linee interpretative unitarie*;
- m) *la gestione dell'impiego delle risorse della polizia giudiziaria* nell'ambito dei singoli gruppi di lavoro.

Spetta ai Procuratori Aggiunti che collaborano con il Procuratore nel coordinamento della DDA nelle rispettive Macroaree:

- a) *la ratifica delle schede di iscrizione* degli *affari* assegnati dal Procuratore della Repubblica ai singoli Sostituti facenti capo alle macroaree;
- b) *di informare, costantemente e tempestivamente*, il Procuratore della Repubblica sull'andamento delle indagini affidate ai singoli sostituti appartenenti alla macroarea alla quale ciascuno è preposto;
- c) *di promuovere* riunioni con il Sostituto titolare del procedimento e, alla sua presenza, con la Polizia Giudiziaria delegata alle indagini, circa l'andamento delle investigazioni;
- d) *di assicurare il coordinamento della attività dei Sostituti Procuratori* operanti all'interno di ciascuna macroarea, anche mediante l'indizione di riunioni ristrette aventi ad oggetto lo scambio di informazioni;
- e) *di proporre al Procuratore Distrettuale Antimafia la loro co-assegnazione* a singoli procedimenti affidati ai Sostituti dell'area di lavoro da ciascuno coordinata;

- f) *di co-assegnare, ai procedimenti loro assegnati, un Sostituto Procuratore individuato secondo i criteri normalmente adoperati nella D.D.A. per l'assegnazione degli affari.*
- g) *di disporre la co-assegnazione tra **Sostituti Procuratori** di procedimenti all'interno di ciascuna macroarea (salvo ratifica del Procuratore della Repubblica) e proporre al Procuratore della Repubblica co-assegnazioni tra magistrati appartenenti a macroaree diverse;*
- h) *la gestione dell'impiego delle risorse della polizia giudiziaria nell'ambito dei singoli gruppi di lavoro, secondo le direttive generali impartite dal Procuratore della Repubblica;*
- i) *di garantire la immediata circolarità delle notizie all'interno del gruppo di lavoro, attraverso la tempestiva cognizione di tutte le indagini svolte in seno allo stesso;*
- l) *di proporre al Procuratore l'apertura autonoma di investigazioni concernenti specifici filoni criminali;*
- m) *la risoluzione delle divergenze insorte tra i Sostituti appartenenti al gruppo al quale ciascuno è preposto;*
- n) *la tenuta dei rapporti con le Procure della Repubblica con competenza sui Circondari rientranti in ciascuna macroarea, secondo le linee indicate dal Procuratore della Repubblica.*

La preposizione dei Procuratori Aggiunti ai suddetti gruppi di lavoro comporta il loro ingresso nella Direzione distrettuale antimafia con attribuzione di un carico di lavoro determinato in ragione di un procedimento ogni 10 affluti all'intera area³¹.

Va detto che ai Procuratori Aggiunti, in considerazione del loro ruolo di coordinamento, non si applicherà la ripartizione di competenza per territorio all'interno dei singoli gruppi di lavoro, sicché la ripartizione avverrà sulla base dell'intero carico della macroarea da essi coordinata.

Pertanto, allo scopo di rendere concretamente possibile un'assegnazione nei termini indicati, attuandola secondo criteri oggettivi, si prevede che le notizie di reato assegnate a ciascuna macroarea vengano protocollate progressivamente in un Registro sotto-sezionale, con numerazione autonoma che verrà annotata in copertina, e che ciascun Procuratore Aggiunto incameri quelle contraddistinte da numeri che terminino con la cifra "2".

Per i fascicoli assegnati ai Procuratori Aggiunti è possibile la co-delega con i Sostituti Procuratori che sarebbero competenti in base al criterio territoriale normalmente adoperato per le assegnazioni.

In ogni caso, quanto al coordinamento della *Direzione Distrettuale Antimafia* ed ai rapporti tra il Procuratore Distrettuale Antimafia, i Procuratori Aggiunti che collaborano con lo stesso nel coordinamento ed i singoli Sostituti Procuratori destinati alla D.D.A. valgono i seguenti principi, già in precedenza dettagliati:

- Il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia è in capo al Procuratore della Repubblica che è, pertanto, *il Procuratore Distrettuale Antimafia*;
- I Procuratori Aggiunti, n. 1 (Vicario), n. 2 e nr 3, collaborano il Procuratore in questo coordinamento secondo le disposizioni del Procuratore stesso;
- I Procuratori Aggiunti della singola Area, per l'effettivo esercizio di questa collaborazione con il Procuratore Distrettuale, vengono informati dai Sostituti dell'Area circa i singoli procedimenti e ne rilevano eventuali collegamenti proponendo

³¹ Anche in adesione alla previsione di cui all'art. 5, c. 7 della nuova circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera del CSM del 16.12.2020

- al Procuratore eventuali co-assegnazioni; riferiscono quindi al Procuratore Distrettuale in ordine ai procedimenti di cui sono titolari i singoli sostituti della relativa Area;
- in relazione ai singoli procedimenti assegnati ai singoli Sostituti, tranne quelli in cui anche i Procuratori Aggiunti sono co-assegnati, il titolare del procedimento è *esclusivamente* il Sostituto delegato dal Procuratore Distrettuale; i Procuratori Aggiunti hanno, come detto, potere di coordinamento (in forza della collaborazione con il Procuratore Distrettuale) ma *non possono sostituirsi al titolare del procedimento* che rimane il singolo Sostituto, sia *nei rapporti con la Polizia Giudiziaria* delegata alle indagini sia *nella gestione del procedimento medesimo*;
 - i Sostituti hanno il dovere di informare il Procuratore aggiunto di Area in ordine alle iniziative investigative assunte, ed in ordine alle quali il Procuratore Aggiunto può solo promuovere riunioni con i Sostituti Procuratori e, ove ne rilevi la necessità ed alla loro presenza, con la Polizia Giudiziaria delegata alle indagini; possono, in ogni caso, proporre al Procuratore Distrettuale la co-assegnazione del singolo procedimento a sé o ad altro Sostituto della medesima Area o, in ultima analisi, l'avocazione del procedimento stesso ove rilevino una cattiva gestione del procedimento da parte del Sostituto, in relazione alla quale riferiranno con nota scritta al Procuratore Distrettuale.

Compiti dei Procuratori aggiunti e magistrati addetti o applicati alla DDA.

Allo scopo di predisporre, una razionale e organica catalogazione della documentazione, i Procuratori Aggiunti e ciascun magistrato addetto e/o applicato alla DDA, dopo la redazione dei verbali di interrogatorio e/o dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, oltre ad inserire nella banca dati nazionale gli atti (eventualmente "lucchettati" nei casi previsti), avrà cura:

- a) di procedere alla trascrizione delle registrazioni degli interrogatori;
- b) di far inserire nel fascicolo personale cartaceo, in copia, i verbali di tutti gli interrogatori resi dal collaboratore, anche se redatti successivamente ai primi 180 giorni previsti dalla legge;
- c) di predisporre ed inserire nell'archivio interno, oltre a tutte le fonia delle dichiarazioni, i seguenti documenti digitali, in formato *Word* e *PDF*:
 - 1) il verbale introduttivo della collaborazione;
 - 2) tutti i singoli verbali di interrogatorio precedenti quello illustrativo della collaborazione;
 - 3) il verbale illustrativo della collaborazione;
 - 4) i verbali di interrogatorio successivi alla redazione di quello illustrativo della collaborazione;
 - 5) le trascrizioni integrali delle registrazioni dei verbali di cui ai precedenti punti;
 - 6) copia dei verbali parziali, ove omissati, in formato PDF, utilizzati nei vari procedimenti, con l'annotazione del procedimento nel quale le dichiarazioni sono state "versate" (anche se in grado di appello).

Il funzionario addetto curerà l'inserimento nel fascicolo personale digitale eli tutta la documentazione "amministrativa" relativa al collaboratore di giustizia.

Con cadenza semestrale si procede al monitoraggio della raccolta dei dati e dei tempi di lavoro in materia. Alla fine di ogni anno, su richiesta dei Procuratori Aggiunti, viene tenuta una riunione, con tutti i magistrati addetti alla DDA, il dirigente amministrativo e il funzionario addetto all'U.C.G., in relazione ai risultati quali-quantitativi raggiunti e alle possibili proposte di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza.

VII.E. Assegnazione degli affari (art. 36 Circ. Procure)

Gli *affari* relativi alla Direzione Distrettuale Antimafia devono essere trasmessi *senza ritardo* dall'Ufficio ricezione atti, ed eventualmente anche dai Procuratori Aggiunti cui pervengono durante il Turno Posta, *al Procuratore Distrettuale Antimafia*.

Questi assegna ai Procuratori Aggiunti che lo collaborano nel coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia gli *affari* da iscrivere a Mod. 45 (fatti non costituenti notizia di reato) o a Mod. 46 (scritti anonimi), in ragione della singola Macroarea di riferimento, con possibilità per gli stessi di delegare per la trattazione i Sostituti del relativo Circondario.

Gli altri *affari* relativi alla Direzione Distrettuale Antimafia, invece, sono assegnati dal Procuratore Distrettuale Antimafia ai magistrati delle due Macroaree che ne fanno parte, previa iscrizione nel Registro sotto-sezionale di ciascuna Area DDA, sempre secondo il criterio territoriale vigente (e, quindi, secondo la designazione dei singoli magistrati per i singoli Circondari) e, attesa la destinazione di più magistrati per il medesimo Circondario, secondo turni interni (un *affare ciascuno*) al singolo Circondario, come risultanti dal medesimo Registro sotto-sezionale; criterio, comunque, derogabile, sentito il Procuratore Aggiunto coordinatore della Macroarea, o su sua proposta, in funzione di specifiche esigenze meglio specificate nel singolo provvedimento di assegnazione, in particolare per ragioni di coordinamento investigativo o di efficienza ed economicità dell'azione dell'Ufficio.

Successivamente all'assegnazione delle notizie di reato al singolo Magistrato D.D.A., la scheda di iscrizione al Registro Generale Notizie di Reato, da questi compiutamente compilata è, comunque, ratificata dal Procuratore Aggiunto coordinatore della relativa Macroarea.

Al Procuratore della Repubblica, nella sua qualità di Procuratore Distrettuale Antimafia, resta riservato, in ogni caso ed in attuazione del suo potere di direzione, il coordinamento tra le Macroaree.

Proprio in ragione del coordinamento delle vicende relative alla Direzione Distrettuale Antimafia che compete al Procuratore Distrettuale Antimafia le notizie di reato, e più in generale gli "affari" relativi alla Direzione Distrettuale Antimafia, ove non siano esclusivamente "esiti" di deleghe indagini di procedimenti penali già pendenti, vanno, peraltro, depositati³² presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica, il quale valuterà eventuali collegamenti delle nuove notizie di reato, con procedimenti pendenti nonché l'opportunità della loro assegnazione al medesimo o ad altro magistrato.

Il Procuratore Aggiunto partecipa, inoltre, all'attività di lavoro della propria Area mediante un meccanismo di tipo oggettivo che prevede l'attribuzione di un carico di lavoro nella misura del 50% rispetto a quello dei sostituti procuratore dell'Ufficio: carico di lavoro determinato, viste le concorrenti competenze di direzione e coordinamento, sulla base dei criteri già richiamati nel presente progetto organizzativo.

Al Procuratore Aggiunto sarà tendenzialmente assegnato (o co-assegnato) un procedimento ogni due (un mese con numero pari finale ed il mese successivo con numero

³² Direttiva del 19.3.2018 provv. n. 22/2018

finale dispari), in ragione delle annotazioni sul registro sotto-sezionale della specifica Area, in modo da garantire il rispetto del criterio territoriale/fenomeno criminale.

L'assegnazione di un proprio ruolo a ciascun Procuratore della Repubblica Aggiunto è espressione dell'esigenza, sottesa alla disciplina dettata dalla vigente Circolare, che il Procuratore Aggiunto sia chiamato a svolgere al meglio la funzione di collaborazione con il Procuratore della Repubblica nell'azione unitaria di contrasto al crimine organizzato partecipando direttamente alla gestione di un numero di procedimenti penali riferibili alla specifica Area di sua competenza.

Tali criteri di assegnazione consentono la distribuzione automatica anche in materia di procedimenti D.D.A. riguardanti magistrati nei termini di seguito descritti.

All'interno di ogni Area l'assegnazione a ciascun magistrato, come detto, avviene a rotazione, secondo l'ordine di anzianità decrescente collegata al numero che il procedimento assume, e che si aggiunge a quello SICP, al momento della sua annotazione in un registro di comodo che viene istituito per l'area stessa (Registro Sotto-sezionale di Area).

Come già in precedenza rilevato, la distribuzione dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia, nelle Macro Aree e nei Circondari sopra indicati, deve ritenersi tendenziale poiché, al di là della specifica destinazione alle Macro Aree e ai singoli Circondari, i magistrati potranno - di volta in volta, su proposta del Procuratore Aggiunto che collabora nel coordinamento della rispettiva macro Area di interesse, e comunque su disposizione del Procuratore Capo - essere delegati per singoli procedimenti penali anche al di fuori del Circondario di destinazione, ovvero assegnati con continuità alla trattazione degli affari di un diverso specifico Circondario, ove la complessità e la rilevanza degli affari lo richieda.

Comunque, le deleghe ai Sostituti Procuratori dei singoli procedimenti, sono di competenza esclusiva del Procuratore.

E' del tutto evidente, infatti, che la suddivisione della Direzione Distrettuale Antimafia in due macroaree non può in alcun modo incidere sulla sua unitarietà, che viene in primo luogo assicurata dalla attribuzione del coordinamento di entrambe al Procuratore della Repubblica, in secondo luogo dalla possibilità di co-delega di magistrati appartenenti ad aree diverse, in terzo luogo dalla istituzionalizzazione di quei momenti di coordinamento e di scambio di informazioni costituiti dalle riunioni della Direzione Distrettuale, che avverranno con cadenza periodica, almeno una volta al mese.

Questo sistema consente non solo un più proficuo scambio di esperienze e di conoscenze - essenziale anche in relazione ai fisiologici avvicendamenti nella Direzione, che non ne permettono un assetto definitivo ed immutabile - ma anche di razionalizzare le investigazioni consentendo l'assegnazione congiunta di procedimenti a magistrati, anche con una originaria diversa competenza territoriale, allorquando:

- le vicende oggetto di indagine riguardino gruppi operanti in territori diversi,
- ovvero fatti verificatisi in luoghi diversi, dei quali sia tuttavia opportuna una trattazione unitaria, in considerazione, della connessione e collegamento tra procedimenti, della complessità delle investigazioni, della molteplicità dei fatti di rilevanza penale, dell'urgenza di provvedere, nonché degli articolati interessi criminali coinvolti.

Alla co-assegnazione si procede previa interlocuzione con il Procuratore Aggiunto che collabora nel coordinamento della macroarea interessata, e dei magistrati interessati.

Con riferimento ai procedimenti ex art. 11 c.p.p., relativi a reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., non potendo valere, per essi, il criterio della competenza per materia, adottato per il settore ordinario, né quello territoriale adottato per la D.D.A., si è ritenuto di

attribuire alle due macroaree il territorio delle due Corti di Appello assegnate, ex art. 11 c.p.p., al distretto di Catanzaro. Più esattamente i procedimenti relativi a magistrati del distretto di Potenza vengono assegnati a Sostituto della macroarea tirrenica e quelli relativi a magistrati del distretto di Reggio Calabria vengono assegnati a Sostituto della macroarea jonica.

In considerazione della nuova consistenza organica dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia, si rende opportuno che, per una maggiore continuità operativa, nel coordinamento sui procedimenti ex art. 11 c.p.p., relativi a reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., ricompresi nelle attribuzioni della Direzione Distrettuale Antimafia, il Procuratore della Repubblica si avvalga della collaborazione del Procuratore Aggiunto Vicario³³ che affianca il Procuratore della Repubblica nel coordinamento della DDA, assicurando in tal modo la unitarietà di tale coordinamento, operato in stretto collegamento con il Procuratore della Repubblica.

Come già evidenziato nella parte di questo progetto dedicata alla suddivisione dell'Ufficio, l'organico della Direzione Distrettuale Antimafia, consente di limitare le applicazioni dei magistrati della Procura Ordinaria a singoli procedimenti della DDA³⁴, cui si farà ricorso³⁵, previo interpello, al fine di:

- non disperdere il patrimonio conoscitivo-investigativo acquisito dal singolo magistrato che abbia avviato le indagini nell'ambito delle Sezioni *ordinarie* dell'Ufficio,
- ovvero avvalersi della competenza del sostituto co-assegnato in specifici settori di indagine complementari, nonché dello specifico apporto professionale, in ragione della Sezione specializzata cui lo stesso è assegnato,
- ovvero far fronte all'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro,
- garantire ai magistrati della procura ordinaria, la maturazione di esperienze professionali nella Sezione DDA, valorizzando le specifiche professionalità ed attitudini dei magistrati dell'ufficio, e promuovendo una formazione diffusa nella specifica materia

Criteria di co-assegnazione dei procedimenti

Allo scopo di disporre nella trattazione del procedimento di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia, ovvero di far fronte all'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro o, ancora, di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini nell'ambito di diverso gruppo di lavoro dell'ufficio, il Procuratore distrettuale, ai sensi dell'art. 102 l. 159/2011 e dell'art. 8 della Circolare del C.S.M. in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia (Delibera del 17 novembre 2010 e succ.mod. al 19

³³ Così come già disposto con provvedimento n. 173/20 del 18 dicembre 2020 all'esito della riunione dei magistrati del 18.12.2020

³⁴ nei casi previsti dall'art. 8 dall'art. 25 della nuova circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, delibera del CSM del 16.12.2021

³⁵ Nei casi previsti dall'art. 8 dall'art. 25 della nuova circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, delibera del CSM del 16.12.2021. Ai sensi dell'art. 25 c. 2 della nuova circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, delibera del CSM del 16.12.2021 (in precedenza art. 8 della circolare del CSM in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia n. P-24930 del 19 novembre 2010 come modificata dalle delibere del 5 marzo 2014 e del 19 ottobre 2016

ottobre 2016) nonché della vigente Circolare sulla Organizzazione degli Uffici di Procura, può disporre, in casi eccezionali, la co-assegnazione ad un procedimento già assegnato a un Magistrato facente parte della Direzione distrettuale antimafia di un Sostituto assegnato ad uno dei gruppi ordinari di indagine, con la disponibilità di quest'ultimo.

Nella scelta del co-assegnatario, effettuata con decreto motivato previo interpellato, il Procuratore della Repubblica ha pertanto cura di valorizzare le specifiche professionalità ed attitudini dei magistrati dell'ufficio in quanto competenti su specifici settori di indagine complementari nonché dell'esigenza di promuovere, attraverso la rotazione nella co-assegnazione, una formazione diffusa nella specifica materia.

Invero, la possibilità di ricorrere alla co-assegnazione anche al di là della necessità di utilizzazione delle specifiche professionalità correlate alla appartenenza ad un gruppo specializzato appare indispensabile alla possibilità di garantire a tutti i Magistrati dell'Ufficio la possibilità di acquisire esperienze nella trattazione dei procedimenti in materia di criminalità organizzata.

Il provvedimento di co-assegnazione è comunicato ai Magistrati dell'Ufficio e trasmesso al C.S.M. ed al P.N.A. per le valutazioni di competenza ed è conservato presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Presso la stessa Segreteria è istituito un registro delle co-assegnazioni alla D.D.A. al fine di garantire una rotazione delle co-assegnazioni ai Sostituti Procuratori, così da assicurare agli stessi pari opportunità di accesso alla possibilità di trattare procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 -bis c.p.p.

Pertanto, nella individuazione del Sostituto Procuratore da co-assegnare, si terrà conto della necessità investigativa di utilizzare le specifiche competenze proprie di uno dei gruppi ordinari di indagine ovvero della circostanza che il processo sia stato originato da investigazioni poi trasmesse per competenza alla D.D.A., nonché della sua produttività (qualitativa e quantitativa) nel gruppo di lavoro di provenienza e delle capacità di coordinamento investigativo e di conduzione delle indagini verificate in eventuali precedenti esperienze analoghe

La co-assegnazione non può essere disposta nelle fasi successive alle indagini preliminari, salvo che ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare del procedimento o ad altro facente parte della Direzione distrettuale antimafia di intervenire all'udienza.

Turni magistrati DDA.

Nell'ambito della organizzazione generale della D.D.A. è previsto, analogamente a quanto previsto per la Procura Ordinaria, il magistrato di turno esterno, che, nel periodo del medesimo turno, attua interventi urgenti in sostituzione del magistrato titolare del procedimento legittimamente assente od impedito e, negli stessi casi, assicura il raccordo informativo con la D.N.A. e le Procure circondariali.

I compiti del magistrato di turno esterno DDA sono estesi anche alla trattazione delle urgenze riferibili a notizie di reato/pseudo notizie di reato astrattamente riferibili alla competenza della Procura Distrettuale Antiterrorismo, garantendo in questo caso l'immediato raccordo con il magistrato D.D.A. che è assegnato stabilmente al gruppo indagini Antiterrorismo.

Quanto non specificamente previsto nel presente Progetto organizzativo in materia di Direzione Distrettuale Antimafia – Procura Distrettuale Antiterrorismo deve intendersi disciplinato dagli artt. 29 – 36 della Circolare CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura (delibera C.S.M. del 3 luglio 2024, modificata 23 ottobre 2024).

LA SEZIONE VI "MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI".

Considerazioni generali

La Sezione VI sulla prevenzione personale e patrimoniale - oggetto di riorganizzazione con il provvedimento n. 121/2018 del 28.12.2018 - come già segnalato nel previgente documento programmatico, ha costituito una delle priorità di intervento dell'Ufficio da adeguarsi alle risorse umane di cui la Procura dispone.

La Sezione è divenuta, ormai, centrale nel contrasto alle diverse forme di illegalità, anche a seguito delle novità normative intervenuti nel tempo (si vedano i cd "pacchetti sicurezza" 1 e 2, approvati con leggi 125/2008 e 94/2009), fino al c.d. Codice antimafia approvato con decreto legislativo nr 159/2011, e delle ulteriori rilevanti modifiche apportate alla materia con la legge 17.10.2017 n. 161, che è intervenuta sul c.d. Codice antimafia (decreto legislativo nr 159/2011).

Tale Sezione, nell'ambito delle attività svolte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, ha avuto uno sviluppo negli ultimi anni, come risulta dai dati statistici, sia per quantità di misure personali e patrimoniali avviate, sia per qualità dei soggetti colpiti e dei beni sottoposti a sequestro e confisca, sebbene con un andamento non uniforme per tutte le aree territoriali nelle quali si estende la competenza della Procura distrettuale che ricomprende, come già detto, n. 7 Circondari di Tribunale (Catanzaro, Castrovillari, Crotona, Cosenza, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia), dei quali, 4 hanno sede in capoluoghi di Provincia (Catanzaro, Crotona, Cosenza, Vibo Valentia).

Alla luce delle nuove esigenze in materia di misure di prevenzione è stato necessario, quindi, procedere alla riorganizzazione della Sezione delle misure di Prevenzione.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, infatti, quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, è competente a proporre al Tribunale del capoluogo del distretto in cui il proposto dimora, l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti dei soggetti suscettibili di applicazione ai sensi dell'art. 4, del d.lgv. 6.9.2011 n. 159, e delle misure di prevenzione patrimoniali (ex artt. 16 ss d. lgv. 159/11) e ad esercitare dinanzi al medesimo tribunale le funzioni di pubblico ministero nelle udienze relative all'applicazione delle misure di prevenzione richieste (art. 5 c. 1 e c. 3 e art. 17 c. 1 e 3, d. lgv. 159/2011); per l'applicazione delle misure di prevenzioni nei confronti delle categorie di soggetti di cui all'art. 4 c. 1 lett c) i), ibis), iter) del d.lgv. 6.9.2011 n. 159, la titolarità della proposta spetta anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora il proposto e l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nelle udienze relative ai procedimenti di applicazione sono attribuite anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (art. 5 c. 2 e art. 17 c. 2 d. lgv. 59/2011)³⁶.

³⁶ Art. 4 d. lgv. 159/2011 *Soggetti destinatari 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; c) ai soggetti di cui all'articolo 1; d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita'*

di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive. i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale

Art. 1 d.lgv. 159/2011 *Soggetti destinatari* 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

Art. 5 d.lgv. 159/2011 *Titolarietà della proposta. Competenza* 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 e' depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta.

Art. 17 d.lgv. 159/2011 (come modificato dall'art. 24 del d.l. 133/18) *"Titolarietà della proposta* 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. 2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel

La centralità di tale Sezione nell'ambito dell'attività di questo ufficio muove dalla considerazione, ormai diffusa e ampiamente illustrata nella risoluzione del CSM del 13.9.2017, circa il limite del diritto penale classico nel fronteggiare il complesso delle distorsioni criminali connesse all'acquisizione di profitti illeciti, e l'individuazione degli ambiti in cui si concretizzano le principali forme di criminalità da profitto, che si rinvencono nei settori della criminalità organizzata che trova il suo paradigma normativo nell'art. 416 bis c.p., della corruzione e dell'evasione fiscale, che generano una spirale negativa tra perdita di risorse mancata crescita dell'economia legale.

Appare, pertanto, essenziale, oltre all'azione repressiva *classica* di tipo sanzionatorio, un intervento patrimoniale diretto a sottrarre i profitti illecitamente accumulati a coloro che se ne sono impossessati e che, per questa ragione, hanno commesso o possono commettere reati, e il cui ambito, oltre ai soggetti "tradizionalmente" pericolosi, si estende, alla luce di ormai consolidate interpretazioni, anche agli evasori fiscali socialmente pericolosi, ai corruttori abituali socialmente pericolosi ecc.

In ragione di ciò, tenendo conto delle indicazioni offerte nella risoluzione del CSM del 13.9.2017, e in considerazione delle modifiche normative che hanno introdotto ulteriori categorie di soggetti potenzialmente destinatari di misure di prevenzione [v. lettere *i bis*) e *i ter*) dell'art. 4 decreto legislativo nr. 159/2011 aggiunte dall'art. 1 c. 1 legge 17.10.2017 n. 161], si è proceduto, dunque, alla riorganizzazione della Sezione, perseguendone l'ulteriore potenziamento.

La necessità del potenziamento della Sezione, peraltro, deriva:

- dalla sua, ormai piena, giurisdizionalizzazione, che impone un impegno crescente della partecipazione del P.M., anche a seguito dell'accentramento delle competenze in materia attribuita al Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto,
- dall'incremento delle tipologie di procedure di competenza del Tribunale competente per le misure di prevenzione, tra i quali si richiamano quella relativa all'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34 decreto legislativo nr. 159/11 come sostituito dall'art. 10 l. 161/17) e quella relativa al controllo giudiziario delle aziende (art. 34 bis decreto legislativo nr. 159/11 aggiunto dall'art. 11 legge 161/17) che può essere richiesta anche dall'impresa

cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a: a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19; b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini; c) dare comunicazione ((sintetica)) per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. ((Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.)); d)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113)).

- interessata (v. c. 6 art. 34 bis cit.);
- dal progressivo interesse per un'utile amministrazione dei beni sequestrati in vista della destinazione dopo la confisca definitiva, che richiede un intervento del P.M. sempre più attento e adeguato ai profili di pericolosità che si intendono fronteggiare, e che spesso si muovono sul *doppio binario*, riconducibile tanto al sistema penale (in sequestro allargato finalizzato alla confisca nel processo penale, v. art. 240 bis c.p. già art. 12 sexies legge 306/92) quanto al sistema della prevenzione;
 - dalla priorità normativamente riconosciuta (v. art. 34 ter decreto legislativo 159/11 aggiunto dall'art. 12 legge 161/17) della trattazione dei procedimenti relativi all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (art. 16 ss. decreto legislativo nr. 159/11)

Si è potuto praticare il potenziamento della Sezione, grazie all'incremento dell'organico dei magistrati dell'Ufficio e, quindi, all'aumento del numero dei magistrati assegnati alla Sezione I DDA, come già detto, suddivisa, nell'ampio territorio nel quale si estende la competenza distrettuale di Questa Procura, in due macroaree, una "Ionica", nella quale sono ricompresi i Tribunali di Catanzaro, Castrovillari, Crotona e l'altra "Tirrenica", nella quale sono ricompresi e restanti Tribunali di Cosenza, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia.

Si è voluto rendere sempre più efficiente ed efficace l'intervento dell'Ufficio nell'ambito delle misure di prevenzione, personale e patrimoniale, migliorando la gestione del procedimento, rendendo più sollecita la fruizione degli esiti di indagine e, quindi, riducendo i tempi della formulazione delle informative da parte della P.G. delegata, e conseguentemente della predisposizione delle proposte.

Criteri organizzativi

In termini organizzativi non appare opportuno destinare in via esclusiva uno o più magistrati alla Sezione delle misure di prevenzione, in considerazione dell'estensione delle competenze della Procura di Catanzaro, competente anche per i reati distrettuali "ordinari", e dell'estensione del territorio di competenza della DDA.

In ogni caso appare, tuttavia, indispensabile mantenere una specifica Sezione di lavoro denominata "*Misure di prevenzione personali e patrimoniali*", nella quale partecipano tutti i magistrati della DDA, nonché di tutti i Magistrati della Procura Ordinaria.

La partecipazione di tutti i magistrati della DDA, tiene conto dell'ampiezza delle competenze del Procuratore Distrettuale in relazione alle proposte per le misure di prevenzione in materia di c.d. "pericolosità qualificata" (in particolare per i soggetti di cui all'art. 4 lettere a), b), d), h) decreto legislativo nr. 159/11) nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, Area Ionica (nella quale sono ricompresi i territori dei circondari dei Tribunali di Catanzaro e Crotona e Castrovillari) e Area Tirrenica (nella quale sono ricompresi i territori dei circondari dei Cosenza, Paola, Lamezia Terme e Vibo Valentia).

Tale partecipazione si rivela essenziale in considerazione della necessità di curare la fase investigativa dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, attingendo al patrimonio di conoscenza desumibile dai contesti di indagine riconducibili ai territori dei diversi circondari rientranti in ciascuna delle macroaree, risponde alla evidente necessità di assicurare l'indispensabile apporto conoscitivo derivante dalle attività investigative in tale Sezione.

Per la partecipazione di tutti i magistrati della Procura Ordinaria, la previsione organizzativa consente di conciliare l'esigenza di non disperdere il patrimonio

conoscitivo, eventualmente acquisito nello svolgimento di attività dell'ufficio, trattando fatti di possibile interesse per la misura di prevenzione, e la garanzia dell'apporto delle specifiche professionalità dei tre settori di specializzazione (II Sezione, relativa ai reati contro la P.A, III Sezione, relativa ai reati economici e IV Sezione, relativa ai reati contro i soggetti “vulnerabili”), anche in considerazione delle tipologie di soggetti suscettibili di essere destinataria delle misure di prevenzione, sulla base della c.d. “pericolosità semplice”, e incrementate delle nuove categorie previste dall'art. 4 lettere *ibis*) e *iter*) decreto legislativo nr. 159/2011 aggiunte dall'art. 1 c. 1 legge 17.10.2017 n. 161.

Appare, peraltro, confacente alle esigenze sopra evidenziate, prevedere che alla trattazione dei procedimenti di prevenzione partecipi il magistrato della DDA che abbia curato le indagini nella trattazione del parallelo procedimento penale, e, con riguardo ai magistrati della Procura Ordinaria, prevedere la possibilità della co-assegnazione dei procedimenti di prevenzione, al Magistrato addetto a tale Sezione, che, in materia di “pericolosità qualificata” sia stato co-assegnatario del correlato procedimento penale della DDA, ovvero, per i procedimenti di prevenzione in materia di “pericolosità semplice”, e soprattutto di quelli di particolare complessità, abbia curato le indagini nella trattazione del parallelo procedimento penale.

La costituzione del settore di lavoro intersezionale, favorisce una continua osmosi delle iniziative interne, una costante circolazione delle informazioni, derivante anche dei criteri circa le modalità di consultazione e di accesso alle banche dati da parte dei magistrati della DDA.

Il potenziamento della Sezione, dunque, passa anche attraverso l'incremento della capacità operativa strutturale, delle prerogative dei magistrati dell'ufficio in relazione all'accesso alle banche dati, alle riunioni di coordinamento della DDA per le aree geocriminali di interesse, all'utilizzo di polizia giudiziaria qualificata, alla valorizzazione dell'impegno di ciascuno.

Nella Sezione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, risulta essenziale, l'attività del personale della polizia giudiziaria, per la specificità delle competenze richieste in fase investigativa, sicché, tenendo conto dello stato dell'organico, vengono assegnati, a tale servizio, in via esclusiva, 2 (due) di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con il fine di mettere a frutto le esperienze e le competenze nonché operare il raccordo con gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria destinati alla Banca Dati SIDDA-SIDNA, e con servizi di Polizia Giudiziaria dei diversi corpi di appartenenza e che collaborano con la Procura della Repubblica ai fini investigativi, nonché delegate alle indagini nei procedimenti penali paralleli ai procedimenti di prevenzione medesimi

Si tratta di un “nucleo” di polizia giudiziaria in sede è destinato alla primaria attività di raccolta di informazioni e dati già in possesso dell'ufficio – anche in altre procedure o procedimenti – o, comunque, delle informazioni preliminari, patrimoniali e personali, a carico del proposto, finalizzati all'acquisizione degli elementi minimi necessari per valutare la possibilità di promuovere la proposta.

A ciò, infatti, segue necessariamente il coinvolgimento del servizio di Polizia Giudiziaria cui affidare la delega per gli ulteriori approfondimenti.

Si rivela indispensabile l'osmosi tra gli esiti investigativi del procedimento penale e il procedimento di prevenzione poiché si rivelano necessarie le indagini che si fondano, anche per i profili in esame, oltre che sulle indagini finanziarie più complesse, sugli esiti delle attività investigative abitualmente attivate nell'ambito del procedimento penale, e dal quale possono essere acquisiti.

Con riferimento ai compiti amministrativi, occorre tenere conto della cronica carenza del personale che non consente di destinare più unità alla Sezione sicché i magistrati si

avvarranno di un solo funzionario amministrativo che curerà, insieme agli altri servizi già assegnatigli, anche quelli afferenti alla Sezione delle misure di prevenzione, coadiuvato dal personale amministrativo specificamente assegnato.

La Sezione è coordinata dal Procuratore della Repubblica o, su sua delega, dal Procuratore Aggiunto n. 3 (dottoressa Giulia Pantano).

Registrazione ed assegnazione dei procedimenti

Va preliminarmente ribadita la previsione per la quale tanto i Pubblici Ministero della DDA (per i procedimenti di cui siano titolari e che riguardano le organizzazioni criminali investigate ovvero i singoli esponenti o fatti significativi che le coinvolgono), quanto i P.M. della Procura ordinaria (per i procedimenti di cui siano titolari e che riguardano vicende che assumono rilievo per la loro sistematicità, per i soggetti interessati, per i profili economici coinvolti), parallelamente allo svolgimento delle indagini “penali”, avranno cura di proporre, al Procuratore della Repubblica, mediante trasmissione di apposita annotazione rivolta al Procuratore Aggiunto coordinatore della macroarea della DDA e al Procuratore Aggiunto coordinatore della Procura Ordinaria, l’iscrizione della relativa procedura per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e/o patrimoniali.

La annotazione relativa alla proposta di iscrizione della procedura di prevenzione deve, comunque, essere trasmessa in tutti i casi in cui vengano avviate indagini di carattere patrimoniale, in parallelo con quelli volti ad acquisire elementi sulla responsabilità personale, al fine di verificare i profili di eventuale sussistenza delle condizioni per procedere a sequestro preventivo ex articolo 240 bis c.p. (già art. 12 sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306).

Ciò appare necessario per assicurare la indispensabile circolarità delle informazioni tra gli accertamenti “di cognizione” e quelli “di prevenzione”, servendosi delle aliquote specializzate della stessa forza di polizia giudiziaria, ovvero attivando altra e diversa polizia giudiziaria, attraverso un lavoro di collaborazione che ottimizzi la specializzazione e le risorse disponibili.

L’annotazione relativa alla proposta di iscrizione della procedura di prevenzione va, in ogni caso, trasmessa a seguito della esecuzione di tutte le misure cautelari per i reati di cui all’art. 4 del decreto legislativo nr. 159/11.

Al Procuratore della Repubblica vanno trasmessi *senza ritardo* dall’Ufficio ricezione atti, le comunicazioni di iniziativa della polizia giudiziaria circa la proposta di avvio del procedimento di prevenzione, nonché le comunicazioni dei Procuratori Circondariali, ai fini del coordinamento ai sensi degli art. 5 e 17 decreto legislativo nr. 159/11, in ordine alle iniziative che gli stessi intendano assumere, e ancora le comunicazioni del Questore e del Direttore della DIA ai sensi dell’art. 17 c. 3 bis decreto legislativo. 159/11 (come modificato dall’art. 24 del d.l. 133/18) e dell’art. 81 del medesimo decreto legislativo³⁷.

³⁷ Art. 17 d. lgv. 159/11 “...3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a: a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall’articolo 19; b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini; c) dare comunicazione ((sintetica)) per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua

Il Procuratore della Repubblica, ove a seguito del preliminare vaglio - effettuato anche con la collaborazione dei Procuratori Aggiunti che lo coadiuvano con riferimento agli affari che riguardano i rispettivi settori di coordinamento dell'Ufficio di Procura - ritenga di procedere all'iscrizione del fascicolo di prevenzione, assegna gli affari ai sostituti procuratori della Sezione secondo i criteri di seguito indicati.

I procedimenti in materia di pericolosità c.d. “*semplice*” sono assegnati ai magistrati della Procura Ordinaria, dando preferenza, al fine di non disperdere il patrimonio conoscitivo eventualmente acquisito sul soggetto proponendo, al P.M. che abbia trasmesso l'annotazione con la proposta di avvio del procedimento di prevenzione, ovvero che - per attività dell'Ufficio quali convalide, richieste cautelari, udienze ecc. - abbia trattato i fatti di possibile interesse per la misura di prevenzione.

In mancanza di tali condizioni, i procedimenti, ove riguardano affari riconducibili a fatti in ipotesi rientranti in una delle Sezioni [es. riguardanti le categorie dei soggetti di cui all'art. 4 lett. ibis), iter), del decreto legislativo nr. 159/11, ovvero riguardanti evasori fiscali socialmente pericolosi, corruttori abituali socialmente pericolosi] sono assegnati al P.M. che faccia parte della relativa Sezione specializzata della Procura ordinaria, secondo turnazione automatica, con il criterio decrescente di anzianità.

Negli altri casi gli affari verranno assegnati al magistrato della Procura Ordinaria, secondo turnazione automatica, e seguendo l'ordine decrescente di anzianità.

Resta salva la possibilità di riassegnazione, con provvedimento motivato, secondo una diversa distribuzione in ragione del carico di lavoro dei singoli magistrati che siano già assegnatari dei procedimenti secondo i criteri sopra indicati, e previa specifica segnalazione dei magistrati della Sezione.

Dell'assegnazione è data comunicazione, a cura del magistrato assegnatario, al Procuratore Aggiunto coordinatore della Procura Ordinaria, per i profili di coordinamento.

I procedimenti in materia di pericolosità c.d. “*qualificata*” sono assegnati ai magistrati della D.D.A., anche in questo caso, dando preferenza, al fine di non disperdere il patrimonio conoscitivo eventualmente acquisito sul soggetto proponendo, al P.M. che abbia trasmesso l'annotazione con la proposta di avvio del procedimento di prevenzione, ovvero che per attività dell'Ufficio abbia trattato i fatti di possibile interesse per la misura di prevenzione.

In mancanza di tali condizioni i procedimenti, ove riguardano affari correlati a fatti in ipotesi riconducibili ad uno dei circondari delle due macroaree, Ionica e Tirrenica, sono assegnati al P.M. designato alla trattazione degli affari del predetto circondario e, ove siano assegnati più magistrati, secondo turnazione automatica seguendo l'ordine di anzianità decrescente.

Nei casi di procedimento di prevenzione di particolare complessità lo stesso è, comunque, assegnato al magistrato che abbia curato le indagini nella trattazione del parallelo procedimento penale di particolare complessità.

Nei casi di procedimento di prevenzione, per “pericolosità qualificata”, di particolare complessità lo stesso potrà essere co-assegnato anche al magistrato della Procura Ordinaria co-assegnatario del correlato procedimento penale della DDA., sulla base dei medesimi criteri

presentazione al tribunale. ((Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità' proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità' proponente modalità' per la presentazione congiunta della proposta.)); d)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113)).”

Dell'assegnazione è data comunicazione, a cura del magistrato assegnatario, al Procuratore Aggiunto di riferimento della macroarea della DDA, per i profili di coordinamento.

I criteri di assegnazione sopra indicati sono, comunque, derogabili in funzione di specifiche esigenze meglio specificate nel singolo provvedimento di assegnazione, in particolare per ragioni di coordinamento investigativo o di efficienza ed economicità dell'azione dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica si riserva la possibilità di assegnare o co-assegnare a se stesso o ai Procuratori Aggiunti che collaborano nel coordinamento della Sezione, con provvedimento motivato³⁸, singoli affari, laddove sussistano eccezionali esigenze per la natura e complessità dei fatti e/o per la qualità dei soggetti coinvolti, ovvero espongono, anche mediaticamente, l'intero Ufficio, o, ancora, per la delicatezza della materia che ne forma oggetto.

Analogamente avverrà per i procedimenti di particolare urgenza e/o delicatezza di trattazione in occasione del trasferimento ad altro ufficio del sostituto titolare.

Al momento dell'assegnazione dell'affare al magistrato può essere apposta l'indicazione dell'obbligo di "riferire", ovvero potranno essere fissati i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio dell'attività di indagine, secondo i criteri di cui all'art. 21 e 22 della nuova Circolare sugli Uffici di Procura del 3 luglio 2024)

A seguito dell'assegnazione dell'affare l'atto di iscrizione³⁹ nel registro delle misure di prevenzione è redatto con una succinta motivazione sia pur sommaria e anche per *relationem*, con riferimento all'acquisizione in atti di una informativa, di una misura cautelare, di una sentenza, di un interrogatorio di un collaboratore di giustizia ecc.

All'esito della iscrizione del procedimento di prevenzione il P.M. assegnatario⁴⁰ procederà all'attività di raccolta di informazioni e dati patrimoniali e personali⁴¹, e, oltre alla acquisizione degli esiti delle indagini patrimoniali svolte nell'ambito di pregressi e/o paralleli procedimenti penali, si svolgeranno, ove necessario, le indagini nello specifico procedimento di prevenzione, ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo nr. 159/2011⁴².

³⁸ art. 1 co. 1, e art. 2 co. 1 d. lgv. 106/06 e succ. mod.; e art. 10 circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura del 16.12.2020, già e art. 10 precedente Circolare del CSM, sull'organizzazione degli uffici di Procura del 17 novembre 2017

³⁹ Il provvedimento di iscrizione può essere redatto anche seguendo la modulistica predisposta e messa a disposizione.

⁴⁰ con l'ausilio del "nucleo" di polizia giudiziaria addetto al Gruppo di lavoro delle misure di prevenzione, che predisporrà i necessari atti di acquisizione, ovvero le richieste di atti (l provvedimento di acquisizione, ovvero la richiesta ad altra autorità giudiziaria, possono essere redatte secondo la modulistica predisposta e messa a disposizione), da sottoporre alla firma del magistrato.

⁴¹ In una prima fase quelli (tra i quali le ordinanze del GIP, del Tribunale del Riesame, le sentenze pronunciate) già in possesso dell'ufficio o da richiedere alle rispettive autorità giudiziarie, ovvero, comunque, di altre informazioni preliminari patrimoniali e personali a carico del proposto, finalizzati all'acquisizione degli elementi minimi necessari per valutare la possibilità di promozione della proposta. A tale prima fase segue quella degli ulteriori necessari approfondimenti, con il coinvolgimento dei servizi di Polizia Giudiziaria, eventualmente le aliquote specializzate di quella delegata alle indagini nel parallelo procedimento penale, ovvero, in particolare per quanto riguarda il profilo patrimoniale, attivando altra e diversa polizia giudiziaria, attraverso un lavoro di collaborazione che ottimizzi la specializzazione e le risorse disponibili.

⁴² Art. 19 d.lgv. 159/11 *Indagini patrimoniali 1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere*

Nel caso di concomitante pendenza del procedimento penale e di comuni esiti investigativi il deposito presso il Tribunale della proposta di prevenzione potrà avvenire solo quando sono cessate le esigenze di riservatezza del procedimento penale.

La proposta per l'applicazione della misura di prevenzione⁴³ deve essere inviata preliminarmente al Procuratore Aggiunto che collabora nel coordinamento con riferimento agli affari che riguardano la rispettiva Sezione, il quale ne curerà la trasmissione al Procuratore della Repubblica, per l'apposizione del "visto", prima dell'inoltro al Tribunale della Prevenzione.

Analogamente avviene per il provvedimento definitivo del procedimento mediante archiviazione, che inviato preliminarmente al Procuratore Aggiunto che collabora nel coordinamento con riferimento agli affari che riguardano la rispettiva Sezione, verrà da questo inoltrato al Procuratore della Repubblica, per l'apposizione del "visto".

Contemporaneamente alla sua trasmissione al Tribunale delle misure di Prevenzione, la proposta viene comunicata agli altri organi titolari della proposta ai sensi degli artt. 5 e 17 decreto legislativo nr 159/2011.

Coordinamento con gli altri organi titolari della proposta

L'art. 5 decreto legislativo nr 159/11 (anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 legge n. 161 del 17.10.2017) per le misure di prevenzione personali, e l'art. 17 del decreto legislativo nr 159/11 (anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5 legge n. 161/17) per le misure di prevenzione patrimoniali, riconoscono la titolarità della proposta non solo all'Autorità Giudiziaria – il Procuratore Distrettuale [e per i cd. pericolosi semplici di cui agli artt. 1 e 4 lett. c), i, i *bis*) e i *ter*) decreto legislativo n.

proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito. 2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea. 3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. 4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione di cui al primo periodo con le modalita' di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale. 5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dei commi che precedono..

In tale prospettiva potrà delegarsi alla Polizia Giudiziaria una vasta gamma di accertamenti. La delega alla P.G. può essere redatta anche seguendo la modulistica predisposta e messa a disposizione

⁴³ La proposta può essere redatta anche seguendo la modulistica predisposta e messa a disposizione.

159/2011 anche il Procuratore della Repubblica del circondario, v. art. 5 c. 2 e 17 c. 2, decreto legislativo nr 161/17] e Procuratore Nazionale antimafia ed antiterrorismo – ma anche ad autorità non giurisdizionali (questore e direttore della DIA).

Il coordinamento con la PNA appare assicurato dalla necessaria sinergia con le sedi distrettuali giacché il potere di proposta non può mai essere considerato concorrente o confliggente con quello del Procuratore Distrettuale.

Poiché il Procuratore Circondariale è titolare dell'azione concorrente con quella del Procuratore distrettuale nei casi previsti dagli artt. 5 c. 2 e 17 c. 2 del decreto legislativo nr. 159/11, le predette disposizioni prevedono che lo stesso Procuratore circondariale possa esercitare la predetta azione di prevenzione, previo coordinamento con il Procuratore Distrettuale al fine di evitare possibili duplicazione e sovrapposizione di indagini che riguardino gli stessi soggetti.

Allo stato tale coordinamento avviene mediante comunicazioni preliminari da parte del Procuratore Circondariale che intenda esercitare l'azione di prevenzione, potendo in futuro redigersi specifici protocolli di intesa.

Analogamente potrà avvenire a proposito del raccordo con gli altri organi titolari della proposta, attraverso protocolli e prassi volte alla razionalizzazione delle risorse, della condivisione delle fonti informative e nell'individuazione delle priorità.

Ciò appare necessario per evitare pregiudizi ad eventuali indagini penali che fossero in corso, anche con delega a diversi organi di polizia giudiziaria, tenendo conto che l'iniziativa in materia di prevenzione viene valorizzata e inserita, da Questo Ufficio di Procura, in un più ampio quadro di repressione delle manifestazioni criminali, in una strategia complessiva con tutti gli strumenti di aggressione, di prevenzione e penali, per un contrasto effettivo e complessivo alle forme della criminalità.

Deve rilevarsi, comunque, che il Questore territorialmente competente ed il Direttore della Direzione investigativa antimafia, sono tenuti, ai sensi dell'art. 17 c. 3 bis decreto legislativo nr 159/11, aggiunto dall'art. 5 c. 1 lett. c. legge 161/17 e come modificato da d.l. 4.10.18 n. 133, a dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali; a tenere costantemente aggiornato e informato il Procuratore della Repubblica sullo svolgimento delle indagini; a dare comunicazione per iscritto della proposta al Procuratore della Repubblica, almeno dieci giorni prima della sua presentazione al Tribunale.

L'adempimento di tale previsione, costituisce utile occasione per attivare il necessario coordinamento con le iniziative di quest'Ufficio nelle misure di prevenzione, unitamente al rispetto della previsione di cui all'art. 81 del decreto legislativo nr. 159/2011⁴⁴, che impone ai titolari del potere di proposta non soltanto la comunicazione della proposta, quanto l'immediata formale comunicazione alla Procura della Repubblica dell'avvio delle indagini personali e/o patrimoniali nei confronti di un soggetto.

⁴⁴ Art. 81 d.lgv. 159/11. *“Registro delle misure di prevenzione 1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.”*

I futuri protocolli di intesa potranno coinvolgere la partecipazione di tutte le forze di polizia operanti nel distretto, anche mediante la costituzione di tavoli programmatici presso la Procura della Repubblica Distrettuale, non solo per lo scambio di informazioni ma, in particolare, per favorire la programmazione e condivisione dei compiti investigativi con la individuazione di criteri di priorità, nel cui ambito valutare la possibilità di comunicazione della Procura nei confronti delle forze di polizia giudiziaria operanti sul territorio, ai fini della informazione dell'iniziativa investigativa assunta dalla Procura o da uno degli uffici di polizia, in particolare se già oggetto di *discovery*.

I procedimenti per il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34 bis decreto legislativo nr 159/11, promosso dalle imprese interessate.

I procedimenti di cui all'art. 34-*bis* decreto legislativo nr. 159/2011 avviato su richiesta dell'impresa interessata, si annotano nel registro di comodo⁴⁵ denominato "Registro delle procedure di controllo giudiziario richieste dal privato ex art. 34-*bis*, c. 6, decreto legislativo nr 159/2011" nel quale, all'atto della ricezione del decreto del Tribunale di fissazione dell'udienza camerale, il Funzionario Amministrativo preposto alla Sezione delle Misure di Prevenzione, anche con l'ausilio di personale amministrativo specificamente assegnato, iscrive il procedimento, con numerazione progressiva.

Nel registro viene annotata la denominazione del proponente, la Prefettura interessata, il nome del magistrato assegnatario, la prima udienza di fissazione e le ulteriori udienze, la decisione del Tribunale, il nome del giudice delegato e dell'amministratore eventualmente nominato, il deposito delle relazioni periodiche dell'amministratore giudiziario relativi agli esiti dell'attività di controllo.

Si forma, per ogni singola richiesta, il relativo fascicolo sul quale riportare le medesime annotazioni e tutti gli adempimenti con le relative scadenze.

Nel medesimo fascicolo, oltre, al decreto di fissazione di udienza, deve essere tempestivamente inserito, previa richiesta al Tribunale della Prevenzione ovvero alla Prefettura interessata, copia della richiesta dell'impresa, del provvedimento del Prefetto oggetto dell'impugnativa dinanzi al giudice amministrativo e dell'atto di impugnazione.

La predisposizione degli atti per l'intervento nelle udienze dinanzi al Tribunale delle misure di prevenzione nei procedimenti per il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34-*bis* decreto legislativo nr. 159/2011, promosso dalle imprese interessate ai sensi del c. 6 dell'art. 34 bis cit., è curata dal magistrato della D.D.A., designato alla trattazione degli affari del circondario, di una delle due macroaree in cui è divisa la DDA, alla quale è riconducibile l'impresa che ha promosso il procedimento, e, ove a tale circondario siano assegnati più magistrati, secondo turnazione automatica seguendo l'ordine di anzianità decrescente.

Nei casi in cui l'impresa sia stata comunque interessata di attività di indagine in procedimenti particolarmente complessi, potrà essere designato anche il magistrato che ha curato le indagini nella trattazione del predetto procedimento penale.

Il Funzionario Amministrativo preposto alla Sezione delle Misure di Prevenzione, anche con l'ausilio di personale amministrativo specificamente assegnato, avrà cura di informare tempestivamente il predetto magistrato in ordine instaurazione della procedura, a seguito della comunicazione della data della udienza mediante la trasmissione del

⁴⁵ Istituito con il provvedimento n. 121/18 del 28.12.2018

relativo decreto di fissazione da parte del Tribunale della Prevenzione e del fascicolo che è stato formato.

L'intervento del P.M.⁴⁶ potrà avvalersi anche dell'opportuna interlocuzione con la Prefettura (che ha adottato il provvedimento di cui all'art. 84 c. 4 decreto legislativo nr. 159/11 la cui impugnazione è il presupposto per la proposizione della richiesta), e della Polizia giudiziaria che si sia in precedenza occupata delle indagini nell'ambito di un procedimento penale o di prevenzione che abbiano interessato, anche indirettamente, l'impresa proponente.

Funzioni di P.M. nelle udienze dinanzi al Tribunale delle misure di prevenzione

E' apparso necessario razionalizzare lo svolgimento delle funzioni di P.M. nelle udienze dinanzi al Tribunale delle misure di prevenzione, in sede, per i procedimenti tanto aventi ad oggetto le misure di prevenzione, quanto aventi ad oggetto il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34 bis decreto legislativo nr. 159/11, promosso dalle imprese interessate ai sensi del c. 6 dell'art. 34 bis cit.

Le modifiche apportate con la legge 17.10.2017 n. 161, di modifica del c.d. Codice antimafia (decreto legislativo nr 159/2011), hanno consentito di rilevare un incremento dell'impegno dei magistrati dell'Ufficio nello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nelle udienze dinanzi al Tribunale del capoluogo del distretto, competente a trattare le proposte di applicazione delle misure di prevenzione personale e delle misure di prevenzione patrimoniali.

Un ulteriore impegno dei magistrati dell'Ufficio è connesso, peraltro, alla trattazione delle udienze dinanzi al medesimo Tribunale, relative ai procedimenti per il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34 bis decreto legislativo nr 159/11, promosso dalle imprese interessate.

Ciò ha comportato l'esigenza di individuare criteri di designazione dei magistrati per le funzioni di pubblico ministero nelle udienze dinanzi al Tribunale del capoluogo del distretto, competente a trattare le proposte di applicazione delle misure di prevenzione, nonché i procedimenti per il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34 bis decreto legislativo nr. 159/11, volti a ottimizzare le risorse dei magistrati dell'Ufficio semplificando la gestione nella trattazione delle singole udienze, onde impedire in concomitante impegno di plurimi magistrati del P.M. ministero in occasione della medesima udienza.

Si è reso opportuno, pertanto, prevedere un turno di udienza⁴⁷ per le misure di prevenzione dinanzi al Tribunale in sede.

L'obiettivo dell'Ufficio, peraltro, è quello di assicurare un modulo organizzativo che garantisca l'efficienza e l'efficacia dell'intervento dell'Ufficio **nella partecipazione alle udienze dedicate ai** procedimenti di prevenzione, concorrendo a garantire il criterio della trattazione prioritaria dei procedimenti secondo la prescrizione normativa introdotta dall'art. 34 ter decreto legislativo nr 159/11 aggiunto dall'art. 12 legge nr. 161/17.

Nei procedimenti per le misure di prevenzione patrimoniale, va, peraltro, favorita una partecipazione attiva del P.M. anche nella fase successiva al sequestro di prevenzione, di ausilio alle decisioni del giudice, sia attraverso la redazione di puntuali pareri sulle scelte dell'amministratore giudiziario, sia attraverso un ruolo attivo di ausilio per gli

⁴⁶ L'intervento del P.M. potrà avvenire anche mediante appropriate controdeduzioni che possono essere redatta anche seguendo la modulistica predisposta e messa a disposizione.

⁴⁷ Disposto con provvedimento n. 148/20 del 16.11.2020

amministratori che potranno avvalersi dei poteri coercitivi del P.M. per risolvere questioni concrete di primaria importanza.

La razionalizzazione della partecipazione, dei magistrati dell'Ufficio, alle predette udienze deve essere, pertanto, accompagnata da una efficace modalità informativa tra il magistrato di turno udienza, e il magistrato titolare del procedimento di prevenzione, ovvero il magistrato della D.D.A., cui è stata assegnato il procedimento instaurato dalla parte per il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34 bis decreto legislativo 159/2011.

Le funzioni di pubblico ministero, dunque, nelle udienze dinanzi al Tribunale del capoluogo del distretto, nei procedimenti relativi all'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, e nei procedimenti per il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34 bis decreto legislativo 159/11, promosso dalle imprese interessate, sono svolte dal Magistrato dell'ufficio individuato secondo un calendario mensile, e in caso di udienze eventualmente sopravvenute rispetto alla formazione del predetto calendario, seguendo una turnazione automatica con il criterio dell'anzianità decrescente.

Il Funzionario Amministrativo preposto alla Sezione delle Misure di Prevenzione, avrà cura di informare tempestivamente della data dell'udienza - mediante la trasmissione del relativo decreto di fissazione o del provvedimento di rinvio, e del fascicolo che è stato formato - il magistrato titolare del procedimento di prevenzione, ovvero il magistrato della D.D.A., cui è stata assegnato il procedimento instaurato dalla parte per il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34 bis del decreto legislativo nr 159/2011.

Il predetto magistrato, al fine di evitare dispersioni del patrimonio conoscitivo eventualmente acquisito, a vantaggio dell'efficienza e dell'efficacia dell'intervento, fornirà al magistrato designato a svolgere le funzioni di P.M. nell'udienza di prevenzione, secondo i criteri sopra specificate, ogni utile indicazione ai fini della trattazione proficua del procedimento.

Le funzioni di P.M. nelle udienze dinanzi al Tribunale delle misure di prevenzione, potranno essere svolte, comunque, dal magistrato assegnatario del procedimento fin dalla fase della sua iscrizione, ove lo stesso lo segnali in sede di interlocuzione con il magistrato di turno udienza.

Analogamente per la specificità della materia relativa al controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34 bis del decreto legislativo nr 159/11, promosso dalle imprese interessate ai sensi del c. 6 dell'art. 34 bis cit., le funzioni di P.M. nelle udienze dinanzi al Tribunale delle misure di prevenzione per tali procedimenti possono essere svolte dal magistrato della D.D.A., designato per la specifica procedura, secondo i criteri sopra indicati.

Direttive in materia di specifici adempimenti⁴⁸

La previsione di cui all'art. 10, c.1 bis del decreto legislativo nr 159/2011⁴⁹, appare

⁴⁸ Già contenuta nel provvedimento n. 60/2019 del 24.4.2019

⁴⁹ Per la quale nel caso di proposizione dell'appello da una delle parti legittimate (Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato e il suo difensore) "Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale"

funzionale alla verifica nelle fasi successive al primo grado, della attualità della pericolosità del proposto, in particolare dopo l'espiazione di periodo medio lunghi di detenzione, e soddisfa, comunque, l'esigenza dell'apporto di ogni sopravvenienza che abbia rilevanza nella valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, sia personale che patrimoniale.

Tale esigenza non può non essere contemperata con quella relativa alla fase del procedimento penale, nel quale sono stati acquisiti gli elementi investigativi e probatori, pertinenti rispetto ai presupposti della misura di prevenzione applicata, e che siano eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale di prevenzione, dovendosi conciliare con l'esigenza di segretezza delle indagini e di evitare ogni pregiudizio al loro esito.

In ragione di ciò, a seguito della comunicazione da parte del Tribunale delle misure di prevenzione del provvedimento che decide sulla proposta di applicazione di una delle predette misure, personali e/o patrimoniali:

1. viene formato a cura della segreteria della Sezione misure di prevenzione, un fascicolo separato da quello principale, relativo alla proposta di prevenzione, destinato a raccogliere tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale della prevenzione;
2. ove sia stato proposto appello avverso il provvedimento del Tribunale, il Pubblico Ministero delegato alla trattazione del procedimento di prevenzione - contestualmente alla interposizione dell'atto d'Appello, da parte di questo Ufficio, ovvero, al momento della comunicazione dell'atto di appello interposto da uno degli altri soggetti legittimati - trasmette alla Procura Generale il fascicolo originario contenente gli atti relativi alla proposta della misura di prevenzione presenta al Tribunale;
3. il Pubblico Ministero delegato alla trattazione del procedimento di prevenzione - cui vanno comunicati il provvedimento con il quale il Tribunale che ha deciso sulla proposta di applicazione di una misura di prevenzione, nonché l'atto di appello interposto da uno dei soggetti legittimati - provvede a verificare la sussistenza di elementi investigativi e probatori, pertinenti rispetto ai presupposti della misura di prevenzione applicata, che siano eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale di prevenzione, e, quindi, al loro inserimento nell'autonomo fascicolo formato all'esito dei procedimenti di prevenzione di primo grado, previa valutazione della loro suscettibilità ad essere ostesi nel procedimento di prevenzione, in ragione della fase del procedimento penale nel quale sono stati acquisiti, al fine di assicurare l'esigenza di segretezza delle indagini e evitare ogni pregiudizio al loro esito;
4. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, a cura del P.M. e con l'ausilio della segreteria delle misure di prevenzione, sono comunicati, immediatamente, al Procuratore Generale, per il deposito nella relativa segreteria per essere portati a conoscenza delle parti, con riferimento al procedimento in fase di appello.

Come sopra esposto sono stati fissati anche i criteri di trattazione dei procedimenti per il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34 bis del decreto legislativo nr 159/11, promosso dalle imprese interessate, nell'ambito dei quali è prevista la acquisizione, dalle Prefetture interessate, dell'interdittiva antimafia e dell'impugnativa dinanzi al giudice amministrativo.

In ragione di ciò, il magistrato che sia assegnatario della trattazione (nell'ambito di uno specifico fascicolo a mod. 21, mod. 44, mod. 45) dell'interdittiva antimafia, comunicata a Questo Ufficio direttamente dalla Prefettura interessata, trasmette copia del predetto provvedimento alla Segreteria della Sezione misure di prevenzione per la raccolta ai fini di una più celere fruibilità di tali provvedimenti, nell'ambito degli eventuali procedimenti per il controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34 bis del decreto legislativo nr 159/11, che siano promossi dalle imprese interessate.

LA SEZIONE VIII "RAPPORTI INTERNAZIONALI".

AFFARI RIGUARDANTI I RAPPORTI CON AUTORITÀ GIUDIZIARIA STRANIERA.

Premessa

La Sezione VIII è stata oggetto di regolamentazione con il provvedimento n. 123/18 del 31.12.2018 di "*Organizzazione della gestione degli Affari riguardanti i rapporti con Autorità Giudiziaria Straniera*" i cui contenuti si confermano integralmente.

In particolare si ricorda che con i decreti legislativi, rispettivamente, del 5.4.2017 n. 52 (*attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000*), del 21.6.2017 n. 108 (*attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale*) e del 3.10.2017 n. 149 (*modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere*) sono state introdotte rilevanti modifiche al previgente quadro normativo del settore della Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, con l'attribuzione della competenza a provvedere sull'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui devono essere compiuti gli atti richiesti. Nel mutato quadro normativo, sono, dunque, le Procure distrettuali ad occuparsi del riconoscimento e dell'esecuzione degli Ordini Europei di Indagine ricevuti dalle Autorità straniere, in sostituzione delle Procure Generali presso le Corti di Appello, così come per l'esecuzione delle richieste passive di assistenza giudiziaria è competente il Procuratore distrettuale ove deve compiersi l'attività richiesta e non più le Procure Generali e le Corti d'Appello.

In particolare il d. lgs. n. 108 del 2017 per quanto attiene alla competenza e alla procedura di riconoscimento ed esecuzione dell'OEI emesso da un'autorità di altro Stato membro dell'Unione, sostituisce alla Corte d'Appello, quale organo interno deputato alla verifica di ammissibilità e all'esecuzione delle rogatorie dall'estero, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti⁵⁰.

⁵⁰ Art. 4 d. lgs. n. 108 del 2017 "*Attribuzioni del pubblico ministero 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia. 2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorità di emissione che*

Analogamente avviene con la disciplina di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, adottata con il d.lgs. n. 52 del 2017⁵¹.

Le norme del decreto legislativo nr 52/2017, stante la previsione dell'art. 26 del decreto legislativo nr del decreto legislativo nr 52/17, hanno effetto dalla data dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione di cui all'articolo 1, data fissata nel 22.2.2018, come comunicato su Gazzetta Ufficiale 10.1.2018 n. 7, pag. 49.

La disciplina del decreto legislativo nr 52/17 riguarda, ormai, i rapporti giudiziari tra i Paesi U.E. esterni all'ordine europeo di indagine penale (EIO) sotto un duplice aspetto:

a) rapporti tra Paesi U.E. che non hanno sottoscritto o ratificato la direttiva EIO;

non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 e' in ogni caso regolato dalla legge italiana. 3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel piu' breve termine indicato dall'autorita' di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessita'. 4. Il decreto di riconoscimento e' comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento e' comunicato al momento in cui l'atto e' compiuto o immediatamente dopo. 5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. 6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale. 7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo. 8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.

⁵¹ Art. 8 del d.lgs. n. 52 del 2017: “Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte per attivita' probatoria 1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede con decreto motivato e senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di assistenza e' trasmessa dal procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia. 2. Quando l'autorita' richiedente chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, in attuazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, dal giudice, il procuratore della Repubblica presenta la richiesta al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede senza ritardo. 3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto la richiesta di assistenza ritiene che l'esecuzione spetti ad altro ufficio del pubblico ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' richiedente; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale. Nel caso di piu' richieste di assistenza, tra loro collegate, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica individuato in relazione alla prima richiesta. 4. Per l'esecuzione si osservano le forme espressamente indicate dall'autorita' richiedente, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 5. Quando l'atto oggetto della richiesta di assistenza non puo' essere compiuto alle condizioni ivi indicate perche' contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano il procuratore della Repubblica ne informa prontamente l'autorita' richiedente, indicando le condizioni alle quali la richiesta puo' essere accolta. 6. Il procuratore della Repubblica da' altresì comunicazione all'autorita' richiedente di ogni ritardo nell'esecuzione e delle ragioni che impediscono di rispettare il termine indicato dalla richiesta di assistenza, in particolare quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia' in corso.”

b) rapporti tra Paesi U.E. che abbiano sottoscritto la direttiva EIO, ma relativi a materia diversa da quella disciplinata dalla direttiva EIO, ad esempio: la notificazione degli atti (nei casi in cui è applicabile questa disciplina, per le notificazioni degli atti di un procedimento penale o amministrativo la competente rimane in capo al Procuratore distrettuale⁵²), lo scambio delle informazioni, le restituzioni dei beni, i provvedimenti di sequestro finalizzati alla confisca e di confisca dei beni, le informazioni del casellario giudiziale, le squadre investigative comuni, l'osservazione transfrontaliera.

Anche il sistema generale delle rogatorie, in forza del decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149 recante Disposizioni di modifica del Libro XI del codice di procedura penale, a decorre dal 31 ottobre 2017, concentra in capo al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto le competenze inerenti all'esecuzione dell'assistenza giudiziaria connoterà pubblicato in GU n. 242 del 16 ottobre 2017.

Con la modifica dell'art. 724 c.p.p., infatti, si dispone che le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e quelle orientate al sequestro di beni a fini di confisca, siano trasmesse e trattate dal Procuratore della Repubblica presso il

⁵² Art. 724 c.p.p. “(Procedimento di esecuzione). 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attività richiesta. 2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. 3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica da senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato. 4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti all'esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa. 5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter. 6. Quando è previsto l'intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia. 7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è negata: a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria; c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria. 8. L'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria è sospesa quando essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso. 9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.”

Art. 6 del d.lgs. n. 52 del 2017: “Assistenza all'autorità di uno Stato Parte per le notificazioni 1. Sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione degli atti di un procedimento penale o amministrativo provvede il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui la notificazione deve essere effettuata. 2. Il procuratore della Repubblica cura che l'atto sia tradotto, quando ricorrono i casi di cui all'articolo 143 del codice di procedura penale o vi è richiesta in tal senso dell'autorità richiedente dello Stato Parte. Provvede inoltre a dare avviso al destinatario che ha facoltà di richiedere informazioni circa il procedimento all'autorità che ha fatto richiesta di assistenza per la notificazione.

tribunale del capoluogo del distretto, il quale, qualora si tratti di atti per i quali è necessario l'intervento del giudice ("acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice") o della sua autorizzazione, dovrà presentare senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari distrettuale⁵³.

Deve, tuttavia, ricordarsi che in materia di citazioni e notificazioni gli artt. 726 e 726 bis c.p.p. attribuiscono la competenza al Procuratore della Repubblica del luogo di esecuzione e, quindi, di residenza delle persona, così come, ai sensi dell'art. 726 ter c.p.p.⁵⁴ per le richieste di assistenza giudiziaria è presentata da un'autorità amministrativa estera, la competenza a provvedere è attribuita al Procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti.

Per tali attività, dunque, le richieste sono trasmesse al Procuratore della Repubblica circondariale dei suddetti luoghi (che può, ovviamente, essere diverso dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto).

La direttrice comune è nel senso di velocizzare lo svolgimento delle procedure, investendo tempestivamente i soggetti ordinariamente dediti ad attività di indagine, i quali potranno meglio rilevare le connessioni tra le indagini in corso presso le Autorità estere di emissione e quelle in corso (o eventualmente da intraprendere) all'interno, sfruttando le occasioni di scambio informativo.

Sulla base di tali premesse, e in considerazione dell'incremento dei relativi affari, è stata, dunque, disciplinata⁵⁵ la gestione degli affari riguardanti i rapporti con le Autorità Giudiziarie straniere.

In particolare la centralità della funzione del Procuratore Distrettuale in tema di cooperazione e assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, implicando un aumento dell'afflusso di tali affari e un corrispondente incremento del carico di lavoro per l'Ufficio, ha determinato la necessità di stabilire i criteri di assegnazione delle predette procedure tra i magistrati dell'Ufficio.

I criteri di assegnazione tengono conto sia della specificità delle materie oggetto delle diverse richieste di assistenza giudiziaria internazionale o di Ordini Europei di Indagine, provenienti dalle autorità giudiziarie straniere, sia della necessità di assicurare a tutti i magistrati l'opportunità di accedere alla specifica esperienza garantendo, in tal modo, la maturazione di comuni esperienze professionali, di tal che i predetti affari vengono

⁵³ Art. 726 c.p.p. (*Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera*) 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.

Art. 726-bis c.p.p. (*Notifica diretta all'interessato*). 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

⁵⁴ Art. 726-ter. (*Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera*).1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato e' presentata da un'autorità amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.

⁵⁵ All'esito della riunione tenutasi in data 8.11.2018

assegnati a tutti i magistrati dell'Ufficio con le modalità di seguito indicate.

Disposizioni organizzative

Alla Sezione VIII partecipano tutti i magistrati dell'Ufficio.

La Sezione è coordinata dal Procuratore della Repubblica o, su sua delega, dal Procuratore Aggiunto n. 1 (Vicario).

Deve rilevarsi che costituiscono Punti di Contatto della Rete Giudiziaria Europea (EJN) il Procuratore della Repubblica, in veste di titolare, e il Procuratore Aggiunto Vicario, in veste di supplente⁵⁶.

Con riferimento ai compiti amministrativi, tenendo conto dell'incremento del carico di lavoro ma anche della cronica carenza del personale, allo specifico servizio è destinato un funzionario amministrativo che curerà, insieme agli altri servizi già eventualmente assegnatigli, anche quelli afferenti alla Sezione.

Disposizioni per le procedure passive. Registrazione e assegnazione

Tutte le richieste di assistenza Giudiziaria internazionale, ivi compresi gli Ordini Europei di Indagine, provenienti da Autorità Giudiziaria Straniera, pervenuti sia presso gli Uffici ricezione atti che presso le singole segreterie, vengono trasmesse alla segreteria preposta alla gestione delle richieste di Assistenza Giudiziaria Internazionale che, senza ritardo, le sottopone per il preliminare vaglio al Procuratore della Repubblica, per quanto riguarda gli affari in astratto riconducibili alla Sezione I DDA, e al Procuratore Aggiunto Vicario per gli altri affari, e ciò anche per l'assegnazione⁵⁷ secondo i criteri di seguito indicati, con iscrizione al Registro Rogatorie Passive/ R. AGI passivo.

L'affare viene registrato mediante l'Utilizzo del sistema Informativo AGI del SICP, con la concomitante creazione del relativo fascicolo, nel quale confluiscono tutti gli atti della procedura, e sul quale dovranno essere riportare le annotazioni relative all'Autorità Giudiziaria rogante, al nome del magistrato assegnatario, all'attività richiesta, ai provvedimenti adottati, alle comunicazioni dovute, sia preventive che successive ai provvedimenti adottati, all'attività di esecuzione, agli esiti, ai successi adempienti e, infine alla comunicazioni conclusive e alla chiusura della procedura.

Le richieste avanzate da autorità Giudiziarie straniere, aventi ad oggetto attività riguardante affari che, secondo l'articolazione dell'Ufficio, sono attribuite alla DDA, e ove riconducibili ad uno dei circondari delle due macroaree, Ionica e Tirrenica, sono assegnate al magistrato della DDA designato per il predetto circondario; se si tratta di circondari per il quale i magistrati designati sono più di uno, sono assegnate di preferenza, al P.M. che abbia trattato fatti posti in correlazione con l'oggetto della richiesta, al fine di non disperdere il patrimonio conoscitivo eventualmente acquisito e, in mancanza, secondo turnazione automatica in ordine di anzianità decrescente.

Negli altri casi, in cui non sussistono le condizioni sopra indicate, gli affari verranno assegnati ai magistrati della DDA secondo turnazione automatica, seguendo l'ordine di anzianità decrescente.

Dell'assegnazione è data comunicazione, a cura del magistrato assegnatario, al Procuratore Aggiunto di riferimento della macroarea della DDA, per gli eventuali profili

⁵⁶ Oggetto di comunicazione al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero in data 16.11.2017 prot. 4057 e in data 10.9.2018 prot. 3456/18

⁵⁷ Il provvedimento di assegnazione può, di regola, redigersi secondo la modulistica predisposta

di coordinamento.

Le richieste avanzate da autorità Giudiziarie straniere, aventi ad oggetto attività riguardante affari che, secondo l'articolazione dell'Ufficio, sono attribuite alla Procura Ordinaria, sono assegnate ai magistrati di tale Sezione, dando preferenza, al fine di non disperdere il patrimonio conoscitivo eventualmente acquisito, al P.M. che abbia trattato fatti posti in correlazione con l'oggetto della richiesta.

In mancanza di tali condizioni, ove le richieste riguardino affari, in ipotesi, riconducibili ad uno dei gruppi specializzati della Procura Ordinaria, sono assegnati al P.M. che faccia parte del relativo gruppo, secondo turnazione automatica, seguendo l'ordine di anzianità decrescente.

Negli altri casi gli affari verranno assegnati ai magistrati della procura ordinaria secondo turnazione automatica, seguendo l'ordine di anzianità decrescente.

Resta salva la possibilità di riassegnazione, con provvedimento motivato, secondo una diversa distribuzione in ragione del carico di lavoro dei singoli magistrati che siano già assegnatari dei procedimenti secondo i criteri sopra indicati, e previa specifica segnalazione dei magistrati della relativa Sezione.

I criteri di assegnazione sopra indicati sono, comunque, derogabili in funzione di specifiche esigenze meglio determinate nel singolo provvedimento di assegnazione, in particolare per ragioni di coordinamento investigativo o di efficienza ed economicità dell'azione dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica si riserva la possibilità di assegnare o co-assegnare a se stesso o ad uno dei Procuratore Aggiunti, con provvedimento motivato, singoli affari, laddove sussistano eccezionali esigenze per la natura e complessità dei fatti e/o per la qualità dei soggetti coinvolti, ovvero per la delicatezza della materia che ne forma oggetto, ovvero espongono, anche mediaticamente, l'intero Ufficio, o, ancora, per esigenze di riservatezza nella loro trattazione.

Analogamente avverrà per le richieste di particolare urgenza e/o delicatezza di trattazione in occasione del trasferimento ad altro ufficio del sostituto che ne sia titolare.

Al momento dell'assegnazione dell'affare al magistrato può essere apposta l'indicazione dell'obbligo di "riferire", ovvero potranno essere fissati i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio dell'attività richiesta⁵⁸.

Il magistrato assegnatario, tanto con riferimento alle necessarie preventive comunicazioni⁵⁹, quanto con riferimento ai profili relativi all'esecuzione della richiesta

⁵⁸ in conformità con la previsione già contenuta nell'art. 10 c. 8 della circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera del CSM del 16.12.2020 (già art. 10, c. 6 della circolare n. 20458 del 17.11.2017 - delibera del 16.11.2017)

⁵⁹ Con riferimento all'OEI, si dovrà anzitutto comunicare all'Autorità di emissione, entro sette giorni, l'avvenuta ricezione utilizzando il modulo di cui all'allegato B) del decreto lgv. 108/17. In detta comunicazione si dovrà aver cura di indicare le modalità di esecuzione dell'atto quando da queste derivi l'impossibilità di garantire la riservatezza sul contenuto e sui fatti posti a fondamento dell'ordine di indagine (art. 6, comma 1). Sia per l'OEI, ai sensi dell'art. 4, comma 1 d.lgv. 108/17, che per la richiesta di assistenza giudiziaria, ai sensi degli artt. 723 c. 4, e 724 c. 9, c.p.p., , si dovrà trasmettere al Ministero della Giustizia copia dell'OEI e della richiesta di assistenza, provvedendo altresì ad informare il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, quando si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p..

di assistenza giudiziaria⁶⁰ o dell'ordine di Indagine Europeo⁶¹ terrà informato il Procuratore della Repubblica e, in relazione ai relativi settori, il Procuratore Aggiunto coordinatore della macroarea DDA di riferimento, il Procuratore Aggiunto coordinatore della Procura Ordinaria, per gli eventuali profili di coordinamento e per ogni profilo che attiene ai rapporti con l'Autorità Rogante.

Tanto le comunicazioni preventive, quanto quelle interlocutorie⁶², nonché l'avvenuto adempimento della rogatoria, previa comunicazione al Procuratore Aggiunto coordinatore della macroarea DDA o al Procuratore Aggiunto coordinatore della Procura Ordinaria, vengono trasmessi al Procuratore della Repubblica per l'inoltro all'Autorità rogante.

Disposizioni per le procedure attive.

Ogni iniziativa che implichi la richiesta di assistenza giudiziaria ad autorità straniera ovvero l'avvio della procedura attiva per l'emissione dell'Ordine Europeo di Indagine, deve essere previamente concordata con il Procuratore della Repubblica e con il Procuratore Aggiunto coordinatore del settore di riferimento del magistrato.

⁶⁰ Il provvedimento di esecuzione della rogatoria avente ad oggetto acquisizione probatoria o attività da compiersi, per la legge nazionale, davanti al giudice, così come il decreto di esecuzione della rogatoria avente ad oggetto attività da compiersi direttamente dal Procuratore della Repubblica possono essere adottati secondo la modulistica predisposta e messa a disposizione

⁶¹ Il provvedimento di riconoscimento dell'OEI può essere adottato secondo la modulistica predisposta e messa a disposizione. A proposito delle comunicazioni al difensore della persona sottoposta alle indagini, a seguito del riconoscimento e di messa in esecuzione dell'OEI, le stesse sono disciplinate dall'art. 4, commi 4 e 8 dlgv. 108/17, secondo la disciplina dell'atto interno analogo, per cui, dovrà farsi la comunicazione prima della esecuzione, per gli atti quali il diritto interno prevede che la comunicazione preceda la esecuzione, quali a esempio l'interrogatorio, l'ispezione, l'individuazione di persona, il confronto (artt. 364, 375 c.p.p.), mentre dovrà essere comunicato al momento in cui l'atto è compiuto, o immediatamente dopo, per gli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza previo avviso (perquisizioni e sequestri, ex art. 365 c.p.p.).

Nessuna comunicazione è dovuta, invece, a seguito del riconoscimento dell'OEI relativo a un atto per il quale la legge interna non preveda il diritto del difensore ad assistervi (per es. intercettazione).

⁶² In particolare con riferimento alla richiesta di assistenza giudiziaria, possono sorgere esigenze di chiarimenti ovvero esigenze di specifici adempimenti da richiedere all'autorità rogante (v. ad esempio ove necessario la relativa traduzione), la sua esecuzione può essere sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini (art. 724, c. 8 c.p.p.); può essere autorizzata al presenza di rappresentanti dell'Autorità richiedente, al compimento degli atti richiesti (art. 725, c.3, c.p.p., da comunicare al Ministero della Giustizia quando l'autorità richiedente non è quella di uno Stato appartenente all'Unione Europea); può esservi l'esigenza di informare l'Autorità richiedente dell'opportunità del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta (art. 725, c. 4, c.p.p.). Appare opportuno, inoltre, informare l'autorità estera del diniego di competenza e della trasmissione ad altro ufficio del P.M. che dovrà dare corso all'esecuzione alla successiva trasmissione degli atti all'autorità estera.

Con riferimento all'OEI laddove si profili la sussistenza di condizioni formali e sostanziali che potrebbero condurre al rifiuto del riconoscimento, prima di emettere un provvedimento di tenore negativo, occorre dare tempestiva comunicazione del rilievo all'autorità di emissione, "al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto" (art. 6, comma 2 d.lgv. 108/17). Solo qualora il motivo di rifiuto non risulti rimosso all'esito di detta interlocuzione, si potrà emettere una decisione motivata di rifiuto da comunicare immediatamente all'autorità di emissione (art. 10 d.lgv. 108/17). Quest'ultima dovrà essere altresì tempestivamente informata dell'eventuale impugnazione del decreto di riconoscimento (art. 13 d.lgv. 108/17) e del suo eventuale annullamento.

Nello specifico, le richieste di assistenza giudiziaria attiva⁶³ e l'OEI attivo⁶⁴, che in quanto tali si svolgono nell'ambito del procedimento penale in trattazione da parte dei magistrati dell'Ufficio, sono previamente comunicati, a cura del magistrato titolare del procedimento, al Procuratore Aggiunto coordinatore della macroarea DDA o al Procuratore Aggiunto coordinatore della Procura Ordinaria e, quindi, trasmessi al Procuratore della Repubblica per l'inoltro all'Autorità straniera e ai destinatari delle comunicazioni⁶⁵.

A seguito della loro adozione, la richiesta di assistenza giudiziaria o l'OEI sono iscritti nel Registro Rogatorie attive / R. AGI Attivo, con la concomitante creazione del relativo sottofascicolo afferente il procedimento penale principale, nel quale confluiscono tutti gli atti della procedura e sul quale vanno riportate le annotazioni relative all'oggetto della richiesta, ai provvedimenti adottati, alle comunicazioni dovute, sia preventive che successive ai provvedimenti adottati, agli esiti dell'attività richiesta.

Il titolare del procedimento terrà informato il Procuratore della Repubblica e, in relazione ai relativi settori, il Procuratore Aggiunto coordinatore della macroarea DDA di riferimento, ovvero il Procura Ordinaria, per gli eventuali profili di coordinamento e per ogni profilo che attiene ai rapporti con l'Autorità Straniera anche con riguardo ai canali per le necessarie comunicazioni.

Tutte le comunicazioni con l'Autorità Straniera, anche mediante gli organismi e i punti di contatto della cooperazione internazionale, dovranno avvenire tramite il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto coordinatore del settore di riferimento del magistrato.

⁶³ La richiesta di assistenza giudiziaria può, di regola, compiersi secondo la modulistica predisposta e messa a disposizione

⁶⁴ Con riguardo all'OEI, si fa riferimento innanzitutto ai moduli di cui agli allegati A) e C) del decreto lgv. 108/17.

⁶⁵ Per la richiesta di assistenza giudiziaria si fa riferimento alla trasmissione e al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 727 c.p.p., nonché al PNA ai sensi dell'art. 727 c. 8, c.p.p. e per l'OEI alla comunicazione al PNA ai sensi dell'art. 27 d.lgv. 108/17 e Sia per l'OEI, ai sensi dell'art. 4, comma 1 d.lgv. 108/17, che per la richiesta di assistenza giudiziaria, ai sensi degli artt. 723 c. 4, e 724 c. 9, c.p.p., si dovrà trasmettere al Ministero della Giustizia copia dell'OEI e della richiesta di assistenza, provvedendo altresì ad informare il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, quando si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p..

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

VIII.A. Esoneri

- **Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulti assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (art. 63 Circ. Procure)**

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione
Andrea BUZZELLI	Sezione I DDA	Consiglio Giudiziario	35%	Esonero dal turno esterno e modelli 45 DDA contenenti SOS
Alessandro RIELLO	Sezione I DDA	Consiglio Giudiziario	35%	Esonero dal turno esterno e modelli 45 DDA contenenti SOS
Saverio SAPIA	Sezione III	Consiglio Giudiziario	35%	Riduzione del 40% udienze collegiali e preliminari Esonero partecipazione a udienze monocratiche, prevenzione e sorveglianza Esonero turno civile
Sarah CACCIAGUERRA Graziella VISCOMI	Sezione IV	Assegnazione a Sezione IV in sofferenza per assenza unità		Blocco assegnazioni 5° settore

VIII.B. Funzioni assegnate ai magistrati

VIII.B.1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (art. 65 Circ. Procure)

Quale Magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, a seguito di interpello diramato con atto Prot. Int. N.º 255/2025 – Provv. num. 42/2025 di data 28 aprile 2025, risulta designato il dott. *Giuseppe Francesco Cozzolino*, magistrato in entrata (delibera consiliare del 05 marzo 2025), a far data dalla presa di servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, giusta decreto Prot. num. 2333/2025 - Provv. num. 83/2025 del 30 giugno 2025.

Le relative funzioni, sino alla presa di servizio del dott. Giuseppe Francesco Cozzolino, saranno esercitate *in prorogatio* dal magistrato uscente dott. Saverio Sapia.

VIII.B.2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione. (artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure)

Allo stato, nell'Ufficio non sono presenti magistrati referenti per la formazione.

VIII.B.3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 69 e 70 Circ. Procure)

Nell'Ufficio non vi sono magistrati componenti della STO.

VIII.B.4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 71 e 72 Circ. Procure)

Il dr Saverio Sapia è componente del Consiglio Giudiziario dal 17 aprile 2025 ed usufruisce di esonero parziale del 35% del carico di lavoro.

Il dr Andrea Buzzelli è componente del Consiglio Giudiziario dal 17 aprile 2025 ed usufruisce di esonero parziale del 35% del carico di lavoro.

Il dr Alessandro Riello è componente del Consiglio Giudiziario dal 17 aprile 2025 ed usufruisce di esonero parziale del 35% del carico di lavoro.

IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

IX.A. Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

La Procura della Repubblica di Catanzaro si prefigge l'obiettivo del perseguimento del benessere fisico e psicologico dei Magistrati che ne fanno parte, fornendo adeguato supporto alle loro necessità personali e familiari e garantendo che lo svolgimento dell'attività lavorativa si svolga in un clima relazionale sereno, anche attraverso il continuo coinvolgimento dei Procuratori Aggiunti che devono possibilmente evitare e comunque concorrere a risolvere eventuali situazioni di conflittualità, dandone informazione al Procuratore della Repubblica affinché questi possa verificare le scelte a tal fine adottate ed eventualmente contribuire alla serenità del clima interno all'Ufficio. Il Procuratore della Repubblica, avvalendosi della collaborazione dei Procuratori Aggiunti, adotta ogni opportuna iniziativa volta a mantenere un clima relazionale sereno all'interno dell'ufficio.

A tal fine, sentiti i magistrati interessati, individualmente e/o nel corso delle periodiche riunioni plenarie e dei singoli Gruppi di lavoro, il Procuratore della Repubblica e i Procuratori Aggiunti:

- a. approfondiscono ed individuano le soluzioni più idonee a rimuovere le eventuali situazioni conflittuali;
- b. valorizzano le competenze di ciascuno e ne agevolano la partecipazione ai progetti di innovazione;
- c. assicurano l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, effettuando periodiche verifiche dei ruoli e garantendo meccanismi perequativi idonei a scongiurare disparità delle condizioni lavorative.

Ai sensi dell'art. 77 Circ., il dirigente dell'ufficio si attiva, altresì, per la realizzazione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita professionale dei magistrati dell'Ufficio e del personale che presta servizio nella stessa sede.

Costituisce poi primaria preoccupazione della dirigenza dell'Ufficio apprestare ai magistrati in gravidanza, in maternità e malattia ed a quelli che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, condizioni di lavoro che, da un lato, garantiscano la loro salute e l'adempimento dei doveri correlati alla genitorialità ed all'assistenza di persone loro affidate; dall'altro, consentano modalità di svolgimento della vita professionale prive di qualsivoglia pregiudizio.

Le misure organizzative di questa Procura della Repubblica sono adottate tenendo conto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 73-85 Circolare CSM 3 luglio 2024 e successive modificazioni (qui da intendersi integralmente richiamati):

- delle esigenze di tutela della genitorialità e della gravidanza dei magistrati;
- delle esigenze di tutela dei magistrati, aventi documentati motivi di salute che, sulla base della certificazione medica prodotta, possano impedire loro lo svolgimento di alcune specifiche attività di ufficio;

- dei doveri di assistenza che gravano sui magistrati rispetto ai figli minori e ai familiari con handicap accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- più in generale, del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati e di tutto il personale.

Il dirigente dell'Ufficio, allorché il magistrato dà notizia documentata delle condizioni anzidette, adotta misure organizzative ispirate a criteri di flessibilità, tali da rendere compatibili le condizioni di lavoro con le esigenze personali e familiari anzidette.

Tutte le misure organizzative in questione sono adottate dopo aver sentito, ove possibile, i magistrati interessati, che possono rinunciare ad esoneri e rimodulazioni dell'attività lavorativa, nei limiti e con le modalità indicate dalla Circolare.

Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela delle esigenze della maternità, possono prevedersi, l'impegno del magistrato in processi prevedibilmente di non lunga durata, con riduzione se del caso del numero delle udienze, nonché l'esonero del magistrato dalla partecipazione ai turni per gli affari urgenti, da compensare con una maggiore assegnazione di affari.

I criteri di flessibilità organizzativa realizzano il duplice beneficio, per l'Ufficio di recuperare energie lavorative avvalendosi del magistrato che potrebbe essere costretto ad assentarsi, e per il magistrato che non sarà costretto ad assenze non desiderate con la inevitabile perdita di occasioni per l'accrescimenti della professionalità, conseguente a lunghi periodi di inattività.

In ragione di ciò per i sostituti che hanno reso nota la loro gravidanza in atto, il procuratore adotta modifiche all'organizzazione ordinaria dei servizi previsti per tutti i Magistrati.

I magistrati in gravidanza e con figli minori di 6 anni di età:

- non possono essere assegnati a Gruppi di lavoro o comunque ad articolazioni dell'ufficio diversi da quelli di appartenenza, senza il loro consenso;
- sono esentati dal turno esterno per arresti e urgenze, salvo che manifestino disponibilità in tal senso e fatta salva la possibilità di motivata deroga del Procuratore della Repubblica, nei limiti di quanto disposto dall'art. 81 c. 3 della Circolare.

In favore dei predetti magistrati, che ne facciano richiesta, inoltre, bilanciando le relative esigenze con quelle complessive dell'ufficio e con le condizioni ed i carichi di lavoro degli altri Sostituti, possono essere previsti:

- a. l'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata;
- b. la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze genitoriali;
- c. altre forme di rimodulazione dell'attività lavorativa (ivi compresa l'eventuale provvisoria assegnazione - a domanda - ad altro gruppo di lavoro, nei limiti e con le forme di cui all'art.84 Circ.), secondo le esigenze di volta in volta rappresentate dall'interessato, in modo da dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità.

Le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso; sicché eventuali esoneri saranno compensati da attività compatibili con la condizione del magistrato.

I magistrati esonerati, quindi, saranno maggiormente impegnati, rispetto agli altri colleghi, nei servizi non oggetto di esonero.

Ad esempio, in caso di riduzione della partecipazione alle udienze dibattimentali, sarà prevista una più frequente partecipazione alle udienze camerali e/o una più frequente calendarizzazione nel turno posta per affari diversi da quelli urgenti.

Nel caso di intervenuto esonero dal turno per arresti e urgenze (c.d. turno esterno), sarà previsto nei confronti del magistrato beneficiario, a titolo di attività compensativa, un aumento percentuale delle assegnazioni degli affari penali (mod. 21, 44 e 45) nella misura del 20% rispetto a quelle degli altri colleghi, da attribuire secondo l'ordinario sistema dell'assegnazione automatica.

Il tutto, in via generale e tendenziale e salvo eventuali deroghe dettate dalla specificità del caso concreto.

Trova, inoltre, applicazione l'art. 63 della Circolare, anche in ordine alla non cumulabilità degli esoneri con altri eventualmente fruiti dal magistrato interessato per altre cause.

I provvedimenti organizzativi e di esonero in favore dei magistrati che siano genitori di figli di età inferiore a 6 anni sono adottati con provvedimento motivato dal Procuratore della Repubblica, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo anche in relazione alle omologhe misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore, e previa interlocuzione con il Comitato pari opportunità.

Ai sensi dell'art. 83 Circ., nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non saranno assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

Il Procuratore della Repubblica, inoltre, in caso di magistrata in gravidanza, in considerazione della prevedibile lunga assenza dal servizio nel periodo di congedo obbligatorio, dispone la sospensione dell'assegnazione di nuovi procedimenti a far data da due mesi prima del detto congedo.

E' fatto obbligo ai sostituti che, in ragione della interdizione anticipata ai sensi dell'art. 17, c. 2, lett. a), del decreto legislativo nr 26.3.2001 n. 151, si assentano per lungo tempo dall'Ufficio di segnalare con nota scritta, indirizzata al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto Coordinatore della Sezione specializzata di appartenenza, tutti i procedimenti loro assegnati di particolare rilievo, quali:

- *procedimenti / processi nei confronti di indagati / imputati detenuti,*
- *procedimenti ex art. 11 c.p.p.;*
- *procedimenti restituiti dal GIP/GUP con prescrizioni;*
- *procedimenti in cui si è in attesa di deposito Consulenza Tecnica o in cui è in corso incidente probatorio;*
- *procedimenti pendenti al GIP con richieste cautelari;*
- *procedimenti in cui vi è richiesta della P.O. o della P.G. di provvedimenti urgenti (ed es. sequestri; perquisizioni; etc.);*
- *procedimenti per reati contro la persona, nelle ipotesi di particolare gravità (omicidi, anche colposi, e lesioni per colpa professionale);*
- *procedimenti pendenti in cui è prossima la scadenza delle indagini e per cui è necessario procedere alla richiesta di proroga;*

ed in ogni caso, tutti i procedimenti pendenti nei quali si appalesano necessità di urgente definizione.

Analoghe disposizioni di favore si applicano ai **magistrati che abbiano documentati motivi di salute**, che possano impedire lo svolgimento di alcune attività di ufficio nonché a favore dei **magistrati che siano genitori di prole con gravi patologie o con situazioni di diversa abilità grave** accertata ai sensi della legge n.104/1992.

Infatti, in caso di documentate gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, o di persone a lui legate da rapporti di coniugio, unione civile o stabile coabitazione determinata da

relazione sentimentale, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la situazione familiare di cui sopra.

Ove, peraltro, la patologia del magistrato risulti di eccezionale gravità, acquisito il consenso dei magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro, il Procuratore può, con provvedimento adeguatamente motivato, prevedere che l'esonero non sia compensato da ulteriori attività per periodi di tempo non superiori ai 6 mesi, rinnovabili una sola volta per non più di 3 mesi.

Ferie

Come stabilito dalle vigenti circolari, integrate a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme sulle ferie dei magistrati e sulla sospensione dei termini processuali, i magistrati dovranno far coincidere in linea di massima il godimento delle ferie con il periodo di sospensione feriale.

In ogni caso, salvo esigenze eccezionali, tutti i magistrati dell'Ufficio, durante il periodo di sospensione dei termini processuali, fruiranno di almeno quindici giorni di congedo ordinario.

Il godimento delle ferie residue, a meno che non vi ostino esigenze dell'Ufficio, dovrà essere goduto nei restanti periodi dell'anno.

Il potere di definire l'organizzazione delle ferie dei magistrati spetta e al capo dell'Ufficio.

Obiettivo da raggiungere è quello di garantire l'efficacia e la qualità del servizio che assicurano gli Uffici giudiziari con la garanzia dell'effettivo recupero delle energie psico-fisiche spese dal magistrato nell'esercizio della sua attività giurisdizionale; attraverso il ricorso agli strumenti della flessibilità delle esigenze del magistrato e della programmazione del servizio degli Uffici.

A seguito della riduzione del periodo feriale i capi dell'Ufficio devono garantire l'effettività del godimento delle ferie, anche per quei magistrati che esercitino funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità; nonché il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne; sempre garantendo la funzionalità dell'Ufficio.

A tale proposito la giornata del sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati o attività urgenti.

Nella calendarizzazione delle udienze vanno stabiliti, nei mesi di luglio e settembre, dei periodi con turni di presenza dei magistrati che garantiscano le udienze, le attività e l'emissione di provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana.

Quanto alle ferie nel periodo estivo, esse sono organizzate nel rispetto dell'esigenza minima di assicurare il servizio di almeno due sostituti procuratori.

L'ordine di servizio è preparato con congruo anticipo; esso tiene conto, ove possibile, delle preferenze espresse dai magistrati.

Il procuratore ed i procuratori aggiunti assicurano quanto meno la loro reperibilità nello stesso periodo alternandosi.

Il periodo feriale di ciascun magistrato è organizzato tenendo conto, sempre ove possibile in ragione delle necessità dell'ufficio, dell'esigenze di garantire un congruo periodo prima e dopo il periodo feriale senza impegni (udienze e turni) in modo da consentirgli lo

smaltimento del lavoro, eventualmente accumulato ed il pieno godimento del periodo di ferie concesso.

Per le ferie da usufruire fuori del periodo estivo i magistrati presentano la richiesta con **congruo anticipo** rispetto alla predisposizione del turno di servizio.

Le ferie sono accordate compatibilmente con le esigenze di servizio derivanti dal turno.

Di norma periodi continuativi di ferie per un tempo superiore a gg.15 sono concessi esclusivamente nel periodo estivo, salva la necessità o l'opportunità di permettere ai magistrati di esaurire più lunghi periodi ferie, allo stato maturate e non ancora godute, anche durante l'anno.

Per tutto quanto non qui previsto, si osservano le direttive contenute nelle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura n. 6199 e 6399 del 2015 e successive modifiche.

Recupero energie lavorative

Il turno che dà luogo a tale recupero è esclusivamente il turno esterno.

Il recupero delle energie lavorative deve essere immediato e non può essere di regola differito

Di esso può usufruirsi il giorno successivo al post-turno (giorno successivo al turno in cui il magistrato è impegnato nelle udienze e nella trattazione dei procedimenti incamerati il giorno precedente), e consiste nell'esenzione da attività programmata di udienza o di altro tipo, salvo che il magistrato non debba necessariamente presenziare all'udienza in cui sia richiesta la sua personale partecipazione, nel qual caso tale esenzione dovrà essere posticipata al primo giorno utile.

Pertanto, l'attività di programmazione dell'Ufficio sarà effettuata tenendo conto, salvi casi eccezionali – da un lato, dell'esigenza di non inserire i Sostituti Procuratore in attività programmata di udienza il giorno successivo al giorno di post-turno esterno e, dall'altro, della necessità di evitare che sia inserito in turno esterno il magistrato che – secondo la programmata attività – nei due giorni successivi debba partecipare ad udienza da trattare personalmente.

Clausola di chiusura.

Per tutto quanto non previsto dal presente progetto organizzativo si fa rinvio alla disciplina dettata dalle vigenti Circolari del Consiglio Superiore della Magistratura.

ALLEGATI

ALL. A. 06 maggio 2025: Prot. Int. n. 280/2025 del 06 maggio 2025, comunicato in pari data a mezzo mail istituzionale @giustizia, convocazione dell'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 12, primo e secondo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024 e del 23.10.2024) e contestuale invito ai Sigg. Procuratori Aggiunti

e i Magistrati tutti a formulare, anche per il tramite di preliminari incontri con i gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo.

ALL. B. **12 maggio 2025:** Verbale dell'Assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio del 12 maggio 2025, ai sensi dell'art. 12, primo e secondo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024 e del 23.10.2024).

ALL. C. **22 maggio 2025:** Trasmissione contributo scritto recante proposte della dott.ssa Graziella Viscomi, Sostituto Procuratore della Repubblica (allegato al verbale dell'assemblea generale dei magistrati del 14 luglio 2025).

ALL. D. **16 giugno 2025:** Verbale della Riunione del 16 giugno 2025 con i Vice Procuratori Onorari dell'Ufficio nel corso della quale è stata discussa la proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 nella parte relativa. Allegate proposte dei V.P.O. comunicate sulla mail istituzionale @giustizia.it in data 17 giugno 2025.

ALL. E. **26 giugno 2025:** Comunicazione (prot. num. 2303/2025) della proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ai Signori Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, Presidente del Tribunale di Catanzaro, Procuratori Aggiunti della Repubblica, Magistrati professionali, Magistrati onorari.

ALL. F. **30 giugno 2025:** Prot. Int. n. 417/2025 del 30 giugno 2025, comunicato in pari data a mezzo mail istituzionale @giustizia, convocazione dell'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024 e del 23.10.2024) per l'esame della proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

ALL. G. **02 luglio 2025:** Note, rispettivamente, nn. 2376 e 2377/2025 di prot., trasmesse in pari data a mezzo mail istituzionale @giustizia, con cui veniva richiesta la riunione ex art. 12, 5° e 6° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura al Sig. Presidente del Tribunale di Catanzaro ed al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro.

ALL. H. **07 luglio 2025:** Verbale della Riunione con il Sig. Presidente del Tribunale di Catanzaro del 07 luglio 2025, ai sensi dell'art. 12, 5° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (v. relativo verbale).

ALL. I. **08 luglio 2025:** Verbale della Riunione con i Sigg. Procuratore Generale della Repubblica ed Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro in data 08 luglio 2025, ai sensi dell'art. 12, 6° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (v. relativo verbale).

ALL. J. **14 luglio 2025**: Contributo scritto recante proposte del dott. Saverio Sapia, Sostituto Procuratore della Repubblica (allegato al verbale dell'assemblea generale dei magistrati del 14 luglio 2025).

ALL. K. **14 luglio 2025**: Verbale dell'Assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con successive delibere del 09.10.2024 e del 23.10.2024) per l'esame della proposta di progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

ALL. L. **21 luglio 2025**: Comunicazione Prot. num. 2616/2025 del 21 luglio 2025 relativa al Progetto organizzativo che si intende adottare per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ai Signori Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, Presidente del Tribunale di Catanzaro, Procuratori Aggiunti della Repubblica, Magistrati professionali, Magistrati onorari, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

ALL. M. **22 luglio 2025**: Prot. 0036174.U del 22.07.2025, Contributo e parere del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.


ALL. N. **01 agosto 2025**: Decreto di adozione del Progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (Prov. num. 103/2025-Prot. num. 2756/2025).

ALL. O. **01 agosto 2025**: Comunicazione (prot. num. 2757/2025) del Progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e del relativo Decreto di adozione al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Catanzaro per il prescritto parere, ai sensi dell'art. 12, 10° comma, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura.

ALL. P. **01 agosto 2025**: Certificazione della Segreteria Generale circa l'assenza e/o deposito di osservazioni al Progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro comunicato per l'adozione in data 21 luglio 2025 (comunicazione Prot. num. 2616/2025).

Catanzaro, 21 luglio 2025

IL PROCURATORE DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA
SALVATORE M. CURCIO



INDICE

Fasi del procedimento di adozione.....	2
I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO	4
I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure).....	4
I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura	4
I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria	8
I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo	9
I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie	9
I.A.5 Accesso alle banche dati	14
I.B) Analisi del contesto esterno	16
I.B.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)	16
I.C) Analisi del contesto interno	20
I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure).....	20
I.C.2 La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure)	85
II. STRUTTURA DELL'UFFICIO	105
II.A) Procuratore della Repubblica	105
II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)	105
II.A.2 Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica.....	105
II.A.3 Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (art. 64 Circ. Procure)	109
II.B) Procuratore aggiunto	110
II.B.1 Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (art. 6 co. 4 Circ. Procure)	110
II.B.2 Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure)	112
II.C) Vicario	114
II.C.1 Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 7 co. 1 Circ. Procure).....	114
II.C.2 Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)	115
II.C.3 Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)	115
II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio.....	116
II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)	116

II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio.....	117
II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio.....	127
II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna.....	131
II.E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative	132
II.E.1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative.....	133
II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.....	136
II.F.1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (<i>art. 10 co.2 lett. a</i>).....	139
II.F.2. Eventuali regole ostatiche alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (<i>art. 10 co.2 lett. b</i>).....	140
II.F.3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (<i>art. 10 co.2 lett. c</i>).....	140
II.F.4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (<i>art. 10 co.2 lett. e</i>).....	140
II.F.5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (<i>art. 10 co.2 lett. f</i>).....	142
II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (<i>art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure</i>).....	142
II.G.1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (<i>art. 6 co.6 Circ. Procure</i>).....	142
II.H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (<i>art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure</i>).....	142
II.I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (<i>art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure</i>).....	142
II.L) Magistrati onorari	143
- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (<i>art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure</i>).....	143
III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI	160
III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (<i>art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure</i>).....	160
III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (<i>art. 11 co. 3 n. 14</i>).....	168
III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (<i>art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure</i>).....	168
III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (<i>art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure</i>).....	169

III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)	169
III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)	170
IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	171
IV.A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale	171
IV.A.1. Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 2 co. 2 Circ. proc.)	173
IV.B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale	177
IV B.1 Ufficio di Definizione degli Affari Semplici (UDAS)	178
IV.C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.	182
IV.D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)	182
IV.D1 Disposizioni relative all'assegnazione degli affari civili e alle interlocuzioni con la Procura presso il Tribunale per i minorenni	187
IV.E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse	196
IV.F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)	197
IV.G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)	198
IV.H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)	200
IV.I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)	201
IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)	212
IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)	213
IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto: (Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto)	215

IV.N) Comunicazioni (<i>art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure</i>)	216
IV.O) Altri oneri informativi (<i>art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure</i>)	217
IV.P) Criteri e modalità di revoca dell’assegnazione dei procedimenti. (<i>art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure</i>).....	217
IV.Q) Criteri generali per l’individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell’udienza penale. (<i>art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure</i>).....	221
IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio. (<i>art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure</i>)	223
IV.S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d’Appello prevista dall’art. 127 disp. att. c.p.p. (<i>art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure</i>).....	224
IV.T) Criteri generali per l’organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato. (<i>art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure</i>)	226
V. CRITERI DI PRIORITÀ	232
V.A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (<i>art. 4 co. 1 Circ. Procure</i>)	232
V.A.1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d’Appello. (<i>art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure</i>)	233
V.A.2. Obiettivi di efficienza che l’ufficio intende perseguire. (<i>art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure</i>)	236
V.B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (<i>art. 4 co. 4 Circ. Procure</i>).....	237
VI. RAPPORTI DELL’UFFICIO	242
VI.A) Misure organizzative funzionali a garantire (<i>art. 3 co.1 Circ. Procure</i>):.....	242
VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo; ...	242
VI.A.2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;...	244
VI.A.3. Necessarie interlocuzioni con l’avvocatura e le altre istituzioni interessate dall’attività dell’ufficio.	245
VI.B) Modalità per una costante interlocuzione dell’ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (<i>art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure</i>).....	245
VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA	253
VII.A) Criteri per il funzionamento e l’assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell’ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all’art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. (solo per le Procure Distrettuali). (<i>art. 11 co. 3 n. 21 Circ. Procure</i>)	253
VII.B) Magistrati assegnati alla D.D.A. (<i>art. 30 Circ. Procure</i>)	262
VII.C) Unità competente in materia di antiterrorismo (<i>art. 30 co. 6 Circ. Procure</i>)	263

VII.D) Struttura della D.D.A.	264
VII.E) Assegnazione degli affari (art. 36 Circ. Procure)	269
VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI	295
VIII.A) Esoneri	295
VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati	296
IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ	297
IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare	297